# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

# 296ª SEDUTA PUBBLICA

# RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 23 DICEMBRE 1997

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del presidente MANCINO
e del vice presidente FISICHELLA

**INDICE**


**CONGEDI E MISSIONI** . . . . . *Pag.* 5

**PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO** . . . . . 5

**PER UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . . 6
* PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 5

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione e approvazione:**

**(2793-B)** ***Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):*

TOMASSINI *(Forza Italia)* . . . . . 13
MORANDO *(Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore* . 14, 15
CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . *Pag.* 14
MORO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 14, 15
GUBERT *(CDU)* . . . . . 15

Verifica del numero legale . . . . . 15

**PER UNA ADEGUATA INFORMAZIONE SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE . . . . . 16

**SULLA PRECEDENTE VERIFICA DEL NUMERO LEGALE**

* COVIELLO *(PPI)* . . . . . 16

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B:**

GUBERT *(CDU)* . . . . . 17 e *passim*
* MORANDO *(Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore* 22 e *passim*
* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro* . . . . . 22 e *passim*
VEGAS *(Forza Italia)* . . . . . 31 e *passim*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (950)

* FIGURELLI *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... *Pag.* 31
SCHIFANI *(Forza Italia)* ..... 32, 35
* D'ALÌ *(Forza Italia)* ..... 33 e *passim*
MORO *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 35, 48
RUSSO SPENA *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 36
D'ONOFRIO *(CCD)* ..... 43 e *passim*
ROSSI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 45, 48
PEDRIZZI *(AN)* ..... 47
* SENESE *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 53
BONFIETTI *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 55
MELONI *(Misto)* ..... 55
FUMAGALLI CARULLI *(Rin. Ital. e Ind.)*.. 55, 128
* CIRAMI *(CCD)* ..... 55
FASSONE *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 55
DE CAROLIS *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 56
FOLLONI *(CDU)* ..... 56, 180
DI PIETRO *(Misto)* ..... 56
* PERUZZOTTI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 56, 186
MONTAGNINO *(PPI)* ..... 56
FOLLIERI *(PPI)* ..... 56
MANFREDI *(Forza Italia)* ..... 72
* CASTELLI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 88, 89
* LORENZI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 96
WILDE *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ... 99
SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 109, 110
* AZZOLLINI *(Forza Italia)* ..... 128, 134
* DE LUCA Michele *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ... 129
ROBOL *(PPI)* ..... 130
PINTO, *ministro per le politiche agricole* ..... 131, 134
TURINI *(AN)* ..... 133
* PINGGERA *(Misto)* ..... 134
TAROLLI *(CCD)* ..... 135, 184
ANDREOLLI *(PPI)* ..... 136
* MANFROI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* ..... 166
CURTO *(AN)* ..... 168, 192
BONATESTA *(AN)* ..... 169
MAGNALBÒ *(AN)* ..... 174
MAZZUCA POGGIOLINI *(Rin. Ital. e Ind.)*..... 180
MARINO *(Rifond. Com.-Progr.)* ..... 182
* RIPAMONTI *(Verdi-L'Ulivo)* ..... 196
* BONAVITA *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 197

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 34 e *passim*

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 201

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA** ..... *Pag.* 201

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 2910 E 1388** ..... 202

**DISEGNI DI LEGGE**

**Seguito della discussione ed approvazione:**

**(2739-B)** ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**(2792-B)** ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*:

LA LOGGIA *(Forza Italia)* ..... 235
PRODI, *presidente del Consiglio dei ministri* ..... 235
D'ONOFRIO *(CCD)* ..... 235
VEGAS *(Forza Italia)* ..... 236
GIARETTA *(PPI), relatore* ..... 236
MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica* ..... 236
* D'ALESSANDRO PRISCO *(Sin. Dem.-L'Ulivo)* ..... 236
DE LUCA Athos *(Verdi-L'Ulivo)* ..... 237
PEDRIZZI *(AN)* ..... 241
* CIAMPI, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica* ..... 244

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo ..... 241, 244

**PER LE FESTIVITÀ DI FINE D'ANNO**

PRESIDENTE ..... 245

**SULL'AGGRESSIONE DEL GOVERNO TURCO NEI CONFRONTI DELLA MINORANZA CURDA**

PRESIDENTE ..... 246
* PINGGERA *(Misto)* ..... 246

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 14 GENNAIO 1998** ..... 247

*ALLEGATO*

**INTERVENTI**

**Dichiarazione di voto del senatore De Luca Michele sull'articolo 55 del disegno di legge n. 2793-B** ..... *Pag.* 248

**Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini sul disegno di legge n. 2793-B** ..... 250

**VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA** ..... 253

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Variazioni nella composizione ..... 263

**COMMISSIONI PERMANENTI**

Variazioni nella composizione ..... 263

**DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione ..... 263

**INCHIESTE PARLAMENTARI**

Annunzio di presentazione di proposte ... *Pag.* 263

**GOVERNO**

Trasmissione di documenti ..... 264

**CORTE COSTITUZIONALE**

Trasmissione di sentenze ..... 264

**CONSIGLI REGIONALI**

Trasmissione di voti ..... 265

**MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Annunzio di risposte scritte a interrogazioni ..... 265

Annunzio ..... 265, 268, 269

Interrogazioni da svolgere in Commissione ..... 309

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30).*
Si dia lettura del processo verbale.

CAMO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 18 dicembre.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bo, Bobbio, Cecchi Gori, De Martino Francesco, Fanfani, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Miglio, Parola, Taviani, Toia, Valiani.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna dovranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

### Per una adeguata informazione sui lavori del Senato

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, non per fare continui appelli alla Presidenza affinchè difenda l'operato dei senatori, però mi sembra

opportuno sottolineare un fatto abbastanza deprimente per il ruolo del Senato, che per l'ennesima volta denunciamo da questi microfoni. Siamo riuniti in questa sede per votare la manovra finanziaria del 1998 e ieri siamo arrivati a votare l'articolo 35; ebbene, oggi su un quotidiano a tiratura nazionale, appare il testo integrale dei 65 articoli del disegno di legge in esame e si dà praticamente per scontato che questi saranno approvati così come sono formulati. Sinceramente è svilente per il Senato che dei quotidiani pubblichino quello che oggi dovremmo approvare, anche se noi non sappiamo, fra l'altro, se approveremo o no tali articoli.

A questo punto forse sarebbe opportuno apportare una piccola modifica per dare la dimostrazione che il Senato «conta» ancora qualcosa in questo paese; comunque, visto che ciò non accadrà, signora Presidente, la invito affinchè questi deplorevoli episodi non abbiano più a verificarsi. *(Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Rifondazione Comunista-Progressisti e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).*

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la ringrazio del suo richiamo perchè ella pone ancora una volta una questione molto complicata e difficile da risolvere, quella del corretto rapporto tra informazione e Parlamento; è una questione delicata e difficile perchè non sempre ciò che viene svolto nelle Aule del Senato e dell'altro ramo del Parlamento viene riportato in modo corretto sugli organi di stampa. Credo che anche noi dovremo attrezzarci affinchè questo non accada più.

Detto questo, mi auguro che in piena autonomia il Senato continui i suoi lavori.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2793-B)** ***Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*** *(Collegato alla manovra finanziaria) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge 2793-B. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri è stato approvato l'articolo 35.

Passiamo all'esame dell'articolo 36, corrispondente all'articolo 27 del testo approvato dal Senato:

Art. 36.

*(Determinazione del prezzo dei farmaci e spese per assistenza farmaceutica)*

1. La disposizione di cui all'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo la quale, a decorrere dal 1º gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali, esclusi i medicinali da banco,

sono sottoposti al regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti similari e inerenti al medesimo principio attivo nell'ambito della Comunità europea, deve essere intesa nel senso che è rimesso al CIPE stabilire anche quali e quanti paesi della Comunità prendere a riferimento per il confronto, con applicazione dei tassi di conversione fra le valute, basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE.

2. Dalla data del 1º settembre 1994 fino all'entrata in vigore del metodo di calcolo del prezzo medio europeo come previsto dai commi 3 e 4, restano validi i prezzi applicati secondo i criteri indicati per la determinazione del prezzo medio europeo dalle deliberazioni del CIPE 25 febbraio 1994, 16 marzo 1994, 13 aprile 1994, 3 agosto 1994 e 22 novembre 1994.

3. A decorrere dal 1º luglio 1998, ai fini del calcolo del prezzo medio dei medicinali si applicano i tassi di cambio ufficiali relativi a tutti i paesi dell'Unione europea in vigore nel primo giorno non festivo del quadrimestre precedente quello in cui si opera il calcolo.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del CIPE si provvede alla definizione dei criteri per il calcolo del prezzo medio europeo sulla base di quanto previsto dal comma 3 e delle medie ponderate in funzione dei consumi di medicinali in tutti i paesi dell'Unione europea per i quali siano disponibili i dati di commercializzazione dei prodotti. La deliberazione suddetta deve comunque prevedere l'inapplicabilità del metodo ai medicinali che non siano in commercio in almeno quattro paesi, due dei quali con regime di prezzi amministrati.

5. Per i medicinali già in commercio, l'adeguamento del prezzo alla media europea calcolata secondo il disposto del comma 4 ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore; in caso contrario l'adeguamento è attuato in sei fasi con cadenza annuale di eguale importo.

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano gli adeguamenti alla media comunitaria già previsti dall'articolo 8, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

7. Il prezzo delle specialità medicinali a base di princìpi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale è pari all'80 per cento del prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialità medicinali. Per le specialità medicinali autorizzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il disposto del primo periodo del presente comma si applica con effetto immediato, mentre per le specialità già autorizzate la riduzione del 20 per cento dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere dal 1º luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle specialità medicinali che hanno goduto della tutela brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa licenza.

8. I medicinali con prezzo conforme alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo sono collocati nelle

classi di rimborsabilità applicate alle corrispondenti categorie terapeutiche omogenee.

9. La percentuale di riduzione del prezzo prevista dal comma 130 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dal decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, ai fini della classificazione del generico nelle classi dei medicinali erogati a carico del Servizio sanitario nazionale, deve intendersi riferita al prezzo della corrispondente specialità medicinale che ha goduto della tutela brevettuale o delle specialità medicinali che hanno usufruito della relativa licenza.

10. In deroga alla disciplina del prezzo medio europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui applicazione alle specialità medicinali predette è differita al 1º gennaio 1999; gli accordi conseguentemente stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e a quelli autorizzati con il sistema del mutuo riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

11. Il Ministro della sanità adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici, ad assicurare un'adeguata informazione del pubblico sui medicinali attraverso strumenti ulteriori rispetto al foglio illustrativo e a rendere effettiva l'introduzione di confezioni di specialità medicinali e di farmaci generici che, per dosaggio e quantitativo complessivo di principio attivo, risultino ottimali in rapporto al ciclo terapeutico.

12. Il Ministro della sanità adotta iniziative dirette a impedire aumenti non giustificati dei prezzi dei medicinali collocati nella classe *c)* prevista dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Gli eventuali aumenti dei prezzi dei medicinali predetti sono ammessi esclusivamente a decorrere dalla comunicazione degli stessi al Ministero della sanità e al CIPE e con frequenza annuale.

13. Nell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, dopo la parola: «deducibili» sono inserite le seguenti: «nella misura dell'80 per cento». La pubblicità di medicinali comunque effettuata dalle aziende farmaceutiche, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, attraverso convegni e congressi, è soggetta al disposto dell'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dal primo periodo del presente comma. La deducibilità della spesa è subordinata all'ottenimento da parte delle aziende della prescritta autorizzazione ministeriale alla partecipazione al convegno o congresso in forma espressa, ovvero per decorrenza dei ter-

mini nei casi in cui la legge preveda la procedura del «silenzio assenso».

14. Per iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari sulle proprietà, sull'impiego e sugli effetti indesiderati dei medicinali, nonchè per le campagne di educazione sanitaria nella stessa materia, è autorizzata, a decorrere dall'anno 1999, la spesa di lire 100 miliardi. Tale importo è iscritto ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità ed è utilizzato, per una quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle province autonome, che si avvalgono a tal fine delle aziende unità sanitarie locali, e per il restante 50 per cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero della sanità. Al conseguente onere si provvede con le entrate di cui al comma 13.

15. L'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica è determinato in lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS, lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 10 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per i medesimi anni.

16. Nel caso che la spesa per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il Ministro della sanità, avvalendosi di un'apposita commissione da istituire con proprio decreto, che includa una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, e della Commissione unica del farmaco, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti previsti dal comma 15, le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

17. Al fine di consentire al competente Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza di definire, entro due anni, tutti i procedimenti relativi alle domande arretrate di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali, il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi, mediante incarichi temporanei e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità, di medici, chimici, farmacisti, economisti, informatici, amministrativi e personale esecutivo, non appartenenti alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti, previa selezione pubblica, con decreto ministeriale per un periodo non su-

periore a due anni e possono essere revocati in qualsiasi momento per ragioni di servizio, ivi compresa l'opportunità di sostituire, entro lo stesso biennio, l'incaricato con persona di altra professionalità. La misura dei compensi per gli incarichi è determinata con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto della professionalità richiesta. Gli oneri per il conferimento degli incarichi non possono eccedere il valore di lire 2,5 miliardi per anno. Agli stessi oneri si provvede mediante utilizzazione di quota parte degli introiti delle tariffe per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

36.1 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 1.*

36.2 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 1.*

36.3 GUBERT

*Sopprimere il comma 1*

36.1004 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 1, sostituire le parole:* «è rimesso al CIPE» *con le parole:* «non è rimesso al CIPE».

36.4 GUBERT

*Al comma 1, sopprimere le parole:* «basati sulla parità dei poteri d'acquisto, come determinati dallo stesso CIPE».

36.5 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 2.*

36.1005 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Sopprimere il comma 3.*

36.6 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 4.*

36.7 MORO, ROSSI, MANARA

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:* «di quanto previsto dal comma 3».

36.1006 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da:* «e delle medie ponderate», *fino alla fine del periodo.*

36.9 MORO, ROSSI, MANARA

*Al comma 5, sopprimere le parole:* «ha effetto immediato qualora la media risulti inferiore al prezzo in vigore, in caso contrario l'adeguamento».

36.10 GUBERT

*Sopprimere il comma 7.*

36.12 GUBERT

*Sopprimere il comma 10.*

36.15 MORO, ROSSI, MANARA

*Al comma 11, sostituire le parole:* «adotta misure atte a favorire la produzione e l'uso di farmaci generici» *con le parole:* «adotta misure atte a rendere superfluo l'uso di farmaci siano essi generici o d'altro tipo».

36.18 GUBERT

*Al comma 12, sopprimere il primo periodo.*

36.1007 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 12, dopo le parole:* «adotta iniziative» *aggiungere le parole:* «, ad esclusione dell'impiego delle forze di polizia, dell'esercito, della marina e dell'aviazione».

36.19 GUBERT

*Al comma 12 sopprimere le parole:* «e al CIPE».

36.20 GUBERT

*Al comma 12, sopprimere le parole:* «e con frequenza annuale».

36.21 GUBERT

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente aumentare gli importi di cui dell'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della minore entrata.*

36.100 GUBERT

*Al comma 13, sopprimere l'ultimo periodo.*

36.25 GUBERT

*Dopo il comma 13, inserire, in fine, il seguente periodo:*

«Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità è tenuto ad emanare nuove norme per disciplinare la pubblicità dei medicinali e la partecipazione delle aziende farmaceutiche a convegni e congressi».

36.1008 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*All'articolo 36, sopprimere il comma 14.*

36.26 MORO, ROSSI

*Al comma 15, primo periodo, sostituire la cifra* «200», *con:* «400».

36.28 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 16.*

36.1009 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:* «con proprio decreto» *inserire le seguenti:* «e con l'approvazione delle competenti Commissioni parlamentari».

36.1011 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 16, primo periodo, dopo le parole:* «Commissione unica del farmaco» *inserire le seguenti:* «e due senatori scelti tra i membri della Commissione sanità».

36.1010 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 16, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

*Conseguentemente aumentare gli importi di cui all'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della minore entrata.*

36.200 GUBERT

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «30 per cento».

36.1000 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «40 per cento».

36.1001 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole:* «60 per cento» *con le seguenti:* «50 per cento».

36.1002 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: «e revocabili, entro il limite complessivo di cinquanta unità».*

36.1003 TOMASSINI, DE ANNA, LAURIA

*Al comma 17, dopo la parola:* «economisti» *aggiungere le parole:* «esperti di psicologia e di sociologia della salute».

36.32 GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti presentati all'articolo 36.

GUBERT. Gli emendamenti all'articolo 36 si illustrano da sè.

TOMASSINI. Signora Presidente, in materia sanitaria abbiamo proposto emendamenti solo su questo argomento per cercare di rimediare

ad un vero e proprio atto di pirateria del Ministro. A fronte del necessario e indispensabile innalzamento del tetto, innalzamento che avevamo previsto come necessario già nella precedente discussione (una volta per tutte sarebbe meglio chiamarlo stanziamento anzichè tetto, visto che si sfonda ogni volta), sono stati inseriti frettolosi elementi di materia legislativa parlamentare e cancellati con tratti di penna sacrosanti e legittimi diritti individuali.

Ora, si fa finta di voler velocizzare addirittura la registrazione farmaceutica e si dice di voler assumere dei tecnici senza poi pagarli adeguatamente. Con questo atto il Ministro ha scavalcato il Parlamento, la Commissione sanità, il Comitato ristretto del farmaco, che finora aveva operato con molta capacità e trasparenza, la maggioranza stessa. Per verificare tutto ciò basta leggere il resoconto della Commissione parlamentare e il suo parere. Scavalcando il Parlamento, il Ministro ha voluto creare un rapporto diretto con l'industria farmaceutica, un rapporto ravvicinato di terzo tipo che potrebbe riportare ai fasti della prima Repubblica.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.1.

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

Avvertiamo i Capigruppo che è stata richiesta la verifica del numero legale.

*(La richiesta non è appoggiata).*

*(Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

DOLAZZA. Ci lasci il tempo di inserire la scheda!

PRESIDENTE. Chiederete la verifica sulla prossima votazione.

Metto ai voti l'emendamento 36.1, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.2, identico agli emendamenti 36.3 e 36.1004.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, anzitutto rammento che la 5ª Commissione è ancora riunita per cui è impossibile seguire i lavori in entrambe le sedi.

Sull'emendamento in votazione vorrei dire che mi sembra molto strano che si lasci al CIPE la scelta dei paesi da prendere come riferimento per la media del prezzo del farmaco, perchè ciò equivale a svuotare completamente il senso della norma originaria. Così come è scritta, la norma in esame dà la possibilità al CIPE di scegliere i paesi dove i medicinali sono più cari, oppure quelli dove i medicinali sono più a buon mercato; potrebbe sceglierne due, tre o cinque. Riferirsi ad una media europea senza stabilire criteri precisi mi sembra una cosa fuori di senno; credo che questo comma vada eliminato anche perchè la media europea del prezzo dei medicinali va calcolata sui paesi che fanno parte dell'Unione europea.

**Verifica del numero legale**

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Prego i senatori di affrettarsi.

PERUZZOTTI. Signora Presidente, anche lei si affretti; prima è stata molto svelta!

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, lei sa che la prima verifica di numero legale ha bisogno di qualche attimo in più; tra l'altro è in corso la riunione dei Capigruppo.

MORANDO, *relatore*. È anche convocata la 5ª Commissione.

PRESIDENTE. E allora la si sconvochi!

MORANDO, *relatore*. Non posso disporlo io.

PRESIDENTE. Lo abbiamo già disposto, senatore Morando.

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta per un'ora, fino alle ore 10,40.

*(La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 10,40).*

**Per una adeguata informazione sui lavori del Senato**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rispetto ad una osservazione fatta dal senatore Peruzzotti ad inizio di seduta, vorrei sottoporre alla loro attenzione una ulteriore riflessione in materia, perchè da una verifica più attenta effettuata sul quotidiano che ha già pubblicato il testo del collegato, risulta in realtà la correttezza dell'informazione.

Il quotidiano in esame non solo riporta che oggi si procede alla votazione, ma in prima pagina parla di disegno di legge, che – come sapete – non è ancora la legge approvata.

Quindi, poichè in questo caso ci troviamo di fronte ad una informazione che io giudico del tutto corretta, ritengo sia utile che rimanga agli atti questa mia ulteriore riflessione.

**Sulla precedente verifica del numero legale**

COVIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVIELLO. Signora Presidente, prendo la parola soltanto per scusarmi con lei e con i colleghi dell'Aula e per scusare anche i colleghi della Commissione bilancio che erano riuniti per approvare il parere sull'8 per mille, i cui termini scadevano oggi. Ciò ha provocato un leggero ritardo della nostra presenza in Aula. Solo di questo si tratta e soltanto a ciò era dovuta la nostra mancata presenza in Aula.

Si trattava comunque di un atto dovuto e intendevano non far mancare al Governo il parere della Commissione.

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.2, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, identico agli emendamenti 36.3, presentato dal senatore Gubert, e 36.1004, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.4, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1005, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.6, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.7, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1006, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.9, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.10.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Mi perdonino i colleghi, ma essendo impegnato in Commissione bilancio non ho potuto illustrare gli emendamenti. Ne approfitto quindi per dire due parole in sede di dichiarazione di voto.

L'emendamento 36.10, al pari di altri, tende a stabilire una parità nei rapporti tra cittadino e Stato. Non si capisce perchè se lo Stato ha da dare dei benefici, li dia razionati, se invece è la casa produttrice di farmaci da dare, in questo caso, a diminuire il prezzo, debba farlo subito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.10, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.12 presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

*(Diffuso brusìo in Aula).*

Metto ai voti l'emendamento 36.15, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Onorevoli colleghi, c'è troppo brusìo in Aula. Il brusìo finisce con il far perdere più tempo ai colleghi nel momento in cui svolgono le dichiarazioni di voto. Se vogliamo procedere speditamente, vi prego di non creare difficoltà ai nostri lavori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.18.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Questo emendamento tende a fare risaltare una delle incongruenze che spesso si notano negli interventi programmatici di chi si occupa di sanità: anzichè preoccuparsi della salute dei cittadini, e quindi di rendere minore l'uso dei farmaci, attraverso un'attenta opera preventiva e quant'altro si incentiva a produrre farmaci (in questo caso si tratta di farmaci generici). Pertanto, ritengo sia opportuno rovesciare questa logica.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.18 presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1007, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.19, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.20, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.21, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.100, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.25, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1008, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.26 presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.28 presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1009, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1011, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.1010, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 36.200.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, anche in questo caso l'emendamento merita un po' di attenzione, in quanto stabilisce che se c'è un'eccedenza di spesa farmaceutica rispetto a quella prevista, essa viene scaricata per il 60 per cento su chi commercializza i prodotti farmaceutici. Credo sia un provvedimento da Stato autoritario, che non si giustifica. Occorrerebbe prima valutare le cause dello sfondamento della spesa e poi, se le cause sono imputabili al comportamento di chi commercializza il prodotto, è giusto addebitarne il pagamento a chi è responsabile di ciò, altrimenti no. Quindi, questa azione abbastanza rude del Governo per controllare la spesa farmaceutica mi sembra non condivisibile e l'emendamento tende appunto a correggerla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 36.200, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 36.1000, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori, fino alle parole «60 per cento», con l'avvertenza che se tale parte sarà respinta risulteranno preclusi la restante parte dell'emendamento nonchè gli emendamenti 36.1001 e 36.1002.

**Non è approvata.**

A seguito di questa votazione, sono pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 36.1000 e gli emendamenti 36.1001 e 36.1002.

Metto ai voti l'emendamento 36.1003, presentato dal senatore Tomassini e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 36.32, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 36.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 37, corrispondente all'articolo 28 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 38, corrispondente all'articolo 29 del testo approvato dal Senato:

Art. 38.

*(Contributo assicurativo sostitutivo delle azioni di rivalsa)*

1. L'aliquota del contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è elevata alla misura del 10,5 per cento con decorrenza dal 1° gennaio 1998.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di infortuni sul lavoro o malattie professionali.

3. Il regolamento di cui al comma 2 è emanato nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento e nell'osservanza dei criteri dell'economicità dell'azione di rivalsa, nonchè della commisurazione dell'entità del rimborso al costo della prestazione e della massima tempestività del versamento delle somme dovute a tale titolo alle aziende sanitarie.

4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 1999; da tale data non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-*bis* della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, sostituire la parola:* «10,5» *con:* «8,5».

*Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di cui una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita come atto avente forza di legge.*

38.1000 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

38.3 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 3.*

38.4 MORO, ROSSI, MANARA

*Sopprimere il comma 4.*

38.5 MORO, ROSSI, MANARA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, li do per illustrati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentatne del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 38.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori e l'emendamento 38.3, presentato dal senatore Moro e da altri senatori, sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 38.4, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 38.5, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 38.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 39, corrispondente all'articolo 30 del testo approvato dal Senato:

## CAPO II

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

### Art. 39.

*(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del* part-time*)*

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonchè di quanto previsto dai commi 23 e 24 del presente articolo e dal comma 4 dell'articolo 42. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in

deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonchè i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

*a)* i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

*b)* il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

*c)* i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di

cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

*d)* la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

*e)* ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*47*. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai

commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondenti professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1º gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti

ai princìpi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei princìpi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità de-

gli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

*Alla fine del comma, inserire il seguente periodo:* «il numero di tali passaggi riduce in pari misura il numero di nuove assunzioni previste al precedente comma 6.

39.4 GUBERT

*Al comma 8, lettera* c) *sopprimere l'ultimo periodo.*

39.5 GUBERT

*Al comma 8, lettera* c) *dopo la parola:* «sostenere» *inserire le parole seguenti:* «una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nonchè».

39.7 GUBERT

*Sopprimere il comma 13.*

39.8 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 14, sopprimere il penultimo periodo.*

39.10 GUBERT

*Al comma 14, al penultimo periodo dopo le parole:* «sostenere» *inserire le parole:* «una prova scritta di conoscenza della lingua italiana, nonchè».

39.11 GUBERT

*Sopprimere il comma 22.*

39.12 MORO, ROSSI

*Sopprimere il comma 22.*

39.13 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 22.*

39.14 GUBERT

*Sopprimere il primo periodo del comma 22.*

39.15 MORO, ROSSI

*Sopprimere il secondo periodo del comma 22.*

39.16 MORO, ROSSI

*Sopprimere il terzo periodo del comma 22.*

39.17 MORO, ROSSI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-*bis*. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

39.19 FIGURELLI, RUSSO SPENA, PELELLA, DE MARTINO Guido, DONISE, PAGANO, BERTONI.

*Alla fine del comma 28, aggiungere le parole:* «e comunque nel pieno rispetto della legge n. 675 del 31 dicembre 1996 e della legge n. 676 del 31 dicembre 1996 sulla *privacy* e ad esclusione di informazioni che non sono rilevanti per le verifiche stesse».

39.20 GUBERT

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

28-*bis.* Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge n. 24 del 1986 per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge n. 409 del 1984 per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo emana uno o più decreti ministeriali intesi a fissare le modalità di trasformazione dei suddetti contratti e forme di mobilità nel comparto del settore pubblico».

*Conseguentemente, le economie previste dai commi 6 e 7 dell'articolo 51 dovranno essere incrementate di un ammontare pari alle minori entrate derivanti dal presente emendamento.*

39.1000 SCHIFANI

Il Senato,

al fine di provvedere una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo, e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, riafferma il proprio voto del 19 novembre 1997 e

impegna il Governo:

ad adottare uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti

contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 39.

9.2793-B.201 LE COMMISSIONI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Per quanto riguarda l'emendamento 39.4, poichè sono previste nuove assunzioni e anche facilitazioni al trasferimento in compiti di controllo, qualora il numero di questi trasferimenti sia elevato credo che si debba tradurre in una riduzione di nuove assunzioni. Il mio emendamento va esattamente in questa direzione.

Per quanto riguarda invece le prove d'esame da sostenere per le assunzioni, sono state introdotte delle novità che consentono un maggiore controllo degli esiti dei concorsi pubblici, attraverso colloqui. Credo che il colloquio sia uno strumento utile, ma che può essere usato anche in maniera distorta, mentre ritengo che una prova scritta sia migliore, da questo punto di vista, rispetto al colloquio. Inoltre, siccome si introduce una nuova norma, potrebbe essere utile anche prevedere una prova scritta di lingua italiana, perchè mi pare che, da questo punto di vista, l'inefficienza della scuola italiana sia elevata. Basta insegnare all'università per accorgersi che spesso il lavoro principale di chi segue le tesi di laurea consista proprio nel correggere la forma italiana di tali tesi. Credo che almeno chi lavora nei pubblici uffici debba conoscere la lingua italiana.

VEGAS. Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 39.13, che mira a sopprimere il comma 22, che concerne il tema di chiamata di personale. Potremmo ritenerlo come la metafora del differenziato comportamento del Governo quando è in Parlamento e quando invece governa. È noto infatti che quando il Governo è in Parlamento spesso accetta ordini del giorno come raccomandazioni, quando invece governa pone raccomandazioni all'ordine del giorno *(Applausi del senatore Gubert).*

MORO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

* FIGURELLI. Signora Presidente, soltanto per ragioni politiche, per la necessità di approvare adesso il collegato, ma anche in considerazione dell'identico ordine del giorno delle Commissioni, ritiro l'emendamento volto a ripristinare testualmente quello che il Senato aveva votato e che è stato cassato dalla Camera con un voto non solo privo di motivazione alcuna, ma anche espresso in maniera confusa ed oscura, così come testimonia lo stesso stenografico dell'Aula. In una direzione opposta al grande sforzo di rinnovamento operato e in atto a Palermo e a Napoli anche dalle amministrazioni di progresso delle due più grandi città del Mezzogiorno, la cancellazione votata dalla Camera di fatto aveva la

conseguenza di conservare lo stato di cose esistente, di perpetuare il precariato ed anche un rito che da più di dieci anni si celebrava ad ogni finanziaria con l'emendamento «dell'ultimo momento».

Mi auguro che questo voto della Camera ed il ripiegamento indispensabile da una norma ad un mero ordine del giorno non porti il Governo a diminuire il proprio indispensabile impegno a precorrere la strada dell'innovazione, già indicata in prima lettura dal Senato, e a determinare finalmente il passaggio dalla eternizzazione del provvisorio ad una redistribuzione razionale e ad un impiego produttivo e programmato di questi lavoratori edili di Napoli e Palermo.

SCHIFANI. Signora Presidente, una vicenda come questa ha costituito oggetto di dibattito elettorale nei territori interessati da parte di questa maggioranza che ha ritenuto, con l'approvazione della formulazione poi cassata dalla Camera, di riscuotere un prezzo di consensi in ordine alla stabilizzazione di queste manovalanze, da tanti anni utilizzate sia a Palermo che a Napoli.

Ho ritenuto allora doveroso ed opportuno per un atto di chiarezza, di correttezza e di coerenza da parte del nostro Gruppo, che ha sempre appoggiato questa battaglia per la sistemazione del precariato – situazione che abbastanza agevolmente, nel giro di pochissimi anni, potrà essere posta a carico delle finanze degli enti locali – ribadire la nostra volontà politica chiara e trasparente su questo problema riproponendo l'emendamento e verosimilmente riproponendo anche una manifestazione di consenso da parte di quest'Aula, la quale, ricordo a me stesso e agli altri, si era già pronunziata su questo tema.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame e ad illustrare l'ordine del giorno n. 201.

* MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, rinunzio a illustrare l'ordine del giorno. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti; in particolare con riguardo all'emendamento 39.4 riteniamo che per i servizi di ispettorato del lavoro vi sia bisogno sia della mobilità sia di nuove assunzioni e quindi il parere è contrario anche nel merito.

Circa l'emendamento 39.1000 il parere è contrario; tale proposta modificativa riguarda lo stesso problema dell'emendamento 39.19 che ringrazio il senatore Figurelli per aver ritirato. In sede di Commissione abbiamo al riguardo approvato un ordine del giorno, che io profondamento condivido, che comporta un giudizio negativo sul voto con cui la Camera ha cassato la norma approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ma accoglie pienamente l'ordine del giorno della Commissione che si riferisce alla materia illustrata dal senatore Figurelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.4, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.5, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.7, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.8, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.10, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.11, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.12, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico agli emendamenti 39.13, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, e 39.14, presentato dal senatore Gubert.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signora Presidente, nel ribadire il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento chiedo che venga effettuata la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, credo che il buon esempio lo debba dare chi dirige il paese: se questi assume per comando, in deroga a qualsiasi altra disposizione, come volete che si comportino i sindaci, i presidenti di regione? Non si può fare una legge per i sudditi, esentando il sovrano dal rispettarla.

Credo, allora, che la maggioranza dovrebbe avere più severità nei confronti del Governo, anche se lo appoggia.

Voterò, ovviamente, a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata poc'anzi dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.12, presentato dai senatori Moro e Rossi, identico agli emendamenti 39.13 presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, e 39.14, presentato dal senatore Gubert.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 205 |
| Senatori votanti | 204 |
| Maggioranza | 103 |
| Favorevoli | 45 |
| Contrari | 159 |

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 39.15, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.16, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 39.17, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 39.19 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 39.20, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.1000.

SCHIFANI. Signora Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signora Presidente, annuncio il voto fortemente contrario del Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente a questo emendamento anche perchè nel disegno di legge di bilancio sono già stati stanziati 150 miliardi per venire incontro alle esigenze in esso contenute, sulle quali – naturalmente – tutta la maggioranza voterà a favore.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Schifani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 39.1000, presentato dal senatore Schifani.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 195 |
| Senatori votanti | 193 |
| Maggioranza | 97 |
| Favorevoli | 28 |
| Contrari | 162 |
| Astenuti | 3 |

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 201.

RUSSO SPENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Signora Presidente, riteniamo che le Commissioni bene abbiano fatto a proporre all'Assemblea questo ordine del giorno, che ripara parzialmente un grave errore, come già ricordava il senatore Figurelli, compiuto dalla Camera dei deputati che, senza alcun motivo e spiegazione, ha cambiato il testo approvato a larghissima maggioranza dal Senato con l'accordo del Governo: un testo equilibrato, razionale, non demagogico nè assistenzialista.

Sappiamo bene che un ordine del giorno, purtroppo, non equivale ad un provvedimento normativo ma, considerato l'*iter* di questo ordine del giorno – e mi pare che il rappresentante del Governo abbia fatto poc'anzi una dichiarazione incisiva su questo punto –, chiediamo che il Governo tenga conto puntigliosamente della particolare forza che assume questo ordine del giorno, ritenendone il contenuto vincolante per la stessa azione del Governo.

La maggioranza, del resto, ha evocato ieri quelli del Mezzogionno e dell'occupazione come i temi cardine del programma di governo per il 1998. Io credo che a partire anche dall'ordine del giorno in esame occorreranno da subito, per tali temi, determinazione, coerenza ed azioni positive.

PRESIDENTE. Le Commissioni insistono per la votazione dell'ordine del giorno?

MORANDO, *relatore*. No, signora Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 39.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 40, corrispondente all'articolo 31 del testo approvato dal Senato:

Art. 40.

*(Personale della scuola)*

1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997. Tale numero costituisce il limite massimo del personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere considerati per i fini della programmazione sono inclusi i supplenti annuali e i supplenti temporanei con la esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze brevi. La spesa per le supplenze brevi non potrà essere nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, si provvede alla determinazione della consistenza numerica del personale alla data del 31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le modalità per il raggiungimento delle finalità predette mediante disposizioni sugli organici funzionali di istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi, sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni per classe con priorità per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di deviazione minorile e giovanile. In attuazione dei princìpi generali fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, è assicurata l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con interventi adeguati al tipo e alla gravità dell'*handicap*, compreso il ricorso all'ampia flessibilità organizzativa e funzionale delle classi prevista dall'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonchè la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al comma 3, in presenza di *handicap* particolarmente gravi, fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del presente comma. Sono abrogati gli articoli 72, 315, comma 3, 319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista dell'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21, commi da 1 a 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è consentita, altresì, alle istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, purchè non sostitutivi di quelli

curricolari, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Al fine di incrementare la preparazione tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel quadro del sistema formativo integrato e della programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e le regioni concordano modalità di intese per la realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di corsi di formazione superiore non universitaria, anche mediante la costituzione di forme associative con altri soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni, dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e private.

2. I docenti compresi nelle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami ed aventi titolo alla nomina in ruolo sulle cattedre o posti accantonati al 1º settembre 1992 secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, quarto periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, hanno diritto, a decorrere dall'anno scolastico 1997-1998, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze annuali e temporanee del personale docente nella provincia per cui è valida la graduatoria del concorso. La precedenza opera prima di quella prevista dall'articolo 522, comma 5, del testo unico di cui al comma 1.

3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati è fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di 138 alunni complessivamente frequentanti gli istituti scolastici statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale consolidamento, in misura non superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico 1997-1998, fermo restanto il vincolo di cui al primo periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione secondaria, nonchè di assegnazione ai singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al comma 1, assicurando la continuità educativa degli insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni con particolari forme di *handicap* sono approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialità esistenti nei medesimi alunni, nonchè per l'aggiornamento del personale. Le esperienze acquisite sono messe a disposizione di altre scuole.

4. Al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati al comma 1, si procede, altresì, alla revisione dei criteri di determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico, ausiliario della scuola, ivi compresi gli istituti di educazione, nelle forme previste dall'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo conto dei compiti connessi all'esercizio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche ed evitando duplicazioni di competenze tra aree e profili professionali.

5. In coerenza con i poteri di organizzazione e di gestione attribuiti sono rimesse alle singole istituzioni scolastiche le decisioni organizzative, amministrative e gestionali che assicurano efficacia e funzionalità alla prestazione dei servizi, consentendo, tra l'altro, alle stesse istituzioni, anche consorziate fra loro, di deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, previa riduzione della dotazione organica di istituto, approvata dal provveditore agli studi sulla base di criteri predeterminati idonei anche ad evitare situazioni di soprannumero del personale, in misura tale da consentire economie nella spesa. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, previo accertamento delle economie realizzate, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio. In sede di contrattazione decentrata a livello provinciale sono ridefinite le modalità di organizzazione del lavoro del personale ausiliario che non svolga attività di pulizia.

6. Dall'attuazione dei commi 1, 3, 4 e 12 devono conseguirsi complessivamente risparmi pari a lire 442 miliardi per l'anno 1998, a lire 1.232 miliardi per l'anno 1999 ed a lire 977 miliardi per l'anno 2000. Le predette somme sono calcolate al netto dei risparmi di spesa destinati alla costituzione del fondo di cui al comma 7.

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati, in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del 50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno 1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000, alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, da destinare all'incremento dei fondi di istituto per la retribuzione accessoria del personale, finalizzata al sostegno delle attività e delle iniziative connesse all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale. Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo comma 5.

8. Con periodicità annuale, si provvede alla verifica dei risparmi effettivamente realizzati in applicazione del comma 1, al fine di accertarne la corrispondenza con lo stanziamento del fondo di cui al comma 7.

9. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è attribuita agli uffici periferici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la competenza all'ordinazione dei pagamenti, a mezzo ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni spettanti al personale della scuola con nomina del capo d'isti-

tuto su posti di supplenze annuali e supplenze fino al termine delle attività didattiche, in attesa dell'assunzione degli aventi diritto.

10. I concorsi per titoli ed esami a cattedre e posti d'insegnamento nelle scuole secondarie possono essere indetti al fine di reclutare docenti per gli insegnamenti che presentano maggiore fabbisogno e per ambiti disciplinari comprensivi di insegnamenti impartiti in più scuole e istituti anche di diverso ordine e grado ai quali si può accedere con il medesimo titolo di studio.

11. È estesa all'anno scolastico 1998-1999 la validità delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e a posti di coordinatore amministrativo, nonchè delle gradutorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

12. Con effetto dall'anno scolastico 1997-1998 sono aboliti i compensi giornalieri ai componenti delle commissioni di esami di licenza media.

13. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti, nonchè l'ordine del giorno n. 10:

*Al comma 1, nel quinto periodo sopprimere le parole:* «per le piccole isole».

40.2 MORO, ROSSI

*Al comma 1, nel quinto periodo sopprimere le parole:* «nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile».

40.3 MORO, ROSSI

*Al comma 1, nel quinto periodo sopprimere la parola:* «metropolitane».

40.4 MORO, ROSSI

*Al comma 1, nel quinto periodo sostituire le parole:* «a forte rischio di devianza minorile e giovanile».

40.5 MORO, ROSSI

*Al comma 1, nel quinto periodo sostituire le parole:* «a forte rischio di devianza minorile e giovanile» *con le seguenti:* «a maggior densità di criminalità minorile e giovanile».

40.6 MORO, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole:* «per le zone svantaggiate, per le piccole isole, per le zone di montagna, nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di devianza minorile e giovanile», *aggiungere le seguenti:* «Con apposito decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il Governo determina i criteri d'individuazione di dette aree e definisce la lista delle zone ammesse a fruire della priorità. La lista è aggiornata annualmente dal Governo, con apposito decreto, acquisito il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

40.7 MORO, ROSSI

*Al comma 1, dopo le parole:* «nonchè per le aree metropolitane a forte rischio di deviazione minorile e giovanile» *aggiungere le seguenti:* «e con deroghe per le comunità montane che prevedano una eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi».

40.500 ROSSI, MORO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonchè non sostitutivi di quelli curricolari» *con le seguenti:* «riguardo a particolari discipline e insegnamenti».

40.11 MORO, ROSSI

*Al comma 1, sostituire le parole:* «esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonchè non sostitutivi di quelli curricolari» *con le seguenti:* «o di collaborazione coordinata e continuativa con esperti per introdurre particolari discipline ed insegnamenti non sostitutivi ma accessori a quelli curricolari».

40.12 MORO, ROSSI

*Al comma 1, ottavo periodo, sopprimere le parole:* «non sostitutivi di quelli curricolari».

40.13 GUBERT

*Al comma 1, all'ultimo periodo dopo le parole:* «offerta formativa» *inserire le parole seguenti:* «volta a sostituire progressivamente i casi di diploma universitario con corsi di formazione post-secondaria non universitaria».

40.16 GUBERT

*Al comma 11, sopprimere le parole seguenti:* «e a posti di coordinatore amministrativo».

40.21 MORO, ROSSI

*Al comma 11, sopprimere le parole da:* «nonchè» *fino a:* «ausiliare tecnico amministrativo».

40.22 MORO, ROSSI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2793-B,

considerata la perdurante frammentarietà degli interventi finanziari e legislativi concernenti la scuola italiana, statale e non statale

impegna il Governo:

a presentare entro il prossimo 31 gennaio un piano straordinario pluriennale di investimento per la scuola di importo comunque non inferiore ai 20.000 miliardi complessivi, relativi al sistema scolastico visto nel suo insieme e con riferimento al rapporto tra scuola e lavoro.

9.2793-B.10 D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BRIENZA, DE SANTIS, LOIERO, NAVA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, MINARDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Gli emendamenti a firma del senatore Rossi e mia si intendono illustrati.

GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 40.13 tende ad eliminare una limitazione poco comprensibile. Il provvedimento, infatti, tra l'altro, tende a favorire l'autonomia scolastica ma non consente che nei contratti si possano prevedere insegnamenti sostitutivi di quelli curricolari. Io credo che, come questa possibilità è concessa alle università, così possa essere prevista anche per la scuola, magari con qualche ulteriore criterio indicativo; invece, l'esclusione *a priori* rischia di danneggiare le aree a bassa densità demografca, nelle quali il vincolo di orario o di mobilità rende più difficile la prestazione del servizio scolastico.

L'emendamento 40.16 tende a manifestare un orientamento che non so quanto sia condiviso dalla maggioranza; peraltro, mi pare potrebbe esserlo in quanto è volto a togliere dai compiti dell'università la preparazione professionale delle persone dopo il diploma. Io credo che tale preparazione costituisca un'interferenza o una modificazione dei compiti propri dell'università, tutto sommato a danno del suo ruolo, dato che gli studi universitari dovrebbero porsi su un piano diverso da quello dell'istruzione professionale post secondaria.

L'indicazione dell'emendamento è appunto quella di riportare progressivamente quei diplomi, che hanno un marcato carattere professionale, all'interno dell'istruzione professionale post-secondaria.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, chiedo un momento di attenzione ai Ministri presenti – anche se sul banco del Governo non vedo il Ministro della pubblica istruzione – su un tema di così grande rilievo.

L'ordine del giorno n. 10 riguarda la politica scolastica in generale. Siccome abbiamo appena deciso, in Conferenza dei Capigruppo, che nella prima settimana di febbraio, dopo l'interruzione dei lavori, il Senato verrà impegnato in un dibattito sulle mozioni relative all'insieme dell'ordinamento scolastico, mi sembra opportuno che, in occasione dell'approvazione della manovra finanziaria e del provvedimento collegato, il Governo esprima un parere favorevole all'ordine del giorno in esame. Se lo si ritiene opportuno, io posso anche modificare la parte per così dire più critica nei confronti della politica scolastica generale, ma a me interessa che venga accolta l'indicazione di un obiettivo fondamentale, cioè che entro gennaio il Governo ci comunichi l'entità complessiva delle risorse destinate alla scuola e prenda l'impegno a presentare un piano straordinario pluriennale di finanziamenti alla scuola italiana, non inferiore a 20.000 miliardi complessivi.

Poichè a febbraio – ripeto – discuteremo di ordinamento scolastico da tutti i punti di vista e poichè dai giornali apprendo che nell'incontro di ieri della maggiornaza si è assunto l'orientamento favorevole ai temi dell'occupazione e della scuola per l'anno venturo, ferme restando le differenze di contenuti che potranno apparire importanti, mi sembra rilevante, dal punto di vista della serietà degli intendimenti manifestati ieri dalla maggioranza ed oggi dai Gruppi di opposizione, il voto di quest'ordine del giorno e l'impegno conseguente.

Chiedo non solo alla cortesia del relatore e del rappresentante del Governo per il parere, ma ai colleghi della maggioranza di non considerare questo ordine del giorno come un fatto puramente occasionale: è un documento di grande rilievo e desidero precisare che, ancora una volta, si tratterebbe da parte dell'opposizione di un'offerta alla maggiornaza relativamente alla stipulazione di un patto nazionale per la scuola, che è qualcosa di diverso dalle polemiche sui singoli provvedimenti. La scuola unisce anche se la politica divide e questo è l'oggetto dell'ordine del giorno in esame. *(Applausi dal Gruppo Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati. In particolare, vorrei precisare a proposito degli emendamenti 40.13 e 40.16 che il parere è contrario anche nel merito, e non solo per la ragione generale di cui abbiamo parlato; soprattutto per quanto riguarda l'emendamento 40.16, ritengo

che l'autonomia dell'università non sia stessa cosa rispetto a quella degli istituti scolastici di media superiore.

Per quanto concerne l'ordine del giorno n. 10, esprimo parere contrario, ma vorrei rapidamente motivarne la ragione. Ha ragione il senatore D'Onofrio quando afferma che si tratta di questione di grande rilievo; tuttavia ritengo che proprio il fatto che già sia stata calendarizzata un'approfondita discussione attraverso mozioni sulla politica relativa all'istruzione e alla formazione suggerisca di non intervenire in questa sede con un ordine del giorno così preciso e puntuale sotto il profilo finanziario.

Inoltre, è certamente vero che il Governo considera la politica dell'istruzione una priorità per il 1998, ma credo che la definizione del contenuto finanziario delle norme di sostegno per l'attuazione della riforma in questo campo non possa essere determinata così come pretenderebbe l'ordine del giorno n. 10 sotto il profilo delle quantità.

Naturalmente ascolterò il parere del Governo, ma il mio parere è contrario proprio per le ragioni esposte.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati, con le stesse motivazioni espresse dal relatore.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 10, il Governo ne può anche discutere, ma a condizione che sia eliminata la pesante critica rivolta all'azione del Governo stesso. In esso, infatti, si afferma: «considerata la perdurante frammentarietà degli interventi...», ma il Governo non può accettare una critica di questo genere, perchè non considera la sua azione frammentaria.

Inoltre, se verrà inserita una data possibile (e non quella del 31 gennaio) e se sarà eliminata l'indicazione quantitativa, il Governo potrà accettare l'ordine del giorno n. 10 come raccomandazione, pur avendo un proprio piano per la scuola e un dibattito nel merito in corso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 40.2, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.3, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.4, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.5, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40. 6, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.7, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.500.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signora Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente sull'emendamento 40.500. Esso è volto ad evitare la chiusura dei plessi scolastici nelle aree montane, in conseguenza della razionalizzazione scolastica, consentendo agli enti locali e agli utenti, con deroghe alle norme di legge (anche tramite convenzioni), di contribuire finanziariamente alla gestione dei plessi destinati alla chiusura.

Saremmo disposti, eventualmente, a trasformare il nostro emendamento in ordine del giorno, qualora il Governo ed il relatore si dichiarassero favorevoli. Faccio presente che la chiusura dei plessi scolastici nelle zone montane a volte comporta il trasferimento degli studenti anche per varie decine di chilometri.

PRESIDENTE. Senatore Morando, ha sentito che il senatore Rossi intende trasformare l'emendamento 40.500 in un ordine del giorno: il suo parere rimane contrario?

* MORANDO, *relatore.* No, se potessi esaminare la stesura di questo ordine del giorno, perchè credo che il problema sia reale; potrei, quindi, anche esprimere parere favorevole. Non vorrei farlo ora su un testo che non conosco, ma sostanzialmente ritengo che possa essere presa in considerazione una qualche ipotesi in via amministrativa di deroga per le comunità montane, affinchè si possa consentire agli utenti di avere una partecipazione finanziaria in questo senso.

PRESIDENTE. Accantoniamo pertanto l'esame dell'emendamento 40.500. Invito il senatore Rossi a far pervenire rapidamente alla Presidenza il testo dell'ordine del giorno in cui viene trasformato l'emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 40.11, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.12, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.13, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.16, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.21, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 40.22, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Senatore D'Onofrio, circa l'ordine del giorno n. 10, ha ascoltato la posizione del Governo?

D'ONOFRIO. Signora Presidente, a me interessa che ai primi di febbraio, quando discuteremo le mozioni sulla scuola, sia previsto un quadro di riferimento finanziario adeguato. Allora, riformulo l'ordine del giorno. Innanzi tutto, non ho difficoltà ad eliminare la parte di polemica politica con i provvedimenti del Governo e presento questo testo: «Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge n. 2793-B, considerati gli interventi legislativi concernenti la scuola italiana, statale e non statale», - da chiunque presentati, così non si pone una questione ideologica privata – «impegna il Governo a presentare in tempo utile per il dibattito che si svolgerà al Senato sulle mozioni per la scuola» – in modo che si capisce che vi è una data raccordata a quell'obiettivo – «un piano straordinario pluriennale di investimento per la scuola, idoneo a coprire tutte le riforme programmate».

In tal modo non si prevede un *quantum*, ma soltanto che l'investimento deve consentire la realizzazione di tutte le riforme, è questa la portata dell'ordine del giorno, che mi auguro trovi un consenso politico importante.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sulla riformulazione dell'ordine del giorno n. 10.

MORANDO, *relatore.* Signora Presidente, esprimere parere contrario sarebbe come dire che il Governo è autorizzato a proporre riforme che non siano coperte. Immagino che le riforme debbano essere coperte e quindi il mio parere è favorevole.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signora Presidente, ascoltata la riformulazione proposta dal senatore D'Onofrio, il Governo accetta l'ordine del giorno n. 10. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Visto che è stato accettato sia dal relatore che dal Governo, non metto ai voti l'ordine del giorno n. 10.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signora Presidente, avevo chiesto prima la parola per poter aggiungere la firma mia e quella del senatore Folloni all'ordine del giorno presentato dal senatore D'Onofrio.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PEDRIZZI. Anch'io desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto. Comunico che hanno chiesto di aggiungere la propria firma al nuovo testo dell'ordine del giorno n. 10 anche i senatori Pagano, Palombo, Bruno Ganeri, Di Pietro, Occhipinti, Marri, Asciutti, Bevilacqua, Castellani Carla, Monteleone e Pace.

Do ora lettura dell'ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 40.500: «Il Senato impegna il Governo a prevedere deroghe per le aree montane che prevedano una eventuale compartecipazione finanziaria degli utenti e degli altri enti locali interessati, al fine di evitare la chiusura di scuole o la soppressione di classi».

9.2793-B.150 ROSSI, MORO

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno di cui ho appena dato lettura.

MORANDO, *relatore.* Penso che come raccomandazione il Governo possa accettarlo.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo lo accetta come raccomandazione.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Siccome l'ordine del giorno ha un alto significato di autonomia e di risposta ad esigenze concrete, vorrei aggiungere la mia firma e quella del senatore Folloni.

MORO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Come presentatore dell'ordine del giorno non accetto che il Governo e il relatore propongano di trasformare l'impegno in raccomandazione. Non capisco infatti perchè non si possa prendere un impegno più forte della raccomandazione.

* MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, vorrei invitare i proponenti a considerare che ci troviamo in presenza di una materia che è normata da leggi esistenti, che naturalmente il Governo non si può impegnare formalmente a disattendere di fronte al Senato e al paese, può soltanto prevedere una gestione amministrativa di quelle norme che consenta di non incorrere in questa penalizzazione.

Quando proponevo l'accoglimento dell'ordine del giorno come raccomandazione mi riferivo proprio a questo. È chiaro che si dovrebbe ipotizzare un impegno legislativo ulteriore, innovativo rispetto alle norme attualmente esistenti. Se è un ordine del giorno e non un emendamento è perchè in tal modo possiamo «raccomandare» una certa gestione delle norme esistenti. In questo senso ho proposto la trasformazione. È chiaro che se si vuole pretendere di votare l'ordine del giorno il mio parere è contrario perchè il Governo non può impegnarsi a disattendere le leggi in vigore.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signora Presidente, potremmo accettare la trasformazione in raccomandazione purchè venga inserito che le nuove norme che consentiranno le deroghe verranno emanate entro il prossimo anno scolastico.

PRESIDENTE. Quindi non poniamo in votazione l'ordine del giorno n.150, cui hanno chiesto di aggiungere la firma anche i senatori Provera, Lago e Turini.

Metto ai voti l'articolo 40.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 41, corrispondente all'articolo 32 del testo approvato dal Senato:

Art. 41.

*(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero)*

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministrazione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine «direttivo» si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concor-

so. Nell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, le parole: «impiegati della carriera direttiva» si interpretano come riferite esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dal 1º gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui al citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, è altresì corrisposto al personale civile dell'Amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di «assistente sociale coordinatore» e di «educatore coordinatore» applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno otto anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purchè comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti aplicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.

5. L'articolo 4-*bis* del decreto-legge 28 agosto 1987, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dalla entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale cui non si applicano le disposizioni di cui al comma 4, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui al citato articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 356 del 1987, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 436 del 1987, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento e le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formatisi in favore del personale cui si applicano le disposizioni di cui al comma 4 hanno comunque effetto da data non anteriore al 1º gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.

6. All'articolo 54, primo comma, lettera *b)*, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole «anche se non esiste vacanza nel grado superiore» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti ed ordini del giorno:

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* «Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine "direttivo"» *fino a* «a seguito di concorso».

41.6 MORO, ROSSI

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* «Nell'articolo 4-*bis* della legge 27 ottobre 1987, n. 487, la locuzione» *fino a* «assunzioni ivi previste».

41.7 MORO, ROSSI

*Sopprimere il secondo ed il terzo periodo del comma 4.*

41.8 MORO, ROSSI

*Sopprimere il secondo ed il quarto periodo del comma 4.*

41.9 MORO, ROSSI

*Sopprimere il secondo periodo del comma 4.*

41.10 MORO, ROSSI

*Al comma 4, sopprimere le parole da:* «A decorrere dal 1° gennaio 1998» *fino a* «assunzioni ivi previste».

41.11 MORO, ROSSI

*Sopprimere il quarto periodo del comma 4.*

41.14 MORO, ROSSI

Il Senato,

considerato che:

appare non condivisibile la scelta derivante dai primi tre periodi del comma 4 dell'articolo 41 che incide su di una materia da tempo oggetto di agitazioni e tensioni all'interno del personale dipendente dal DAP e sulla quale, anche a seguito di sollecitazioni della competente Commissione il Ministro della giustizia aveva offerto affidamenti che con la normativa in titolo vengono travolti. L'esigenza di razionalizzazione sottesa all'intervento normativo in questione avrebbe dovuto trovare soddisfazione all'interno di un riordino complessivo della materia e non con intervento parziale e distorcente attuato attraverso la tecnica dell'interpretazione autentica di frammenti di norme;

ancora meno condivisibile appare l'ultimo periodo del citato comma 4 che fa gravare le disposizioni previste nel periodo precedente sulla consistenza del personale educatore e di assistenza sociale, già fortemente sottodimensionato rispetto alla grave situazione carceraria, con la conseguenza di accentuare la dimensione custodialistica a scapito di quella, pur costituzionalmente garantita, della risocializzazione. Si fa presente che la disposizione in argomento contraddice l'impegno for-

malmente assunto dal Governo in occasione dell'esame della legge n. 662/1996 attraverso l'accettazione dell'ordine del giorno n. 0/1705/2/3 in sede di Commissione giustizia, che impegnava il Governo:

ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena.

Lesivo dei princìpi della separazione dei poteri, infine, è il quinto comma dello stesso articolo 41 che travolge i giudicati già formatisi attuando un'ablazione non giustificata di beni entrati già a far parte della sfera giuridica dei soggetti a cui favore si è formato il giudicato,

impegna il Governo:

1) a provvedere tempestivamente ad un complessivo riordino dello stato giuridico ed economico del personale dipendente del DAP secondo linee che tengano conto delle specificità professionali ed evitino al tempo stesso disparità non giustificate di trattamento;

2) ad agevolare, anche attraverso una adeguata politica del personale, un pieno recupero della funzione rieducativa della pena, in particolare tutelando le funzioni educative e di servizio sociale da ogni equiparazione con il personale destinato alle funzioni di custodia e sicurezza;

3) a destinare fondi e strumenti per adeguare quantitativamente e qualitativamente i profili professionali socio-educativi interni all'Amministrazione penitenziaria alle necessità trattamentali inscindibili dalla funzione rieducativa della pena;

4) ad ispirare alle suddette linee il proprio atteggiamento in occasione dei prossimi rinnovi contrattuali.

9.2793-B.11 SALVATO, SENESE, DE GUIDI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2793-A

ritenuta l'insufficienza dei fondi previsti per il finanziamento ulteriore di Roma Capitale impegna il Governo a presentare entro il prossimo 28 febbraio la nuova ripartizione dei fondi per gli enti locali in modo da evitare che la città di Roma continui ad essere gravemente sottofinanziata rispetto ad altre città italiane sia in riferimento alla popolazione sia in riferimento al territorio.

9.2793-B.12 D'ONOFRIO, NAPOLI Bruno, TAROLLI, BRIENZA, DE SANTIS, LOIERO, NAVA, NAPOLI Roberto, BIASCO, BOSI, CIRAMI, FAUSTI, MINARDO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signora Presidente, do per illustrati i miei emendamenti.

* SENESE. Signora Presidente, ritengo che l'ordine del giorno n. 11 si illustri da sè. Vorrei solo richiamare, a conferma di quanto in esso contenuto, lo stato di agitazione attualmente esistente nell'ambito degli istituti penitenziari; istituti al cui personale occorre lanciare un segnale di attenzione, di preoccupazione per i motivi che determinano la loro agitazione.

D'ONOFRIO. Signora Presidente, viviamo una stranissima situazione: la città di Roma viene continuamente accusata, anche in questo Parlamento, di avere molti più fondi del necessario. Cosa non vera, come abbiamo potuto constatare nelle polemiche che si sono svolte nelle ultime settimane, alla luce delle quali risulta che i criteri seguiti per il finanziamento degli enti locali portano una attribuzione di fondi a Roma enormemente minore, non solo rispetto a una città come Napoli, il che potrebbe essere comprensibile stando alle condizioni di partenza di quella città, ma anche rispetto a Milano, contrariamente alla polemica che contro Roma viene fatta.

L'ordine del giorno ha questo obiettivo specifico: prendere atto che nella manovra finanziaria non si sono ottenuti i finanziamenti in più che avevamo chiesto al Senato. C'è qualcosa in più ma non è quanto avevamo chiesto. Sappiamo che non si può più cambiare la manovra finanziaria e quindi non insistiamo per l'approvazione di quegli emendamenti. Tuttavia abbiamo preso atto di una polemica vivace tra il sindaco di Roma e il Governo della Repubblica in ordine al sottofinanziamento della città di Roma, anche rispetto alle norme sulla finanza locale. Chiediamo che il Governo presenti entro febbraio lo stato della ripartizione dei fondi, faccia chiarezza una volta per tutte affinchè risulti che Roma ha meno di quanto dovrebbe avere e che quindi si metta in moto un meccanismo di correzione. Infatti non è più tollerabile questa idea diffusa ovunque, non soltanto al Nord ma dovunque in Italia, che la città è sovrafinanziata. Non è vero ed è opportuno che ciò risulti. L'ordine del giorno tende a fare giustizia e chiarezza per questa città, capitale della Repubblica, anche di una Repubblica federale.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti. Quanto agli ordini del giorno vorrei richiamare brevemente l'attenzione dei colleghi.

Sull'ordine del giorno n. 11 il mio parere è favorevole. Già in Commissione abbiamo avuto modo, anche apprezzando il parere della Commissione giustizia, di esprimere a nostra volta una valutazione largamente convergente sul giudizio negativo che meritano le norme a questo proposito inserite dalla Camera nel collegato.

Sull'ordine del giorno n. 12 ho rilevato in relazione – non avevo altro modo per dare una certa solennità a questa mia opinione, che è largamente condivisa dalla Commissione bilancio – che a proposito di distribuzione tra i comuni dei trasferimenti, la norma introdotta dalla Camera non meriti un giudizio positivo. Ciò, non in funzione esclusivamente del problema di Roma, bensì in funzione di problemi proposti da quella soluzione per la stragrande maggioranza dei comuni medi italiani. Un po' paradossalmente la città di Roma da questo punto di vista si trova a condividere il destino di moltissimi altri comuni di piccola e media dimensione. Però l'ordine del giorno su questo punto fa una confusione che mi induce a non ritenere di poter esprimere un parere favorevole, perchè un conto è la legge su Roma Capitale e il suo rifinanziamento, un altro conto è la redistribuzione dei trasferimenti ordinari.

L'ordine del giorno avrebbe bisogno – dal mio punto di vista – di una riscrittura; così com'è il mio parere è negativo.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, il Governo esprime parere identico a quello del relatore, sia sugli emendamenti che sugli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 41.6, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.7, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 41.8 e 41.9 sono pertanto preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 41.11, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 41.14, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 11.

BONFIETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFIETTI. Signora Presidente, vorrei soltanto dichiarare di apporre la mia firma sull'ordine del giorno presentato dai senatori Salvato, Senese e De Guidi, anche in qualità di copresidente del comitato carceri esistente all'interno della Commissione giustizia di questa Camera.

Credo sia indispensabile che questo ordine del giorno venga accettato.

PRESIDENTE. Così rimarrà agli atti.

MELONI. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

FUMAGALLI CARULLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUMAGALLI CARULLI. Signora Presidente, per dichiarare il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti sull'ordine del giorno n. 11, con particolare apprezzamento per i contenuti tesi a riqualificare tutto il settore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dagli operatori.

Nel contempo vorrei sottolineare che anche il Parlamento deve fare la sua parte; in particolare il tema del lavoro per i carcerati non può più attendere. Ho chiesto di recente al Presidente della Commissione lavoro di inserire all'ordine del giorno i provvedimenti che sono depositati in questo ramo del Parlamento e altrettanto desidero ribadire qui, in questa sede, con una richiesta al Presidente della Commissione giustizia. Non sono soltanto le strutture penitenziarie che hanno bisogno di ammodernamento e di riqualificazione, ma credo che un'attenzione del Parlamento al lavoro dei carcerati sia un modo per esprimere la solidarietà nei riguardi di questo mondo in termini più fattivi e concreti.

CIRAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CIRAMI. Signora Presidente, desideriamo aggiungere la firma all'ordine del giorno presentato dai senatori Salvato, Senese e De Guidi, sia io che il senatore D'Onofrio e tutto il Gruppo CCD.

FASSONE. Desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. Così rimarrà agli atti. La senatrice Scopelliti ha aggiunto la sua firma all'ordine del giorno n. 11.

DE CAROLIS. Signora Presidente, desidero che sia aggiunta la mia firma all'ordine del giorno n. 11.

FOLLONI. Anch'io desidero aggiungere la mia firma a quest'ordine del giorno.

DI PIETRO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PIETRO. Signora Presidente, solo per dichiarare che sono anch'io d'accordo sull'ordine del giorno n. 11 in quanto credo che attenga ad una problematica di enorme rilievo e che sia estremamente importante dare un indirizzo di speranza sia a chi sta dentro il carcere, sia anche a chi lavora nel carcere.

Per questi motivi chiedo di poter aggiungere la mia firma a quest'ordine del giorno.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signora Presidente, chiedo di aggiungere la firma e, al tempo stesso, dichiaro il voto a favore del Gruppo Lega Nord-Per la Padania Indipendente a favore di quest'ordine del giorno.

MONTAGNINO. Signora Presidente, aggiungo la mia firma a quest'ordine del giorno unitamente ai colleghi Diana Lino, Bedin e Palumbo.

FOLLIERI. Signora Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 11.

GUBERT. Signora Presidente, anch'io desidero aggiungere la mia firma all'ordine del giorno n. 11.

PRESIDENTE. Comunico che intendono aggiungere la propria firma a questo ordine del giorno anche i senatori Barbieri, Bruno Ganeri, Duva, Nieddu e Mundi.

Poichè il rappresentante del Governo ha accolto questo ordine del giorno, non lo mettiamo in votazione.

Senatore D'Onofrio, insiste perchè l'ordine del giorno n. 12 venga posto in votazione?

D'ONOFRIO. Sì, signora Presidente. Mi auguro che i colleghi lo valutino non in termini di polemica con il Governo, bensì in termini di revisione della finanza locale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 12, presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 41.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 42, corrispondente all'articolo 33 del testo approvato dal Senato:

Art. 42.

*(Affari esteri)*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine «Amministrazione» deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire miglioramenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo *status* di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione «Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto» deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

Su questo articolo sono stati presentati l'emendamento e l'ordine del giorno che seguono:

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. I pubblici dipendenti coniugati con personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri inviato in missione all'estero per periodi superiori ai due mesi, qualora ne facciano richiesta, potranno continuare ad essere collocati in aspettativa dalla rispettive amministrazioni per tutta la durata della permanenza all'estero del coniuge, ma senza oneri per il bilancio dello Stato».

42.1 GUBERT

Il Senato,

in occasione della discussione della legge finanziaria 1998 e del disegno di legge collegato,

premesso che:

nell'esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria 1998 compiuto alla Camera dei deputati è stato soppresso un comma dell'attuale articolo 42 (ex comma 3) che prevedeva la possibilità che il dipendente pubblico coniugato con personale dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri inviato in missione all'estero per periodi superiori a due mesi possa continuare ad essere collocato in aspettativa dalla rispettiva amministrazione per tutta la durata della permanenza all'estero del coniuge;

tale possibilità rappresenta una significativa tutela dell'unità della famiglia e favorisce l'adempimento dei suoi compiti di rilievo personale e sociale e risulta rivolta a casi nei quali movimenti pendolari dei coniugi verso una comune residenza familiare risultano particolarmente difficoltosi;

impegna il Governo:

a verificare la possibilità, per via amministrativa, di predisporre misure che in qualche modo possano rispondere alle esigenze cui intendeva rispondere la norma soppressa dalla Camera, possibilmente considerando esigenze analoghe di personale dipendente da amministrazioni anche diverse da quella degli affari esteri.

9.2793-B.13 GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarli.

* GUBERT. Signora Presidente, l'emendamento 42.1 ripropone un testo che il Senato aveva già approvato in prima lettura, che mi sembrava decisamente positivo. Mi spiace che la Camera lo abbia stralciato. Qualora il relatore ed il Governo si dichiarino favorevoli sul successivo ordine del giorno, che affronta il medesimo problema, sono disponibile a ritirare questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento e sull'ordine del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signora Presidente, naturalmente sarei in contraddizione con il voto che il Senato ha espresso in prima lettura se dicessi che non sono d'accordo con l'ordine del giorno n. 13. Però, affinchè io possa esprimere un parere favorevole, il senatore Gubert dovrebbe riportare nell'ordine del giorno alla lettera il testo che il Senato ha votato in prima lettura, togliendo cioè nel dispositivo il periodo che va dalla parola: «possibilmente» fino alla fine, perchè questo in precedenza era assente. A questa condizione il mio parere è favorevole.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signora Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore. Accolgo cioè l'ordine del giorno a condizione che vengano espunte le ultime due righe.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, accoglie la richiesta del relatore e del rappresentante del Governo?

GUBERT. Sì, signora Presidente. Ritiro quindi l'emendamento 42.1.

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non lo mettiamo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 42.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 43, corrispondente all'articolo 34 del testo approvato dal Senato:

Art. 43.

*(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)*

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonchè una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione

con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incrementare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonchè ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente,

sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base «ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), nonchè alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base «accordi ed organismi internazionali» (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari».

7. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 7, sostituire le parole:* «su proposta dei Ministri interessati» *con le seguenti:* «su proposta dei Ministri interessati e di concerto con essi».

43.6 MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MORO. Do per illustrato l'emendamento 43.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 43.6, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 43.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 44, corrispondente all'articolo 35 del testo approvato dal Senato:

Art. 44.

*(Dismissione di attività pubbliche)*

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera *g)*, ed all'articolo 4, comma 3, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dismissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

5. Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le strade (ANAS). Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziativa del Ministro delle finanze, con le procedure previste per le dismissioni di beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e il seguente articolo aggiuntivo:

*Al comma 5, dopo le parole:* «diritto di prelazione ai comuni» *inserire le parole:* «ed in subordine alle comunità montane».

44.20 GUBERT

*Alla fine del comma 5, aggiungere, le seguenti parole:*

«Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro» in conformità agli *standards* internazionali europei».

44.21 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

«Art. 44-*bis.*

*(Norme in materia di privatizzazioni)*

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli *standard* internazionali europei».

44.0.1 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Ricordo che gli emendamenti 44.21 e 44.0.1 sono inammissibili.
Invito il senatore Gubert ad illustrare l'emendamento 44.20.

* GUBERT. Questa volta la Camera ha introdotto un elemento positivo, a mio avviso. Si tratterebbe di migliorarlo, concedendo il diritto di prelazione, oltre che ai comuni, anche alle comunità montane, nell'ipotesi in cui i comuni non siano interessati ad esercitare tale diritto per queste strutture.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MORANDO, *relatore.* Esprimo parere contrario.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 44.20, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 44.

**È approvato.**

## Presidenza del presidente MANCINO

Passiamo all'esame dell'articolo 45, corrispondente all'articolo 36 del testo approvato dal Senato:

Art. 45.

*(Difesa)*

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.

3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«Art. 179. – *1.* La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, con esclusione delle unità navali, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi».

5. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, come sostituito dal comma 110 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti i seguenti periodi: «Per i militari che, a causa della dislocazione sul territorio nazionale delle unità delle Forze armate derivante dalle direttive strategiche e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento, siano destinati a prestare servizio di leva obbligatorio presso unità o reparti aventi sede oltre i 100 chilometri dalla località di residenza, dovranno essere previste, con decreto del Ministro della difesa da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza. Tali agevolazioni dovranno essere proporzionali alla distanza tra la sede di servizio e il comune di residenza».

6. Il primo periodo del comma 101 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso che la cessione a titolo

gratuito ivi prevista è autorizzata anche in favore degli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 14:

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Il personale alle dipendenze del Ministero della difesa con rapporto individuale ai sensi degli articoli 51, primo comma, lettera *a)*, e 52, del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è inserito nell'organico del personale civile del Ministero della difesa a partire dal 1º gennaio 1998.

*Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.*

45.1000 MANCA

*Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:*

«4-*bis*. Il personale alle dipendenze del Ministero della difesa con rapporto individuale ai sensi degli articoli 51, primo comma, lettera *a)*, e 52, del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, è considerato a tutti gli effetti facente parte del personale civile del Ministero della difesa di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265».

*Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.*

45.1001 MANCA

*Al comma 5, sostituire le parole:* «derivante dalle direttive strategiche» *con le seguenti:* «derivante dagli obiettivi generali della politica di sicurezza nazionale».

45.8 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento» *con le seguenti:* «o per effetto della distribuzione geografica delle caserme esistenti».

45.9 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «e per effetto delle limitate possibilità logistiche di accasermamento» *con le seguenti:* «o per effetto dei vincoli logistici».

45.10 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole seguenti:* «oltre i 100 chilometri» *con le seguenti:* «oltre i 75 chilometri».

45.13 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» *con le seguenti:* «entro il 31 agosto 1998».

45.19 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire le parole:* «agevolazioni di carattere non economico volte a favorirne il rientro periodico alla località di residenza» *con le seguenti:* «compensazioni di carattere non economico volte a favorirne un più frequente rientro periodico alla località di residenza, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».

45.26 MORO, ROSSI

*Al comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente:* «La frequenza delle licenze e dei rientri autorizzati dovrà essere proporzionale alla distanza tra la sede di servizio del militare e il comune di residenza».

45.27 MORO, ROSSI

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole:* «alla distanza» *con le parole:* «ai tempi di percorrenza con mezzi di trasporto pubblico».

45.28 GUBERT

Il Senato,

in occasione della discussione della legge finanziaria 1998 e del disegno di legge collegato,

premesso che:

all'articolo 45 del disegno di legge collegato alla finanziaria 1998 sono previste opportune agevolazioni per i militari di leva che per ragioni indipendenti dalla loro volontà svolgono il loro servizio in zone più lontane dalla propria residenza di quanto previsto per la generalità dei casi;

che opportunamente tali agevolazioni vengono commisurate alla distanza del luogo di servizio da quello di residenza;

che la conformazione morfologica del territorio italiano è assai varia, spesso montana, con presenza di numerose isole;

che parimenti la rete delle vie di comunicazione stradali, ferroviarie e tramite aereo mostra un grato tutt'altro che omogeneo e parimenti interconnesso su tutto il territorio nazionale;

che anche il sistema dei trasporti pubblici mostra disomogeneità talora rilevanti sul territorio nazionale,

impegna il Governo:

nella fase attuativa di quanto disposto al comma 5 dell'articolo 45 del collegato a considerare come elemento della «distanza» ivi richiamata non solo quello spaziale, ma anche quello temporale relativo ai tempi di percorrenza con mezzi di trasporto pubblico tra la sede del servizio militare e la residenza del militare di leva in servizio.

9.2793-B.14 GUBERT

Ricordo che gli emendamenti 45.1000 e 45.1001 sono inammissibili.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti e l'ordine del giorno.

MORO. Do per illustrati i mei emendamenti.

* GUBERT. Il testo approvato dalla Camera, in questo caso, ha introdotto una modifica positiva, soltanto che la dizione «distanza» può essere interpretata in maniera solo spaziale. Allora l'emendamento tende a correggere questa possibile riduzione di significato, in quanto la varietà di strutture morfologiche del nostro territorio e di strutture del sistema dei trasporti e delle comunicazioni rende difficile equiparare la

distanza ai tempi di percorrenza che i militari impiegano per raggiungere l'abitazione. Pertanto, propongo di correggere questo aspetto.

Comunque, come ho già preannunciato in Commissione, qualora il Governo accolga l'ordine del giorno n. 14, ritirerò questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo ha pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti. Esprimo invece parere favorevole sull'ordine del giorno n. 14 e ritengo quindi che il proponente possa ritirare l'emendamento 45.28.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti e dichiara di accogliere l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 45.8, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 45.9, presentato dai senatori Moro e Rossi, fino alle parole «di accasermamento».

**Non è approvato.**

A seguito della precedente votazione sono preclusi la restante parte dell'emendamento 45.9 nonchè l'emendamento 45.10.

Metto ai voti l'emendamento 45.13, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 45.19, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 45.26, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 45.27, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 45.28 è stato ritirato a seguito dell'accoglimento dell'ordine del giorno n. 14, che pertanto non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 45.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 46, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 46.

*(Servizio sostitutivo di leva)*

1. In attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale e ad attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali. L'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego.

2. I volontari devono essere in possesso dei requisiti prescritti per il reclutamento e dallo stato giuridico dei militari di truppa. La domanda di poter svolgere il servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1 deve essere presentata al momento della visita di leva o almeno sei mesi prima della cessazione delle condizioni che danno diritto al rinvio del servizio militare, secondo le modalità stabilite dal bando.

3. Il servizio prestato ai sensi del comma 1 è considerato a tutti gli effetti servizio militare di leva. La sua durata è uguale a quella della ferma di leva. Al termine del periodo di servizio, le unità di leva sono poste in congedo illimitato. Detto personale è equiparato, in quanto compatibile, ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonchè nel trattamento economico, ai cittadini che prestano il normale servizio militare.

4. I volontari in servizio sostitutivo di leva presso i corpi di polizia municipale o alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali esercitano le funzioni stabilite, con apposito regolamento, dalle rispettive amministrazioni.

5. Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni locali nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni culturali e ambientali vi fa fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico

del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 125:

*Al comma 1, al primo periodo, sopprimere le parole:* «e che al termine del periodo massimo previsto per la chiamata alle armi non sia stato incorporato».

46.1 GUBERT

*Al comma 1, dopo le parole:* «culturali e ambientali» *aggiungere le seguenti:* «nonchè, secondo le disposizioni vigenti in ordine alla sede di destinazione, per i militari di leva, al Corpo forestale dello Stato».

*Conseguentemente, sostituire il comma 5, con il seguente:*

«Gli oneri relativi al servizio sostitutivo di leva di cui al comma 1, compresi quelli relativi al compenso, al vitto e all'equipaggiamento, sono posti a carico delle rispettive amministrazioni nei limiti delle risorse disponibili; il Ministero per i beni culturali e il Ministero per le politiche agricole vi fanno fronte nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Restano a carico del Ministero della difesa gli oneri per il reclutamento e le visite di leva».

46.2 MANFREDI

Il Senato, in sede di discussione del disegno di legge 2793-B, collegato alla finanziaria,

premesso:

che è stato inserito nel testo, durante la discussione alla Camera dei deputati, un emendamento riguardante la possibilità per i giovani di leva di prestare servizio sostitutivo nei corpi di polizia municipale e nelle attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali;

che è a conoscenza di tutti la gravità del fenomeno degli incendi boschivi, aggravatosi negli ultimi anni a causa del moltiplicarsi degli atti dolosi;

che le attuali condizioni delle finanze pubbliche non consentono l'apprestamento di nuove risorse nella misura che si renderebbe necessaria,

impegna il Governo:

a prevedere, in successivi provvedimenti, l'opportunità per i giovani di leva di prestare servizio nel Corpo forestale dello Stato.

9.2793-B.125 (*Già* em. 46.2) MANFREDI, ASCIUTTI, TOMASSINI, GUBERT, MINARDO, BUCCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. L'emendamento 46.1 si illustra da sè.

MANFREDI. Signor Presidente, ho trasformato l'emendamento 46.2 nell'ordine del giorno n. 125 per garantire alla proposta in esso sollevata la possibilità di essere accolta.

L'ordine del giorno riguarda la possibilità, per coloro che sono in età di servizio di leva di prestare, su loro richiesta, servizio nel Corpo forestale dello Stato. Intendo riferirmi a coloro che sono in esubero per il servizio di leva nelle Forze armate.

Analogamente a quanto deciso dalla Camera per quanto concerne l'impiego di questi giovani nel Corpo dei vigili urbani, ritengo si debba porre l'attenzione in quest'Aula sulla possibilità che il servizio di leva sia prestato anche nel Corpo forestale dello Stato. Si dedica infatti scarsa attenzione alla difesa dell'ambiente e dei boschi; basti pensare che nel biennio 1996-1997 è cresciuta enormemente l'area boschiva distrutta. Il problema certamente non si risolverà con questo ordine del giorno, se il Governo vorrà accoglierlo, giacchè vi è la necessità di misure più radicali e organiche, ma ritengo che esso possa rappresentare un segnale di attenzione da parte del Parlamento nei confronti di questa esigenza.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 46.1 e parere favorevole sull'ordine del giorno n. 125.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 46.1 e si dichiara favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Pertanto non è necessario porlo in votazione.

Metto ai voti l'emendamento 46.1, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 46.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 47, corrispondente all'articolo 37 del testo approvato dal Senato:

Art. 47.

*(Disposizioni generali)*

1. Al fine di ridurre le giacenze degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide nelle contabilità speciali o in conto corrente

con il Tesoro, i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei limiti di giacenza che, per categorie di enti, vengono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento dell'entità dell'assegnazione di competenza; per gli enti locali, la disposizione si applica alle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Ferma restando la normativa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, che disciplina l'attribuzione dei trasferimenti erariali agli enti locali in una o più rate, sono abrogate le norme che stabiliscono, nei confronti di tutti gli enti sopra individuati, scadenze predeterminate per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, sono prorogate per gli anni dal 1998 al 2000 nei confronti degli enti locali diversi da quelli indicati nel comma 1 con estensione, ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, della stessa base di calcolo stabilita per gli altri enti locali; le scadenze e i riferimenti temporali ivi indicati sono da intendersi riferiti a ciascun anno.

3. Per gli anni dal 1998 al 2000 i soggetti destinatari della norma di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997 non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori al 95 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente.

4. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica deroghe al vincolo di cui al comma 3 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta è disposto con determinazione dirigenziale; l'eventuale diniego totale o parziale è disposto con decreto del Ministro. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Per i finanziamenti agli Enti parco si applica la norma di cui al comma 12 dell'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425. In attesa della emanazione del decreto di riparto di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le rate trimestrali sono computate con riferimento all'80 per cento dell'assegnazione dell'anno precedente.

6. I nuovi tributi regionali istituiti nel triennio 1998-2000 non concorrono alla determinazione del limite massimo di indebitamento delle regioni a statuto ordinario stabilito dalla vigente normativa statale per la parte eventualmente vincolata a specifici interventi settoriali di spesa dalle leggi dello Stato.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere attuate per una o più regioni e università statali a partire dal 1º luglio 1998. Nell'ultimo periodo

del comma 1 del citato articolo 9, dopo le parole «non si tiene conto», sono inserite le seguenti: «della rateazione degli importi e».

8. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si applicano nei confronti dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti a partire dal 1º luglio 1998. Le somme riscosse a titolo di ICI dovuta per l'anno 1998 sono riversate dai concessionari ai comuni interessati in apposite contabilità speciali fruttifere aperte presso le competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto delle condizioni del mercato, può autorizzare la Cassa depositi e prestiti a porre in essere le operazioni di cui all'articolo 2, comma 165, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

10. Per le attività connesse alla attuazione del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica può avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti estranei alle amministrazioni stesse, nonchè di personale a tempo determinato, con contratti di durata annuale, rinnovabili per non più di due volte, per un numero massimo di 30 unità. Alle spese, valutate nell'importo di lire tre miliardi in ragione d'anno nel triennio 1998-2000, si provvede a valere sulle economie realizzate con il presente Capo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 7, dopo la parola:* «regioni» *inserire le seguenti:* «comuni e province».

47.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 8, sostituire la parola:* «1.000» *con la seguente:* «3.000».

*Conseguentemente, gli stanziamenti delle unità previsionali di base dalla spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalenti all'importo dai residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.*

47.1000 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 8, sostituire le parole:* «con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» *con le seguenti:* «con popolazione inferiore a 2.000 abitanti».

47.6 MORO, ROSSI

*Al comma 8, la cifra:* «1.000» *è sostituita con la cifra:* «2.000».

*Conseguentemente aumentare gli importi di cui all'articolo 31, comma 1, fino a concorrenza della maggiore uscita.*

47.7 GUBERT

*Al comma 8, sostituire le parole:* «con popolazione inferiore a 1.000 abitanti» *con le seguenti:* «con popolazione inferiore a 500 abitanti».

47.10 MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VEGAS. I nostri emendamenti si danno per illustrati.

MORO. Do per illustrati gli emendamenti 47.6 e 47.10.

GUBERT. Do per illustrato l'emendamento che reca la mia firma.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore.* Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 47.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Gli emendamenti 47.1000 e 47.6 sono inammissibili.

Metto ai voti l'emendamento 47.7, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 47.10, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 47.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 48 con la tabella B ad esso allegata introdotta dalla Camera dei deputati (la tabella A non è stata modificata dalla Camera dei deputati), corrispondente all'articolo 38 del testo approvato dal Senato.

Art. 48.

*(Regioni ed enti locali)*

1. Il sistema delle autonomie regionali e locali concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000 garantendo che il fabbisogno finanziario da esso complessivamente generato nel 1998, non considerando la spesa sanitaria nonchè la spesa relativa a nuove funzioni acquisite a seguito di trasferimento o delega di funzioni statali nel corso degli anni 1997 e seguenti, non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997 e che per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato in misura pari al tasso programmato di inflazione. Per la spesa sanitaria il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro della sanità, procede al monitoraggio dei relativi pagamenti allo scopo di verificare che gli stessi non eccedano quelli effettuati nell'anno precedente incrementati del tasso programmato d'inflazione; dell'esito viene data informazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli statuti e nelle relative norme di attuazione.

3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali definisce i criteri operativi per il computo del fabbisogno di cui al comma 1 e le procedure per il monitoraggio dei suoi andamenti mensili per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Per gli altri enti la Conferenza definisce criteri e tempi di monitoraggio coerenti con la diversa dimensione demografica.

4. Nel caso che si sviluppino andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di cui al comma 1 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, secondo le rispettive competenze, propongono le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. In attesa delle indicazioni delle predette Conferenze e della adozione delle relative misure, le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali.

6. A valere sulle anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'INPS, l'importo di lire 1.632 miliardi si intende erogato a titolo di estinzione, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi e salvo conguaglio, dei crediti maturati fino al 31 dicembre 1997 per le assicurazioni obbligatorie degli apprendisti artigiani, di cui alla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, determinatisi a seguito della mancata stipula da parte delle regioni a statuto ordinario delle convenzioni di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

7. Alla determinazione e regolazione in rate costanti decennali dei crediti maturati dall'INAIL per le assicurazioni obbligatorie di cui al comma 6 fino all'anno 1997 si provvede, senza applicazione di interessi ed oneri aggiuntivi, mediante apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'INAIL.

8. Le regioni a statuto ordinario partecipano alla estinzione delle pendenze debitorie di cui ai commi 6 e 7 mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno di ogni anno, di dieci annualità costanti per il complessivo importo di 644 miliardi di lire secondo la ripartizione di cui alla tabella A allegata alla presente legge. In caso di inadempienza, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trattenere alle regioni l'importo dovuto a valere sulle erogazioni ad esse spettanti in corso d'anno ai sensi dell'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le somme annualmente acquisite all'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nei limiti delle occorrenze finanziarie, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede all'erogazione all'INAIL delle spettanze determinate in sede di convenzione di cui al comma 7.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le regioni a statuto ordinario destinano le somme di cui alla terza colonna della tabella B allegata alla presente legge all'attuazione delle norme in materia di agevolazioni contributive agli apprendisti artigiani, appostando specifico capitolo nei propri bilanci. A consuntivo lo Stato riconosce alle regioni la differenza tra il costo sostenuto per l'attuazione delle norme stesse e quanto indicato nella tabella.

10. Il Governo è delegato ad emanare, previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che istituisce una addizionale comunale all'IRPEF, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:

*a)* decorrenza a partire da un periodo di imposta comunque non anteriore a quello in corso al 1º gennaio 1998;

*b)* determinazione annuale dell'aliquota base, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre di ciascun anno, in misura tale da coprire, per l'anno di prima applicazione dell'aliquota, gli oneri delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti ai comuni nel corso dell'anno precedente ai sensi del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

*c)* riduzione delle aliquote dell'IRPEF, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in una misura pari all'aliquota base dell'addizionale comunale;

*d)* previsione della facoltà per i comuni di variare l'aliquota dell'addizionale fino ad un massimo dello 0,5 per cento nell'arco di un triennio con un valore massimo dello 0,2 per cento annuo; il comune stabilisce la variazione dell'aliquota dell'addizionale entro il 31 ottobre di ogni anno, a valere sui redditi dell'anno successivo; è fatto obbligo ai comuni di pubblicare gli estremi essenziali relativi alla variazione dell'aliquota dell'addizionale nella *Gazzetta Ufficiale*, da accorpare possibilmente in un unico numero;

*e)* applicazione dell'addizionale al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF, al netto degli oneri deducibili, purchè sia dovuta, per lo stesso anno, l'IRPEF, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

*f)* versamento in unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti per il versamento delle ritenute e del saldo dell'IRPEF; per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, l'addizionale è trattenuta dai sostituti di imposta all'atto della effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi; la trattenuta è determinata sulla base dell'aliquota dell'addizionale in vigore nel comune di domicilio fiscale del contribuente ed è versata al comune stesso;

*g)* applicazione delle disposizioni previste per l'IRPEF per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento, le sanzioni, e altri aspetti non disciplinati diversamente; previsione di modalità di partecipazione alle attività di accertamento da parte dei comuni mediante scambi di informazioni e notizie utili, nonchè di accertamento ed erogazione degli eventuali rimborsi di competenza a carico dei comuni.

11. I decreti di cui al comma 10, lettera *b)*, sulla base della entità complessiva degli stanziamenti che vengono eliminati dal bilancio dello Stato per essere attribuiti alla competenza degli enti locali, determinata dai decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, indicano:

*a)* la distribuzione sul territorio della spesa sostenuta dallo Stato per le materie trasferite;

*b)* la distribuzione della spesa sul territorio coerente con gli obiettivi delle leggi che disciplinano l'attività dello Stato nelle materie trasferite o comunque i criteri di ripartizione delle risorse sulla base di parametri oggettivi;

*c)* l'intervallo di tempo non superiore a dieci anni, entro il quale la distribuzione territoriale della spesa di cui alla lettera *a)*, rilevata al momento del trasferimento delle funzioni ed incrementata del tasso di inflazione programmato, deve essere riportata ai valori fissati in applicazione della lettera *b)*;

*d)* previsione della copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti, relativamente alle province, mediante corrispondente aumento dei trasferimenti erariali;

*e)* previsione di una riduzione o di un aumento dei trasferimenti erariali ai comuni in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale comunale di cui al comma 10 e le spese determinate ai sensi delle lettere *a)*, *b)* e *c)* del presente comma.

12. I decreti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, disciplinano altresì le modalità di copertura degli oneri relativi alle funzioni e ai compiti trasferiti fino alla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 10, lettera *b)*.

13. Al comma 144 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* alla lettera *p)*, le parole «delle province» e «alle province» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti «degli enti locali» e «agli enti locali»;

*b)* la lettera *q)* è sostituita dalla seguente:

«*q)* previsione di una compartecipazione delle province e dei comuni al gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive tale da compensare per ciascun comune e per ciascuna provincia gli effetti dell'abolizione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni e delle tasse sulle concessioni comunali»;

*c)* alla lettera *r)* sono soppresse le parole «e di ridurla in ragione dell'istituzione dell'addizionale di cui alla lettera *q)*».

14. I termini di cui agli articoli 55 e 56 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, sono prorogati per i periodi d'imposta relativi agli anni dal 1991 al 1997. La domanda dell'ente interessato deve essere presentata entro il 30 giugno 1998.

TABELLA B
*(articolo 48, comma 9)*

*(in milioni di lire)*

| REGIONI | Risorse annue già del Fondo addestramento professionale lavoratori (FAPL) per formazione professionale ed oneri contributivi apprendisti artigiani | Limite (20%) per oneri contributivi apprendisti artigiani |
|---|---|---|
| Piemonte | 16.800 | 3.360 |
| Lombardia | 28.569 | 5.714 |
| Veneto | 15.098 | 3.020 |
| Liguria | 6.329 | 1.266 |
| Emilia-Romagna | 14.856 | 2.971 |
| Toscana | 12.862 | 2.572 |
| Umbria | 4.193 | 838 |
| Marche | 6.343 | 1.269 |
| Lazio | 16.094 | 3.219 |
| Abruzzo | 6.522 | 1.304 |
| Molise | 2.408 | 482 |
| Campania | 27.339 | 5.468 |
| Puglia | 19.145 | 3.829 |
| Basilicata | 4.740 | 948 |
| Calabria | 13.055 | 2.611 |
| TOTALE | 194.353 | 38.871 |

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Lo Stato anticipa alle regioni il 50 per cento di tale differenza sulla base di una sua valutazione preventiva».

48.2 GUBERT

*Al comma 10, sostituire le parole:* «previo parere consultivo delle competenti Commissioni parlamentari» *con le seguenti:* «previo parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».

48.3 MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* GUBERT. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha dato attuazione pratica ad un disposto che era implicito nella norma assegnata dal Senato che rimediava ad un errore (o presunto tale) del testo governativo; però, il modo in cui lo ha fatto, scarica sulle regioni una parte dell'anticipo del costo del contributo alle casse di previdenza per gli apprendisti artigiani, in quanto rimborsa il corrispettivo alle regioni soltanto a consuntivo.

Credo che rimborsare a consuntivo sia un modo per aggravare di oneri e di interessi le regioni. L'emendamento tende ad impegnare il Governo a dare almeno un anticipo sulla somma che le regioni dovranno poi pagare.

MORO. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 48.3.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti in esame, in quanto la soluzione sull'articolo 48 è stata concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, anch'io esprimo parere contrario sugli emendamenti presentanti all'articolo 48.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 48.2, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 48.3, presentato dai senatori Moro e Rossi.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'articolo 48.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ALÌ. Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario sull'articolo 48.

Il senatore Gubert ha accennato poc'anzi alla delicata problematica degli apprendisti artigiani e il relatore ha risposto che è stata concordata in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qui il problema è quello di guardare al mondo reale, al mondo produttivo, alle esigenze vere ed effettive delle categorie e tali esigenze questo Governo non le rispetta. Siamo in presenza di una forte protesta da parte di tutte le categorie produttive contro la politica di questo Governo: bisogna cercare di andare incontro alle loro vere esigenze!

Siccome questo testo, ancora una volta, disprezza le esigenze delle categorie e mette queste ultime in difficoltà, noi voteremo contro l'articolo 48 e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 48.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 207 |
| Senatori votanti | 206 |
| Maggioranza | 104 |
| Favorevoli | 151 |
| Contrari | 55 |

**Il Senato approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B**

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 49 corrispondente all'articolo 39 del testo approvato dal Senato:

Art. 49.

*(Norme particolari per i comuni e le province)*

1. Per l'anno 1998 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A valere sul residuo ammontare del fondo perequativo di lire 2.341.800 milioni, l'importo di lire 544.300 milioni corrispondente all'incremento dei trasferimenti erariali per l'anno 1998 rispetto all'anno 1997 è distribuito nel modo seguente:

*a)* 245.300 milioni sono ripartiti con i criteri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;

*b)* 134.000 milioni vanno ad incrementare il fondo perequativo per la fiscalità locale, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

*c)* 165.000 milioni vanno ad incrementare il fondo ordinario e sono ripartiti ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1998 degli enti locali è prorogato al 28 febbraio 1998. È altresì differito al 28 febbraio 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 1998. All'articolo 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, le parole «e nel periodo dal 1º al 14 novembre per la terza rata» sono sostituite dalle seguenti: «e a partire dal 1º novembre per la terza rata». L'ultimo periodo del comma 7 dello stesso articolo 9 del decreto-legge n. 669 del 1996 è soppresso.

3. Per l'anno 1998 i termini per il versamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per il versamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, previsti, rispettivamente, dagli articoli 8 e 50 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, aventi scadenza entro il 31 gennaio 1998, sono prorogati al 31 marzo 1998.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*1*. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dal 1999. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni re-

lativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71: *a)* per il 1999 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2000 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2001 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2002 il 24 per cento del valore».

5. Il termine di un anno, di cui al comma 177 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'emanazione, con uno o più decreti legislativi, delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, è prorogato al 31 luglio 1999.

6. Per gli anni 1999 e 2000, a modifica di quanto stabilito dalla normativa vigente e, da ultimo, dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la base di riferimento per l'aggiornamento dei trasferimenti statali correnti da attribuire alle province, ai comuni e alle comunità montane è costituita dalle dotazioni dell'anno precedente relative al fondo ordinario, al fondo consolidato e al fondo perequativo. L'aggiornamento dei trasferimenti è determinato in misura pari ai tassi di inflazione programmati per gli anni 1999 e 2000. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i fondi cui assegnare tutte o parte delle predette risorse aggiuntive.

7. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, e all'articolo 15 della medesima legge, come sostituito ai sensi dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, possono essere destinati anche al finanziamento di spese di manutenzione del patrimonio comunale. A tal fine al comma 11 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera *h)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: «Entro il 31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 giugno 1998». Le disposizioni di cui al penultimo periodo del comma 4 dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, introdotte dall'articolo 2, comma 37, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relative alla mancata presentazione dei documenti, si applicano anche alle domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, per cui non sia maturato il silenzio assenso a causa di carenza di documentazione obbligatoria per legge.

8. I mutui di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, a totale carico dello Stato, relativi agli esercizi fino al 31 dicembre 1992 compreso, nonchè i mutui di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono essere impegnati fino ad esaurimento dei fondi stessi.

9. Il comma 6 dell'articolo 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è abrogato.

10. La lettera *a)* del primo comma dell'articolo 68 del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:

«*a)* in prestiti ad Amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, province, comunità montane, consorzi di bonifica, irrigazione o miglioramento fondiario, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi;».

11. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è riservato per l'80 per cento delle disponibilità complessive ai comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e alle comunità montane.

12. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1998, ai fini della determinazione del costo di esercizio della nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono, con apposito provvedimento consiliare, considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

13. Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni che nel corso dell'anno 1993 non hanno presentato ricorso presso le commissioni censuarie provinciali possono presentare il suddetto ricorso, con riferimento alle tariffe d'estimo e alle rendite delle unità immobiliari urbane vigenti, in relazione ad una o più categorie o classi e all'intero territorio comunale o a porzioni del medesimo, nonchè alla delimitazione delle zone censuarie. Per tali ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni.

14. Per gli anni 1997 e 1998, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati, in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, in via prioritaria al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo. La quota dei proventi da attribuire al comune e, nel caso di conduzione diretta, le spese di gestione della casa da gioco sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Per l'anno 1998 le spese di funzionamento del comune di Campione d'Italia non potranno superare le previsioni di spesa definite in sede di approvazione del bilancio di previsione del 1997. Le somme eccedenti sono destinate per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme assegnate alle province di Como e di Lecco possono essere utilizzate d'intesa con i comuni, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni per opere pubbliche. Le somme

spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

15. Gli enti locali possono procedere negli anni dal 1998 al 2005 all'estinzione anticipata di passività onerose derivanti dai mutui in essere al 31 dicembre 1996 con le banche mediante la contrazione di nuovi mutui di importo non superiore al 25 per cento del residuo debito alla fine dell'anno precedente attestato dall'istituto mutuante, maggiorato dell'indennizzo eventualmente previsto a tale titolo nei contratti in precedenza sottoscritti. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata dei mutui mediante entrate in conto capitale, compresi gli oneri di urbanizzazione. In tale caso la disposizione si applica a condizione che si tratti di mutui per le medesime finalità alle quali è vincolata la utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.

16. Nel caso in cui l'importo delle erogazioni sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali risulti, a completamento dei lavori, inferiore all'importo concesso l'ente locale può, secondo procedure determinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, chiedere di utilizzare, anche cumulativamente, le quote residue per la realizzazione di altre opere finanziabili dalla Cassa medesima.

17. Al sesto comma dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comune utilizza le aree espropriate per la realizzazione di impianti produttivi di carattere industriale, artigianale, commerciale e turistico mediante la cessione in proprietà o la concessione del diritto di superficie sulle aree medesime».

18. Sono considerati validi gli strumenti urbanistici già intesi approvati a seguito dell'applicazione, da parte degli enti che li hanno adottati, delle procedure del silenzio assenso previste dai decreti-legge 27 settembre 1994, n. 551, 25 novembre 1994, n. 649, 26 gennaio 1995, n. 24, 27 marzo 1995, n. 88, 26 maggio 1995, n. 193, 26 luglio 1995, n. 310, 20 settembre 1995, n. 400, 25 novembre 1995, n. 498, 24 gennaio 1996, n. 30, 25 marzo 1996, n. 154, 25 maggio 1996, n. 285, 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, i cui effetti sono fatti salvi ai sensi dell'articolo 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai fini della presente disposizione, il termine di centottanta giorni previsto per la formazione del silenzio assenso, non maturato nel periodo di vigenza del singolo decreto-legge, si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti-legge.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 15:

*Al comma 15, sopprimere le parole da:* «Gli enti locali» *fino a:* «oneri di urbanizzazione».

49.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 16.*

49.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 17.*

49.3 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 18.*

49.4 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2793-B;

considerata la necessità di favorire i miglioramenti tra amministrazione centrale e periferica,

ritenuta l'esigenza di accrescere il livello dell'efficienza delle giunte dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti,

impegna il Governo:

ad adottare provvedimenti al fine di corrispondere agli assessori dei comuni di cui alla premessa l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti».

9.2793-B.15 CASTELLI, MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarli.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 49 sono tesi a cancellare le modifiche effettuate dalla Camera dei deputati, che complicano da un punto di vista contabile le emissioni di mutui, e quindi obbligano a riclassificare queste spese creando una certa confusione contabile.

L'emendamento 49.4 è teso alla soppressione del comma 18 ed è stato presentato per il fatto che esso affronta una materia del tutto ordinamentale, oltre a sanare procedure di cui non è dato conoscere la correttezza.

* CASTELLI. Signor Presidente, l'ordine del giorno presentato riprende l'emendamento che era già stato approvato al Senato, che va a sanare una situazione paradossale che riguarda alcune città capoluogo di provincia.

La Camera, poi l'ha stralciato adducendo la motivazione che esso comportava maggiori oneri. È del tutto evidente che ciò non è vero, perchè gli eventuali maggiori oneri sarebbero comunque stati a carico degli enti locali e ciò non c'entra nulla con il bilancio dello Stato.

È altrettanto evidente che non è possibile presentare un emendamento, per cui abbiamo riproposto la norma sotto forma di ordine del giorno e mi pare che sia il relatore che il Governo siano d'accordo su di esso.

Tra l'altro, anche in funzione delle osservazioni fatte dal Presidente della Commissione bilancio, abbiamo riformulato il testo che ho provveduto a consegnare sia alla Presidenza che al Governo e che sottopongo all'esame dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Avverto che è stato testè presentato il seguente nuovo testo dell'ordine del giorno n. 15:

Il Senato,

esaminato il disegno di legge n. 2793-B,

considerata la necessità di favorire i miglioramenti tra amministrazione centrale e periferica,

ritenuta l'esigenza di accrescere il livello dell'efficienza delle giunte dei comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti,

impegna il Governo:

a sollecitare le amministrazioni affinchè corrispondano agli assessori dei comuni di cui alla premessa l'indennità prevista per i comuni della classe superiore la cui popolazione è compresa tra cinquantamila e centomila abitanti o qualora ostino limiti legislativi a proporre modificazioni normative in tal senso.

9.2793-B.15 (Nuovo testo) CASTELLI, MORO, ROSSI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore.* Sugli emendamenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, nel testo riformulato, inviterei i proponenti ad eliminare le parole «della classe superiore», in

quanto non è questo il problema. Per il resto, mi pare un testo accoglibile da parte del Governo, anche se la sua stesura probabilmente richiederebbe una maggiore precisione.

La questione riguarda i comuni capoluogo di provincia che hanno meno di 50.000 abitanti. È insorta una disputa interpretativa con i CORECO che impedisce di pagare le indennità corrispondenti – a mio avviso già previste dalla legge – agli assessori di tali comuni. L'ordine del giorno in esame cerca appunto di risolvere tale problema, anche se sarebbe stato preferibile lasciare la norma invariata.

PRESIDENTE. Forse per il Governo, non so per i comuni.

Senatore Castelli, ha sentito l'invito del relatore a sopprimere le parole: «della classe superiore»?

CASTELLI. Sì, signor Presidente, e accolgo l'invito.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, così come riformulato, il ministro Napolitano mi ricordava poco fa che l'intera materia è oggetto di un disegno di legge all'esame del Senato.

MORANDO, *relatore.* Ragione di più per accogliere l'ordine del giorno.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo accoglie pertanto l'ordine del giorno nel testo riformulato, sottolineando tuttavia che la materia è già all'esame del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 49.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 49.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 49.3, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 49.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Poichè il rappresentante del Governo ha dichiarato di accogliere l'ordine del giorno n. 15 come modificato, non lo pongo in votazione. Il senatore Castelli, sentita l'osservazione del Governo, si farà carico di presentare eventualmente un emendamento al disegno di legge relativo alla riforma della legge n. 142 del 1990.

Passiamo alla votazione dell'articolo 49.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ALÌ. Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo Forza Italia all'articolo 49 per i motivi espressi dal senatore Vegas, ossia per l'assoluta confusione legislativa che l'intero testo approvato dalla Camera apporta nel nostro ordinamento. Si tratta veramente di un modo di procedere purtroppo consueto, ma assolutamente contrario agli indirizzi sempre espressi, sia dai rappresentanti della maggioranza sia da quelli del Governo, in ordine alla chiarezza dei testi legislativi.

Vorrei, inoltre, sottolineare che in questo articolo sono contenute alcune norme riguardanti le case da gioco, norme che questo ramo del Parlamento ha sicuramente individuato come da non trattarsi in sede di discussione della manovra finanziaria. Anche per ragioni di coerenza, quindi, credo che questo articolo dovrebbe essere respinto dal Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 49.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 50, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 50.

*(Disposizioni in materia di accertamento e definizione dei tributi locali)*

1. Nell'esercizio della potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle proprie entrate, anche tributarie, le province ed i comuni possono prevedere specifiche disposizioni volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonchè la possibilità di riduzione delle sanzioni in conformità con i princìpi desumibili dall'articolo 3, comma 133, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto compatibili.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 51, corrispondente all'articolo 40 del testo approvato dal Senato:

Art. 51.

*(Università e ricerca)*

1. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai policlinici universitari a gestione diretta, ai dipartimenti ed a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, da esso complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a quello rilevato a consuntivo per il 1997, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ateneo, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione dell'attuale sistema universitario. Saranno peraltro tenute in considerazione le aggiuntive esigenze di fabbisogno finanziario per gli insediamenti universitari previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996.

2. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Istituto nazionale di fisica della materia, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, garantendo che il fabbisogno finanziario da essi complessivamente generato nel 1998 non sia superiore a 3.150 miliardi di lire, e per gli anni 1999 e 2000 non sia superiore a quello dell'anno precedente maggiorato del tasso programmato di inflazione. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun ente.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, sono estese a partire dal 1º gennaio 1999 alle università statali, sentita la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica determina, con proprio decreto, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni predette.

4. Le spese fisse e obbligatorie per il personale di ruolo delle università statali non possono eccedere il 90 per cento dei trasferimenti statali sul fondo per il finanziamento ordinario. Nel caso dell'Università degli studi di Trento si tiene conto anche dei trasferimenti per il funzionamento erogati ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 590. Le università nelle quali la spesa per il personale di ruolo abbia ecceduto nel

1997 e negli anni successivi il predetto limite possono effettuare assunzioni di personale di ruolo il cui costo non superi, su base annua, il 35 per cento delle risorse finanziarie che si rendano disponibili per le cessazioni dal ruolo dell'anno di riferimento. Tale disposizione non si applica alle assunzioni derivanti dall'espletamento di concorsi già banditi alla data del 30 settembre 1997 e rimane operativa sino a che la spesa per il personale di ruolo ecceda il limite previsto dal presente comma.

5. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dopo le parole: «a *standard* dei costi di produzione per studente» sono inserite le seguenti: « , al minore valore percentuale della quota relativa alla spesa per il personale di ruolo sul fondo per il finanziamento ordinario». Sono abrogati i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonchè il comma 1 dell'articolo 6 della legge 18 marzo 1989, n. 118. Le università statali definiscono e modificano gli organici di ateneo secondo i rispettivi ordinamenti. A decorrere dal 1º gennaio 1998 alle università statali e agli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano si applicano, in materia di organici e di vincoli all'assunzione di personale di ruolo, esclusivamente le disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso i soggetti di cui al primo periodo del presente comma. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare di assegni può frequentare corsi di dottorato di ricerca anche in deroga al numero determinato, per ciascuna università, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle prove di ammissione. Le università possono fissare il numero massimo dei titolari di assegno ammessi a frequentare in sovrannumero i corsi di dottorato. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. Per la determi-

nazione degli importi e per le modalità di conferimento degli assegni si provvede con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I soggetti di cui al primo periodo del presente comma sono altresì autorizzati a stipulare, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, appositi contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro subordinato presso amministrazioni dello Stato ed enti pubblici e privati. Gli assegni e i contratti non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma.

7. Ai fini dell'applicazione della presente legge, per enti di ricerca o per enti pubblici di ricerca si intendono i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè l'ENEA. All'ASI si applicano esclusivamente le disposizioni di cui ai commi 2 e 6 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5.

8. Il comma 93 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*93.* Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti eventualmente gli altri Ministri competenti, possono essere concessi in uso perpetuo e gratuito alle università, con spese di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico delle stesse, gli immobili dello Stato liberi». Il comma 94 del citato articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato.

9. A partire dall'anno 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica trasferisce, con proprio decreto, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica», capitolo 7520, dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al fine di costituire, insieme alle risorse ivi già disponibili, un Fondo speciale per lo sviluppo della ricerca di interesse strategico, da assegnare al finanziamento di specifici progetti, un importo opportunamente differenziato e comunque non superiore al 5 per cento di ogni stanziamento di bilancio autorizzato o da autorizzare a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana, dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, dell'Istituto nazionale di fisica della materia, dell'Osservatorio geofisico sperimentale, del Centro italiano ricerche aerospaziali, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, nonchè delle disponibilità a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere del competente organo consultivo del Ministero, istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, con proprio decreto emanato dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, determina le priorità e le modalità di impiego del Fondo per specifici progetti.

10. L'aliquota prevista dal comma 4 dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1985, n. 331, e la riserva di cui al comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, sono determinate nel 6 per cento dello stanziamento totale.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 5, primo periodo, sopprimere la parola:* «minore».

51.1 GUBERT

*Al comma 6, sostituire la parola:* «assegni» *con la parola:* «compensi».

51.2 GUBERT

*Al comma 6, terzo periodo, sostituire sempre la parola:* «quattro» *con la parola:* «due» *e la parola:* «otto» *con la parola:* «quattro».

51.3 GUBERT

*Al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole:* «e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca».

51.4 GUBERT

*Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.*

51.5 GUBERT

*Al comma 6, quinto periodo, sopprimere le parole da:* «anche in deroga» *fino alle parole:* «11 luglio 1980, n. 382» *nonchè sopprimere anche il periodo successivo.*

51.6 GUBERT

*Al comma 6, sopprimere l'ottavo periodo.*

51.7 GUBERT

*Al comma 6, aggiungere le seguenti parole:* «nè di ogni altro soggetto».

51.8 GUBERT

*Al comma 8, sopprimere la parola:* «liberi».

51.9 GUBERT

Invito il senatore Gubert ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, non illustro tutti gli emendamenti nel dettaglio, ma mi limito a sollevare il problema generale.

L'emendamento 51.1 si propone di eliminare la tendenza che il Governo manifesta nel preferire che l'università evolva verso una struttura con sempre più personale precario. Il discorso di un rapporto più elastico tra personale di ricerca e docente, da una parte, e l'università, dall'altra, potrebbe, se contenuto entro certi limiti, costituire un giusto sviluppo. Peraltro, se consideriamo i successivi disposti, non si tratta, in realtà, di un rapporto contrattuale limitato nel tempo, bensì di creare rapporti che possono durare anche dodici anni. Ad esempio, chi avesse un assegno di ricerca (così come viene definito), non essendo dottore di ricerca, lo riceverebbe per quattro anni e potrebbe ottenerne il rinnovo per alt0ri otto, fino ad un totale di 12 anni. Mi domando se questa sia una scelta corretta per realizzare un giusto equilibrio tra personale di ruolo e non di ruolo.

Pertanto, molti degli emendamenti da me presentati all'articolo 51 tendono ad eliminare la possibilità di un troppo lungo rinnovo dei contratti oppure a ridurne comunque la durata.

Richiamo l'attenzione, in particolare, sull'emendamento 51.8, perchè nel testo dell'articolo si afferma che questi soggetti non avranno alcun titolo per essere assunti in ruolo presso l'università o gli enti di ricerca: tuttavia, potrebbero esserlo presso altri enti pubblici. Pertanto, non credo sia corretto introdurre una forma di assunzione indebita in altre amministrazioni statali attraverso l'assunzione nelle università.

L'ultimo emendamento, il 51.9, è di portata minore e riguarda il fatto che, se lo Stato può dare in uso degli immobili liberi, può farlo anche se non sono tali, qualora questa fosse la volontà dell'amministrazione dello Stato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 51. Devo sottolineare – poichè è stato posto l'accento sull'emendamento 51.8 – che su di esso il mio parere è contrario anche nel merito, perchè non capisco come quell'equivoco si possa ingenerare.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario nel merito su tutti gli emendamenti presentati dal senatore Gubert. L'articolo 51 cerca di introdurre un minimo di flessibilità, che è stata persa, all'interno

dell'università; pertanto, il Governo reputa assolutamente positivo il testo dell'articolo 51, così come formulato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.1, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.2.

LORENZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signor Presidente, vorrei semplicemente far notare ai colleghi senatori che la sostituzione della parola «compensi» con la parola «assegni», proposta con l'emendamento, non modifica il significato del tutto.

Al senatore Gubert, poi, vorrei far notare che questi emendamenti – come ben sa – erano stati da noi presentati quando il provvedimento era passato all'esame del Senato; risultano, quindi, assolutamente condivisibili quelli riguardanti il contenimento ai quattro anni. Mi preoccupa, però – e in questo mi rivolgo al Governo e, in particolare, al relatore – il fatto che nell'articolo 51 sia stata reinserita la compatibilità tra la frequentazione ai corsi di dottorato di ricerca e i contratti di ricerca ora diventati assegni per la collaborazione ad attività di ricerca. Tale compatibilità è stata reinserita alla Camera dei deputati, nonostante il fatto che il disegno di legge n. 3587, già ampiamente discusso in Senato nella scorsa primavera e attualmente all'esame della Camera dei deputati, avesse recepito i nostri emendamenti (presentati – appunto – durante l'esame svolto nella primavera scorsa) che andavano nel senso dell'incompatibilità tra i corsi di dottorato e i contratti di ricerca.

Vorrei, allora, ricordare brevemente ai colleghi di cosa si tratti: non si tratta più di studenti, ma di dottori che frequentano corsi di specializzazione (definiamoli così) per un ulteriore titolo accademico, i quali, durante il processo scolastico, si trovano ad ottenere contratti di ricerca vale a dire dei compensi per una attività di ricerca che questi svolgono chiaramente a beneficio di qualcuno, cioè dei docenti, degli ordinari, che non hanno tempo per dedicarsi alla ricerca. Ovviamente le spinte corporativistiche sono state così forti che alla Camera dei deputati, durante l'esame della manovra finanziaria, è stata reintrodotta tale compatibilità a danno dei dottori e dei dottorandi. Questo non lo sostengo soltanto io perchè lo afferma anche l'Associazione dei dottorandi e dottori di ricerca italiana, la quale mi ha pregato di intervenire con un emendamento *ad hoc*, che io però non ho presentato perchè – come sappiamo – sarebbe risultato assolutamente inutile in questa fase; mi appello, però, alla sensibilità del Governo e al relatore perchè provvedano in merito.

So che è un appello disperato, ma credo sia giusto ascoltare l'Associazione dottorandi e dottori di ricerca, i quali pensano che sia assoluta-

mente giusto prevedere l'incompatibilità tra la frequentazione dei corsi a dottore di ricerca e la stipula di contratti di ricerca.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.2, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.3, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.4.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei far notare al sottosegretario Cavazzuti che un conto è la elasticità e un altro è la precarizzazione; se approfondisse la differenza tra questi due concetti forse capirebbe il senso dei miei emendamenti, perchè dodici anni in una scuola non è elasticità ma precarizzazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 51.4, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.5, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.6, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.7, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.8, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 51.9, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 51.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 52, corrispondente all'articolo 41 del testo approvato dal Senato:

CAPO IV

ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 52.

*(Piano straordinario di verifica delle invalidità civili)*

1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica attua, dal 1º giugno 1998 al 31 marzo 1999, un piano straordinario di circa 100.000 accertamenti di verifica nei confronti prioritariamente dei titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

2. In caso di mancata presentazione dell'autocertificazione di cui al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra provvede entro e non oltre centoventi giorni alla verifica della sussistenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alle provvidenze economiche indicate nel citato comma 2, rimanendo impregiudicate le azioni dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 2033 e 2946 del codice civile.

3. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

4. Il comma 3-*octies* dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

«3-*octies*. I controlli di cui al comma 3-*septies* sostituiscono le verifiche giuridico-economiche disciplinate dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293, e successive modificazioni, nonchè le verifiche reddituali di cui al decreto del Ministro dell'interno 31 ottobre 1992, n. 553, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni relative ai criteri e alle modalità di calcolo dei redditi, al regime delle incompatibilità e del conseguente esercizio del diritto di opzione ed agli obblighi di comunicazione da parte degli interessati».

5. I procedimenti per la verifica della sussistenza dei requisiti per continuare a fruire delle provvidenze economiche di invalidità civile avviati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica anteriormente al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, devono essere

conclusi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso tale termine senza che sia stato emesso un formale provvedimento, i benefici economici già attribuiti agli invalidi sottoposti a verifica si intendono confermati.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i termini entro i quali si procede agli accertamenti di competenza delle aziende unità sanitarie locali e delle commissioni mediche periferiche. Nell'ipotesi di sospensione della procedura per visita diretta, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, le commissioni mediche periferiche, qualora ritengano necessario sottoporre l'interessato ad ulteriori accertamenti specialistici, possono richiederne l'effettuazione alle aziende unità sanitarie locali o ad enti appositamente convenzionati con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sostituire:* «120 giorni» *con:* «sessanta giorni».

52.1 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

WILDE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 52.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 53, corrispondente all'articolo 42 del testo approvato dal Senato:

Art. 53.

*(Ente poste italiane)*

1. A decorrere dal 1º gennaio 1998, l'Ente poste italiane è autorizzato:

*a)* alla distribuzione e vendita diretta di biglietti delle lotterie nazionali e di titoli e documenti di viaggio;

*b)* alla vendita al dettaglio di tutti i valori bollati di cui ha l'esclusiva della distribuzione primaria ai rivenditori secondari.

2. Le modalità e le condizioni dei servizi previsti nel comma 1 sono fissate con apposite convenzioni da stipulare con gli enti interessati.

3. Lo Stato riconosce all'Ente poste italiane un compenso collegato allo svolgimento di obblighi di servizio universale nel settore dei recapiti postali. Tale compenso è forfettariamente determinato in lire 400 miliardi per l'anno 1998. Per gli anni successivi l'importo sarà determinato nel contratto di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Il contratto di programma previsto dall'articolo 2, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può consentire all'Ente poste italiane di stipulare nei comuni montani e in loro frazioni contratti per l'affidamento dei propri servizi di sportello, anche a tempo parziale, a soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendano operare in detti comuni o frazioni.

5. Alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, le parole da «sia agli effettivi costi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «: 1) a una contabilità analitica per centro di costo fornita dall'Ente poste italiane ovvero, in mancanza, sulla base di parametri rappresentativi di tali costi e con modalità che spingano ad una loro riduzione; 2) alla raccolta, netta e/o lorda, di risparmio postale, tale da generare un utile per il servizio coerente con le regole del mercato».

6. A decorrere dalla data di trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni ai sensi dell'articolo 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale dipendente dalla società medesima spettano:

*a)* il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile e, per il periodo lavorativo antecedente, l'indennità di buonuscita maturata, calcolata secondo la normativa vigente prima della data di cui all'alinea del presente comma. Dalla stessa data è soppresso il contributo dovuto dal datore di lavoro all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 37 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. A decorrere dal 1º gennaio del secondo anno successivo alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane è soppressa la gestione separata, istituita in seno all'Istituto postelegrafonici ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, per l'erogazione dell'indennità di buonuscita spettante, dal 1º agosto 1994, a tutto il personale dipendente dell'Ente in base all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Alla sua liquidazione provvede il commissario nominato per la gestione stessa, che cura il trasferimento alla società «Poste italiane» del patrimonio di detta gestione e dei rapporti attivi e passivi ad essa facenti capo. Dalla liquidazione sono escluse le poste patrimoniali riguardanti l'erogazione delle prestazioni creditizie;

*b)* le prestazioni di assistenza e mutualità, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto postelegrafonici;

*c)* le prestazioni creditizie secondo la normativa vigente, da rilevare in apposita gestione;

*d)* il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente alla cui erogazione continua a provvedere l'Istituto postelegrafonici.

7. Dalla data di cui al comma 6 i lavoratori dipendenti dell'Ente poste italiane sono assicurati all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) secondo la normativa vigente ed il datore di lavoro è tenuto al versamento dei relativi premi al predetto Ente. Dalla stessa data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte le altre prestazioni in essere alla data della trasformazione nonchè quelle relative agli eventi infortunistici ed alle manifestazioni di malattie professionali verificatisi prima di tale data e non ancora definiti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti l'INAIL e l'Ente poste italiane, vengono definiti oneri e modalità per il trasferimento delle competenze in materia infortunistica. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è abrogato.

8. Per il periodo lavorativo antecedente la data di cui al comma 6 valgono le norme già in vigore per l'ente pubblico economico. Per i dipendenti della società «Poste italiane» sono fatti salvi i diritti, gli effetti di leggi speciali e quelli rinvenienti dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza.

9. A decorrere dalla data di cui al comma 6, l'Istituto postelegrafonici è tenuto a versare al Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'INPS il contributo di solidarietà di cui all'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, entro i termini fissati dallo stesso articolo 25 e nella misura stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 24 giugno 1989.

10. Al personale dell'Ente poste italiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è in posizione di comando o fuori ruolo presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria o concordata. I comandi in atto, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere rinnovati per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data di cui al comma 6.

11. Il personale dell'Ente poste italiane di qualifica non dirigenziale che alla data del 31 ottobre 1997 prestava servizio presso il Ministero delle comunicazioni in posizione di comando transita a domanda, da presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza oneri aggiutivi, assicurando comunque l'invarianza della spesa, nei ruoli del Ministero stesso nei limiti della dotazione organi-

ca stabilita dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540, i cui effetti sono stati fatti salvi dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, anche in soprannumero rispetto al contingente stabilito per singola categoria o qualifica, procedendo a una equivalente riduzione delle dotazioni organiche delle altre qualifiche funzionali. Al predetto personale è attribuito il trattamento giuridico ed economico che sarebbe ad esso spettato al momento dell'inserimento nell'elenco con il quale è stato individuato il personale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.

12. La società «Poste italiane» versa i contributi a proprio carico nella misura stabilita dalle norme richiamate al comma 6 all'Istituto Postelegrafonici, che provvede, per quanto di competenza e secondo la normativa vigente, alla liquidazione ed al pagamento delle pensioni all'atto del collocamento a riposo o delle dimissioni e dell'indennità di buonuscita maturata fino al 31 dicembre 1997.

13. All'atto della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, lo Stato apporta al capitale sociale della società medesima l'importo complessivo di lire 3.000 miliardi ripartito in quote annuali, a decorrere dall'anno 1999, nella misura indicata nella tabella F allegata alla legge finanziaria.

14. I contributi previsti dal comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a favore delle imprese editrici di agenzie di stampa quotidiane che trasmettano tramite canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane, decorrono dall'anno 1994 nei limiti dell'apposito stanziamento previsto nella unità previsionale di base 17.1.2.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998.

15. Ai fini dell'applicazione del comma 30 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a far data dal 1° gennaio 1996, i canali satellitari in uso esclusivo delle agenzie di informazione radiofonica di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 250, costituite nella forma di cooperative di giornalisti, sono equiparati ai canali in concessione esclusiva dell'Ente poste italiane.

16. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-*bis.* A decorrere dall'anno 1998 entro il 31 marzo di ogni anno e purchè sia stata inoltrata domanda valida ai sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonchè della residua documentazione prevista dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio del contributo complessivo relativo ad ogni esercizio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 4, sostituire le parole:* «soggetti pubblici e privati, anche esercenti attività commerciale, operanti o che intendono» *con le parole:* «titolari di esercizio commerciale operante o che intenda».

53.1 GUBERT

*Sopprimere il comma 11.*

53.2 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Sopprimere il comma 11.*

53.3 GUBERT

*Sopprimere il comma 15.*

53.4 GUBERT

*Al comma 15, sostituire la parola:* «1996» *con le parole:* «1998».

53.5 GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. L'emendamento 53.1 tende a ripristinare il testo approvato dal Senato; come ho già spiegato al relatore in Commissione, capisco che in alcuni casi il testo della Camera possa risultare utile, ma il mio dubbio è che invece possa servire ad eliminare uno dei vantaggi che il testo da noi precedentemente approvato garantiva. Si tratta di vedere il modo in cui verrà applicata questa norma: se l'applicazione sarà virtuosa, l'emendamento potrebbe anche rivelarsi inutile.

Con l'emendamento 53.3 denuncio un ennesimo cattivo esempio di chi predica bene e razzola male: il Governo, con il comma 11, immette il ruolo personale comandato presso l'Ente Poste. Mi domando se non sia invece giusto bandire dei concorsi per l'immissione in ruolo, piuttosto che ricorrere all'istituto del comando come prodromo dell'immissione in ruolo, sapendo bene che il comando è uno strumento governabile secondo logiche che non sempre sono quelle del merito.

Do per illustrati gli emendamenti 53.4 e 53.5.

VEGAS. L'emendamento 53.2 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* MORANDO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 53.1; come ho già detto in Commissione, ritengo del tutto corretta la previsione introdotta dalla Camera, poichè altri soggetti non esercenti attività commerciali possono svolgere questo servizio.

Personalmente, considero anch'io il comma 11 del tutto sbagliato, ma in questa sede non posso che esprimere parere contrario sugli emendamenti 53.2 e 53.3 soppressivi del comma stesso.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 53.4 e 53.5.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 53.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.1, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione degli emendamenti 53.2 e 53.3, di contenuto identico.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, la mia è una dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 53.2, visto che anche il relatore ha avuto l'onestà intellettuale di ammettere che il comma 11 è sbagliato e quindi va corretto. Tra l'altro, oltre a vertere su trattamenti di ingiusticato favore, è scarsamente comprensibile: basta leggere l'ultimo periodo per accorgersi che è impossibile capire quale sarà il trattamento giuridico ed economico riservato a questo personale, anche se io credo che sarà un trattamento *ad personam.* Comunque, la norma non è chiara e quindi non mi sembra che si possa approvarla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 53.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori, identico all'emendamento 53.3, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 53.4, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.5.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei sottolineare la stranezza della norma di questo comma, i cui effetti decorrono dal 1996, intervenendo quindi retroattivamente. Credo che non sia questo un modo corretto di legiferare.

PRESIDETE. Metto ai voti l'emendamento 53.5, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 53.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 54, corrispondente all'articolo 43 del testo approvato dal Senato:

Art. 54.

*(Disposizioni in materia finanziaria e contabile)*

1. Il comma 36 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«*36*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero, può altresì autorizzare e disciplinare, a fronte dei crediti della SACE, propri o di terzi, ivi compreso lo Stato, gestiti dalla stessa SACE, nonchè dei crediti concessi a valere sul fondo rotativo previsto dall'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, operazioni di conversione dei debiti dei paesi per i quali sia intervenuta in tal senso un'intesa multilaterale tra i paesi creditori. I crediti di cui al presente comma possono essere convertiti, anche per un valore inferiore a quello nominale, ed utilizzati per realizzare iniziative di protezione ambientale, di sviluppo socio-economico o commerciali. Tali iniziative possono essere attuate anche attraverso finanziamenti, cofinanziamenti e contributi a fondi espressamente destinati alla realizzazione delle suddette attività. Le disponibilità finanziarie derivanti dalle operazioni di conversione, qualora non utilizzate con le modalità predette, confluiscono nei conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati, rispettivamente, alla SACE e al fondo rotativo di cui al richiamato articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e possono essere utilizzate per le finalità indicate nel presente comma, nonchè per le attività previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, e per le esigenze finanziarie del richiamato fondo rotativo».

2. Al n. 1-*bis*) dell'articolo 2948 del codice civile, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 313, le parole: «titoli del debito pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «titoli di Stato».

3. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, è soppresso. Le relative disponibilità sono trasferite ad un fondo destinato a concorrere alla copertura degli impegni del Fondo nazionale di garanzia, previsti dall'articolo 62, comma 4, del predetto decreto legislativo.

4. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è inserito il seguente:

«In deroga a quanto previsto dal comma precedente, lo Stato può esigere gli utili ed intervenire in assemblea dimostrando che le proprie azioni sono depositate presso la Tesoreria centrale dello Stato, mediante dichiarazione scritta a firma del tesoriere».

5. A decorrere dal 1º gennaio 1998 sono rimborsati alla pari e cessano di fruttare interessi i titoli del prestito nazionale Rendita 5 per cento, emesso con regio decreto-legge 20 settembre 1935, n. 1684, convertito dalla legge 9 gennaio 1936, n. 118. I titoli nominativi, di cui al precedente periodo, purchè non prescritti, di importo inferiore a lire due milioni, con esclusione di quelli sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati all'esibitore senza che occorra alcuna documentazione o formalità. È prescritto il capitale dei titoli nominativi di debito pubblico, anche se annotati di ipoteca o altro vincolo, se non reclamato nel corso di cinque anni dalla data di rimborsabilità.

6. Dopo il comma 3 dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è esonerato, fino all'emanazione del testo unico previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, nelle materie di cui all'articolo 21 della legge stessa, dagli obblighi previsti dalla normativa vigente relativi alle comunicazioni delle partecipazioni societarie detenute indirettamente».

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, è sostituito dal seguente:

«*3.* L'oggetto sociale previsto negli statuti delle società per azioni derivanti dalla trasformazione del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalità degli enti originari, operando l'una prevalentemente nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti locali nonchè in operazioni riguardanti le infrastrutture, le esportazioni e la cooperazione economica internazionale, e l'altra esclusivamente nell'interesse delle imprese artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano».

8. Fino al 31 dicembre 1999 ai consorzi di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

9. Alla fine del comma 6 dell'articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono aggiunte le seguenti parole: «nonchè dell'intervento

di cui al presente articolo nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5».

10. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia di procedure contrattuali di acquisto di beni e servizi, al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza, il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a razionalizzare le procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* accelerazione dei procedimenti mediante lo snellimento delle relative fasi, prevedendo la revisione degli organi consultivi e di collaudo del Ministero della difesa ed il riordino delle relative competenze, con particolare riferimento all'oggetto ed all'importo dei contratti;

*b)* semplificazione dell'attività consultiva di organi estranei all'Amministrazione della difesa sui progetti di contratto relativi ai sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale.

11. I decreti legislativi di cui al comma 10 sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi.

12. A decorrere dal 1º gennaio 1998, ogni rinvio normativo o contrattuale all'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria (cosiddetto indice sindacale) deve intendersi riferito all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e pubblicato mensilmente sulla *Gazzetta Ufficiale.* La Commissione centrale che svolge funzioni di controllo sulla elaborazione ed il calcolo dell'indice sindacale è soppressa.

13. Sono abrogate le norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro destinati a specifiche finalità, ivi comprese quelle di cui al comma 12 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; alle relative spese pluriennali si provvede nei limiti risultanti dalla tabella F allegata alla legge finanziaria.

14. In relazione all'esigenza di definire i risultati dei conti pubblici per il 1997 in vista della Conferenza intergovernativa per l'ammissione al sistema della moneta unica europea, gli enti del settore pubblico comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati consuntivi della gestione di cassa per l'anno 1997 entro il 20 gennaio 1998.

15. Ai fini della verifica degli impegni di riequilibrio assunti in sede comunitaria, gli enti territoriali di cui al comma 1 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, comunicano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le caratteristiche delle emissioni deliberate.

16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti

di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, semprechè l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.*

54.2 GUBERT

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

54.3 GUBERT

*Sopprimere il comma 16.*

54.4 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

GUBERT. Signor Presidente, credo che si debbano difendere i possessori di titoli del debito pubblico, menzionati nel primo periodo del comma 5. Il Governo trasforma un titolo nominativo in un titolo al portatore, facendo venir meno in tal modo la tutela che la nominatività dei titoli produce per chi li possiede.

Non capisco perchè all'inizio si emetta un titolo nominativo e poi lo si trasformi in titolo al portatore, tutelando in questo modo anche i ladri oltre che gli evasori fiscali.

Per quanto riguarda l'emendamento 54.3, ritengo che se un titolo viene emesso con un certo tipo di prescrizione, questa si debba rispettare. Non si può affermare infatti che prima la prescrizione è in dieci anni e poi dimezzarla a cinque.

VEGAS. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 54.4 perchè, sebbene il comma 16 dell'articolo 54 sia di modeste dimensioni, contiene un problema significativo sotto il profilo della finanza pubblica.

In sostanza, il mio emendamento mira a sopprimere il comma 16 che contiene alcuni princìpi assolutamente non condivisibili. Innanzi tutto, emerge con chiarezza uno dei noti trucchi contabili consistente nel contabilizzare gli scarti di emissione, e quindi il pagamento degli interessi su titoli che non hanno una cedola periodica, esclusivamente nel momento in cui verranno rimborsati i titoli. Con questo

meccanismo l'onere per interessi, anzichè andare in bilancio 1997-'98, va in bilancio nell'anno finale.

In questo modo si ha un abbellimento contabile di questo tipo di spesa, facendola ricadere interamente in un periodo successivo che, tra l'altro, corre l'obbligo di ricordare, è quello nel quale forse si applicheranno le sanzioni per il patto di stabilità.

La seconda questione, ancor più grave, è quella che trasforma dei residui in competenza in modo che le somme relative a questo tipo di spesa, anzichè essere contabilizzate come residui, vengono rinnovate ed entrano nella competenza di bilancio. In tal modo, abbiamo una conseguenza di carattere contabile, che è quella di evitare l'eventuale cancellazione dei residui, e una conseguenza di carattere generale. Infatti, se si procedesse per tutti i residui nella loro trasformazione in competenze, avremmo un bilancio che sfora rispetto al principio dell'annualità e quindi perderemmo qualunque controllo sulla finanza pubblica.

Si tratta, pertanto, di un principio che già nella norma in questione assume una certa rilevanza e che se venisse esteso a casi analoghi provocherebbe gravi conseguenze nella finanza pubblica.

Per questo motivo, mi pronuncio in senso contrario al comma 16 dell'articolo 54, sottolineando, ancora una volta, come la manovra consiste principalmente in meri trucchi di carattere contabile.

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, vorrei intervenire sugli emendamenti del collega Gubert il quale – secondo me – avrebbe dovuto presentare un emendamento soppressivo dell'intero comma 5, che è abbastanza curioso. In esso, infatti, si parla di titoli di Stato emessi nel 1935. Mi sembra quindi una cosa più da collezionisti che da risparmiatori, perchè chi avesse acquistato, a suo tempo, quei titoli oggi avrebbe un'età tale da non permettergli più di operare sui titoli stessi. Certo, i titoli possono essere passati di mano, possono essere stati ceduti o ereditati, ma comunque è una cosa curiosa che nel 1997 si pensi a qualcosa che è successo 62 anni fa.

A questo punto, non possiamo che rivolgere nuovamente l'invito ai risparmiatori di cercare quanto meno di differenziare i loro investimenti. È dal 1990 che esiste la libertà finanziaria, siamo ormai prossimi all'ingresso anche nella Moneta unica europea, quindi, non c'è più bisogno, se non per antiche tradizioni, magari per pigrizia, di investire in titoli di Stato italiani, di investire in una lira che tra poco andrà a sparire.

Visti anche certi risultati ottenuti, visto come lo Stato italiano tratta i risparmiatori, sarebbe veramente opportuno che i risparmiatori stessi rivolgessero altrove i propri denari, vista la penalizzazione che lo Stato italiano infligge a chi si fida di lui e a tutti coloro che operano all'interno del territorio nazionale, sia con gabelle, sia con vessazioni di vario tipo.

Ecco, quindi, che mi permetto di rivolgere un invito ad investire non solo in titoli tedeschi ma in titoli olandesi, svedesi, cioè in altri titoli che non siano quelli della Repubblica, una e indivisibile, ma magari non tanto solvibile. *(Commenti del senatore Bonavita. Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, soltanto perchè è stato sollevato questo problema, se mi è consentito vorrei dire una parola.

PRESIDENTE. La dice ai risparmiatori, non certo al senatore Speroni, che ha investito – come ha dichiarato – in titoli olandesi.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, come lei ben sa, si tratta di una questione di un certo rilievo. Vorrei innanzitutto tranquillizzare il senatore Gubert che si tratta di una emissione del 1935 ed è proprio per la ragione che ha richiamato il senatore Speroni che qui si ipotizza che non sia il titolare nominativo, ma ovviamente il portatore ad essere rimborsato. Quindi, ciò che ha detto il senatore Speroni, non solo non dimostra che bisogna approvare l'emendamento Gubert ma il contrario.

Su questo punto vorrei ricordare che il differenziale sui *bund* tedeschi era un anno fa pari a 320 punti, ieri era di 35 punti. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Partito Popolare Italiano)*. Questa è opera del tanto vituperato Governo dell'Ulivo – 35 punti – e quindi penso che i risparmiatori italiani che seguono i loro interessi continueranno ad investire in titoli italiani, anche perchè quelli tedeschi rendono pressappoco allo stesso modo.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti. Inoltre, vuol far notare, a chi a sollevato la polemica, che si tratta di una rendita emessa nel 1935 e ciò semplifica anche il Ministero del tesoro dal tenere delle contabilità di titoli ormai praticamente non più esistenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.2, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.3.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voterò a favore di questo emendamento anche se ripeto – come giustamente ha detto il relatore, in effetti

si tratta di titoli di Stato forse ancora in circolazione, ma che sicuramente hanno visto il loro valore estremamente diminuito, perchè 2 milioni di lire nel 1935 erano una cosa, grazie al fascismo questi due milioni si sono ridotti a quasi niente. Il fascismo ha portato l'Italia in guerra, al pari del nazismo, e il soldo italiano, così come il marco di allora, è diventato carta straccia.

Ricordo, però, che circa 15 anni fa un marco tedesco valeva intorno alle 150 lire, mentre oggi ne vale quasi mille e che il franco svizzero ha avuto un incremento anche maggiore. Non bastano solo questi ultimi due anni per dire che le cose vanno meglio, anche perchè naturalmente chi investe il proprio denaro non lo fa guardando il risultato degli ultimi sei mesi o degli ultimi sei anni, ma cerca di guardare in una prospettiva un po' più lunga, in special modo se pensa di costruirsi qualcosa per la vecchiaia, per quando si ritirerà dall'attività produttiva.

In ogni caso, visto che non faccio il consulente finanziario, il mio era un discorso puramente politico; come ha detto anche il relatore, visto che rendono allo stesso modo, ammettiamolo pure, i buoni tedeschi rispetto a quelli italiani.....

MORANDO, *relatore.* Quelli tedeschi un po' meno, per ora.

SPERONI. ...chi non crede più in questo Stato italiano è bene che rivolga altrove i propri risparmi. È una forma di protesta lecita, non può venire nessun Papalia, nessuno Scalfaro a «inzigare» i magistrati perchè perquisiscano, perchè mettano in carcere patrioti padani e quindi la Padania investirà fuori dall'Italia. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 54.3, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 54.4, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 54.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 55, corrispondente all'articolo 44 del testo approvato dal Senato:

Art. 55.

*(Disposizioni varie)*

1. In vista della separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto delle imprese ferroviarie, di cui agli articoli 6, 7 e 8 della direttiva 91/440/CEE, del Consiglio, del 29 luglio 1991, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la valutazione, basata su parametri di redditività, del ramo d'azienda «Gestione dell'infrastruttura» della Società Ferrovie dello Stato spa. Le eventuali differenze rispetto alla consistenza patrimoniale netta di bilancio risultante alla data del 31 dicembre 1997, che dovessero scaturire da tale variazione, saranno regolate mediante variazione del patrimonio netto della società. Il Governo, successivamente al rinnovo del Piano generale dei trasporti e alla Conferenza di produzione della Società Ferrovie dello Stato spa, predispone gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'Azienda.

2. È abrogato, con effetto dal 1º gennaio 1998, l'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.

3. Con decorrenza dal 1º gennaio 1998 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica definisce i criteri ai quali si attengono gli organi preposti alla determinazione dei prezzi delle forniture dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato alle pubbliche amministrazioni, fino alla trasformazione dell'ente in società per azioni.

4. Al fine di avviare processi di razionalizzazione e di maggiore efficienza produttiva dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, i prezzi delle forniture dell'Istituto alle pubbliche amministrazioni rimangono fissati per il 1998 nella stessa misura stabilita per il 1997, tranne particolari situazioni connesse a imprevedibili incrementi dei costi, che saranno di volta in volta valutate dalla Commissione di cui all'articolo 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a:

*a)* trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di rifornimento idrico delle isole minori, assegnate dall'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 861, al Ministero della difesa, fermo restando il concorso del predetto Ministero quando ricorrano particolari necessità nello specifico settore e fermi restando la continuità e il livello qualitativo del servizio;

*b)* disciplinare il concorso di cui alla lettera *a)* sulla base della capacità operativa delle unità di rifornimento idrico in dotazione al Ministero della difesa e dei relativi stanziamenti di bilancio.

6. All'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«La divisione in sezioni è fatta indistintamente per iscritti di sesso maschile e femminile ed in modo che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 1.200, nè inferiore a 500.

Quando particolari condizioni di lontananza e viabilità rendono difficile l'esercizio del diritto elettorale, si possono costituire sezioni con numero di iscritti, di regola, non inferiore a 50.

Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni».

7. Il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 34 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dal comma 6 del presente articolo, è inteso, tra l'altro, a perseguire la riduzione del 30 per cento di tutte le sezioni elettorali con riferimento all'intero corpo elettorale, da effettuarsi in occasione della prima revisione semestrale delle liste elettorali utile.

8. Fermo quanto previsto dai commi 6 e 7, le amministrazioni preposte all'organizzazione ed allo svolgimento delle consultazioni elettorali dovranno comunque razionalizzare i servizi al fine di realizzare un ulteriore contenimento delle spese rispetto a quelle scaturenti dalla normativa vigente. A tale scopo in occasione delle convocazioni dei comizi elettorali, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, sarà determinata la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni, ivi comprese le somme da rimborsare ai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni i cui oneri, a norma dell'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono a carico dello Stato.

9. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili presi in locazione da privati da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di fitto locali attualmente in essere con privati con l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione vigente.

10. Per gli atti di acquisto degli immobili degli enti previdenziali pubblici, ai sensi del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, stipulati entro il 30 giugno 1998, i privati locatari possono regolarizzare la propria posizione debitoria maturata al 30 settembre 1997 versando, in aggiunta al prezzo di acquisto, in unica soluzione e senza maggiorazione di interessi, l'80 per cento di quanto dovuto a titolo di morosità locativa per canoni ed oneri accessori, oppure mediante versamento rateale, se-

condo modalità e tempi da concordare con l'ente creditore, l'intero ammontare del debito locativo senza interessi.

11. All'articolo 9, terzo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione, o assolutamente inesigibili, anche per l'inesistenza o l'irreperibilità della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria». All'articolo 11, secondo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, le parole «si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «può avvalersi anche». Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 560.

12. All'articolo 7, comma 15, lettera *e)*, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è aggiunto il seguente periodo: «Detta aliquota, limitatamente all'investimento relativo alla prima tratta indicata dalla Convenzione di concessione, è elevata all'80 per cento e, contestualmente, è sospesa la realizzazione delle altre tratte».

13. A decorrere dal 1º gennaio 1998 la società Autostrada del Brennero spa è autorizzata ad accantonare, in base al proprio piano finanziario ed economico, una quota anche prevalente dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie. Tale accantonamento è effettuato in esenzione d'imposta. L'utilizzo delle disponibilità del fondo avverrà in base a un piano di investimento da presentare dalla società Autostrada del Brennero spa entro il 30 giugno 1998, da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dei trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa di utilizzo le disponibilità su tale fondo sono investite in titoli di Stato e non possono comunque essere utilizzate per le spese di progettazione. A decorrere dal 1º gennaio 1998 il canone di concessione in favore dello Stato è aumentato in misura tale da produrre un aumento dei proventi complessivi dello Stato compresi tra il 20 e il 100 per cento rispetto ai proventi del 1997.

14. Gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale e le azioni di sostegno alle attività produttive agricole si esplicano nel quadro degli obiettivi prioritari fissati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con particolare riferimento al contenimento e all'armonizzazione con i costi medi comunitari dei costi di produzione delle imprese agricole, al fine di accrescere la competitività, favorire l'innovazione tecnologica e l'imprenditoria giovanile e garantire la sicurezza alimentare. A tale fine il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* contenimento ed armonizzazione rispetto ai costi medi europei dei fattori di produzione, dei costi dei fattori di produzione delle impre-

se agricole, con particolare riferimento agli oneri fiscali, contributivi e previdenziali, ai costi energetici, ai costi di trasporto e al costo del denaro;

*b)* accrescimento delle capacità concorrenziali del sistema agro-alimentare nel mercato europeo ed internazionale, anche con l'estensione del credito specializzato e dei servizi assicurativi all'esportazione dei prodotti verso i Paesi extracomunitari;

*c)* adeguamento e modernizzazione del settore, favorendo il rafforzamento strutturale delle imprese agricole e l'integrazione economica della filiera agro-industriale;

*d)* accelerazione delle procedure di utilizzo dei fondi strutturali riservati al settore agricolo e razionalizzazione e adeguamento del sistema dei servizi di interesse pubblico per lo stesso settore.

15. Per le finalità di cui al comma 14 il Governo è autorizzato ad utilizzare anche gli stanziamenti resi disponibili dall'Unione europea quale compensazione monetaria per le riduzioni di reddito degli operatori agricoli derivanti dalla rivalutazione della lira determinate con il regolamento (CE) n. 724/97 del Consiglio del 22 aprile 1997, e definite con i regolamenti (CE) n. 805/97 e n. 806/97 della Commissione del 2 maggio 1997, in conformità alle prescrizioni dei suddetti regolamenti e con le previste procedure nazionali.

16. Al primo comma dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416, le parole: «fatturate sulla base dei relativi decreti» sono sostituite dalle seguenti: «fatturate dai gestori dei servizi».

17. Per la realizzazione degli interventi già approvati relativi alle infrastrutture viarie e al consolidamento dei corsi d'acqua danneggiati a seguito degli eventi di cui al decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, il termine di cui all'articolo 12, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 1998.

18. All'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, le parola da: «e da approvarsi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «sentite le parti sociali»;

*b)* al secondo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: «, entro i limiti massimi della tariffa medesima,» e le parole: «, mantenendo sempre le proporzioni stabilite dalla tariffa fra le varie categorie»;

*c)* al secondo comma, secondo periodo, è soppressa la parola: «minima».

19. Le riserve naturali istituite dallo Stato anche se gestite da enti morali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, partecipano al riparto dei fondi stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

20. All'articolo 11, comma 16, primo periodo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dopo le parole: «società promotrici di centri commerciali all'ingrosso,» sono inserite le seguenti: «ai consorzi tra operatori che gestiscono aree pubbliche destinate allo svolgimento dei mercati, anche partecipati da capitale pubblico, per la realizzazione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aree attrezzate per l'attività mercatale,».

21. Le indennità ed i premi previsti dal Piano di cui alla decisione del Consiglio dell'Unione europea 28 aprile 1997 ed i premi di fermo definitivo di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, non concorrono alla formazione di reddito. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 10 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

22. L'Ente nazionale per le strade entro il 31 dicembre 1998 ridetermina i residui passivi risultanti dalla situazione contabile elaborata dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato con riferimento alla data del 29 febbraio 1996. I residui passivi di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera *c)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, che si riferiscono a rapporti e impegni registrati nelle scritture contabili sulla base di atti formali per i quali sono maturati alla data del 31 dicembre 1997 i termini di prescrizione, sono trasferiti in apposito fondo di riserva. Tale fondo è utilizzabile, a seguito di accordi di programma con il Ministero dei lavori pubblici, anche per i fini istituzionali dell'Ente. Agli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente nazionale per le strade fino al 31 dicembre 1997, si fa fronte con un accantonamento sui residui passivi di stanziamento di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera *f)*, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

23. Le entrate proprie dell'Ente nazionale per le strade, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1995, n. 242, sono adeguate ai criteri del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 1998 ed aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore dell'Ente, in base a delibera del Consiglio, da comunicare al Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio della vigilanza governativa da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore dell'ente è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. In sede di primo adeguamento, l'aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o autorizzazione non può superare il 150 per cento del canone o corrispettivo attualmente dovuto.

24. L'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 237, va interpretato nel senso che, al fine di un più razionale utilizzo delle risorse e per garantire alle Amministrazioni dello Stato una completa informazione attraverso la più ampia pluralità delle fonti, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad acquistare dalle agenzie di stampa, mediante appositi contratti, notiziari ordinari e speciali, servizi giornalistici e informativi, ordinari e speciali, e loro raccolte anche su supporto infor-

matico, nonchè il servizio di diramazione di notizie e di comunicati degli organi centrali e periferici delle Amministrazioni dello Stato. Tali prestazioni rientrano nei servizi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *b)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

25. All'articolo 10, primo comma, lettera *a)*, della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.

26. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

27. Il primo periodo dell'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, come modificato dall'articolo 2, comma 29, primo periodo, della legge 29 dicembre 1995, n. 549, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 1997, i contributi di cui al comma 8 e, limitatamente alle imprese indicate nel presente periodo, al comma 11 del presente articolo sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani, che abbiano acquisito nell'anno precedente a quello di riferimento dei contributi entrate pubblicitarie che non superino il 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo, compresi gli ammortamenti, e che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e ordini del giorno:

*Sopprimere il comma 10.*

55.1 GUBERT

*Al comma 10, sopprimere le parole:* «e senza maggiorazione di interessi».

55.2 GUBERT

*Al comma 10, sostituire la cifra:* «80» *con la cifra:* «100».

55.3 GUBERT

*Al comma 10, sopprimere dalle parole:* «oppure mediante versamento rateale» *fino alla fine del comma.*

55.4 GUBERT

*Sopprimere il comma 13.*

55.5 GUBERT

*Al comma 14, dopo la lettera* d), *aggiungere la seguente:*

«*d*-bis) favorire un adeguato sviluppo delle attività agricole e di allevamento, anche a tempo parziale, nelle aree marginali soggette a processi di abbandono colturale».

55.6 GUBERT

*Al comma 24, primo periodo, dopo le parole:* «appositi contratti» *inserire le parole:* «che garantiscono l'imparzialità del servizio informativo ivi comprese la possibilità di critica dell'operato del Governo e di altri enti da esso controllati».

55.8 GUBERT

*Sopprimere il comma 25.*

55.9 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Alla fine del comma 27, dopo le parole:* «enti morali» *inserire le parole:* «o associazioni».

55.10 GUBERT

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-*bis.* L'Ufficio Italiano Cambi è posto in liquidazione entro il 30 giugno 1998. Il patrimonio netto dell'UIC, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, e dell'articolo 17 dello Statuto, è devoluto al Tesoro dello Stato previa restituzione alla Banca d'Italia del fondo di dotazione.

28-*ter*. Le funzioni ed il personale dell'Ufficio Italiano Cambi sono trasferiti alla Banca d'Italia.

28-*quater*. Le entrate rinvenienti dalla liquidazione dell'UIC sono destinate:

*a)* alla copertura di interventi in conto capitale per lire 2.000 miliardi per l'anno 1998 destinati alla ricostruzione nelle zone dell'Umbria e delle Marche colpiti dagli eventi sismici del 1997;

*b)* all'istituzione, per lire 5.500 miliardi di un fondo destinato alla restituzione sotto forma di credito d'imposta, entro il 31 dicembre 1998, ai contribuenti del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,

n. 662. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

*c)* per la quota residua al fondo ammodernamento del debito pubblico la riduzione del debito pubblico».

55.11 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-*bis.* 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da adottare ogni triennio sono stabiliti i criteri di commisurazione della capacità finanziaria degli iscritti all'albo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, fermo restando in ogni caso la loro suddivisione in due categorie in relazione all'entità delle garanzie fornite o del capitale sociale. Per il passaggio alla categoria superiore è comunque indispensabile la capacità tecnica acquisita attraverso la gestione, anche in tempi diversi, di almeno dieci comuni delle ultime due classi.

2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

*a)* all'articolo 33, comma 3, ultimo periodo, la parola: "due" è sostituita dalla seguente: "tre"».

55.1000 SCHIFANI, D'ALÌ

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-*bis.* Per tutti gli alloggi di edilizia residenziale, costruiti in base a leggi speciali, di proprietà dello Stato, la determinazione del prezzo di vendita avviene sulla base del costo di costruzione dell'immobile, all'epoca di ultimazione dei manufatti».

*Conseguentemente:*

Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti per la parte di competenza e di cassa, e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

55.1001 VEGAS, D'ALÌ

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B, collegato alla finanziaria,

premesso che:

la situazione dei trasporti di persone e merci in tutto il Mezzogiorno e soprattutto da e per le isole risulta essere sempre più difficile non solo per la precarietà dei servizi, dei mezzi e delle strutture, ma anche per gli elevati costi tariffari che impediscono di fatto il normale e necessario flusso in zone che geograficamente risultano più svantaggiate rispetto ad altre,

impegna il Governo:

a rivedere con la massima urgenza il sistema tariffario al fine di agevolare il trasporto di persone e merci da e per le isole, il Mezzogiorno e altre aree depresse.

9.2793-B.16 LA LOGGIA, SCHIFANI, D'ALÌ, CENTARO, GERMANÀ, NOVI, VENTUCCI, AZZOLLINI, TURINI, CIRAMI, OCCHIPINTI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato n. 2793-B:

visto:

il grave malessere di tutto il mondo agricolo sfociato in manifestazioni di piazza per le problematiche connesse al latte e all'olio d'oliva;

considerato che:

da tempo le varie forze politiche nonchè le organizzazioni professionali agricole e movimenti spontanei di agricoltori denunciano la gravità delle situazione in cui versa il comparto agricolo;

tutt'oggi il Governo non ha dato alcuna concreta risposta al profondo disagio degli agricoltori italiani;

impegna il Governo:

a rivedere la propria politica fiscale e previdenziale e a promuovere tutte le azioni necessarie in sede nazionale, comunitaria e internazionale per tutelare le produzioni italiane dalle aggressioni di prodotti agricoli extracomunitari spesso competitivi sotto il profilo dei costi ma di dubbia provenienza e qualità, al fine anche di tutelare i consumatori.

9.2793-B.17 VEGAS, BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, AZZOLLINI, BEVILACQUA, MONTELEONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B, collegato alla manovra finanziaria,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte:

*a)* alla riduzione ad 1/3 dei contributi agricoli unificati per un periodo non inferiore a 3 anni per le zone colpite dal crollo dei prezzi causati dall'eccessiva produzione di olive nella campagna 1997/98;

*b)* al sostegno allo stoccaggio pubblico di olio d'oliva nella misura di 650.000 lire al quintale.

2.2793-B.18 AZZOLLINI, VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE, MARINI, COVIELLO, BEVILACQUA, MONTELEONE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B, collegato alla manovra finanziaria,

considerata l'attuale fase di mercato del riso, la quantità prodotta, l'apertura di nuovi mercati e il rilevante valore economico e sociale delle produzioni;

considerato altresì l'elevato valore nutrizionale del prodotto,

impegna il Governo:

a comprendere, tra gli aiuti allo sviluppo, la devoluzione – quale aiuto alimentare – di almeno la metà delle eccedenze della produzione del riso.

9.2793-B.19 VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Il Senato,

premesso:

che il settore della risicoltura ha bisogno di un intervento urgente vista la grave crisi in cui versa;

atteso che la convenzione di Londra permette al nostro paese di destinare una somma pari a lire 70 miliardi annui per il periodo 1997-1999 alle forniture di aiuto alimentare alle popolazioni bisognose;

atteso che, di fatto, le richieste dei paesi in via di sviluppo sono, di regola, almeno per il 50 per cento di aiuti in riso,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per rispondere in termini positivi e celeri ogni qualvolta paesi in via di sviluppo chiedono aiuti alimentari in riso.

9.2793-B.20 (Nuovo testo) FUMAGALLI CARULLI, VEDOVATO, VEGAS

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2793-B, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica,

considerato

che la Camera dei deputati ha introdotto, all'articolo 55, il comma 27 che modifica l'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, in materia di contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani, nel senso che dispone il requisito di un limite del 30 per cento di entrate pubblicitarie sui costi complessivi di bilancio, e ciò a valere dal 1º gennaio 1997 sui bilanci dell'anno precedente e quindi con chiari effetti retroattivi,

impegna il Governo:

ad adottare, nell'applicazione delle nuove norme, provvedimenti che non creino difficoltà economiche e finanziarie ad aziende editoriali che si trovano nelle condizioni di non poter più rispettare i requisiti richiesti per aver diritto ai contributi, e che hanno ovviamente impostato i propri bilanci sulla base della normativa vigente.

9.2793-B.21 BUCCIARELLI, VEGAS

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 2793-B, collegato alla finanziaria,

in relazione all'avvicinarsi dell'ennesima scadenza dell'ultimo provvedimento di proroga della esecuzione degli sfratti (31/1/98);

in considerazione delle migliaia di sfratti in attesa di esecuzione, in special modo nelle grandi aree metropolitane;

in considerazione dei piani di vendita degli immobili degli enti previdenziali che aumenteranno il già pesante stato di tensione abitativa;

in considerazione dell'importante patrimonio immobiliare abitativo privato ancora inutilizzato che, viceversa, potrebbe fornire un significativo contributo al problema della casa;

impegna il Governo:

a far sì che si giunga ad una urgente approvazione di un disegno di legge che articoli e regolamenti la complessità del mercato delle locazioni, tenendo in debito conto lo stato della discussione presso le Commissioni parlamentari, le posizioni espresse dalle parti sociali interessate e, naturalmente, i precedenti ordini del giorno approvati in materia dall'Assemblea del Senato.

9.2793-B.202 LE COMMISSIONI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

*(Abolizione del collocamento)*

1. A partire dal 1º gennaio 1998, l'avviamento al lavoro è liberalizzato; restano ferme le normative per le categorie protette.

2. Si intendono conseguentemente abrogate tutte le norme in contrasto con il comma precedente.

3. Entro il 31 marzo 1998 il Ministro del lavoro, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede all'impiego del personale, attualmente adibito agli uffici di collocamento ed in altre strutture ministeriali a loro connessi, ad altre mansioni di interesse pubblico e prioritariamente a coprire le funzioni del personale di cui ai commi 5, 6, 7, 8, 12 e 13 dell'articolo 30 che sono soppressi.

4. Le attività di rilevazione statistica attualmente svolte dagli uffici di collocamento verranno svolte dalle strutture decentrate del Ministero del lavoro».

55.0.1 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

*(Delega al Governo per snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto, al fine di snellire e flessibilizzare il mercato del lavoro, sopprimendo gli organismi pubblici preposti al collocamento dei lavoratori, e di consentire, in deroga alla vigente legislazione, la prestazione dell'attività lavorativa secondo le modalità, tempi e trattamenti più convenienti per i lavoratori e le imprese, al fine, dell'incremento dell'occupazione. Dell'applicazione del presente articolo dovranno derivare economie non inferiori a lire 50 miliardi annui».

55.0.2 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis.*

*(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato)*

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge».

55.0.3 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

«Art. 55-*bis*.

*(Contenimento delle spese del bilancio dello Stato e incremento dei minimi pensionistici)*

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 1998, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge. Il 98 per cento delle economie così realizzate è destinato all'aumento dei trattamenti minimi di pensione».

55.0.4 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Ricordo che l'emendamento 55.5, presentato dal senatore Gubert, è stato ritirato e trasformato nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 2793-B;

premesso:

che per rispondere alle crescenti esigenze di trasporto di persone e merci tra Italia e Nord-Europa il potenziamento dell'asse del Brennero, particolarmente della ferrovia, costituisce una misura sempre più necessaria, riconosciuto come una delle priorità a livello europeo dalla stessa Unione Europea e ribadito con ordini del giorno già approvati dal Parlamento italiano, con iniziative già in atto e in progettazione;

che per realizzare interventi ferroviari risolutivi di ampia portata, quale il passaggio della catena alpina da Bolzano a Innsbruck prevalentemente in tunnel e la costruzione di una nuova linea o ampie rettifiche di quella esistente nel tratto Bolzano-Verona sono necessari notevoli mezzi finanziari, per il cui reperimento e per la successiva realizzazione delle opere è risultata utile la costituzione di un gruppo

di iniziativa europeo (GEIE), con la previsione di una società di gestione con sede a Bolzano;

che nella prospettiva di incentivare l'intermodalità al fine di sgravare il flusso autostradale di trasporto merci sull'autostrada A-22, la Società concessionaria è interessata a partecipare al finanziamento delle opere di potenziamento della ferrovia lungo l'asse del Brennero, previo rinnovo della concessione stessa;

che la Camera dei deputati ha introdotto una norma all'articolo 55, comma 13, che consente alla società concessionaria di destinare parte dei propri ricavi alla costituzione di un fondo per finanziare la realizzazione del nuovo tunnel ferroviario del Brennero ed opere connesse, esentando le somme destinate a tale fondo dall'imposizione fiscale e prevedendo nel contempo un aumento del canone di concessione oscillante tra il 20 e il 100 per cento ed il vincolo ad investire le disponibilità del fondo, fino al momento del suo impiego, in titoli del debito pubblico statale;

che tale esenzione, mentre agevola la costituzione del fondo, sottrae alle entrate della Provincia autonoma di Trento la partecipazione che ad essa spetta alle imposte riscosse sul suo territorio (la società concessionaria ha infatti la sede legale a Trento), con minori entrate che prevedibilmente possono ammontare a parecchie decine di miliardi (non meno di 60-70 stando ai dati più recenti), scaricando di fatto i costi sulla Provincia di Trento, mentre lo Stato recupera la sua quota parte di perdita di entrata fiscale con un aumento del canone di concessione e la Provincia di Bolzano parteciperà delle future entrate tributarie derivanti dalla società di gestione dell'iniziativa con sede a Bolzano;

che tale esenzione altera unilateralmente le norme di attuazione che disciplinano i rapporti finanziari tra Stato, Regione Trentino-Alto Adige, Provincia di Trento e Provincia di Bolzano, modificando *ad hoc* il regime fiscale di una società di notevole rilievo per il suo gettito, a danno esclusivamente delle finanze della Provincia di Trento;

che tale esenzione disincentiva gli investimenti della società concessionaria in opere di collegamento tra autostrada del Brennero ed altri assi viari notevolmente sovraccarichi di traffico, specie turistico, delle quali risulta particolarmente carente il Trentino;

che tale esenzione, unitamente al rincaro del canone di concessione, orienterà la società concessionaria ad aumentare le tariffe per gli utenti, come già dichiarato dal Presidente della società stessa, dato che i relativi ricavi possono essere destinati ad un Fondo esente da imposte;

che il potenziamento dei transiti ferroviari attraverso il Brennero ha un'importanza strategica per l'intero paese, per cui gli oneri per la sua realizzazione debbono prevedere il prevalente impegno dello Stato;

che lo stimolo a tale potenziamento ha visto in prima linea proprio la Provincia autonoma di Trento, che tra l'altro ha altresì promosso tramite l'Istituto Trentino di Cultura, a Trento, il convegno internazionale dal quale è stata lanciata l'iniziativa di costituzione del GEIE;

che i territori alpini attraversati, i loro enti regionali e provinciali, possono compartecipare agli investimenti, ma l'esenzione prevista, sottraendo annualmente parecchie decine di miliardi di entrata alla sola

Provincia autonoma di Trento, renderà più difficile la partecipazione di questa, mentre renderà di fatto non onerosa quella della Provincia autonoma di Bolzano;

che i vincoli di tempo per l'approvazione della legge finanziaria 1998 e del suo collegato, onde non essere costretti all'esercizio provvisorio, impediscono di approvare opportune correzioni della sopra citata norma nell'esame in terza lettura al Senato,

impegna il Governo:

ad attivare, mediante la procedura di cui all'articolo 107 dello Statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, la definizione di una specifica norma di attuazione che consenta di coordinare le sopra citate disposizioni introdotte dal Parlamento con le disposizioni delle vigenti norme dello Statuto speciale stesso in materia di finanza della Regione e delle Province autonome e in modo tale da regolamentare gli effetti negativi sopra descritti della manovra finanziaria dello Stato sulle compartecipazioni ai gettiti tributari erariali di competenza delle Province autonome di Trento e di Bolzano anche compensandoli con le quote a carico delle medesime Province ai fini della loro compartecipazione al riequilibrio della finanza pubblica statale e della determinazione delle quote variabili ad esse spettanti;

ad attivarsi a che le risorse per la realizzazione delle opere ferroviarie in questione provenienti da soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti a livello sovraregionale siano in proporzione almeno pari al rilievo sovra regionale dell'asse ferroviario del Brennero.

9.2793-B.122 (*Già* em. 55.5, p. 81) GUBERT, ANDREOLLI, FOLLONI, COSTA, TAROLLI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti e gli ordini del giorno.

GUBERT. Signor Presidente...

BERTONI. Risparmiaci! Pensa ai tuoi figli, pensa alla famiglia!

GUBERT. Signor Presidente, sarei stato ben lieto di farlo. Se la maggioranza redigesse testi legislativi migliori, mi risparmierei certamente la fatica di presentare molti emendamenti. Almeno ho il diritto di dire cosa non va su tutta la manovra finanziaria, utilizzando i 40 minuti concessimi.

I primi quattro emendamenti da me presentati all'articolo 55 riguardano un problema di educazione civica: molto spesso il Presidente della Repubblica e numerosi altri sostengono la necessità di aumentare l'impegno nell'educazione civica dei giovani, la quale significa anche saper assolvere ai propri obblighi. Ebbene, vi sono persone che non lo hanno fatto come gli inquilini delle case di proprietà degli enti previdenziali pubblici. Tali enti mettono in vendita il loro patrimonio immobiliare, consentendo a tutti gli inquilini di acquistare l'immobile da loro occupa-

to a condizioni favorevoli. E lo Stato cosa fa? A quelli che non hanno pagato concede addirittura degli sconti: non solo prevede per questi soggetti la possibilità di mettersi in regola e quindi di acquisire ugualmente il diritto, ma anche che lo facciano pagando meno del normale e per di più a rate. Non so se questo si possa considerare educazione civica, signor Presidente. Dalle mie parti questo significa, viceversa, diseducazione civica perchè equivale a premiare chi è infedele alle proprie obbligazioni. Fosse almeno prevista la sussistenza di qualche causa reale, profonda di difficoltà familiari, lo capirei anche, ma così non è. Si dice solo: basta che uno sia moroso.

Ritengo, pertanto, che questo sia uno scandalo per l'etica pubblica, predicata proprio da chi poi propone questi testi.

Per quanto riguarda invece l'emendamento 55.5, ho provveduto a ritirarlo e a sostituirlo con un ordine del giorno, in cui si evidenzia un problema sorto alla Camera allorchè è stata introdotta la nuova norma, la quale risponde positivamente alla esigenza di dotare di strumenti adeguati le iniziative volte a migliorare i trasporti sul Brennero; tuttavia – non so se volutamente o meno – il disposto ne fa ricadere l'onere sulla sola provincia autonoma di Trento. Ora, le norme di attuazione che regolano i rapporti finanziari fra autonomie speciali e Stato prevedono però che, qualora lo Stato cambi il regime fiscale, da cui poi le province e le regioni traggono il loro sostegno, siano adottati provvedimenti contenenti misure correttive rispetto a tale tipo di intervento statale. Nel caso in specie si verifica proprio questo: lo Stato è intervenuto, ha alterato la base fiscale, da cui la provincia autonoma di Trento traeva i suoi proventi; quindi l'ordine del giorno riepiloga – forse dilungandosi – tutte le premesse per esortare all'attuazione di tale provvedimento anche in questo caso, affinchè lo Stato si attivi per rendere operativa, con finanziamenti esterni, l'iniziativa del miglioramento dell'asse ferroviario del Brennero.

Ritiro inoltre il successivo emendamento 55.6, essendo già stato accolto un ordine del giorno in sede di approvazione di uno dei primi articoli da noi esaminati.

Ritengo che non sia necessario illustrare i successivi emendamenti da me presentati all'articolo 55.

VEGAS. Gli emendamenti 55.9 e 55.1001 si illustrano da sè.

SCHIFANI. L'emendamento 55.1000 si dà per illustrato.

CURTO. L'emendamento 55.11 si illustra da sè.

* AZZOLLINI. Signor Presidente, con l'ordine del giorno n. 18, intendiamo chiedere al Governo l'adozione di misure di sua competenza in relazione alla grave crisi della olivicoltura italiana. Riteniamo, infatti, possibile che il Governo, in questo momento, faccia concretamente sentire la propria volontà attraverso suoi provvedimenti.

FUMAGALLI CARULLI. Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Aula sull'ordine del giorno n. 20, che servirà, qualora

venga accolto dal Governo, a dare una qualche risposta, pur se provvisoria, alle inquietudini che nel settore dell'agricoltura, ed in particolare del riso, si sono manifestate negli ultimi tempi. Mi riferisco, ad esempio, all'ultima manifestazione che si è avuta a Vercelli per quanto riguarda la Borsa del riso.

Il problema è il seguente. Si tratta di poter destinare una parte degli aiuti alimentari che il nostro paese concede a forniture in riso. La convenzione di Londra, che è stata ratificata da questo Parlamento, consente di destinare 70 miliardi annui ad aiuti alimentari. Poichè, di regola, almeno 50 per cento delle richieste da parte dei paesi in via di sviluppo è per aiuti in riso, noi riteniamo che se il Governo accetterà almeno di velocizzare le procedure ove, come di fatto avverrà, arrivassero richieste di aiuto alimentare in riso, la categoria dei risicoltori potrebbe quanto meno ricevere un palliativo rispetto alle sue richieste, la cui principale è quella – ed il Ministro dell'agricoltura ne è ben consapevole – della riforma del settore. Ad essa non è possibile provvedere attraverso la manovra finanziaria; tuttavia, è possibile almeno destinare riso per gli aiuti alimentari.

Ho riformulato il testo originario dell'ordine del giorno in quanto, nella prima stesura, chiedevo un impegno del Governo a destinare almeno il 50 per cento delle forniture di aiuti alimentari in riso; si trattava tuttavia di una richiesta impropria: il Governo può impegnarsi soltanto ad accelerare le procedure, poichè la destinazione degli aiuti alimentari non viene stabilita dal Governo, ma «orientata» dai paesi in via di sviluppo. Questa è la ragione che mi ha indotto a modificare l'ordine del giorno, la cui ultima stesura rispecchia la procedura più adatta, che ho cercato di evidenziare in questo intervento.

BUCCIARELLI. L'ordine del giorno n. 21 si dà per illustrato.

MORANDO, *relatore*. L'ordine del giorno n. 202 delle Commissioni si illustra da sè.

DE LUCA Michele. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE LUCA Michele. Signor Presidente, desidero soltanto chiedere la sua autorizzazione a pubblicare in allegato ai Resoconti della seduta odierna intervento scritto, che sorregge il mio voto contrario alla soppressione disposta dall'altro ramo del Parlamento di una disposizione approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Sarà fatto, senatore De Luca.

* D'ALÌ. Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 16.

Sappiamo che moltissime delle difficoltà che si determinano nel sistema produttivo meridionale, soprattutto in quello delle zone più decen-

trate rispetto ai luoghi di mercato, deriva dall'assoluta inefficienza del nostro sistema di trasporti. A questo si aggiunge una recente normativa, che impone l'applicazione di alcune tariffe penalizzanti proprio per i luoghi di produzione più distanti dai mercati.

Questo ordine del giorno è, a nostro giudizio, essenziale per temperare questi disagi e chiede al Governo un'immediata revisione del sistema tariffario, non solo al fine di renderlo più agevole, ma anche più equo.

Certamente la nostra filosofia politica ci indurrebbe a chiedere una completa liberalizzazione del mercato delle tariffe, sicuri che essa porterebbe ad una concorrenza genuina, quindi ad una loro diminuzione e ad un automatico risolversi del problema che l'ordine del giorno solleva. Tuttavia, siccome siamo coscienti di essere in un Parlamento dove la maggioranza e il Governo non sono nè liberali nè favorevoli alle liberalizzazioni, chiediamo quanto meno a questo Governo che sottoponga al Parlamento, con la massima urgenza, una revisione del sistema tariffario, in modo tale da renderlo più equo e soprattutto più accessibile a quelle ditte, a quei produttori che sono distanti dai luoghi di commercializzazione dei loro prodotti.

ROBOL. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'ordine del giorno n. 122, (già em. 55.5), presentato dal senatore Gubert e da altri senatori.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, sono costretto a formulare parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 55 per la ragione nota; anche a me, però, non piace il contenuto del comma 10.

Penso, poi, che il Governo possa accogliere l'ordine del giorno n. 16 come raccomandazione, perchè una revisione del sistema tariffario è già prevista in fase di attuazione dell'accordo di programma con le Ferrovie dello Stato; non solo, ma come è a tutti noto, l'accordo di programma prevede un intervento di riorganizzazione delle Ferrovie dello Stato, anche attraverso processi di liberalizzazione, per cui credo che questa priorità il Governo la debba assumere.

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno n. 17; vorrei, tuttavia, proporre ai presentatori di ritirarlo, perchè i commi 14 e 15 dell'articolo 55, per quello che il Governo può accettare in questo campo, contengono esattamente quelle indicazioni di prospettiva che qui sono richiamate. Tuttavia, ci sono giudizi sulla politica del Governo che ovviamente non possono essere condivisi, cosa che ritengo che i proponenti sappiano meglio di me.

Vorrei poi proporre ai firmatari dell'ordine del giorno n. 18 di sopprimere: alla lettera *a)* l'espressione «ad 1/3» e le parole «per un periodo non inferiore a tre anni» e alla lettera *b)* le parole «nella misura di 650.000 lire al quintale», poichè ritengo che quest'ultima sia un'indica-

zione da prevedere in un emendamento e non in un ordine del giorno. Esprimerei, quindi, parere favorevole su tale ordine del giorno, qualora i proponenti accogliessero tali proposte di modifica.

Sugli ordini del giorno nn. 19 e 20, inerenti il settore del riso, la riformulazione proposta dell'ordine del giorno n. 20 mi trova favorevole, mentre ritengo che le precedenti stesure incappassero in problemi molto seri di controllo del mercato del riso sulla base degli accordi GATT, e così via.

Per quel che riguarda l'ordine del giorno n. 21 il mio parere è favorevole con specifica convinzione, in quanto la Camera ha introdotto una norma retroattiva che io considero particolarmente grave. Esprimo inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno n. 202.

Infine, sull'ordine del giorno n. 122, sono sostanzialmente d'accordo sul dispositivo, anche se, naturalmente, nelle premesse ci sono alcune considerazioni che mi trovano in parziale disaccordo. Ciò che rileva – signor Presidente, vorrei spiegarlo ai colleghi, perchè ha una certa importanza: se ricordate, ne parlammo in sede di esame del collegato dello scorso anno – è che la Camera dei deputati ha approvato una norma a proposito della realizzazione della galleria del Brennero che consente alla società Autostrada del Brennero, in regime di esenzione fiscale, di costituire un fondo per le tariffe in modo da poter realizzare l'intervento. Per uno strano scherzo della situazione, però, la sede della società si trova a Trento e quindi la riduzione delle entrate fiscali derivante dalla norma interessa esclusivamente quella provincia. Si pone quindi un problema di armonizzazione tra Trento e Bolzano ed io penso che l'ordine del giorno proponga una soluzione senza minimamente toccare quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 55.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario agli emendamenti e accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno n. 16, il cui primo firmatario è il senatore La Loggia.

Sugli ordini del giorno nn. 17, 18, 19 e 20, così come riformulati, intende intervenire il ministro Pinto.

Il Governo accoglie altresì pienamente gli ordini del giorno n. 21, dei senatori Bucciarelli e Vegas, e n. 202, della Commissione, e concorda infine con il relatore nell'accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno n. 122, presentato dai senatori Gubert ed altri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Pinto. Ne ha facoltà.

PINTO, *ministro per le politiche agricole.* Signor Presidente, sull'ordine del giorno n. l7 riportandomi alle osservazioni del relatore, il Governo lo accoglie come raccomandazione a condizione che siano eliminati, nella premessa, il periodo: «tutt'oggi il Governo non ha dato alcuna concreta risposta al profondo disagio degli agricoltori italiani» e, nel dispositivo, le parole: «dalle aggressioni di prodotti agricoli extracomunitari» che dovrebbero essere sostituite con le seguenti: «da irregolari importazioni». Il Governo potrebbe accoglierlo come raccomandazione,

qualora il senatore Vegas e gli altri presentatori accettino di riformularlo.

Il Governo accoglie sempre come raccomandazione l'ordine del giorno n. 18, con le proposte emendative formulate dal relatore, cioè con l'eliminazione di ogni riferimento a percentuali e ad anni.

Per quanto concerne gli ordini del giorno nn. 19 e 20, il Governo esprime parere favorevole all'ordine del giorno n. 20, assicurando fin d'ora la senatrice Fumagalli Carulli che il Governo è già intervenuto per rendere solleciti gli adempimenti procedurali indicati. Posso comunicare che l'importo concesso al nostro paese per aiuti è di 210 miliardi nel triennio, riferiti però sia agli aiuti per i cereali che a quelli specifici per il riso, con una distribuzione pari a 105 miliardi per ciascuno dei due comparti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.2, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.3, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.4, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

L'emendamento 55.5 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 122 (ne parleremo successivamente). È stato ritirato, inoltre, l'emendamento 55.6.

Metto ai voti l'emendamento 55.8 presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.9, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.10, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

L'emendamento 55.11 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 55.1000, presentato dai senatori Schifani e D'Alì.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 55.1001, presentato dai senatori Vegas e D'Alì.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 16, su cui il senatore Scivoletto ha annunciato di aggiungere la sua firma.

TURINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURINI. Signor Presidente, pregherei il Governo di prestare attenzione e di accettare, non solo come raccomandazione, questo ordine del giorno, che tende a superare una situazione pesante e ormai inaccettabile per i cittadini che abitano nelle isole, specialmente in quelle minori, e non solo del Mezzogiorno: abbiate pazienza, onorevoli senatori, non c'è sempre e soltanto il Mezzogiorno! Penso, ad esempio, all'arcipelago toscano, all'isola di Capraia, a quelle di Giannutri e del Giglio.

Vi sono situazioni veramente incredibili, anche perchè le imprese statali (come la Toremar) sono più care di quelle private e poichè le imprese private non vanno nelle piccole isole, credo che dovreste fare uno sforzo per comprendere queste esigenze, proprio per quegli abitanti che sono già isolati perchè stanno nelle isole e sono ancor più sacrificati da un tariffario veramente incredibile.

Credo che il Governo debba fare uno sforzo in più per accettare l'ordine del giorno n. 16, al quale aggiungo la mia firma e quella del Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Il Governo mantiene la sua posizione oppure la modifica accogliendo tale proposta?

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, udite le argomentazioni del senatore Turini, il Governo accoglie l'ordine del giorno. *(Applausi dei senatori Turini e Speroni).*

PRESIDENTE. In tal caso non lo metto in votazione.

Passiamo ora alla votazione dell'ordine del giorno n. 17.

Senatore Vegas, ha ascoltato le modifiche che sono state suggerite?

VEGAS. Sì, signor Presidente, concordo con le modifiche prospettate dal ministro Pinto.

Non insisto, pertanto, per la sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 18.

Senatore Azzollini, accoglie le modifiche proposte del relatore?

* AZZOLLINI. Signor Presidente, sono disponibile ad accogliere le due proposte relative alla lettera *a)*, cioè di eliminare le specificazioni di 1/3 e dei tre anni.

Per quanto riguarda la proposta relativa alle 650.000 lire al quintale, di cui alla lettera *b)*, sono disponibile, però chiedo assicurazione al Governo, anche sul piano solo verbale, del fatto che lo stoccaggio avvenga ad un prezzo non punitivo per gli agricoltori.

PRESIDENTE. Quindi, si propone di eliminare alla lettera *a)* le specificazioni della riduzione ad 1/3 e del periodo non inferiore a 3 anni e, alla lettera *b)*, la specificazione di 650.000 lire al quintale. Ministro Pinto, accetta tali proposte?

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Signor Presidente, relativamente alla lettera *b)*, cioè alla richiesta ora reiterata dal senatore Azzollini, il Governo con serietà non può fornire assicurazioni in ordine alle cifre perchè non è l'Esecutivo che determina la somma relativa allo stoccaggio: essa viene concertata in sede europea.

Quello che posso dire è che il Governo sarà attento a far in modo che il maggior vantaggio possibile possa giungere a questo settore di crisi.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, insiste per la votazione?

AZZOLLINI. No, signor Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 19 è stato ritirato dai proponenti che convergono sull'ordine del giorno n. 20 (nuovo testo) presentato dalla senatrice Fumagalli Carulli.

Essendo stato accolto, l'ordine del giorno n. 20 non lo mettiamo in votazione.

Non mettiamo in votazione l'ordine del giorno n. 21 poichè il Governo e il relatore hanno espresso parere favorevole. Analogamente non poniamo in votazione l'ordine del giorno n. 202 delle Commissioni.

Passiamo ora all'ordine del giorno n. 122: la parte dispositiva avrebbe trovato attenzione nel relatore e nel Governo.

GUBERT. Signor Presidente, se eliminando la premessa il Governo fosse disponibile ad accettarlo, potrei mantenere solo il dispositivo.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, devo mettere in rilievo che il comma 13 dell'articolo 55, introdotto dalla Camera, finalmente costituisce

una svolta nella politica dei trasporti e del traffico, che finora ha penalizzato il trasporto ferroviario e favorito quello su gomma. Senonchè il trasporto su gomma ha penalizzato gravemente l'arco alpino e a farne le spese è stato sempre l'Alto Adige, il territorio della Valle d'Isarco. In grandi zone della Valle d'Isarco il turismo è morto, non c'è più possibilità di esercitare attività alberghiera per il peso dell'inquinamento sonoro.

Sono quindi dell'avviso che il comma 13 abbia finalmente portato un riequilibrio dei pesi, favorendo per il futuro il traffico ferroviario. Finora tutti gli utili dell'autostrada del Brennero sono andati alla provincia di Trento e nulla a quella di Bolzano; ora abbiamo la speranza che almeno gli effetti negativi vengano in qualche maniera arginati.

Ritengo allora che rispetto al comma 13 dell'articolo 55 non vi sia nulla da riequilibrare, perchè con quella norma non si fa altro che permettere finalmente la speranza di giustizia riguardo ai pesi che l'autostrada ha comportato. Nulla di così grave ha sofferto il territorio trentino, perchè lì non vi è stato bisogno di quelle opere e soprattutto la valle non è così stretta, per cui gli effetti negativi del rumore non sono stati deleteri come nella Valle d'Isarco.

Sono quindi contrario – lo devo essere con fermezza – all'ordine del giorno n. 122, anche se accettato come raccomandazione, e prego il Governo – anche alla luce della necessità di assicurare un minimo di giustizia e di equilibrio – di rivedere la posizione precedentemente espressa.

TAROLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, in questo caso il bicameralismo perfetto ha evitato che alcuni guai provocati dalla decisione assunta dai nostri colleghi della Camera diventassero operativi.

Anzitutto un'osservazione di carattere generale. Mi rivolgo ai sottosegretari Cavazzuti e Macciotta e al relatore Morando i quali, nel corso della discussione della finanziaria e dei provvedimenti finanziari, hanno sempre tenuto una condotta improntata a grande rigore. Voglio sottolineare a questi autorevoli interlocutori che il testo, così come è stato congegnato, dimostra palesemente una mancata copertura, perchè provoca una mancata entrata per il bilancio dello Stato stimabile tra 70 e 80 miliardi. Al Senato una norma di questo tipo, voi, autorevolissimi colleghi, non l'avreste fatta passare e il fatto che in terza lettura – seppur con gli strumenti dell'ordine del giorno – si riesca a «mettere una pezza» rispetto ad un comportamento goliardico tenuto alla Camera da colleghi anche della mia regione, credo che sia una cosa utile. Perchè così si incanalano le decisioni sulla linea di coerenza che ha caratterizzato tutto l'operato del relatore e del rappresentante del Governo in questa materia.

Seconda questione: mi rivolgo al collega Pinggera. Con il comma 13 dell'articolo 55 una norma parlamentare viene a violare un principio

sancito con una disposizione di attuazione alla cui elaborazione hanno partecipato a pari titolo i rappresentanti della provincia di Bolzano, i rappresentanti della provincia di Trento e il Governo. Qui invece si introduce unilateralmente una misura che non vede compartecipi soggetti importantissimi, cioè i responsabili istituzionali locali.

L'ordine del giorno, uno strumento importante, che però non è equiparabile ad un emendamento, prende in considerazione un aspetto che non può essere trascurato. Perchè, collega Pinggera, qui – e lo dico anche ai rappresentanti del Governo – ci sono anche rischi di incostituzionalità. Non vi è ombra di dubbio che la provincia di Trento non rimarrà inerte, perchè l'articolo 75 dello Statuto è chiaro e gli articoli 3 e 53 della Costituzione non consentono fughe in avanti.

L'ordine del giorno non fa che riparare ad una svista, e spero si tratti di una svista; se è stata invece una fuga in avanti non fa che riportare ordine in una materia dove la tutela dell'autonomia deve essere sempre salvaguardata da tutti coloro che rivestono importanti ruoli di responsabilità all'interno delle istituzioni nazionali, come appunto il Parlamento.

Un'ultima raccomandazione rivolta al Governo, che l'abbiamo indirizzata anche in altre occasioni. Siamo qui a tutelare gli interessi della nostra gente, e su questo non c'è ombra di dubbio; però non è possibile che tutte le volte che si tratta un provvedimento di carattere finanziario i parlamentari trentini, come quelli delle altre regioni a Statuto speciale, debbano essere vigili, sempre all'erta, quasi investiti da una funzione di guardiani rispetto a prerogative che il Governo dovrebbe garantire.

Scusate questi toni, ma servirebbero un maggior rigore e una maggiore attenzione da parte del Governo perchè le prerogative statutarie, codificate da precise norme di attuazione, siano più attentamente tutelate rispetto a provvedimenti che hanno più del corsaro che non di scelte meditate, capaci di raccogliere il consenso del Governo – come giustamente deve essere – ma anche delle popolazioni interessate che devono gestire provvedimenti che godono della tutela costituzionale.

L'ordine del giorno n. 122 non è un toccasana ma viene comunque a porre rimedio ad una grave distorsione che i colleghi della Camera dei deputati hanno inopinatamente approvato.

ANDREOLLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Colleghi, le città di Trento e Bolzano le abbiamo sempre messe insieme. Ne ha facoltà, senatore Andreolli.

ANDREOLLI. Signor Presidente, finora il mio Gruppo non ha speso molte parole per intervenire su questa finanziaria. Intervengo ora per qualche considerazione in merito a questo ordine del giorno che ha suscitato qualche contrasto con l'amico Pinggera.

Al collega Pinggera vogliamo dire che l'autostrada l'abbiamo costruita insieme. Non per nulla la quota azionaria di maggioranza, il 34 per cento, è della regione Trentino-Alto Adige. Quindi non ci sono contrasti, nè nelle scelte di programmazione dell'uso del territorio nè negli investimenti.

Plaudo alla proposta dell'emendamento della Camera che ha canalizzato l'utile di questa società, che finora si è impegnata non solo nella valorizzazione di questa arteria di passaggio a livello europeo ma anche, in collegamento con le autonomie locali, a creare tutta una serie di bretelle di collegamento periferico; basti pensare all'investimento fatto per l'autostrada Bolzano-Merano. Non altrettanto è stato fatto ancora nella provincia di Trento; tuttavia l'autostrada per il 48 per cento è delle province, delle regioni e dei comuni a sud di Verona.

Indubbiamente, nella fretta di elaborare questo testo, vi è stata una insufficiente considerazione da parte della Camera dei deputati nel comprendere i riflessi che ha sulla provincia di Trento il fatto che la società abbia sede a Trento. La provincia di Bolzano ha altri vantaggi ai fini fiscali per il fatto che si sono costituite da poco anche società per la valorizzazione del Brennero.

L'ordine del giorno impegna il Governo a trovare uno strumento duttile, flessibile, di confronto, di condivisione con le autonomie locali, e con il Governo stesso, per produrre una norma di attuazione che attenui questo impatto e corregga la stortura che sottrae introiti e comunque è una imposizione sulla provincia di Trento i cui introiti flussi finanziari regolamentati dallo Statuto e relative norme di attuazione.

In questo modo, senza sentire la provincia di Trento vengono sottratti ad essa introiti consistenti. Mi sembra giusto apportare correzioni a questo testo con gli strumenti a disposizione, una norma di attuazione appunto.

MORANDO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MORANDO, *relatore*. Ho chiesto nuovamente la parola perchè già questo primo scorcio di dibattito dimostra che se non lo risolviamo presto il problema rischia di far sviluppare una discussione di ore.

Vorrei invitare il senatore Pinggera a non insistere sulla sua opposizione a che il Governo accetti questo ordine del giorno come raccomandazione. Vorrei dargli atto che certo, in questo momento, il disagio sotto il profilo dell'impatto ambientale dell'autostrada viene a pesare in particolare sulla provincia di Bolzano, così come fino ad oggi, a causa del fatto che la sede giuridica dell'autostrada è a Trento, abbiamo avuto i vantaggi trasferiti prevalentemente sulla provincia di Trento.

Proprio per questo, in presenza del comma 13, che va certamente confermato, l'ordine del giorno che io propongo al Governo di accogliere come raccomandazione pone un problema di riequilibrio; facciamo in modo che da una situazione squilibrata si esca ridistribuendo il carico finanziario in rapporto ai vantaggi che la nuova opera proporrà per i diversi territori sotto il profilo ambientale.

Non c'è dubbio che la norma approvata dalla Camera propone uno squilibrio; questo non può non vederlo, senatore Pinggera. Per le stesse ragioni vorrei invitare i senatori Andreolli, Tarolli e Gubert a ritenersi soddisfatti per l'accoglimento di questo ordine del giorno come racco-

mandazione, perchè se si insistesse per la sua definizione precisa, anche sotto il profilo finanziario, i rappresentanti della *Südtiroler Volkspartei* avrebbero ragioni di contestazione.

Come raccomandazione in rapporto agli statuti speciali per un intervento di riequilibrio sotto il profilo finanziario dei vantaggi e degli svantaggi che derivano dalla norma sotto il profilo ambientale, mi sembra che sia ciò di cui abbiamo bisogno.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo conferma di accogliere questo ordine del giorno come raccomandazione, con le motivazioni che sono state appena espresse dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, a questo punto, avendo ascoltato anche il senatore Pinggera e avendo il Governo e il relatore accettato la parte dispositiva, visto che lei era disponibile, le domando se va bene l'accoglimento come raccomandazione.

GUBERT. A questo punto resta l'intero ordine del giorno. Peraltro, come lei mi suggerisce, non insisto per la votazione, considerato che il relatore e il Governo hanno dichiarato di accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione. *(Applausi del senatore Morando).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 55.

**È approvato.**

Ricordo che gli emendamenti 55.0.1, 55.0.2, 55.0.3 e 55.0.4 sono stati dichiarati inammissibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 56, corrispondente all'articolo 45 del testo approvato dal Senato:

Art. 56.

*(Proroga termini)*

1. Il termine di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-*ter*, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, per gli stabilimenti che hanno beneficiato del periodo supplementare concesso dal Ministero della sanità in applicazione del comma 9 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, introdotto dall'articolo 1, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 23 novembre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30

dicembre 1995, a condizione che gli interessati dimostrino di avere iniziato, entro il termine dello stesso periodo supplementare, a conformarsi ai requisiti fissati dal citato decreto legislativo n. 286 del 1994 e di non aver potuto rispettare il medesimo termine supplementare per motivi che non sono loro imputabili, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

2. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, fissato al 31 dicembre 1997 dall'articolo 6-*ter*, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998.

3. Il termine per la regolarizzazione delle società semplici che svolgono attività agricola di cui all'articolo 3, comma 75, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, differito al 1º dicembre 1997 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 27 giugno 1997, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 1997, n. 259, è prorogato al 1º dicembre 1998.

4. Il termine di cui al comma 75-*bis* dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dal comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è prorogato al 1º dicembre 1998.

5. Il termine per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, fissato al 31 dicembre 1997 per gli stabilimenti di macellazione e sezionamento di carni fresche di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modificazioni, per i quali sia stata presentata istanza di rinnovo dell'autorizzazione rispettivamente entro il 30 settembre 1995 ed il 30 settembre 1994, è prorogato al 31 dicembre 1998.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che gli articoli 57, corrispondente all'articolo 46 del testo approvato dal Senato, e 58, corrispondente all'articolo 47 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 59, con l'allegata tabella E (le tabelle C e D corrispondenti alle tabelle B e C del Senato non state modificate dalla Camera dei deputati), corrispondente all'articolo 48 del testo approvato dal Senato:

Art. 59.

*(Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità)*

1. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1º gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non già previsto,

si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; a decorrere dalla medesima data è allegato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992. Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data:

*a)* gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;

*b)* per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658. Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

2. Per i trattamenti da liquidarsi a decorrere dal 1º gennaio 1998 a carico delle forme obbligatorie, sostitutive, esclusive o esonerative nonchè di quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e di quelle previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la trasformazione di quote di pensione in forma di capitale, fatti salvi i trattamenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, del predetto decreto legislativo n. 164 del 1997, limitatamente agli iscritti che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 87 e possono far valere 30 anni di anzianità contributiva, ad eccezione di coloro che possono far valere, quale somma di età e di anzianità contributiva, il parametro 89, fermo restando il requisito dei 30 anni di anzianità contributiva, nei confronti dei quali la quota di pensione liquidabile in forma capitale viene erogata nella misura percentuale maturata alla data del 31 dicembre 1997; per gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, trova applicazione il limite di cui all'articolo 7, comma 6, lettera *a)*, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 124 del 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soggetti nei cui confronti trovino integralmente attuazione le disposizioni del medesimo decreto.

3. A decorrere dal 1º gennaio 1998, per tutti i soggetti nei cui confronti trovino applicazione le forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 563, al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ed al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, nonchè le forme pensionistiche che assicurano comunque ai dipendenti pubblici, inclusi quelli alle dipendenze delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, ivi compresa la gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè le gestioni di previdenza per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, prestazioni complementari al trattamento di base ovvero al trattamento di fine rapporto, il trattamento si consegue esclusivamente in presenza dei requisiti e con la decorrenza previsti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria di appartenenza. Mediante accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente, stipulati anteriormente alla costituzione dei fondi nazionali per il settore del credito ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e comunque non oltre il 31 marzo 1998, per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al citato decreto legislativo n. 357 del 1990, la contrattazione collettiva, nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che determinano esuberi di personale, può diversamente disporre, anche in deroga agli ordinamenti dei menzionati regimi aziendali. In presenza di tali esuberi riguardanti banche, associazioni di banche e concessionari della riscossione cui si applicano i contratti collettivi del settore del credito, gli accordi stipulati, entro la medesima data del 31 marzo 1998, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente possono: *a)* prevedere, allo scopo di agevolare gli esodi, apposite indennità da erogare, anche ratealmente, in conformità all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 5 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, nel rispetto dei requisiti di età ivi previsti, nonchè in conformità all'articolo 6, comma 4, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 314 del 1997; al medesimo regime fiscale previsto dal citato articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 314 del 1997, sono assoggettate le analoghe prestazioni eventualmente erogate, al fine di cui sopra, dai citati fondi nazionali per il settore del credito in luogo dei datori di lavoro; *b)* adottare, in via prioritaria, il criterio della maggiore età ovvero della maggiore prossimità alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, purchè siano contestualmente previste forme di sostegno del reddito, comprensive della corrispondente contribuzione figurativa, erogabili, anche in soluzione unica, nel limite massimo di 4 anni previsto per la fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, poste a carico dei datori di lavoro. Alle apposite indennità ed alle forme di sostegno del reddito, comprensive dei versamenti all'INPS per la corrispondente contribuzione figurativa, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1992, n. 406. Dopo la costituzione dei citati fondi nazionali per il settore del credito, la gestione dei rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi del presente comma è trasferita ai fondi stessi, i quali assumono in carico le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati. Per i trattamenti pensionistici anticipati e gli altri interventi previsti in attuazione del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, e del decreto-legge 9 settembre 1997, n. 292, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1997, n. 388, per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione delle aziende bancarie ivi richiamate, trovano applicazione, sino alla loro completa attuazione e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, le disposizioni degli accordi sindacali stipulati entro il 31 marzo 1998, compresa, a tale esclusivo fine, la facoltà per le predette aziende di sostenere il costo della prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale fino alla maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria secondo i requisiti di anzianità contributiva e di età previsti dalla legislazione previgente. Le forme pensionistiche di cui al presente comma, fermo restando quanto previsto dal comma 33, nonchè dal citato decreto legislativo n. 124 del 1993, possono essere trasformate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forme a contribuzione definita mediante accordi stipulati con le rappresentanze dei lavoratori di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero, in mancanza, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente. Alla facoltà di riscatto, ove prevista, nelle forme pensionistiche di cui al presente comma esercitata dalla data di entrata in vigore della presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di determinazione del relativo onere. Entro il 30 giugno 1998 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per l'armonizzazione della disciplina previdenziale del personale addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette con quella dell'assicurazione generale obbligatoria, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e con le modalità di cui all'articolo 3, comma 22, della medesima legge. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo al predetto personale si applicano le disposizioni di cui al presente comma.

4. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'adeguamento delle prestazioni pensionistiche a carico delle forme pensionistiche di cui ai commi 1, 2 e 3 trova applicazione esclusivamente l'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, con esclusione di diverse forme, ove ancora previste, di adeguamento anche collegate all'evoluzione delle retribuzioni di personale in servizio. Con effetto sui trattamenti liquidati a

decorrere dal 1º gennaio 1998 dalle medesime forme pensionistiche si applicano le disposizioni in materia di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente o autonomo previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 trovano applicazione nei confronti di tutto il personale comunque dipendente dagli enti ed amministrazioni presso i quali operino le forme pensionistiche di cui ai medesimi commi.

6. Con effetto sui trattamenti pensionistici di anzianità decorrenti dal 1º gennaio 1998, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti e autonomi e delle forme di essa sostitutive ed esclusive, il diritto per l'accesso al trattamento si consegue, salvo quanto previsto al comma 7, al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità ovvero di sola anzianità contributiva indicati nella tabella C allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme di essa sostitutive e nella tabella D allegata alla presente legge per i lavoratori dipendenti pubblici iscritti alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento si consegue al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantottesimo anno di età. Per il periodo dal 1º gennaio 1998 al 31 dicembre 2000 resta fermo il requisito anagrafico di 57 anni ed i termini di accesso di cui al comma 8 sono differiti di quattro mesi. È in ogni caso consentito l'accesso al pensionamento al raggiungimento del solo requisito di anzianità contributiva di 40 anni. Al fine di favorire la riorganizzazione ed il risanamento della Società Ferrovie dello Stato Spa in considerazione del processo di ristrutturazione e sviluppo del sistema di trasporto ferroviario, con accordo collettivo da stipulare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le organizzazioni sindacali di categoria, è istituito un fondo a gestione bilaterale con le finalità di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza annuale, si procede ad una verifica degli effetti sul piano occupazionale degli interventi attuati anche con riferimento alle misure, a carico del medesimo fondo, istituito per il perseguimento di politiche attive del lavoro e per il sostegno al reddito per il personale eccedentario, da individuare anche sulla base di criteri che tengano conto della anzianità contributiva o anagrafica; a tale personale, nei cui confronti operino le predette misure, trovano applicazione i previgenti requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici non oltre quattro anni dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge. Sull'esito delle verifiche il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari.

7. Le disposizioni in materia di requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di cui alla tabella B allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, trovano applicazione nei confronti:

*a)* dei lavoratori dipendenti pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi come operai e per i lavoratori ad essi equivalenti, come individuati ai sensi del comma 10;

*b)* dei lavoratori dipendenti che risultino essere stati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno in età compresa tra i 14 ed i 19 anni a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa;

*c)* dei lavoratori che siano stati collocati in mobilità ovvero in cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 3 novembre 1997, ivi compresi i lavoratori dipendenti da imprese che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, per il numero di lavoratori da collocare in mobilità indicato nella domanda medesima e per i quali l'accordo collettivo intervenga entro il 31 marzo 1998, nonchè dei lavoratori ammessi entro il 3 novembre 1997 alla prosecuzione volontaria, che in base ai predetti requisiti di accesso alle pensioni di anzianità di cui alla citata legge n. 335 del 1995 conseguano il trattamento pensionistico di anzianità al termine della fruizione della mobilità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero, per i prosecutori volontari, durante il periodo di prosecuzione volontaria e, comunque, alla data del 31 dicembre 1998. Per i prepensionamenti autorizzati in base a disposizioni di legge anteriori al 3 novembre 1997 continuano a trovare applicazione le disposizioni medesime.

8. I lavoratori, per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, che risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, lettere *a)* e *b)*, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1º luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1º aprile dell'anno successivo. Per l'anno 1998 i diversi termini di accesso al pensionamento di anzianità sono comunque differiti di tre mesi, salvo che per i lavoratori di cui al comma 7, lettera *c)*, nonchè per quelli che abbiano raggiunto una anzianità contributiva non inferiore a 40 anni, per i quali restano confermati i termini di cui alle previgenti disposizioni. I lavoratori che conseguono il trattamento di pensione a carico delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti e che risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 6 entro il primo trimestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1º ottobre del medesimo anno; entro il secondo trimestre, dal 1º gennaio dell'anno successivo; entro il terzo trimestre, dal 1º aprile dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, dal 1º luglio dell'anno successivo. Ai dipendenti che abbiano maturato i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dai commi 6 e 7 entro il 31 dicembre 1997, l'accesso al pensionamento è consentito a decorrere dal 1º aprile 1998. Le disposizioni di cui al presente comma ed ai commi 6 e 7 trovano applicazione ai casi di pensionamento anticipato di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Per il personale del comparto scuola resta fermo, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, che la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell'anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale del comparto scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15 marzo 1997, non è stata accolta per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, è collocato a riposo in due scaglioni, equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000, con priorità per i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico richiesti al personale del pubblico impiego nel 1998 e per quelli con maggiore età anagrafica. Sono fatte salve comunque le cessazioni dal servizio di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto-legge n. 129 del 1997, nonchè quelle del personale appartenente ai ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della suddetta condizione è accertato al termine delle operazioni di movimento del personale.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad individuare, nel rispetto degli equilibri di bilancio definiti anche con l'applicazione della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, le mansioni da considerare equivalenti, in base al criterio della pari gravosità, a quelle degli operai ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7.

11. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 34 a 38, della citata legge n. 335 del 1995, in materia di lavoro usurante, i criteri per l'individuazione delle mansioni usuranti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su parere di una commissione tecnico-scientifica, composta da non più di venti componenti, costituita con carattere paritetico da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

12. Ai decreti legislativi 24 aprile 1997, n. 164, 30 aprile 1997, n. 165, 30 aprile 1997, n. 166, e 30 aprile 1997, n. 182, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164 del 1997, le parole: «dei requisiti di cui alla allegata tabella A» sono so-

stituite dalle seguenti: «di requisiti anagrafici e contributivi ridotti, rispetto a quelli previsti dal comma 2, di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni»;

*b)* la tabella B di cui all'articolo 6, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 1997, è sostituita dalla seguente:

«Tabella B
*(Art. 6, comma 2)*

| ANNO | ETÀ ANAGRAFICA |
|---|---|
| dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 50 |
| dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 51 |
| dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2002 | 52 |
| dal 1° luglio 2002 | 53»; |

*c)* all'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n. 166 del 1997, le parole: «ogni 24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi»;

*d)* la tabella *C* di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 182 del 1997, è sostituita dalla seguente:

«Tabella C
*(Art. 4, comma 2)*

| DECORRENZA DELLA PENSIONE | UOMINI | DONNE |
|---|---|---|
| dal 1° gennaio 1998 al 30 giugno 1999 | 61 | 56 |
| dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 2000 | 62 | 57 |
| dal 1° gennaio 2001 | 63 | 58»; |

*e)* all'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo n.182 del 1997, le parole: «ogni 30 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ogni diciotto mesi».

13. Sui trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS dovuti dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dalle forme di essa sostitutive od esclusive non spetta la perequazione automatica al costo della vita prevista per l'anno 1998. Per le pensioni di importo superiore a cinque vol-

te il predetto trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di perequazione, l'aumento di perequazione per l'anno 1998 è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. A decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

*a)* è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

*b)* non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

14. Le quote dei trattamenti pensionistici di anzianità eccedenti l'ammontare del trattamento corrispondente al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 50 per cento fino alla concorrenza dei redditi stessi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 1998 si applica la relativa previgente disciplina se più favorevole.

15. Con effetto dal 1° gennaio 1998 le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono elevate di 0,8 punti percentuali. Le stesse aliquote sono elevate di 0,2 punti percentuali ogni anno a decorrere dal 1° gennaio 1999 fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. Per l'anno 1998 l'aliquota contributiva per la gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni è incrementata rispetto a quella già prevista dalle vigenti disposizioni nella misura di 0,3 punti percentuali. Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni dell'INPS e con più di 65 anni di età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà. Gli scultori, i pantografisti, i tornitori a mano, i pittori, i decoratori e i rifinitori aventi sede nelle zone di montagna che esercitano la loro attività artistico-tradizionale in forma di ditta individuale sono considerati lavoratori autonomi ai fini della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni ed integrazioni, e conseguentemente sono sottoposti alla aliquota contributiva prevista dal presente comma per la relativa gestione pensionistica.

16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale. È dovuta una ulteriore aliquota contributiva pari a 0,5 punti percentuali per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità e agli assegni al nucleo familiare. A tal fi-

ne, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo.

17. A decorrere dal 1º gennaio 1998, l'aliquota contributiva pensionistica di finanziamento delle forme pensionistiche sostitutive gestite dall'INPS è allineata, ove inferiore, a quella vigente presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei rispettivi comitati di vigilanza ovvero di gestione delle predette forme pensionistiche, possono essere modificati, previo conforme parere del consiglio di amministrazione dell'INPS, i parametri di liquidazione dei trattamenti pensionistici in presenza di gravi squilibri finanziari di carattere permanente.

18. Con effetto dall'anno 1998, il contributo in quota capitaria dovuto dai lavoratori autonomi agricoli all'INAIL è elevato di lire 200.000 su base annua.

19. L'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi. Dopo il secondo comma dell'articolo 44 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, è inserito il seguente:

«Il pagamento all'INAIL della rata di premio può, a richiesta del datore di lavoro, essere effettuato in quattro rate di uguale importo da versarsi alle scadenze del 20 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre di ciascun anno cui la rata di premio si riferisce. Le somme afferenti le scadenze successive a quella del 20 febbraio di ciascun anno vanno maggiorate degli interessi ad un tasso pari al tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno precedente da indicarsi da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il pagamento della regolazione del premio relativo al periodo assicurativo precedente va in ogni caso effettuato in un'unica soluzione, entro il 20 febbraio».

20. Agli enti privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 6 ad 8 del presente articolo, concernenti i requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, da applicarsi in conformità a quanto previsto dal quarto periodo dell'articolo 3, comma 12, della citata legge n. 335 del 1995, a seconda che l'ente gestisca o meno forme di previdenza sostitutive. Per i medesimi enti le riserve tecniche di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 sono riferite agli importi delle cinque annualità di pensione in essere per l'anno 1994. Detti importi sono adeguati, secondo misure e criteri da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in occasione dei risultati che

emergeranno dai bilanci tecnici di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

21. Le domande per il pensionamento di anzianità dei dipendenti della pubblica amministrazione non possono essere presentate prima di dodici mesi dalla data indicata per l'accesso al pensionamento; il mancato accesso al pensionamento a tale data comporta la decadenza della domanda.

22. All'articolo 1, comma 217, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dal 1º gennaio 1997 le parole da: «; qualora» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «; qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, e comunque entro sei mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, la sanzione di cui alla presente lettera non è dovuta semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa».

23. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 agosto 1996, n. 417, le parole: 31 marzo 1998» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 1999».

24. All'articolo 1, comma 45, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* al terzo periodo, le parole da «le modalità» fino a: «di valutazione» sono soppresse e dopo la parola «distacco» sono inserite le seguenti: «; il Nucleo di valutazione delibera in ordine alle proprie modalità organizzative e di funzionamento»;

*b)* al quarto periodo dopo la parola «componenti» sono inserite le seguenti: «nonchè l'effettuazione di studi e ricerche ai sensi del comma 44, lettera *c)*, anche attraverso convenzioni e borse di studio presso il Nucleo medesimo».

25. All'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. I datori di lavoro che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11, ovvero di cui all'articolo 6, comma 26, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ed i cui crediti ceduti ai sensi delle citate disposizioni non siano stati, per qualsiasi motivo, riscossi, possono procedere alla regolarizzazione dei relativi debiti contributivi rimasti insoluti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 del presente articolo, che si intendono a tal fine prorogati al 31 gennaio 1998. Gli enti impositori, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda di regolarizzazione accompagnata da specifica istanza, procederanno alla formale retrocessione, a favore dei cedenti, dei crediti non ancora riscossi ed a suo tempo destinati al pagamento dei contributi e premi oggetto della regolarizzazione».

26. Per le finalità di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, nonchè per favorire il programma straordinario di cessione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici, previsto dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, l'Osservatorio di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 può avvalersi della collaborazione di esperti, incaricati singolarmente o in apposite commissioni, di società specializzate, di enti, di amministrazioni pubbliche e degli ordini professionali, nei limiti delle risorse disponibili per il suo funzionamento. L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 104 del 1996 è abrogato. La lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituita dalla seguente:

«*d)* ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica».

27. La lettera *b)* del primo comma dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:

*«b)* per i giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di vecchiaia al cinquantottesimo anno di età, nei casi in cui siano stati maturati almeno 18 anni di anzianità contributiva, con integrazione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani 'Giovanni Amendola' (INPGI) del requisito contributivo previsto dal secondo comma dell'articolo 4 del regolamento approvato con decreto ministeriale 1° gennaio 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1953. L'integrazione contributiva trova applicazione nella misura e secondo i criteri stabiliti dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402. I termini di cui all'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, sono prorogati al 31 marzo 1998; il termine per l'emanazione di disposizioni correttive ai sensi dell'articolo 3,

comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, relative al predetto decreto legislativo, è prorogato al 30 giugno 1998;».

28. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui il predetto contratto nel corso del suo svolgimento o alla scadenza del termine venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla trasformazione. Per l'indicato periodo l'INPGI utilizza, per la copertura degli oneri conseguenti al minore afflusso contributivo, gli stanziamenti residui non utilizzati per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 148 del 1993. L'INPGI è autorizzato ad anticipare al Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti, gestito dall'Istituto stesso, le somme occorrenti per il ripianamento del disavanzo al 31 dicembre 1995 mediante svincolo, per un pari importo, del deposito effettuato ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dell'articolo 12 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. Alla restituzione delle predette somme all'Istituto da parte delle aziende editoriali si procede sulla base di un piano di ammortamento decennale predisposto dall'Istituto medesimo previe intese con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di categoria».

29. La normativa prevista dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402, continua a trovare applicazione nei confronti dei giornalisti professionisti dipendenti da aziende individuate dall'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che abbiano stipulato o trasmesso ai competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge accordi sindacali relativi al riconoscimento delle causali di intervento di cui all'articolo 35 della citata legge n. 416 del 1981.

30. L'INPGI è esonerato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

31. Al fine di favorire lo sviluppo dei fondi pensionistici di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, attraverso attività di promozione e formazione nonchè attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale spa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nella convenzione saranno definite, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive dei fondi, previste all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, le forme organizzative adeguate al

conseguimento dei fini di cui al presente comma, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali.

32. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357, di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla presente legge, desunti dai dati dell'ultimo bilancio, si applicano le seguenti disposizioni:

*a)* per gli iscritti in servizio, il trattamento pensionistico integrativo è determinato, sulla base delle rispettive fonti di regolamentazione, esclusivamente con riferimento alle anzianità già maturate alla data di entrata in vigore della presente legge o, se le anomalie si verificano successivamente, alla data di riferimento dell'ultimo bilancio; da tale importo è detratto l'ammontare a carico della gestione speciale dell'INPS teoricamente spettante alla stessa data; la somma risultante è rivalutata sino al momento del pensionamento secondo i criteri di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

*b)* per gli iscritti in quiescenza, il trattamento pensionistico integrativo è escluso da qualsiasi meccanismo perequativo con decorrenza dalla data di cui alla lettera *a)*; per le pensioni erogate dai regimi integrativi antecedentemente alla maturazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico della gestione speciale INPS, si applica il regime perequativo previsto per detta gestione limitatamente alla quota di pensione corrispondente, per ciascuna azienda, alla percentuale di cui alla tabella allegata al citato decreto legislativo n. 357 del 1990.

33. Venute meno le condizioni indicate nella tabella E di cui al comma 32 per almeno due esercizi consecutivi, accordi con le associazioni sindacali di cui all'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, possono prevedere, solo per il futuro, regimi difformi da quanto indicato nelle lettere *a)* e *b)* del predetto comma 32, anche mediante la trasformazione dei regimi integrativi esistenti in regimi a contribuzione definita, o l'istituzione di nuove forme di previdenza complementare ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni. Relativamente ai regimi integrativi delle aziende di credito indicate nel citato decreto legislativo n. 357 del 1990 che siano o siano state assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, le disposizioni di cui al comma 32 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del decreto di liquidazione.

34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui all'articolo 37, comma 3, lettera *c)*, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, come rideterminato al netto delle somme attribuite alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, è incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma è as-

segnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti attività commerciali ed è annualmente adeguata secondo i criteri di cui al predetto articolo 37, comma 3, lettera *c)*. A decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del predetto importo al netto della richiamata somma aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Resta in ogni caso confermato che per il pagamento delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra, anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono da intendersi senza oneri di interessi.

35. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: «all'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 4, commi 2, lettera *c)*, e 3, e 31».

36. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano, se più favorevoli, ai casi in cui sia stata maturata, alla predetta data, una anzianità di servizio utile per il collocamento a riposo di almeno 40 anni».

37. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

38. Il comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

«*5*. La commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, può avvalersi, fino ad un limite di venti unità, di dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici. I predetti dipendenti, ivi compreso il personale con qualifica di dirigente, sono collocati, con l'assenso degli interessati, in posizione di comando o distacco. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici sono tenuti ad adottare il provvedimento di comando a seguito di richiesta della commissione, ai sensi del comma 14 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Fino al 31 dicembre 1998, gli oneri relativi al trattamento economico previsto dagli ordinamenti di appartenenza restano a carico delle amministrazioni di provenienza. La predetta commissione può altresì effettuare, con contratti a tempo determinato, assunzioni dirette disciplinate dalle norme del diritto privato in numero non superiore a venti unità nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione può disporre, entro il 31 dicembre 1999, l'ingresso in ruolo, attraverso concorsi interni per titoli integrati da colloquio, dei dipendenti che abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici mesi in posizione di comando o distacco o in virtù di contratti di lavoro a

tempo determinato in numero complessivamente non superiore a trenta unità e nei limiti della pianta organica».

39. La spesa autorizzata dal comma 2 dell'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il funzionamento della commissione di vigilanza prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 13 della citata legge n. 335 del 1995, è incrementata, per l'anno 1998, di lire l miliardo e, per gli anni successivi, di lire 5 miliardi. Ai predetti incrementi si provvede mediante corrispondente utilizzo del gettito assicurato dal versamento del contributo di solidarietà previsto dall'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 124 del 1993. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità di trasferimento delle relative somme alla commissione di vigilanza da parte degli enti interessati in proporzione al rispettivo gettito del predetto contributo.

40. All'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-*bis*. Le forme pensionistiche di cui al comma 6 sono iscritte di diritto nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione a seguito della comunicazione. L'attività di vigilanza di stabilità sulle forme pensionistiche di cui al comma 1 è avviata dalla commissione di cui all'articolo 16 secondo piani di attività differenziati temporalmente anche con riferimento alle modalità di controllo e alle diverse categorie delle predette forme pensionistiche e definiti tenendo conto delle informazioni ricevute in attuazione del comma 6. La commissione riferisce al riguardo al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Alle modifiche statutarie relative alle forme pensionistiche di cui al comma 1 per aspetti non concernenti la modificazione dell'area dei potenziali destinatari, deliberate prima della iscrizione nelle sezioni speciali dell'albo dei fondi pensione disposta dalla commissione, non si applicano l'articolo 17, comma 2, lettera *b)*, o comunque altre procedure di autorizzazione».

41. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente: «L'esercizio dell'attività dei fondi pensione è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte della commissione di cui all'articolo 16, la quale trasmette al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica l'esito del procedimento amministrativo relativo a ciascuna istanza di autorizzazione; i termini per il rilascio del provvedimento che concede o nega l'autorizzazione sono fissati in novanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dell'istanza e della prescritta documentazione, ovvero in sessanta giorni dal ricevimento dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza; la commissione può determinare, con proprio regolamento, le modalità di presentazione dell'istanza, i documenti da allegare alla stessa ed eventuali diversi termini per il rilascio dell'autorizzazione». Fino all'adozione da

parte della commissione del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993, come modificato dal presente comma, le modalità di presentazione dell'istanza e gli elementi documentali ed informativi a corredo della stessa restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1997, in quanto applicabili. Al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 124 del 1993 le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «del mercato» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione alla costituzione e all'esercizio è rilasciata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dalla commissione di cui all'articolo 16, d'intesa con le rispettive Autorità di vigilanza sui soggetti promotori dei fondi pensione aperti».

42. All'articolo 16 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto il seguente comma:

«5-*bis*. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale emanati dalla commissione sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della commissione».

43. Alla lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, come sostituito dall'articolo 14 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo la parola «decreto» sono aggiunte le seguenti: «e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati».

44. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire 143 miliardi per l'anno 2000.

45. In attesa dell'entrata in vigore della legge generale di riforma dell'assistenza, le finalità del Fondo di cui al comma 44 sono le seguenti:

*a)* la promozione di interventi per la realizzazione di *standard* essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani, l'integrazione e l'autonomia dei portatori di *handicap,* il sostegno alle famiglie, la prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei cittadini stranieri;

*b)* il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle regioni e dagli enti locali;

*c)* la promozione di azioni concertate ai livelli nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo sociale europeo;

*d)* la sperimentazione di misure di contrasto delle povertà;

*e)* la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato e del terzo settore.

46. A decorrere dall'anno 1998 gli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle leggi 19 novembre 1987, n. 476, 19 luglio 1991, n. 216, 11 agosto 1991, n. 266, 5 febbraio 1992, n. 104, 28 agosto 1997, n. 284, 28 agosto 1997, n. 285, e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono destinati al Fondo di cui al comma 44. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni interessate, è autorizzato ad apportare nell'anno 1998 le variazioni di bilancio occorrenti per la destinazione al Fondo degli stanziamenti di cui al presente comma. Il Ministro per la solidarietà sociale ripartisce annualmente con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le complessive risorse finanziarie confluite nel Fondo. Sulla base di tale riparto il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apporta le occorrenti variazioni di bilancio.

47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale, in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 44, è introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli.

48. Ai fini dell'attuazione del comma 47, il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare:

*a)* la durata della sperimentazione, che non può comunque superare il periodo di due anni;

*b)* i destinatari dell'istituto del reddito minimo di inserimento, tenendo conto delle loro condizioni di reddito in riferimento ad una determinata soglia di povertà e prevedendo il collegamento del reddito minimo di inserimento con gli interventi previsti nell'ambito delle politiche attive per il lavoro;

*c)* i criteri di accertamento e verifica delle condizioni di reddito dei destinatari sulla base di scale di equivalenza;

*d)* i criteri per la revisione e la revoca della prestazione;

*e)* le modalità di individuazione delle aree territoriali nelle quali è realizzata la sperimentazione, in collaborazione con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

*f)* l'ammontare *pro capite* del reddito minimo di inserimento, che non deve comunque essere superiore ad una percentuale pari al 60 per cento del reddito medio *pro capite* nazionale;

*g)* la previsione di concedere una volta soltanto la somma per l'intero anno a coloro che si impegnino ad iniziare entro dodici mesi una nuova attività autonoma, anche in associazione con altri;

*h)* l'integrazione del reddito minimo di inserimento con altre prestazioni derivanti dall'accesso ad altri servizi sociali da parte del destinatario e del suo nucleo familiare;

*i)* la titolarità ai comuni dei compiti relativi alla sperimentazione e le modalità di presentazione presso i comuni di residenza delle domande per accedere al reddito minimo di inserimento;

*l)* i criteri e le modalità di valutazione dell'efficacia della sperimentazione;

*m)* le funzioni consultive della Commissione di indagine sulla povertà e sull'emarginazione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dell'attuazione della sperimentazione.

49. Le somme stanziate per le finalità di cui ai commi da 44 a 48 possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione europea.

50. Al fine di assicurare una maggiore equità del sistema della partecipazione alla spesa sanitaria e delle relative esenzioni, nonchè di evitare l'utilizzazione impropria dei diversi regimi di erogazione delle prestazioni sanitarie, il Governo è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè il Garante per la protezione dei dati personali uno o più decreti legislativi di riordino, con decorrenza 1º maggio 1998, della partecipazione alla spesa e delle esenzioni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei cittadini senza distinzioni individuali o sociali;

*b)* nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, efficaci, appropriati e uniformi, posti a carico del Fondo sanitario nazionale, sono individuate, anche in rapporto a linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici, le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto, da parte dell'utente, di una quota limitata di spesa;

*c)* sono escluse dalla partecipazione alla spesa le prestazioni rientranti in programmi, anche regionali, di prevenzione e diagnosi precoce, le prestazioni di medicina generale e di pediatria di libera scelta, i trattamenti erogati in regime di ricovero ordinario, nonchè le prestazioni di cui alla lettera *f)*;

*d)* l'esenzione dei cittadini dalla partecipazione alla spesa è stabilita in relazione alla sostenibilità della stessa da parte dell'utente, tenuto conto delle condizioni economiche, del nucleo familiare, dell'età dell'assistito e del bisogno di prestazioni sanitarie legate a particolari patologie;

*e)* la condizione economica che dà diritto all'esenzione è definita con riferimento al nucleo familiare, tenuto conto di elementi di reddito e di patrimonio determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo, in relazione alla composizione qualitativa e quantitativa della famiglia, prescindendo dalla posizione del capo famiglia rispetto al lavoro e superando la discriminazione fra persone in cerca di prima occupazione e disoccupati; è prevista l'adozione di fattori correttivi volti a favorire l'autonomia dell'anziano convivente e a rafforzare

la tutela dei nuclei che comprendono al loro interno individui con elevati bisogni di assistenza;

*f)* l'esenzione per patologie prevede la revisione delle forme morbose che danno diritto all'esenzione delle correlate prestazioni di assistenza sanitaria, farmaceutica e specialistica, ivi comprese quelle di alta specializzazione, in particolare quando trattasi di condizioni croniche e/o invalidanti; specifiche forme di tutela sono garantite alle patologie rare e ai farmaci orfani. All'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo si provvede con regolamento del Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

*g)* la partecipazione alla spesa, in quanto rapportata al costo delle prestazioni erogate, è definita anche in relazione alla revisione dei sistemi tariffari di remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati;

*h)* la revisione della partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni è effettuata senza maggiori oneri complessivi a carico degli assistiti, garantendo comunque un risparmio non inferiore a lire 10 miliardi annui;

*i)* è promossa la responsabilità finanziaria delle regioni, delle province autonome e delle aziende sanitarie nella gestione del sistema di partecipazione alla spesa e del regime delle esenzioni, anche prevedendo l'impiego generalizzato, nell'ambito di progetti concordati con le regioni e le province autonome, di una tessera sanitaria, valida sull'intero territorio nazionale e utilizzabile nell'ambito della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676, e nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione;

*l)* è assicurata, anche con la previsione di uno o più regolamenti emanati a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la semplificazione delle procedure di prescrizione e pagamento della partecipazione, nonchè di riconoscimento e verifica delle esenzioni, anche attraverso l'utilizzazione della tessera sanitaria di cui alla lettera *i)*.

51. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari e il Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per la definizione, con effetto dal 1º luglio 1998, di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti di amministrazioni pubbliche, nonchè di modalità per l'acquisizione delle informazioni e l'effettuazione dei controlli, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a)* determinazione, anche mediante procedura informatica predisposta a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, della situazione economica del soggetto che richiede la prestazione agevolata in base alle condizioni reddituale e patrimoniale del soggetto stesso, dei soggetti con i quali convive e di quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF,

con possibilità di differenziare i vari elementi reddituali e patrimoniali in ragione della loro entità e natura, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui alle leggi 31 dicembre 1996, n. 675 e n. 676;

*b)* correlazione dei dati reddituali e patrimoniali con la composizione dell'unità familiare mediante scale di equivalenza;

*c)* obbligo per il richiedente la prestazione di fornire preventivamente le informazioni necessarie per la valutazione della situazione economica alla quale è subordinata l'erogazione della prestazione agevolata, nonchè di altri dati e notizie rilevanti per i controlli;

*d)* possibilità per le amministrazioni pubbliche che erogano le prestazioni, nonchè per i comuni e per i centri autorizzati di assistenza fiscale, di rilasciare, tramite collegamento telematico, compatibile con le specifiche tecniche della Rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, con il sistema informativo del Ministero delle finanze, una certificazione, con validità temporalmente limitata, attestante la situazione economica dichiarata, valevole ai fini dell'accesso a tutte le prestazioni agevolate;

*e)* obbligo per le amministrazioni pubbliche erogatrici di provvedere a controlli, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni agevolate con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze ai fini dei successivi controlli da parte delle stesse pubbliche amministrazioni;

*f)* inclusione nei programmi annuali di controllo fiscale della Guardia di finanza dei soggetti beneficiari di prestazioni agevolate individuati sulla base di appositi criteri selettivi, prevedendo anche l'effettuazione di indagini bancarie e presso gli intermediari finanziari.

52. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 51, gli enti erogatori individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia. Per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici previdenziali si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ove non diversamente disposto con norme di legge e salvo quanto previsto dal comma 50. La Commissione tecnica per la spesa pubblica elabora annualmente un rapporto sullo stato di attuazione e sugli effetti derivanti dalle norme di cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasmettere tale rapporto al Parlamento. Le condizioni economiche richieste possono essere, con le stesse modalità, modificate annualmente, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello in cui le modifiche hanno effetto.

53. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dal comma 51, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive.

54. Resta confermata, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della presente legge, la sospensione delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo sopraindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti, fatta esclusione per i casi di cui al comma 7, lettera *c)*, secondo periodo, e per i soggetti che risultino in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 40 anni. La presente disposizione non si applica ai lavoratori per i quali, anteriormente al 3 novembre 1997, è intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro. I pubblici dipendenti interessati dalla sospensione di cui alla presente disposizione e le cui dimissioni sono state, anteriormente alla stessa data, accettate dall'amministrazione, possono revocarle e, se è già intervenuto il collocamento a riposo, sono riammessi in servizio a domanda; le predette facoltà possono essere esercitate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I lavoratori dipendenti privati che risultino avere in corso alla data del 3 novembre 1997 il periodo di preavviso, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni al momento vigenti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità al 1º gennaio 1998, possono, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, richiedere il prolungamento dei termini di preavviso, ove inferiori, ai fini dell'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º aprile 1998. Per i lavoratori dipendenti privati che potevano accedere al pensionamento anticipato nel corso del 1997, il cui periodo di preavviso sia scaduto successivamente al 3 novembre 1997 e anteriormente al 1º gennaio 1998 e che risultino privi di attività lavorativa, è consentito l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 1998. Resta comunque ferma per tutti i lavoratori, con preavviso in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, la possibilità di revocare il preavviso stesso.

55. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e per gli affari regionali, da emanarsi entro il 31 marzo 1998, sono determinati, nel rispetto degli equilibri di bilancio relativamente alle forme di previdenza esclusive, termini di accesso al trattamento pensionistico di anzianità diversi da quelli di cui al comma 8, per i lavoratori che hanno presentato in data anteriore al 3 novembre 1997 domanda, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza, per accedere al pensionamento entro il 1998, ivi compresi quelli che hanno presentato domanda di revoca o di riammissione ai sensi e per gli effetti di cui al decreto-legge 3 novembre 1997, n. 375, salvo diversa volontà da manifestare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I termini di accesso sono determinati in base a criteri di maggiore età anagrafica ed anzianità contributiva, nonchè di data di presentazione della domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro. Al personale che abbia esercitato la facoltà di revoca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

56. Fermo restando quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di applicazione delle disposizioni relative al trattamento di fine rapporto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, al fine di favorire il processo di attuazione per i predetti delle disposizioni in materia di previdenza complementare viene prevista la possibilità di richiedere la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto. Per coloro che optano in tal senso una quota della vigente aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza, pari all'1,5 per cento, verrà destinata a previdenza complementare nei modi e con la gradualità da definirsi in sede di specifica trattativa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

57. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

58. A decorrere dal 1° gennaio 1998 la disciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, è estesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, e successive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, che facciano valere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1998, i requisiti di cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limiti delle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo.

59. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; i relativi trattamenti, comprensivi delle contribuzioni figurative, possono essere erogati nei limiti del gettito contributivo derivante dalla applicazione delle predette disposizioni.

TABELLA E

*(articolo 59, comma 32)*

Gli aggregati che compongono gli indicatori richiamati al comma 32 sono costruiti con riferimento al disposto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e, in particolare, alle istruzioni della Banca d'Italia del 15 luglio 1992, pubblicate nel supplemento ordinario n. 100 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1992, e successivi aggiornamenti, emanate ai sensi dell'articolo 5 del richiamato decreto legislativo:

Indicatore n. 1: *Sofferenze lorde/impieghi lordi*

Numeratore

*Sofferenze lorde:* Nota integrativa parte B, Sez. 1.4 (al netto di quelle verso banche e al lordo delle relative svalutazioni)

Denominatore

Impieghi lordi verso clientela: Schema di stato patrimoniale: Voce 40 (al lordo delle relative svalutazioni)

*Criterio di anomalia*: rapporto sofferenze lorde/impieghi lordi dell'azienda superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento

Indicatore n. 2: *Spese per il personale/margine di intermediazione*

Numeratore

Spese per il personale: schema di conto economico: Voce 80, lett. *a)*

Denominatore

Margine di intermediazione: somma algebrica delle seguenti voci dello schema di conto economico: Voce 10 – Voce 20 + Voce 30 + Voce 40 – Voce 50 +/– Voce 60 + Voce 70 – Voce 110

*Criterio di anomalia:* rapporto spese per il personale/margine di intermediazione superiore in ciascuno degli ultimi due esercizi a quello medio del settore bancario di una percentuale almeno pari al 20 per cento

Indicatore n. 3*: Utile (perdita) d'esercizio*

Utile (perdita) d'esercizio: schema di conto economico: Voce 230

Criterio di anomalia: somma dei risultati economici degli ultimi tre esercizi negativa.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 2 sostituire le parole da:* «ad eccezione di coloro che possono far valere...» *fino a:* «31 dicembre 1997» *con:* «, ad eccezione dei lavoratori appartenenti alle categorie esplicitate dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo del 24 aprile 1997, n. 164, qualora perdenti posto, per i quali saranno richiesti rispettivamente il parametro 82 e 26 anni di anzianità contributiva».

*All'eventuale onere per il bilancio dello Stato si provvede mediante corrispondente aumento dell'accisa sull'alcool etilico per ettolitro anidro e dell'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici.*

59.1 MANFROI, SPERONI ROSSI, MORO

*Al comma 3, secondo periodo sopprimere le parole:* «maggiormente rappresentative»

59.2 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «A decorrere dal 1º gennaio 1998, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui sopra.

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche per il 1998 sono ridotti di 600 miliardi, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spese.*

59.3 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Sostituire il secondo periodo con il seguente:* «Per i lavoratori autonomi l'accesso al trattamento resta stabilito, a decorrere dall'anno 1998 al raggiungimento di un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e al compimento del cinquantesettesimo anno di età».

59.500 GUBERT, FOLLONI

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole:* «31 dicembre 2000» *aggiungere le seguenti:* «il Ministro del lavoro provvede a rideterminare l'adeguamento dell'importo dovuto alle gestioni dei lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 4 della legge finanziaria, al fine di non variare in misura superiore al 5 per cento i rapporti tra i trasferimenti destinati ai diversi fondi di cui al medesimo comma e».

59.1000 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole:* «requisito anagrafico di 57 anni» *con:* «requisito anagrafico di 56 anni e 35 anni di anzianità contributiva».

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

59.650 MANFROI, WILDE, LAGO, ROSSI, MORO

*Al comma 7, sopprimere la lettera* a).

*Conseguentemente sopprimere il comma 10.*

*Conseguentemente le economie di spesa realizzate sono interamente impiegate per l'aumento delle pensioni sociali.*

59.4 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Al comma 7, lettera* b), *sopprimere la parola:* «dipendenti».

59.5 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Al comma 7, lettera* b), *aggiungere in fine le seguenti parole:* «o che abbiano svolto mansioni usuranti così come individuate dal decreto di cui al successivo comma 11.

*Conseguentemente i trasferimenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti, nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

59.6 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI, TABLADINI

*Al comma 9, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e per quelli con figli minori».

59.7 GUBERT

*Al comma 9, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e per quelli con componenti della famiglia non autosufficienti».

59.8 GUBERT

*Sopprimere il comma 23.*

59.9 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Sopprimere il comma 28.*

59.10 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Al comma 31, primo periodo, sostituire le parole:* «promozione e» *con le altre:* «promozione, facendosi espresso divieto di ingerirsi nella gestione dei fondi pensione attraverso attività di».

59.1001 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Alla fine del comma 44, aggiungere le seguenti:* «da destinarsi prioritariamente all'aumento delle pensioni sociali».

59.11 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Al comma 46, sopprimere il secondo periodo.*

59.1002 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 50, lettera* e), *sopprimere le parole:* «determinati in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi previsti dal comma 51 del presente articolo».

59.12 GUBERT

*Al comma 54, sostituire le parole:* «almeno 40 anni» *con le seguenti:* «almeno 39 anni, 6 mesi e un giorno».

59.13 BONATESTA, CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

*Al comma 54, secondo periodo, sostituire:* «requisito anagrafico di 57 anni» *con* «requisito anagrafico di 56 anni e 35 anni di anzianità contributiva».

*Conseguentemente i trasferirnenti correnti a qualsiasi titolo destinati ad imprese pubbliche sono ridotti nella misura necessaria ad assicurare la totale copertura dell'onere, intendendosi correlativmente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.*

59.14 MANFROI, WILDE, LAGO, ROSSI, MORO

*Al comma 54, quinto periodo, dopo:* «lavoratori dipendenti privati» *aggiungere:* «e pubblici».

*Conseguentemente aumentare fino al massimo di 4 punti l'aliquota dal comma 1, lettera* a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

59.15 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Al comma 54, quinto periodo, dopo le parole:* «1º gennaio 1998» *aggiungere:* «I lavoratori che hanno subìto il differimento della data di pensionamento per effetto di proroghe o blocchi conseguenti a precedenti disposizioni di legge, mantengono il diritto al pensionamento alla data prescritta dalla previgente normativa».

*Conseguentemente aumentare fino al massimo di 4 punti l'aliquota prevista dal comma 1, lettera* a)*, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.*

59.16 WILDE, LAGO, MANFROI, MORO, ROSSI

*Al comma 55, al primo periodo sostituire le parole:* «trenta giorni» *con le parole:* «novanta giorni».

59.17 GUBERT

Invito i presentatori ad illustrarli.

* MANFROI. Signor Presidente, soltanto poche parole per illustrare qualcuno di questi emendamenti. In particolare l'emendamento 59.3 che riguarda un problema molto antico che i colleghi della Commissione lavoro conoscono molto bene perchè si trascina da diversi anni, e cioè l'integrazione al trattamento minimo in rapporto con i redditi del coniuge.

Noi siamo contrari al divieto di cumulo per una ragione di principio: riteniamo che il diritto alla pensione sia un diritto individuale, non familiare. Per cui le soluzioni che ho sentito prospettare in questi giorni, nel senso di cercare di risolvere gradualmente questo problema escludendo dal divieto di cumulo le persone più anziane, mi sembra non siano accettabili: o siamo contrari definitivamente e totalmente, per principio, al divieto di cumulo, oppure lo accettiamo anche così com'è. Dobbiamo approvare questo emendamento, accettando la proposta che tra l'altro ripropone il contenuto di un disegno di legge attualmente in discussione nella Commissione lavoro, su cui tutti i Gruppi sembrano essere concordi.

Vorrei poi richiamare l'attenzione sull'emendamento 59.5, che propone di sopprimere la parola «dipendenti», introdotta dalla Camera; in-

fatti, in tal modo, solo ai lavoratori dipendenti sarebbe riservata la riduzione di un anno sull'età di pensionamento. Credo che questa penalizzazione, a cui si sottopongono continuamente i lavoratori autonomi, sia tutto sommato un pregiudizio di natura ideologica, purtroppo ancora presente in certi settori delle forze politiche italiane. Si tratta quindi di un'ingiustizia nei confronti dei lavoratori autonomi. Vorrei anche far presente che questa norma può prestarsi a sotterfugi, a facili imbrogli. È sufficiente infatti che il lavoratore autonomo, una settimana prima di presentare la domanda di pensionamento, si faccia assumere come lavoratore dipendente per rientrare automaticamente in questa categoria e usufruire del beneficio. Pertanto, ritengo che sia assolutamente inutile riservare questo beneficio ai soli lavoratori autonomi.

L'emendamento 59.6 propone di riservare la riduzione a 57 anni anche per i lavoratori che hanno svolto mansioni usuranti. Con questo disegno di legge finalmente disponiamo di uno strumento efficace – speriamo che lo sia – per individuare le mansioni usuranti, e credo che questa categoria di lavoratori dovrebbe essere la prima a beneficiare della norma in esame. Altrimenti, può accadere che un lavoratore, che ha svolto per tutta la vita una mansione usurante e però non rientra nella categoria di cui alla lettera *b)* (perchè non ha svolto un'attività almeno per un anno fra i quattordici e i diciannove anni di età), rimanga escluso e debba lavorare un anno di più. Mi sembrerebbe un'autentica ingiustizia.

Ritiro l'emendamento 59.15 e richiamo, infine, l'attenzione sull'emendamento 59.16, che esclude dal blocco che decorre dal 1º gennaio 1998 i lavoratori che hanno subìto precedenti blocchi. Mi sembra ingiusto e addirittura crudele infierire sugli stessi lavoratori che sono stati già penalizzati una o magari due volte.

Do per illustrati tutti gli altri emendamenti che recano anche la mia firma.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento 59.500 richiama una delle rivendicazioni di parità di trattamento pensionistico avanzate dai lavoratori autonomi.

Vorrei poi richiamare l'attenzione sugli emendamenti 59.7 e 59.8. Nel dare la precedenza ai pensionamenti del personale insegnante, si tiene conto solo dell'età e dell'anzianità contributiva. Credo che trattandosi di una agevolazione, quindi essendo in qualche misura una deroga alle norme che si prevede entreranno a regime, si dovrebbe tener conto anche delle situazioni familiari, per esempio chi ha figli minori in famiglia oppure membri del nucleo familiare non autosufficienti da curare. Si tratta di funzioni sociali altamente positive e da premiare. Tra l'altro, forme sostitutive previste nei passati regimi pensionistici sono state soppresse (nel primo caso, per esempio, erano previsti anche cinque anni di anticipo della pensione). Sarebbe quindi logico consentire ad un minimo di priorità.

Tralascio l'illustrazione degli altri emendamenti, richiamando però il 59.17, che propone di prorogare il termine di 30 giorni previsto al comma 55. L'Italia è un paese molto complesso, le persone con un bas-

so livello di istruzione possono non avere facile accesso alle informazioni; per cui, obiettivamente, signor Presidente, 30 giorni dalla pubblicazione sono assai pochi.

* D'ALÌ. Signor Presidente, sull'articolo 59 già in prima lettura e poi alla Camera abbiamo avuto occasione di esprimere la contrarietà della nostra parte politica e l'avviso che esso sia orientato a perseguire un piano di aggressione nei confronti dei lavoratori autonomi, a tutto vantaggio dei lavoratori dipendenti, i quali peraltro ricevono anch'essi una buona dose di bastonate da questa cosiddetta riforma dello Stato sociale.

In particolare, l'emendamento 59.1000 tende a moderare l'aggressione che viene fatta da questo Governo nei confronti dei fondi per i lavoratori autonomi. Indichiamo una percentuale massima entro la quale il Ministro del lavoro deve attenersi nel riparto dei trasferimenti destinati ai fondi per i lavoratori dipendenti e per i lavoratori autonomi. Sappiamo come sia intendimento di questo Governo eliminare completamente la contribuzione annuale di 1.200 miliardi ai fondi dei lavoratori autonomi, sia artigiani che commercianti. Noi invece riteniamo che questa somma debba essere confermata, o quanto meno modificata nel limite massimo del 5 per cento.

Gli emendamenti 59.1001 e 59.1002 si muovono anch'essi nell'ottica di evitare l'aggressione ai fondi autonomi, aggressione che viene paventata perchè nascosta tra le pieghe di alcune previsioni del Governo. In particolare vogliamo che al comma 31 dell'articolo in esame sia fatto espresso divieto – in questa cosiddetta attività di promozione, per la quale vengono date esclusive ad enti controllati interamente dal Ministero del tesoro – di intromissione nella gestione dei fondi. È bene che si chiarisca che si tratta solo di promozione, facendo espresso divieto di ingerenza nella gestione dei fondi pensione attraverso attività che possono sembrare collaterali ma che in realtà possono diventare pregnanti proprio per la gestione.

Con la richiesta di soppressione del secondo periodo del comma 46 si intende eliminare una novità introdotta alla Camera dei deputati, che conferisce al Ministro del tesoro i soliti poteri, assolutamente inusuali, che vanno assai al di là delle sue competenze e che quindi rappresentano un pericolo, un rischio per i fondi già esistenti e per gli stanziamenti europei.

Ripeto che questi tre emendamenti tendono a temperare l'azione di aggressione che questo Governo sta portando avanti nei confronti dei fondi pensione, soprattutto di quelli dei lavoratori autonomi.

CURTO. Diamo per illustrati gli emendamenti 59.9 e 59.11.

BONATESTA. Signor Presidente, desidero trasformare l'emendamento 59.13 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1998, atto Senato 2793/B recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

preso atto che all'articolo 59 "Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità", in particolare al comma 54, viene riconfermata, la sospensione della normativa riguardante i trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti;

tenuto conto che lo stesso comma 54 esclude comunque da questa sospensione i dipendenti che risultino in possesso di un'anzianità contributiva pari almeno a "quaranta anni";

considerato che. nella maggior parte delle amministrazioni, l'anno contributivo si considera "compiuto" con sei mesi ed un giorno. mentre altri Enti richiedono l'intero anno solare effettivamente lavorato, per considerarlo tale;

impegna il Governo a verificare quei casi di dipendenti che, a seguito del blocco delle pensioni, si sono trovati privi di stipendio e di pensione nel periodo intercorrente tra l'avvenuta cessazione dal servizio e la riassunzione, al fine di evitare disparità di trattamento».

9.2793-B.250 (già em. 59.13) BONATESTA, CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Questo ordine del giorno, signor Presidente, si rende necessario perchè vi sono casi di dipendenti collocati in pensione con 39 anni, sei mesi e un giorno in base alla vecchia normativa; nel momento in cui sono stati riassunti, si è determinata una vacanza di tempo in cui non hanno avuto diritto alla pensione, perchè non erano stati posti in pensione, e non hanno potuto percepire lo stipendio, perchè non avevano lavorato: questo ordine del giorno tende a sanare quei pochi casi che si sono verificati.

Confermo la trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno, a nome dell'intero Gruppo Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 59.

Siccome gli argomenti che ha sviluppato il senatore Manfroi sull'emendamento 59.6 sono più che ragionevoli, vorrei informarlo che naturalmente questo problema potrà essere affrontato nel corso della discussione sul decreto delegato relativo al citato comma 11, sui lavori usuranti.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno di cui è stata poc'anzi data lettura dal senatore Bonatesta, derivante dalla trasformazione dell'emendamento 59.13.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, il Governo si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 59, ma esprime parere favorevole sull'ordine del giorno di cui ha dato testè lettura il senatore Bonatesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.1, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.2, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.3, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 59.500 è stato dichiarato inammissibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 59.1000.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ribadiamo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento, a tutela dei fondi dei lavoratori autonomi, di artigiani e commercianti in particolare, e chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alì,

risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 59.1000, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 186 |
| Senatori votanti | 183 |
| Maggioranza | 92 |
| Favorevoli | 32 |
| Contrari | 151 |

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2793-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 59.650, presentato dal senatore Manfroi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Ricordo che l'emendamento 59.4 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 59.5, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.6, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.7, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.8, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.9, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.10, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.1001, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.11, presentato dal senatore Curto e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.1002, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.12, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

L'ordine del giorno n. 250 del senatore Bonatesta che sostituisce l'emendamento 59.13 è stato accolto dal relatore e dal rappresentante del Governo e pertanto non lo pongo in votazione.

L'emendamento 59.14 è stato dichiarato inammissibile.

Metto ai voti l'emendamento 59.15, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.16, presentato dal senatore Wilde e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 59.17, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 59.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 60, corrispondente all'articolo 49 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 61, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 61.

*(Sospensione dei termini nelle regioni Umbria e Marche colpite dagli eventi sismici)*

1. I termini sostanziali e processuali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, sono sospesi dal 26 settembre 1997 alla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, anche nei confronti dei soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa in comuni o territori delle regioni Umbria e Marche non compresi in quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 15 ottobre 1997.

Su questo articolo è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

considerato che:

l'articolo 61 contiene un duplice precetto:

*a)* estende la proroga dei termini disposti dal decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, anche a soggetti che da tale beneficio sono esclusi in base alla legge di conversione del suddetto decreto-legge, cioè ai soggetti non residenti nei comuni e nei territori individuati nell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997;

*b)* precisa che il termine di sospensione decorre dal 26 settembre 1997 fino alla data di entrata in vigore della suddetta legge di conversione (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* in data 19 dicembre 1997) e che esso si applica sia ai soggetti originariamente previsti nel decreto-legge, sia a quelli meno numerosi previsti dalle modifiche apportate dalla legge di conversione (cioè ai cittadini dell'Umbria e delle Marche non residenti nei comuni individuati nella predetta ordinanza ministeriale);

la previsione *sub* lettera *b)*, così come formulata, potrebbe, tuttavia, determinare una inammissibile anticipazione al 19 dicembre 1997 del

più lungo termine disposto con la stessa legge di conversione (31 marzo 1998) in favore dei soggetti indicati nell'articolo l della stessa legge. Inoltre, il termine del 31 marzo 1998 dovrebbe essere applicato anche in favore dei soggetti non residenti nei comuni individuati nell'ordinanza della Protezione civile che, pur essendo ricompresi nell'originaria previsione dell'articolo 1 del decreto-legge ed avendo fatto legittimo affidamento sullo stesso, sono successivamente stati esclusi dalla legge di conversione;

ciò premesso invita il Governo a prevedere, nell'ambito dell'emanando decreto-legge sulle popolazioni terremotate delle Marche e dell'Umbria, che il termine del 31 marzo 1998 si applichi a tutte indistintamente le popolazioni residenti in tali regioni».

9.2793-B.22 SENESE, DE GUIDI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

SENESE. Si dà per illustrato.

MAGNALBÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ. Chiedo di aggiungere la mia firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

MORANDO, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Dato il parere favorevole espresso su tale ordine del giorno, non lo pongo in votazione.

Metto ai voti l'articolo 61.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 62, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 62.

*(Organico della CONSOB)*

1. Al fine di realizzare le funzioni di controllo attribuite dal decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, nonchè quelle che deriveranno a se-

guito dell'entrata in vigore dell'emanando testo unico sulla finanza di cui all'articolo 8 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) provvederà al completamento del proprio organico, come rideterminato dall'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, con richiesta di rigorosi requisiti di competenza ed esperienza, e per un numero di posti non superiore a sessanta unità mediante una procedura concorsuale interna, fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 3.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 63, introdotto dalla Camera dei deputati:

Art. 63.

*(Abrogazioni – Norma di sanatoria)*

1. Sono abrogati i decreti-legge 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 ottobre 1997, n. 373, 3 novembre 1997, n. 375, e 13 novembre 1997, n. 393.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo.*

63.1 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonchè dei decreti-legge che verranno emanati in data 29 e 30 dicembre 1997.

63.1000 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLINI, VENTUCCI, MUNGARI, TONIOLLI

Invito il senatore Vegas ad illustrarli.

VEGAS. Signor Presidente, per l'articolo 63 il Gruppo Forza Italia aveva posto una questione sospensiva sul disegno di legge collegato, motivandola con ragioni di carattere costituzionale. Ho ascoltato le controdeduzioni svolte in quest'Aula dai senatori Villone ed Elia, ma non mi hanno del tutto convinto. Io credo che, soprattutto in un disegno di legge collegato alla manovra finanziaria, si dovrebbero evitare virtuosi-

smi giuridici quali quelli della sanatoria, da una parte, e dell'abrogazione di decreti-legge ancora in vigore, dall'altra. Pertanto, sarebbe meglio ripulire il testo cancellando questa norma.

In subordine – e prego di non considerarlo un affronto alla legislazione, ma un suggerimento ironico, per mostrare quale potrebbe essere il principio ispiratore di tale articolo ove venisse portato alla sua massima possibile evoluzione – ho presentato l'emendamento 63.1000 che dilata la portata di questo principio. Se noi ragioniamo in termini di sanatoria, comunque e in qualunque modo, prescindendo dallo strumento legislativo con la quale la sanatoria è adottata, ben potremmo allora anche dare anticipata ratifica ai decreti-legge che immancabilmente questo Governo vorrà emanare a fine anno.

BERTONI. Ma non si possono abrogare i decreti-legge che non sono stati ancora emanati!

MORANDO, *relatore*. È una battuta ironica.

VEGAS. Io mi sono limitato a individuare le date del 29 e 30 dicembre 1997, ritenendo che il 31 sia giorno ormai prossimo alle vacanze.

È chiaro che questo emendamento è di carattere ironico e non chiedo che sia sottoposto a votazione. Si tratta semplicemente di evidenziare all'Assemblea quali sarebbero gli effetti del travalicare i princìpi consolidati nella nostra legislazione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Il senatore Vegas ha evidentemente un rapporto confidenziale con il Governo, nonostante stia all'opposizione, in quanto prevede i contenuti dei decreti-legge che saranno emanati il 29 e 30 dicembre.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* MORANDO, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 63.1.

Per quanto riguarda l'emendamento 63.1000, apprezzo lo spirito umoristico, ma esprimo naturalmente parere contrario. Tuttavia vorrei pregare il senatore Vegas di ritirarlo, tanto ha già ottenuto l'effetto che voleva provocare, per consentire che sia rapidamente discusso e approvato un ordine del giorno che, come relatore, vorrei presentare in quanto mi è stato sollecitato dalla 11ª Commissione permanente. Tale ordine del giorno affronta uno dei problemi posti dal fatto che l'articolo in esame fa salvi gli effetti dei decreti abrogati dalla norma stessa. Se me lo consente, signor Presidente, lo leggo rapidamente:

«Il Senato,

premesso che l'11ª Commissione, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 13 novembre 1997, n. 393,

aveva approvato alcuni emendamenti al decreto-legge tendenti ad evitare ingiustificate disparità di trattamento;

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative affinchè quanto disposto col predetto decreto-legge sia reso operante anche in favore dei soggetti che ne avrebbero avuto diritto in base alle modifiche apportate dalla 11ª Commissione e siano comunque fatti salvi gli effetti prodotti dalle domande tempestivamente presentate dai soggetti predetti».

9.2793-B.300 IL RELATORE

Credo che almeno come raccomandazione il Governo potrebbe accettare questo ordine del giorno, la cui finalità mi pare esplicita.

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Signor Presidente, il Governo è contrario agli emendamenti e accoglie la proposta del relatore sull'ordine del giorno testè letto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 63.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Senatore Vegas, lei insiste per la votazione dell'emendamento 63.1000 che dovrebbe peraltro essere dichiarato inammissibile?

VEGAS. No, signor Presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 300, testè presentato dal relatore, è collegato all'emendamento 63.1, altrimenti sarebbe un documento sospeso, un po' «a vuoto». Esso è stato accolto dal Governo per cui non sarà messo ai voti e viene acquisito agli atti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 63.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, preannuncio molto brevemente il voto contrario all'articolo 63. Inoltre, relativamente all'ordine del giorno testè accolto dal Governo, vorrei sottolineare che esso è esattamente la dimostrazione della questione che intendevo sollevare con il mio emendamento, cioè che l'innovazione della sanatoria di effetti (che è uno strumento diverso) poi pregiudica le vere ragioni relative all'oggetto che vanno a disciplinare gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. C'è un po' di sofferenza su alcuni emendamenti che sono stati approvati!

Metto ai voti l'articolo 63.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 64, corrispondente all'articolo 50 del testo approvato dal Senato:

Art. 64.

*(Norme finali)*

1. Le entrate derivanti dalla presente legge sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonchè alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità approvato dall'Unione europea per il triennio 1998-2000, la differenza tra la spesa per interesse sul debito pubblico che risulterà a consuntivo nel 1998 e la spesa che, per lo stesso anno, risulterà dalle previsioni contenute nella Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa da presentare nel febbraio 1998 sarà, nell'anno 1999, impiegata prioritariamente per la riduzione del prelievo tributario sui redditi.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

*Al comma 2, sopprimere la parola:* «prioritariamente».

64.1 GUBERT

Invito il presentatore, senatore Gubert (che non mi pare abbia presentato altri emendamenti), ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, spero che la ventura dei miei emendamenti sia migliore in altre occasioni. Comunque ringrazio la maggioranza anche per la considerazione di alcuni di essi accolti come ordini del giorno.

L'emendamento 64.1 è volto a sopprimere una parola che, a mio avviso, non ha molto senso. Si afferma, infatti, che le economie che verranno fatte in relazione al calo del tasso degli interessi, compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Piano di stabilità – e ciò va bene –, sono prioritariamente impiegate per la riduzione del prelievo tributario sui redditi. O si presume che la parola «prioritariamente» non

abbia significato oppure, se ha significato, vuol dire che sostanzialmente c'è sempre spazio, perchè credo che prima di annullare con l'economia sugli interessi l'imposizione del prelievo tributario sui redditi ne occorre tanto. È impossibile!

Pertanto, invece di dire che viene questa economia «impiegata prioritariamente», tanto vale dire che viene impiegata così e basta; l'uso del termine «prioritariamente» introduce un dubbio: quello che si vogliano utilizzare tali fondi anche per altri scopi.

Questo è il senso dell'emendamento 64.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* MORANDO, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 64.1. Mi stupisco, poi, che il senatore Gubert non ponga limiti alla Provvidenza!

CAVAZZUTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anch'io, signor Presidente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 64.1, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 64.

**È approvato.**

È stato infine presentato un emendamento, tendente ad aggiungere un articolo dopo l'articolo 64:

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

«Art. 64-*bis.*

*(Monitoraggio spese per interessi)*

1. Qualora la spesa per interessi sostenuta dal tesoro dello Stato nell'anno 1998 risulti, a consuntivo, inferiore a quella inizialmente prevista dal bilancio di previsione del 1998, la differenza sarà impiegata prioritariamente per la restituzione ai contribuenti entro il 30 aprile 1999 del contributo straordinario per l'Europa di cui ai commi da 194 a 203 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

64.0.1 CURTO, MACERATINI, PACE, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CAMPUS, CARUSO Antonino, CASTELLANI, MARTELLI, MONTELEONE, PALOMBO, PEDRIZZI, PONTONE, RAGNO, SERVELLO, TURINI, SILIQUINI, COLLINO, COZZOLINO, CUSIMANO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MEDURI, MULAS, PASQUALI, PELLICINI, PORCARI, RECCIA, SPECCHIA, VALENTINO

Ricordo che tale emendamento è stato dichiarato inammissibile.

Ricordo che l'articolo 65, corrispondente all'articolo 51 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo alla votazione finale. Vorrei avvertire i colleghi che, qualora dovessimo continuare la seduta senza interruzioni, dovremmo conformare il prosieguo dei lavori in modo tale da consentire a tutti di partecipare alle votazioni finali. Vediamo, comunque, quante dichiarazioni di voto vi saranno, altrimenti sarò costretto a fare una breve sospensione per poi riprendere i lavori. Ciò, però, non dipende da me, ma – ripeto – dal numero delle dichiarazioni di voto.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, consegnerò la mia dichiarazione di voto agli atti. *(Applausi).*

FOLLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio dall'altro ramo del Parlamento dei provvedimenti di bilancio ha reso ancor più confusa e precaria una manovra finanziaria sulla quale già un mese fa, il 21 novembre scorso, i Cristiani democratici uniti avevano espresso il loro voto contrario. Più incerta appare la direzione di marcia, meno limpide le scelte che erano, sono e saranno inevitabili: quelle dei pilastri sui quali costruire il sistema di relazioni che lega le comunità civili, il sistema di lavoro e di impresa, l'amministrazione dello Stato in modo da rendere adeguata al tempo della globalizzazione la nostra società. Noi non abbiamo mai condiviso l'idea che ci fosse alle nostre spalle una prima Repubblica sentina di ogni male, di ogni perversione e luogo di incapacità politica e amministrativa. Oggi anche gli intellettuali più avveduti prendono le distanze da quella ipocrisia che trasversalmente ha percorso l'Italia politica alla ricerca di una legittimazione in negativo su ciò che non si vuole essere e non su quello che si è. La consapevolezza che il tempo nuovo della Repubblica si fonda sul riconoscimento delle forti conquiste di democrazia dei cinquant'anni che abbiamo alle spalle, distinguendo i difetti palesi dai molti pregi, mi pare non sia più eludibile.

Anche per questo noi denunciamo il procedere a tentoni verso l'Europa, come se il diritto a governare derivasse dal vuoto assoluto di un passato, che invece ci ha consegnato eredità e prospettive positive, sulle quali la legittimazione va ricercata nella capacità di interpretare e spiegare al paese il tempo nuovo. Un esercizio del tutto assente dall'impianto di questa finanziaria, modesta, nebbiosa, feriale; potremmo dire

una finanziaria per tirare a campare che tuttavia – ed è un'aggravante – si realizza con un pesante onere di tasse per cittadini, famiglie e imprese.

Del resto, se il 21 novembre annotavamo il disagio del modo agricolo, un disagio che non si è placato e che anzi si accresce, se denunciavamo la carenza di occupazione di troppe braccia italiane – un grave problema di fronte al quale anche ieri abbiamo misurato negli indici dei dati statistici quanto pesi l'imprevidenza di chi ha responsabilità di governo – oggi dobbiamo aggiungere il plateale contrasto che è sorto con la categoria più dinamica del lavoro italiano, quella di un artigianato sul quale si fonda una parte non trascurabile delle possibilità di recuperare posti di lavoro. Nel mese trascorso da novembre ad oggi il Governo non ha voluto capire che il nuovo patto per il lavoro deve oggi più fortemente coinvolgere i nuovi soggetti sociali, che la vecchia triplice concertazione tra Governo, sindacati del lavoro dipendente e grande impresa deve lasciare il campo ad una nuova, più aperta e larga e comunque più dinamica realtà sociale. È questa una miopia che dura da tempo; temo sia una miopia incurabile del Governo, formato dalle vecchie clientele della Sinistra e dall'opportunismo di un vecchio sistema di impresa bisognoso di essere rottamato.

Così, al Presidente del Consiglio che invita l'opposizione ad organizzarsi, noi vogliamo rispondere che questo è un problema nostro e che sapremo come fare tutto ciò, ma che a lui e al suo Governo facciamo noi un invito, che rivolgiamo interpretando le attese della maggior parte dei mondi produttivi oggi in disagio, quelli che rappresentano poi la maggior parte del lavoro reale dell'Italia. È l'invito ad abbandonare questa visione corta dei problemi, a mirare all'Europa che da Maastricht comincia e non a quella che a Maastricht finisce.

In questo momento non dobbiamo dimenticare la scuola; le attenzioni del Governo verso di essa sono devastanti; non è il caso che noi si debba qui denunciare che, nell'inerzia del ministro Berlinguer, dal calendario della 7ª Commissione del Senato un Presidente, evidentemente più ministeriale dello stesso Ministro, abbia di fatto cancellato dall'ordine dei lavori persino quei disegni di legge sulla parità scolastica che a termini di Regolamento del Senato, su richiesta dell'intero nostro Gruppo e di quello del Centro Cristiano Democratico, avrebbero già dovuto essere stati posti all'attenzione di quest'Aula. Mi riferisco ai progetti di parità scolastica di cui questa finanziaria pudicamente maschera l'insipiente inerzia con qualche soldo messo in tabella, ma che non risolvono le attese di una società per il rilancio dell'intero sistema scolastico italiano, tanto pubblico quanto privato.

I Cristiani democratici uniti voteranno contro questa finanziaria e chiedono che l'attenzione del Governo si volga, non solo a parole, alle tre grandi emergenze del paese: il lavoro che manca; la scuola libera e rinnovata che l'Italia attende; la liberazione degli apparati pubblici dalle vecchie e pesanti procedure burocratiche e clientelari, da una occupazione politica di enti e strutture pubbliche che peserà come un macigno sull'Italia di domani. *(Applausi dai Gruppi Fe-*

*derazione Cristiano Democristiano-CDU, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Alleanza Nazionale).*

MARINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Signor Presidente, non ripeterò le osservazioni e i rilievi che il mio Gruppo ha esposto durante la discussione generale in prima lettura. Certamente restano alcuni limiti della manovra finanziaria complessiva che Rifondazione comunista ha cercato di correggere fin dalla sua presentazione.

Oggi il nostro voto favorevole – lo ricordo ancora una volta – è frutto di quell'intervenuto accordo sui contenuti che ha introdotto disposizioni che non solo modificano i connotati e quindi l'impianto della manovra complessiva, ma che concernono la qualità della vita di milioni di persone. Mi riferisco all'esenzione dai *ticket* dei malati cronici e lungodegenti (provvedimento che di per sè riguarda centinaia di migliaia di lavoratori e di cittadini); mi riferisco all'esclusione dall'accelerazione della controriforma Dini delle categorie operaie ed equivalenti; all'impegno assunto dal Governo di presentare il disegno di legge sulle 35 ore, cioè sulla riduzione dell'orario a parità di salario, entro gennaio all'Agenzia per l'occupazione nel Mezzogiorno, al valore emblematico delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione dell'esenzione e dell'elusione fiscale.

Non posso non esprimere, molto brevemente, alcune perplessità in ordine ad alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati, in particolare in ordine all'articolo 64 e al rapporto tra la riduzione della spesa per gli interessi, cioè tra la riduzione della spesa per il servizio del debito pubblico e la riduzione del prelievo tributario sui redditi, «compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano di stabilità», come recita lo stesso articolo 64. Qui non posso non rilevare un elemento di contraddizione con le stesse dichiarazioni rese dal presidente del Consiglio Prodi circa la necessità di impiegare le risorse che si libereranno dalla riduzione della spesa per gli interessi sul debito, in direzione dell'occupazione e dello sviluppo del Mezzogiorno. Non possiamo parlare di pressione fiscale in astratto prescindendo dall'evasione fiscale, così ingente nel nostro paese. Una cosa è il gettito tributario, altra cosa è il tasso della pressione fiscale.

Su questo argomento, molto brevemente, il senatore Albertini già ieri è intervenuto. Questione occupazione, questione meridionale e questione fiscale: si tratta dello stesso problema che non può essere affrontato se non attraverso una lotta incisiva e quotidiana all'evasione e all'elusione, facendo perno sul conflitto di interessi.

Intervengo ancora su qualche altra norma, non pienamente condivisibile, introdotta dalla Camera dei deputati come quella all'articolo 62, con la quale addirittura si prevede non solo il completamento dell'organico della Consob, ma addirittura una procedura concorsuale interna per numero 60 posti da coprire. Ora, mentre da una parte la Camera intro-

duce questa norma, è assolutamente non condivisibile lo stralcio del comma 28 dell'articolo 39, avvenuto sempre alla Camera, che avrebbe invece consentito di avviare a soluzione un problema annoso, che riguarda i lavoratori di Napoli e Palermo. Abbiamo cercato ovviare a ciò attraverso l'ordine del giorno approvato con il quale viene impegnato il Governo ad adottare uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei contratti che interessano i lavoratori in questione e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico.

Richiamo brevemente qualche annotazione fatta dal relatore Morando e che riguarda soprattutto le Ferrovie: il relatore Morando ha citato la frase del Ministro che parlava di Ferrovie allo sfascio. Noi, in prima lettura, avevamo presentato una serie di emendamenti volti non a sottrarre risorse alle Ferrovie dello Stato bensì a destinare ingenti risorse all'ammodernamento a scapito dell'alta velocità. Ancora una volta prevale il discorso della riduzione dei costi, ma soprattutto la riduzione del costo del lavoro, cioè prevale un discorso di politica del personale a fronte, invece, di sprechi e disservizi che in questa azienda restano.

Noi notiamo con soddisfazione che è stato accolto un nostro emendamento alla Camera dei deputati con il quale si impone al Governo anzitutto di redigere un Piano generale dei trasporti, di andare quindi alla Conferenza di produzione delle Ferrovie dello Stato e quindi di predisporre gli indirizzi per la riorganizzazione societaria dell'azienda. Occorre, quindi, una pausa di riflessione su tutta la questione dei trasporti per evitare che siano sempre gli stessi a pagare i danni di una politica che, purtroppo, non ancora segue una inversione di rotta.

Abbiamo visto anche accolti altri ordini del giorno che certamente valgono come dichiarazioni di intenti ma che riteniamo significativi ed importanti perchè anch'essi rappresentano un incitamento ad una svolta di politica riformatrice.

Esprimiamo anche l'apprezzamento e la soddisfazione per l'impegno assunto dal Governo di convocare la conferenza sull'occupazione, sui temi dello sviluppo e del lavoro, soprattutto nel Mezzogiorno. È una nostra vecchia richiesta perchè, malgrado le aspettative di maggiore crescita del PIL nel biennio 1997-1998 per l'Italia, previsto dallo stesso Fondo monetario internazionale rispetto alle prime previsioni, la ripresa ancora non coinvolge il Sud, ma soprattutto non determina ricadute positive in termini di occupazione nel Mezzogiorno, anzi rischia, senza incisivi interventi, di allargare il divario tra le diverse aree geografiche del paese. Di qui l'esigenza che con la conferenza si concretizzino gli elementi della politica riformatrice del Governo, si affronti cioè il problema della disoccupazione nei suoi connotati di carattere strutturale.

Siamo al 1998, alla vigilia della Moneta unica: occorre quindi una svolta nella politica economica per il Sud, occorre dare risposte incisive e determinanti.

Certamente è molto importante che si sia ripreso il dibattito, sia pure partendo dagli strumenti; il Sud era stato praticamente rimosso. Ora bisogna sfruttare questo ritorno di attenzione sulla politica meridionalistica e occorre partire dai problemi che sono da noi già stati segnalati in

passato: il problema della lotta alla criminalità, del *deficit* infrastrutturale, della necessaria politica di reindustrializzazione, della carenza di progettazione e anche dal fatto che i nuovi strumenti, patti territoriali e contratti d'area, ancora non partono.

Non occorrono nuove strutture centrali, non occorre più che i vecchi enti locali si rivolgano con il cappello in mano ad enti tipo l'*ex* cassa del Mezzogiorno; occorre un coinvolgimento reale delle regioni e degli enti locali nella definizione delle scelte strategiche, nella progettazione e nella stessa realizzazione dei progetti e degli interventi.

Così come con la votazione del Documento di programmazione economico-finanziaria avevamo già indicato, ripetiamo ancora oggi che questo nostro voto favorevole vuole ribadire l'esigenza di un progetto adeguato alla complessità dei problemi attuali della società italiana. La nostra proposta di un nuovo strumento di creazione di politica attiva del lavoro nel Mezzogiorno, accolta dal Governo, può costituire la chiave per incentivare nuove attività, rimuovere le diseconomie esistenti (dal *deficit* infrastrutturale alla criminalità organizzata, come ricordato), superando il carattere contingente delle misure sinora approvate. Ma questa proposta, così come le altre, può vivere solo nell'ambito di una prospettiva di trasformazione, basata sulla riduzione dell'orario, che nelle società industriali è ormai un fatto fisiologico da cui non si può più prescindere, e sulla necessità di un forte ed articolato intervento pubblico, volto a creare nuovi posti di lavoro e a rompere quindi il circuito vizioso della precarietà e della esclusione.

È con queste brevi riflessioni che preannunzio il voto favorevole del Gruppo Rifondazione Comunista sulla manovra complessiva del Governo. *(Applausi dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti).*

TAROLLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAROLLI. Signor Presidente, vorrei svolgere alcune brevi considerazioni per motivare il nostro dissenso rispetto a questa manovra per la stabilizzazione della finanza pubblica per il 1998.

Abbiamo già avuto modo di intervenire in più occasioni per muovere le nostre critiche e presentare le nostre proposte. L'elemento centrale e caratterizzante è senza dubbio rinvenibile nel fatto che questa azione del Governo tende a penalizzare il ceto medio. Il blocco sociale che condiziona gli indirizzi di politica economica di questo Governo è rappresentato proprio, da un lato, dal lavoro dipendente e, dall'altro, dal capitale finanziario ed industriale. Per contro, invece, il grande escluso è appunto il ceto produttivo, rappresentato dalle piccole e medie imprese, dall'artigianato, dal commercio, dall'agricoltura e dai professionisti. È stata una scelta che ha provocato forti ripercussioni nel paese, lo abbiamo visto anche in questi ultimi tempi, e ciò dovrebbe essere motivo di grande preoccupazione.

Abbiamo sottolineato come il modo stesso di intendere il metodo della concertazione debba essere oggetto di attenta valutazione. Per co-

me la concertazione è stata adottata in questo ultimo periodo, non si è trattato di un metodo che vedesse coinvolti in ugual misura tutti i ceti sociali della nostra realtà economica, sociale e produttiva, ma di metodo che ha fatto emergere il predominante ruolo della Triplice sindacale, che ha condizionato il potere di decisione del Governo, tanto da indurlo ad assumere delle scelte che, se non in contrasto, erano per lo meno divergenti rispetto a quelle a suo tempo delineate dalla politica economica dello stesso Governo e fissate nel Documento di programmazione economico-finanziaria del luglio scorso.

È stato un percorso contraddittorio perchè, da un lato, si vuole salvaguardare il potere di interdizione della Triplice sindacale, della quale si assumono gli orientamenti facendoli diventare scelte definitive di Governo, ma, dall'altro, quando poi queste scelte mostrano tutti i loro limiti, il segretario del più grande partito della maggioranza – e troviamo che questo sia sconcertante – imputa alla mancanza di coraggio della Triplice il fatto che non si sia prodotta un'efficace riforma del sistema previdenziale nazionale. Allora, a questo punto non capiamo più: da una parte si mantiene questo potere di interdizione debordante e dall'altra si prendono le distanze da esso, quasi che le responsabilità non siano di nessuno. Se si deve praticare il metodo della concertazione, lo si deve fare avendo rispetto di tutte le componenti sociali e avendo come obiettivo la tutela di tutti i corpi sociali di cui si compone la realtà produttiva e sociale nazionale.

Abbiamo letto con molta attenzione la relazione del Fondo monetario internazionale e in essa, accanto ai motivi di soddisfazione, abbiamo trovato enucleate tutte le perplessità, le critiche e le osservazioni che da mesi stiamo facendo ai rappresentanti della politica economica nazionale.

Abbiamo sottolineato con forza nei mesi scorsi che l'obiettivo del risanamento non è stato realizzato avendo posto, al contempo, uguale attenzione all'obiettivo dello sviluppo. E noi riteniamo che soltanto attraverso l'obiettivo dello sviluppo riusciremo a porre rimedio al dramma della disoccupazione.

Pensavamo che da questo Governo sarebbe dovuta venire una politica economica di grande rilancio del mondo produttivo, una politica economica che finalmente prendesse in considerazione alcuni snodi fondamentali, con il mettere mano al piano delle infrastrutture, una politica economica che prendesse con decisione il toro per le corna anche per quanto riguarda l'introduzione della flessibilità nel mondo del lavoro. Ci siamo trovati invece di fronte ad una politica economica che ha preso in considerazione soltanto politiche di carattere fiscale e finanziario, sulle quali peraltro si sono mantenuti fermi i rilievi e le critiche del Fondo monetario internazionale.

Per quanto concerne i residui passivi sulla linea di difesa assunta sia dal ministro Ciampi che dal suo Sottosegretario, il Fondo monetario ha rilevato che si impone una accelerata riduzione dei futuri stanziamenti di competenza, così da riallineare rapidamente i bilanci di cassa e di competenza, altrimenti viene meno anche il controllo del Parlamento. Per quanto riguarda il fisco, il Fondo monetario rileva come l'alto indi-

ce del prelievo fiscale abbia ridotto l'occupazione, abbia allontanato le varie attività dall'economia ufficiale e abbia distorto la struttura del finanziamento alle imprese. Circa il *Welfare* non starò a ricordare le critiche rispetto ai 9.000 miliardi preventivati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Certo è che mentre con enfasi si afferma di aver posto finalmente rimedio, con misure efficaci e decisive, alla questione dell'assistenza, il Documento del Fondo monetario internazionale dice invece che sul piano dell'assistenza le spese raggiungono oggi il 3,25 per cento del PIL; le nostre stime indicano che solo la metà di questo ammontare può essere completamente giustificata sulla base di un'effettiva assistenza alle invalidità. Il che vuol dire che vi sono ancora delle sacche di inefficienza che dovrebbero vedere un'azione del Governo più rigorosa.

In conclusione, ci troviamo di fronte ad una manovra finanziaria che persegue, sì, l'obiettivo dell'ingresso in Europa dell'Italia ma che non consente al nostro paese di compiere quel salto di qualità nel segno della modifica, della ristrutturazione di quegli aspetti di carattere strutturale tali da renderlo un paese veramente competitivo al pari degli altri paesi europei. Questa è la sfida che noi avremo davanti, non soltanto la sfida di entrare in Europa ma di essere altresì un paese che concorre, al pari della Germania e della Francia, ai grandi processi economici e di sviluppo del futuro. Con questa manovra finanziaria un simile traguardo resta ancora tutto da scoprire; per queste ragioni il Gruppo del Centro Cristiano Democratico annunzia il proprio voto contrario. *(Applausi dai Gruppi Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia).*

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PERUZZOTTI. Signor Presidente, si è parlato molto di questa manovra finanziaria.

Le forze di opposizione, tra cui la Lega Nord-Per la Padania indipendente, hanno approfondito sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro, le incongruità di tale manovra economica, che ancora una volta penalizza la parte produttiva del paese, cioè la Padania, ma soprattutto i ceti medi, le piccole e medie imprese, gli artigiani, i commercianti, cioè la spina dorsale della nostra economia. Una manovra economica che «forse» (non abbiamo la sfera di cristallo) ci porterà in Europa; ma poi, una volta che saremo in Europa, signori Ministri e signori colleghi, bisognerà comunque fare in modo di rimanerci. Ed allora occorreranno altri provvedimenti, altre lacrime e sangue per un paese che ormai è ridotto sul lastrico; non bastano le assicurazioni degli organi di informazione, quelle di questo o quell'autorevole Ministro, o quelle che dà il Presidente del Consiglio agli italiani tutti, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia.

L'avevamo già ripetuto in quest'Aula, signor Presidente del Consiglio, e adesso che siamo nel periodo delle feste natalizie basterebbe che qualcuno dei componenti del Governo, magari lo stesso Presidente del

Consiglio, si recasse in un qualunque supermercato a fare la spesa, per capire che da una settimana all'altra non si riesce a comprare le stesse cose con gli stessi soldi. Proprio questo è il problema quotidiano che devono risolvere gli italiani tutti, dalla Valle d'Aosta alla Sicilia, come dicevo prima.

In questa manovra finanziaria, quindi, ci sono delle cose che non quadrano. Avremmo voluto che fossero stati fatti quei tagli alla spesa pubblica che servono veramente, quelli che la gente ci chiede: le pensioni superprivilegiate, gli stipendi d'oro di certi superburocrati oppure anche l'allontanamento di certi personaggi che hanno contribuito a creare questo stato di cose: faccio riferimento a certi amministratori delle varie aziende pubbliche che non funzionano e che, giorno dopo giorno, creano una voragine nel nostro bilancio.

Signor Presidente, è allora necessaria una riflessione: questa manovra forse ci porterà in Europa o forse no, ma è opportuno capire che la gente è stanca di essere continuamente tassata, perchè a tasse e balzelli dovrebbero corrispondere dei servizi forniti dallo Stato, mentre non è così. Per poter fare le visite mediche bisogna fare delle code e code vanno fatte anche per vedere rispettati i propri diritti da parte degli uffici pubblici o, in certi posti, bisogna magari pagare delle mazzette per avere risposta ai propri diritti. Occorre allora una seria pulizia, bisogna fare qualcosa di diverso rispetto a quanto è stato fatto finora.

Purtroppo, abbiamo dinanzi una manovra finanziaria che ancora una volta ci ripropone il solito assistenzialismo a favore di certe regioni. Si parla, da una parte, ancora di terremoti successi trent'anni fa, mentre, dall'altra parte, per terremoti avvenuti addirittura quest'anno la gente trascorre il Natale nei *containers* o, addirittura, sotto le tende.

E allora forse è opportuno capire che la gente, signor Presidente del Consiglio, è stanca di questo stato di cose. Chi le parla è entrato a far parte della Lega quasi agli albori di questo movimento; ebbene, per la prima volta domenica, a Milano, ad un passaggio della Lega, la gente applaudiva dai balconi, e non si trattava certo di elettori della Lega; ai lati del corteo di queste decine di migliaia di persone c'era un popolo stanco, comunque stufo di essere preso in giro, che vuole risposte concrete, che con questa manovra finanziaria non sono state date.

Siamo fermamente convinti che le carte sono state truccate, e quando ciò avviene il gioco, prima o poi, si scopre. Non vorremmo quindi essere qui, magari tra qualche mese, o magari già alla ripresa dei lavori dopo la pausa natalizia, per assistere ad una proposta di manovra intergrativa da parte del Governo.

Siamo veramente stanchi. Siamo stanchi di manovre integrative, di tasse, di balzelli, di tutto ciò che ha contribuito ad affondare sempre più il paese. Non ci bastano più le assicurazioni, ma vogliamo dati reali, fatti e purtroppo i fatti, con questa manovra finanziaria, non ci sono: si continua a perpetrare il continuo ladrocinio della gente del Nord.

Ed allora diciamo «basta», ed il nostro dire «basta» (visto che siamo presenti in Parlamento) è un dire «basta» democratico, che avviene nella legalità, cercando di convincere la gente che le forze tradizionali, da entrambe le parti, non la rappresentano più e che bisogna fare qual-

cosa di concreto. Occorrono delle riforme serie e soprattutto bisogna fare quella pulizia all'interno dell'apparato dello Stato che nessuna forza politica ha mai trovato il coraggio di fare, forse perchè legata a troppi fantasmi del passato. Noi di fantasmi, di scheletri nell'armadio non ne abbiamo: vogliamo fare pulizia. Con noi lo vuole la gente della Padania, ma anche quell'altra parte del paese (mi riferisco al Sud) che forse preferirebbe vivere non più di assistenzialismo, ma di fatti concreti: come nuovi posti di lavoro. Quello che si aspetta la gente del Sud non è assistenzialismo!

Il nostro voto contrario a questa manovra finanziaria, oltre alle manifestazioni che abbiamo tenuto e terremo, dimostra comunque la nostra protesta in quest'Aula del Senato. Il Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente non parteciperà al voto finale su questo provvedimento, che riteniamo l'ennesimo furto perpetrato ai danni della gente della Padania.

Concludo con la seguente considerazione, signor Presidente del Consiglio: la gente è stanca, non solo in Padania, ma anche a Roma, in Sicilia, in Calabria, in Campania. Lo Stato dovrebbe dare delle risposte concrete, come finora non ha fatto, e mi auguro per il bene di ciascuno che in un breve futuro da parte di tutti si possano dare delle risposte concrete. Noi abbiamo dal canto nostro già cominciato a farlo alla gente della Padania: come prima risposta concreta da dare ai signori che non ci vogliono nemmeno ascoltare forse, come è già stato detto in più occasioni, è arrivato il momento per noi di non dare più concime alla coalizione dell'Ulivo che con i nostri soldi, con i soldi della gente della Padania, cerca comunque di far galleggiare uno Stato ormai finito.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ALÌ. Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia dichiara un voto decisamente contrario a questa manovra finanziaria e soprattutto a questo provvedimento collegato per diversi e svariati motivi e, innanzitutto, per una ragione di tecnica legislativa. Abbiamo assistito ancora una volta al passaggio di un ennesimo carro di testi sul quale tutti vogliono salire, ognuno col suo piccolo provvedimento, ognuno col suo piccolo privilegio, ognuno con la sua proposta assolutamente estranea per materia ma purtuttavia ammessa, esaminata e approvata. Gli articoli sono diventati 63, il doppio di quelli del testo originariamente presentato dal Governo, un testo completamente rivoluzionato dalla Camera dei deputati e che il Senato è stato costretto ad esaminare e votare nel breve giro di pochi giorni.

Questa tecnica legislativa è assolutamente censurabile e incoerente con quanto proposto dal Governo ed approvato dalla maggioranza in occasione della discussione sull'ultimo Documento di programmazione economico-finanziaria, allorchè si disse che le norme collegate dovevano contenere solamente disposizioni incidenti sulla formazione

del bilancio dello Stato. Invece, qui si parla di tutto e, purtroppo, molto spesso male.

A parte questo aspetto, che concerne principalmente la nostra responsabilità di parlamentari, credo che la contrarietà mostrata non solo dal Gruppo Forza Italia ma anche dal paese nei confronti di questa manovra finanziaria e del relativo collegato riguardi alcuni aspetti veramente aberranti della politica dell'attuale Governo. Mi riferisco innanzitutto alla questione della fiscalità. La pressione fiscale aumenta e aumenterà ulteriormente a seguito di alcune norme introdotte in questo provvedimento collegato; tali norme non solamente rispondono all'esigenza di alimentare ulteriormente una spesa pubblica incontrollata, ma spesso incidono sugli stessi princìpi essenziali del diritto tributario nel nostro paese. Faccio solo alcuni esempi, anche se ne potrei trarre tantissimi da questo testo: mi riferisco ad esempio alla tassazione dei contributi in conto capitale alle imprese. Fino ad ora, per il 50 per cento, tali contributi erano allocati in un fondo di sospensione di imposta e potevano essere utilizzati per copertura di perdite o per altre necessità delle imprese. Adesso, solo per grattare il barile, solo per mettere in difficoltà le imprese, solo per scoraggiare nuovi piani di investimenti, tali contributi saranno tassati, alterando così tutti i piani e i programmi che gli imprenditori avevano fatto, naturalmente contando sull'intervento dello Stato.

Negli ultimi cinque anni, onorevoli colleghi, il nostro Stato ha speso quasi 500.000 miliardi per trasferimenti alle imprese che oggi naturalmente si trovano tutti all'interno del debito pubblico. Se questi soldi fossero stati invece utilizzati per sgravi fiscali, per diminuzione della pressione fiscale, certamente oggi il nostro paese si troverebbe ad un livello di ricchezza e di tranquillità economica di gran lunga superiore a quello in cui si trova, con la sostanziale differenza che i trasferimenti alle imprese vengono dati come sempre con i caratteri della discrezionalità e del privilegio, vengono assegnati agli amici, e non a tutti, mentre la diminuzione della pressione fiscale agirebbe su tutti i cittadini e su tutti gli imprenditori in maniera non solo uguale, ma anche immediatamente fruibile.

Per anni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere allo sconcio di contributi in conto capitale che lo Stato ha deliberato e non versa, perchè mancano i fondi di cassa o perchè le istruttorie non sono completate, o chissà per quale altra banalità si attui nei nostri Ministeri.

Abbiamo assistito anche all'emanazione di norme incredibili, come ad esempio quella relativa alla possibilità di aumentare a discrezione dell'ente – cioè di un ente che è dello Stato ma non è lo Stato – il canone della RAI; in questo disegno di legge collegato alla legge finanziaria è stata introdotta una norma che imporrà ai cittadini italiani di pagare il canone della RAI a seconda delle esigenze aziendali o delle voglie di innovazione tecnologica di quella impresa. Riporto un esempio paradossale, ma che potrebbe realizzarsi: se la RAI decidesse di mandare in orbita un satellite per le telecomunicazioni, potrebbe scaricarne il costo interamente sui canoni pagati dai cittadini, naturalmente senza che questi possano partecipare alla decisione di quell'investimento.

Spero che tali norme, in sede comunitaria vengano censurate perchè ledono in maniera profonda e assolutamente anacronistica e antistorica il principio della libera concorrenza. *(Applausi della senatrice Scopelliti e del senatore Travaglia)*.

Queste sono le aberrazioni – solo alcune – dell'attuale Governo. Le nuove assunzioni nel settore del pubblico impiego: ancora una volta si insiste pensando che il problema dell'occupazione in questo paese possa essere risolto attraverso il pubblico impiego e si assiste alla proposta, che la maggioranza delibera, di assunzione di 3.000 nuovi impiegati al Ministero delle finanze, che è già un elefante che occupa oltre 160.000 addetti in Italia contro gli 80.000, ad esempio, che occupano l'intero Ministero delle finanze negli Stati Uniti d'America. Si insiste anche con il criterio dell'assunzione per chiamata. Siamo tornati indietro, forse non siamo mai usciti dai metodi della prima Repubblica, ma in questo caso ci stiamo nuovamente ficcando il capo in maniera veramente pesante e – vorrei dire, signor Presidente – sconcia.

Non si può consentire che gli italiani vengano costretti a pagare le tasse per alimentare il clientelismo di questa classe dirigente attraverso – ripeto – nuove assunzioni nel settore del pubblico impiego, che dovrebbe essere invece riconvertito, formato e ricondotto alla logica di efficienza che ha smarrito, continua a smarrire e che nessuno pare intenda modificare.

Poi, vi è la riforma dello Stato sociale: quale riforma, onorevoli colleghi? Una riforma condizionata profondamente dall'ideologia marxista, che presiede soltanto alla volontà di distruggere il lavoro autonomo a favore di quello dipendente, sul quale ultimo naturalmente insiste con princìpi di comunismo reale che, alla fine, penalizzeranno anche i lavoratori dipendenti stessi.

Chi lavora e produce con regole chiare e con tutti gli sforzi del suo impegno viene considerato un evasore, un ladro o un intruso in questo paese, in una società assolutamente orientata sempre più verso l'appiattimento, e quindi va punito.

La riforma dello Stato sociale, inoltre, così come le norme fiscali, va considerata – come approvata in questo disegno di legge collegato – nel più ampio quadro di tutta la riforma fiscale che questo Govemo ha disegnato con una aberrazione veramente incredibile nel nostro paese. Si arriva all'assurdo che, attraverso l'introduzione dell'IRAP nel nostro ordinamento, quello che prima pagava una platea di 20 milioni di contribuenti, adesso sarà pagato da una platea molto più ristretta, di 4 o 5 milioni di contribuenti, tutti lavoratori autonomi, produttori, imprenditori e professionisti, ai quali poi attraverso il meccanismo del riccometro sarà negato l'accesso ai servizi sociali. Questo è il vero disegno ideologico e sociale dell'attuale Governo: l'appiattimento della società, il negare i servizi sociali a chi lavora e produce per darli invece a chi è solo lavoratore dipendente e, nella maggior parte dei casi, a chi il lavoro dipendente lo svolge nella sfera pubblica e quindi senza essere sottoposto nella benchè minima maniera al vaglio della meritocrazia, della professionalità e della produttività.

Le conseguenze di questa manovra, unitamente alle conseguenze di tutta la riforma fiscale architettata dal Governo, assieme a quella che sarà la riforma dello Stato sociale, che – purtroppo – non finirà qui, porteranno a delle conseguenze immediate. Già vediamo le proteste degli agricoltori, degli artigiani e dei commercianti, già vediamo le piazze che timidamente – perchè i sindacati, appiattiti su questo Governo, cercano di tenerle calme – ma spontaneamente si muovono. E si muoveranno ulteriormente, così come si muoveranno ulteriormente gli agricoltori penalizzati dall'aumento delle aliquote IVA, dall'introduzione dell'IRAP, dall'aumento degli estimi catastali; si muoveranno gli artigiani e i commercianti, a cui vengono sottratti 1.200 miliardi dai loro fondi pensionistici. Si muoverà tutto il mondo che lavora e che produce, la piccola e la piccolissima impresa costretta a pagare l'IRAP mentre prima, attraverso il meccanismo dei tre dipendenti, era esentata dall'ILOR così come era esentata dal pagamento dell'imposta patrimoniale.

Si muoveranno le piazze e si muoveranno i disoccupati; l'unico autentico risultato di questo Govemo è l'aumento mensile della disoccupazione in termini di circa 40.000 unità. È questo il risultato della politica del Governo, è questo il risultato che gli italiani stanno subendo dalla politica insensata di questo Governo. Mancano le norme sulla flessibilità del lavoro, che potrebbero dare respiro: manca la progettualità in termini di zone franche, di zone ad alto insediamento produttivo, per portare questo paese al livello delle altre grandi democrazie occidentali, verso la sfida del terzo millennio. La progettualità manca perchè è fortemente assente da questo Governo una vera volontà di portare l'Italia allo sviluppo economico; si vogliono solamente tirare conti, si vuole soltanto che determinati numeri coincidano con alcuni parametri, assolutamente astratti quando vengono interpretati così come li interpreta questo Governo.

Manca l'aderenza della normativa e della progettualità di questo Governo alle vere esigenze del paese. Cosa vuol dire in questo quadro il calo dell'inflazione? Il calo è strettamente legato nel nostro paese alla diminuzione del volume degli scambi sul mercato interno: diminuisce continuamente il volume degli scambi e quindi l'inflazione non può che calare o contenersi. Dobbiamo misurare tutti i parametri che possono evidenziare lo stato di salute di una economia, non solo ribadire in maniera asfissiante un solo dato quando tutti gli altri contrastano con i dati di uno sviluppo di un paese moderno e che si prepara veramente a determinate sfide concorrenziali. Noi vogliamo andare in Europa ma dell'Europa non conosciamo le regole, se non quelle contabili; non conosciamo la libertà di mercato, la flessibilità del lavoro. Peggio, conosciamo quelle norme ma non le vogliamo applicare.

Quindi, signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, annuncio il voto fermamente contrario del Gruppo Forza Italia per i contenuti sostanziali del disegno di legge collegato e di questa finanziaria, che non potranno che portare ad un ulteriore impoverimento del nostro paese, non solo nel 1998 ma anche negli anni a venire. Quindi, l'augurio che noi possiamo fare alla nostra nazione è che il Governo possa presto cedere il passo. *(Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federa-*

*zione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale. Congratulazioni).*

CURTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO. Signor Presidente del Senato, signor Presidente del Consiglio, Ministri e colleghi, questa manovra finanziaria si presta già ad una valutazione immediata: è una manovra estremamente contenuta, certamente inferiore rispetto a quelle che hanno interessato il nostro paese negli ultimi anni; è una manovra che si aggira intorno ai 20.000 miliardi. Pertanto è una manovra che non ha impegnato e non avrebbe dovuto impegnare il Governo al massimo degli sforzi, se si prende in considerazione il dato puramente economico-finanziario.

Ma questa è anche la manovra che, purtroppo, ha dimostrato l'incapacità di programmazione delle forze rappresentative di questo Governo che non hanno compreso – come a nostro avviso invece sarebbe stato opportuno comprendere – che ci troviamo ormai di fronte ad uno strumento completamente diverso rispetto a quelli del passato: basta leggere quello che hanno affermato altri colleghi prima di me.

Il disegno di legge collegato è stato presentato in prima lettura al Senato con 34 articoli, diventati successivamente 51. Infine, alla Camera dei deputati gli articoli hanno superato addirittura il numero di 60, a dimostrazione che era riduttivo l'impianto globale presentato dal Governo e che, probabilmente una manovra finanziaria deve avere altri ruoli, altri compiti, altre prerogative e altre competenze rispetto a quanto non sia accaduto nel recente passato.

Credo di poter dire che una manovra finanziaria non può essere solamente un fatto di natura prettamente economica, ma deve rappresentare il controllo *in itinere* di quella che è l'azione complessiva che un Governo va a porre in essere, tenuto presente il patto elettorale che un Governo scrive e sottoscrive con gli elettori. Pertanto nel corso dell'anno, sistematicamente, bisogna creare le condizioni e i presupposti per andarne a verificare gli effetti.

Mi pare che questa concezione diversa e nuova della politica, ed in particolare della politica economica, sia completamente sfuggita al Governo, che ha ridotto questa legge finanziaria (o almeno così avrebbe voluto) ad un assemblaggio di numeri e di cifre atte solamente a riequilibrare, da un lato, i conti pubblici ma, dall'altro, a raggiungere solamente l'obiettivo del pareggio tra entrate e uscite.

Credo che questo sia un dato che il Governo ha fatto rilevare all'intero paese. Infatti se il presupposto invece doveva essere diverso al Governo non dovevano sfuggire alcuni dati che ci preoccupano enormemente. Al Governo non poteva sfuggire la grande tensione sociale esistente nel paese che sta contraddistinguendo tantissime categorie del mondo del lavoro. Vedete, è emblematico che ciò stia accadendo in Italia, oggi, soprattutto in un settore come quello dell'agricoltura che è stato un settore dimenticato e negletto per tanto tempo, anche perchè i suoi

addetti non ebbero forse, nei tempi passati, la voglia, la volontà e la costanza per poter opporre alle mancate scelte dei Governi una scelta forte ed incisiva sul piano della propria presenza sociale.

Invece oggi l'agricoltura è qui, scende in piazza, scende in piazza certamente con i Cobas del latte, con quelli del riso, con gli olivicoltori; scende in piazza in tutte le sue sfaccettature a dimostrazione dei grandi errori storici fatti in questo comparto e a dimostrazione che una nazione che voglia guardare al futuro non può violentare la propria vocazione naturale.

È evidente che un recupero dell'azione e del ruolo dell'agricoltura in Italia creerebbe le opportunità per diversificare e migliorare, certamente in positivo, l'azione programmatica, non solo di questo ma di qualsiasi Governo che intenda recuperare il grande *gap* di natura economica e sociale esistente tra Centro-nord e Centro-sud.

A questo Governo noi imputiamo anche il fatto di aver disatteso l'attenzione di tutti gli osservatori economici, nazionali ed internazionali, sulla enormità del debito pubblico che sta contraddistinguendo il nostro paese. Non credo infatti sia sufficiente affermare che abbiamo raggiunto il pareggio del bilancio e siamo riusciti per quest'anno a tirare avanti, a mantenere nei limiti fisiologici la crescita del debito pubblico, se non si afferma contestualmente che questo debito pubblico va ridotto attraverso una programmazione, certamente nel lungo periodo, degli interventi di recupero del debito pubblico stesso. Se così non dovesse essere, noi ci ritroveremmo nella stessa situazione di coloro che, pur riuscendo a superare taluni momenti critici, sono enormemente esposti ai momenti critici successivi. Per cui oggi possiamo ben dire di aver raggiunto qualche obiettivo, come quello dell'entrata in Europa ma domani potremmo scontarne gli effetti negativi e uscire dall'Europa in maniera io dico ignominiosa e con una grave caduta della dignità e della autorevolezza del nostro paese. Peraltro noi dobbiamo dire che siamo molto preoccupati dalla superficialità attraverso la quale si vuole conclamare il raggiungimento di una determinata vittoria come quella del raffreddamento dell'inflazione.

Dicevo ieri, nel corso del mio intervento in discussione generale, che non so se i colleghi parlamentari, i signori del Governo hanno avuto la possibilità di rendersi conto anche per gli impegni pressanti posti dall'esame dei documenti di bilancio, di quale sia lo stato del commercio in questo particolare momento della vita economica nazionale. Ma sarà sufficiente da domani, quando ognuno di noi tornerà nel proprio territorio, andare a verificare come il commercio sia sostanzialmente fermo, per cui è facile dire che se è vero che l'inflazione si è raffreddata, è vero pure che i consumi ormai sono gelidi, ormai non hanno più la possibilità di poter esprimere assolutamente nulla, per cui le conseguenze negative arriveranno agli inizi di gennaio, quando i commercianti e, con il commercio l'intero settore economico nazionale, incominceranno a far di conto su una stagione che poteva essere di recupero e che invece tale non è stata.

Noi esprimiamo anche delle grandi preoccupazioni per le tante enunciazioni di principio che contraddistinguono questo Governo. Infat-

ti, quando su un articolo di fondo a firma del ministro del lavoro Tiziano Treu pubblicato su l'Unità, leggo che il primo obiettivo di questo Governo nell'anno a venire sarà quello del recupero dell'occupazione, sono estremamente preoccupato dal fatto che non si capisca che l'occupazione si può recuperare solamente nel momento in cui al centro degli interessi del Governo e della classe politica non ci sarà più certamente il lavoratore in quanto tale (perchè diventa demagogico ed inutile agire in questa maniera) bensì l'impresa in tutte le sue implicazioni e con le sue programmazioni.

Allora chiedo: voi ritenete che un'impresa, che normalmente quando decide di aprire, quando decide di produrre, quando decide di investire crea le condizioni per una programmazione di natura generale e comunque quantomeno decennale, possa avere la possibilità di fare tutto ciò quando anno per anno cambia la fiscalità e in peggio, quando anno per anno non si mantengono gli impegni infrastrutturali, quando anno per anno non si riesce a ridurre il costo del denaro non tenendo come parametro di riferimento gli altissimi tassi che l'Italia ha scontato negli anni passati, ma quella che è la media dei paesi europei? Un'impresa nasce, cresce, produce e vive nello stesso momento in cui sa di non poter lavorare in maniera proficua solamente nell'anno in cui essa prende vita: un'impresa nasce, produce e vive quando può caratterizzare la propria attività produttiva anche negli anni a venire. Ecco perchè la stabilità politica è certamente importante, ma insieme ad essa c'è pure un problema di programmazione economica che non può certamente sfuggire.

Invece vediamo che questo Governo ha creato condizioni e presupposti per caratterizzarsi come attento a fatti settoriali, perchè di fronte ai gravi problemi che hanno attanagliato il paese non riesco a capire – e credo che come me non lo capisca la maggior parte degli italiani – che tipo di significato ha avuto, per esempio, quel provvedimento sul prepensionamento dei ferrovieri, a meno che non sia stato, a distanza di tempo e a futura memoria, un atto di omaggio nei confronti di una categoria – a parole formalmente si dice – vicina a certe posizioni politiche. Se tutto ciò dovesse essere, siamo veramente in grande difficoltà perchè quella che prima era un'enunciazione teorica anche da parte nostra, di un Governo di Centro-sinistra sbilanciato fortemente a sinistra, adesso ha avuto probabilmente un riscontro estremamente pratico.

Devo dire che le imprese, peraltro. non possono recuperare la propria competitività se non si interviene su due fattori fondamentali, cioè le infrastrutture e la criminalità che, si badi bene, una volta per tutte lo dobbiamo dire, non esiste solamente nel Mezzogiorno d'Italia. I fatti clamorosi di questi ultimi giorni stanno dimostrando che esiste una criminalità fortissima anche nel settentrione d'Italia, dove magari, invece di avere i colletti blu, li ha bianchi. Comunque, riteniamo che sia ancora più pericolosa rispetto a quella che ha caratterizzato una certa parte del nostro paese.

Proprio in questa circostanza vorrei lanciare un appello al Governo perchè si renda partecipe di un piano di programmazione generale degli interventi da effettuare nel nostro paese per poi produrre fatti

concreti ed obiettivi che ci mettano in condizione di aprire effettivamente un nuovo corso.

Non è soltanto questo il problema che ci porta ad esprimere una valutazione completamente negativa sul provvedimento.

## Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(*Segue* CURTO). Il Governo, a nostro avviso – questo è un momento particolarissimo –, è come sempre assente sui temi di politica economica estera. Non sfugge a nessuno tutto ciò che sta accadendo in riferimento al crollo delle borse asiatiche, come del resto a nessuno sta sfuggendo o può sfuggire, almeno se si tratta di un osservatore attento, che la depressione economica in quelle zone e in quei lontani paesi può produrre effetti anche in Europa. Due dati sono fondamentali rispetto al crollo delle borse asiatiche e al crollo del valore di quelle monete: innanzi tutto avremo difficoltà non solamente a produrre ma anche ad esportare nostri prodotti di fronte a monete svalutate e, di converso, avremo grandi problemi nel momento in cui quei prodotti. che costeranno pochissimo in Italia, potranno avere un ruolo nell'ambito della programmazione economica generale del nostro paese mettendosi in concorrenza con il nostro mercato interno.

Siamo estremamente scettici riguardo gli effetti futuri di questa manovra complessiva. ma siamo ancora più preoccupati per la mediocrità dell'azione generale che abbiamo visto esprimersi in questi giorni; una mediocrità di azione generale governativa che difficilmente potrà far assumere al nostro paese il ruolo che tutti noi vorremmo che assumesse: un ruolo di grande prestigio e autorevolezza in Europa e nel mondo. Questo è il nostro auspicio e a questi obiettivi saranno improntate tutte le azioni politiche che il Gruppo Alleanza Nazionale terrà nel Parlamento nazionale e nel Parlamento europeo nell'ambito del quale i nostri parlamentari stanno facendo onore al criterio di rappresentatività che è stato dato loro dal corpo elettorale difendendo le ragioni dell'economia, le ragioni della storia e le ragioni complessive dell'impegno di una classe politica che ritiene che se il 2000 è vicino, ad esso dobbiamo avvicinarci non certamente con la presunzione di essere già nel secolo successivo ma con una carica di modestia e umiltà che consenta di capire i problemi, di programmarli in anticipo e di cercare le relative soluzioni.

Questo è il nostro messaggio di chiarezza, da cui deriva un giudizio negativo nei confronti dell'azione del Governo da cui ci sentiamo certamente diversi per quanto attiene l'azione politica. Per questi motivi il nostro voto sarà fortemente e razionalmente contrario. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Forza Italia. Congratulazioni).*

RIPAMONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIPAMONTI. Signor Presidente, intervengo soltanto su tre questioni per motivare il voto del Gruppo dei Verdi. Il provvedimento è stato ampiamente modificato dalla Camera. In alcune parti per noi è stato sicuramente migliorato, mentre in altre ci sembra sia stato fatto un passo indietro. Comunque, vi è un problema più generale che vogliamo sottoporre all'attenzione dell'Aula, relativo al rapporto tra la prima e la seconda lettura.

Comprendiamo l'esigenza che prevede che nella seconda lettura si possono risolvere problemi posti ma non risolti nella prima. Del resto, nei tre mesi della sessione di bilancio si possono verificare eventi e problemi che in prima lettura non erano ipotizzabili. C'è comunque la necessità di rispondere adeguatamente anche alle questioni rilevanti poste dall'opposizione, come quella di prevedere la riduzione del carico fiscale nell'eventualità della riduzione dei tassi e quindi delle spese sugli interessi e sul debito.

Però, molti emendamenti signor Presidente, accolti alla Camera sono stati proposti dalla maggioranza, dai singoli Gruppi di maggioranza e dallo stesso Governo.

Allora, vi è un problema più generale che riguarda l'opportunità, soprattutto quando l'obiettivo è quello di approvare un provvedimento senza sforare nell'esercizio provvisorio, di concentrare, attraverso un accordo tra il Governo ed il Parlamento, le modifiche necessarie in prima lettura e lasciare alla seconda le sistemazioni dei problemi non risolti. Altrimenti, vi è il rischio di sminuire il ruolo dei parlamentari, di considerare alcuni parlamentari di serie A e altri di serie B; di non capire perchè lo stesso emendamento, bocciato in prima lettura, venga poi approvato in seconda dopo solo poche settimane. È un problema serio di riflessione che riguarda anche un rapporto più trasparente tra il Governo e la sua maggioranza e tra il Governo ed il Parlamento.

La seconda questione, signor Presidente, riguarda il problema delle proteste degli autonomi, dei commercianti e degli artigiani. La politica del risanamento e del rigore, unita alle riforme, comincia a produrre opposizioni sociali. Alcuni settori si mobilitano contro una situazione che sta cambiando: era inevitabile dopo anni di privilegi a senso unico. Già il Governo ha fatto un passo indietro rispetto alla proposta iniziale che prevedeva l'età per l'accesso alla pensione a 58 anni portandola a 57 per il 1998. In ogni caso le proteste degli autonomi sono ampiamente ingiustificate, perchè vi sono molte misure che non solo compensano ma che gratificano queste categorie. Vogliamo elencarle: per le imprese fino a 20 dipendenti è previsto un credito d'imposta fino a 500 milioni per l'acquisto di beni strumentali; per l'ammodernamento dei negozi, sono previsti sgravi fiscali fino al 41 per cento per la ristrutturazione degli immobili e per le spese sostenute nell'arco di 3 anni; è previsto un recupero parziale per i settori tessile, abbigliamento e calzaturiero dell'IVA per il 1997-1998. Inoltre, l'IVA è ridotta per il commercio dei fiori dal 20 al 10 per cento; sono previste detrazioni d'imposta fino a 10 milioni per ogni nuovo dipendente assunto nel 1998; per rappresentanti di com-

mercio è prevista una deduzione per le spese auto da 35 a 50 milioni. Inoltre, ai tabaccai è concessa la vendita del bollo auto, bollo delle moto e la ricezione delle giocate del Lotto; per quanto riguarda la rottamazione delle macchine agricole, ai concessionari è previsto un contributo del 10 per cento sul prezzo del venduto; per i giovani sotto i 32 anni che avviano una nuova attività sono previsti contributi previdenziali ridotti del 50 per cento e se l'impresa ha successo l'agevolazione verrà restituita nell'arco di 4 anni. Inoltre, sono previsti finanziamenti agevolati per gli ambulanti delle grandi città; arriva il capitale minimo per chi avvia una nuova attività ed è privo di reddito. Verrà concesso un contributo di circa 7 milioni.

Chi protesta di fronte a tutte queste agevolazioni lo fa solo come scelta di principio. Pertanto, signor Presidente, il nostro invito, il nostro appoggio al Governo a mantenere la linea del rigore, dell'equità ed anche del sostegno ai settori in crisi quando occorre è pieno e convinto.

La terza questione: i prepensionamenti nelle Ferrovie dello Stato. Su questo argomento, secondo noi, il Governo non ha mantenuto la linea del rigore e dell'equità. Forse per questo i commercianti e gli autonomi si sono sentiti in diritto di fare la voce grossa, quasi sicuri che anche per loro il Governo alla fine avrebbe ceduto. La possibilità di andare in pensione con le regole previste dalla riforma Dini per i ferrovieri non trova il nostro consenso.

Il Governo ha sbagliato perchè in questo caso vengono mantenuti privilegi che speravamo di aver lasciato alle spalle. Ci troviamo di fronte a prepensionati di 45 anni con pensioni non certo basse. Il problema degli esuberi poteva essere affrontato in altro modo, pur nella consapevolezza delle difficoltà delle Ferrovie dello Stato.

Invece in questo modo. si contraddice il principio dell'equità, si privilegia non la riqualificazione dell'azienda ma la possibilità di accedere ai pensionamenti anticipati; si rinuncia a seguire la strada più corretta ed innovativa dei contratti di solidarietà, della mobilità, della riduzione di orario; il Governo ha sbagliato, ci auguriamo che sia solo un incidente di percorso, che però già sta provocando e provoca problemi di gestione con l'opinione pubblica.

Il nostro voto sarà comunque favorevole; è un atto di fiducia perchè con rigore e trasparenza le difficoltà vengano superate. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Congratulazioni).*

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BONAVITA. Signor Presidente, a nessuno sfugge l'importanza dell'atto politico che stiamo per compiere con l'approvazione della legge finanziaria per il 1998. Essa ci permetterà con ogni probabilità di far parte fin dall'inizio dell'Unione monetaria europea. Vorrei dire che se questa è mediocrità, allora dovremmo forse trovare qualcuno che elevi

un'ode alla mediocrità. Questo rappresenta un indubbio successo non del Governo o di questa maggioranza ma degli sforzi di un intero paese; non è trionfalismo constatarlo, è la riprova che gli obiettivi di questa maggioranza e di questo Governo erano credibili; il loro raggiungimento non era un sogno ed anzi oggi può diventare una realtà.

Questi risultati positivi non ci fanno dimenticare i problemi che ancora dobbiamo risolvere, a partire dall'occupazione; così quando abbiamo letto le conclusioni del Fondo monetario internazionale siamo rimasti soddisfatti dei riconoscimenti, ma abbiamo fatto anche attenzione alle critiche ed ai suggerimenti. Il relatore, senatore Morando, ha ben evidenziato che gli stessi strumenti della sessione di bilancio sono inadeguati per affrontare la nuova fase che si sta aprendo.

Il disegno di legge collegato è ormai un provvedimento *omnibus*, caricato di tematiche che sarebbe opportuno affrontare in via ordinaria sottoponendole alla verifica delle Commissioni di merito. È chiaro ormai che i documenti di bilancio devono tornare ad avere il compito di orientare la politica economica del paese e per loro natura devono essere più stringati e coerenti con la materia. Solo in questo modo si potrà evitare l'approvazione di troppi emendamenti, spesso privi di un vero contenuto normativo di carattere finanziario.

Per quanto riguarda le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, nel condividere i pareri espressi dai relatori, vorrei ricordare che il Governo aveva preannunciato in questa sede la necessità di una terza lettura dei documenti di bilancio e quindi di un loro ritorno al Senato. Infatti, solo alla Camera era possibile trovare la copertura finanziaria con lo strumento dello «scavalco» ad alcuni emendamenti importanti che il Governo intendeva proporre, come quello relativo alla fiscalizzazione per le aree del Mezzogiorno. In verità, non tutte le modifiche sono apparse opportune, e questo lo evidenzio non per polemica verso l'altro ramo del Parlamento ma come riflessione comune che dovrebbe interessare tutti. In particolare, l'articolo 39, comma 28, soppresso alla Camera, dove si cercava di dare una risposta all'annoso problema dei lavori socialmente utili delle aree di Napoli e Palermo e quindi di risolvere in via strutturale un problema che ogni anno vede il Parlamento occupato a condurre lunghe battaglie parlamentari *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente)*.

Così come la modifica dell'articolo 49 che si riferisce agli enti locali, dove si è limitato a 245 miliardi l'intervento perequativo previsto dal decreto legislativo n. 244 del 1997, è stata intesa come uno smacco dato a Roma, ma in realtà in questo modo si sono colpiti centinaia di comuni medi e piccoli del nostro paese, che non possono usufruire dei benefici della spesa storica sovrastimata. Così come non convince la soluzione adottata per gli esuberi nelle Ferrovie dello Stato.

È vero, tecnicamente non si può parlare di prepensionamenti e comunque si devono dare risposte positive alla crisi delle Ferrovie dello Stato; però non possiamo non vedere che tali misure sono in controtendenza rispetto a quanto abbiamo deciso in materia di pensioni di anzianità.

In ogni caso, i documenti al nostro esame non risultano stravolti o modificati nella loro natura sostanziale e mantengono inalterati i saldi di bilancio.

I dati più recenti sull'inflazione evidenziano quanto non fossero giustificate le perplessità, anche autorevoli, che paventavano un riaccendersi dei focolai inflazionistici allorquando approvammo la rimodulazione delle aliquote IVA; questa sembrava una delle ragioni che non conducevano a una riduzione del tasso di sconto. *(Brusìo in Aula. Richiami del Presidente).*

PRESIDENTE. Troppo rumore in Aula, colleghi, per favore.

BONAVITA. Riteniamo che anche su questo versante occorra dare una risposta al mondo del lavoro e della produzione.

Quest'anno, inoltre, registriamo per la prima volta un seppur minimo avanzo corrente, ovvero l'avanzo primario oltre le spese correnti riesce a coprire anche quelle per interessi sul debito pubblico; quest'ultimo rimane fra i più elevati tra i paesi industrializzati, ma si dimostra possibile una sua riduzione e credibile un suo dimezzamento nell'arco di un decennio.

La fase di risanamento, che deve comunque continuare, è una condizione necessaria ma non sufficiente per sostenere lo sviluppo e combattere la disoccupazione. Senza i fondamentali dell'economia sotto controllo, comunque qualsiasi politica di sostegno non produce occupazione e sviluppo duraturo.

Nella nostra situazione, dopo gli sforzi fatti, si pone il problema di alleggerire il peso della pressione fiscale, soprattutto per quanto concerne i settori della piccola e media impresa, là dove si può creare lavoro: in questo senso ci aiuta l'articolo 64 del «collegato» approvato alla Camera dei deputati.

Credo che dobbiamo cominciare a pensare di ridurre l'IVA nei settori dell'artigianato e dei servizi, anche per portare in superficie il lavoro sommerso e ampliare la base imponibile, e di affrontare finalmente i problemi della disoccupazione e del Mezzogiorno.

Dopo aver modificato radicalmente il nostro sistema tributario, non vi sono giustificazioni per non condurre una lotta all'evasione fiscale, che non significa voler fare una lotta senza criterio, penalizzante, creare un sistema fiscale opprimente, soprattutto se questo verrà accompagnato da una riduzione della pressione fiscale per i settori produttivi. Riduzione della pressione fiscale, emersione del sommerso, ampliamento della base imponibile sono un *cocktail* indispensabile per modificare definitivamente il nostro sistema tributario. per renderlo efficace ed efficiente e per condurre una lotta radicale alla evasione e alla elusione.

Certamente non ci sfugge il problema che, senza una pubblica amministrazione efficiente ed efficace, senza un sistema del credito più rispondente ai bisogni del nostro paese, senza investimenti, fondamentali nella scuola e nella formazione, la nostra permanenza in Europa sarà difficile. Per restare in Europa non basterà il risanamento finanziario, per quanto imponente esso sia stato; occorrerà fare sforzi immensi per

modernizzare il paese ed accettare la sfida della competizione. Non saremo competitivi senza una pubblica amministrazione efficiente ed efficace, servizi funzionanti ed una scuola all'altezza dei compiti che dobbiamo affrontare.

Più volte, in questo dibattito, sono state riportate le considerazioni degli ispettori del Fondo monetario internazionale; qualcuno ha accusato la maggioranza di aver preso solo le parti buone e aver lasciato da parte le critiche sollevate. Vorrei invece riportare quanto gli ispettori dicono nelle conclusioni del loro rapporto: «I risultati dell'ultimo anno sono positivi, rappresentano tuttavia un inizio, non una conclusione». Assieme ai *partner* dell'Unione europea l'Italia sta per fare uno storico passo in avanti nel processo di integrazione economica europea. La posta in gioco è alta e determinati aggiustamenti orizzontali delle politiche economiche, di cui ci siamo occupati nelle nostre discussioni, contengono le premesse per sostanziali benefici a coronamento degli sforzi fatti dal 1992.

Ecco, noi non vogliamo buttare via gli sforzi fatti a partire dal 1992; non vogliamo buttare a mare i sacrifici fatti dal nostro paese, dalle forze produttive, dai lavoratori: vogliamo dare loro una risposta, portare a coronamento gli obiettivi che ci siamo dati. Questa è una buona ragione per votare la manovra finanziaria: ci fa entrare in Europa ma crea anche le premesse affinchè noi, con i nostri sforzi ed il nostro impegno, possiamo rimanerci. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).*

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2793-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 202 |
| Senatori votanti | 201 |
| Maggioranza | 101 |
| Favorevoli | 161 |
| Contrari | 40 |

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Verdi-L'Ulivo e Rinnovamento Italiano e Indipendenti).*

## Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea.

Come è noto, il Regolamento prevede (articolo 55, comma 2) che il calendario abbia cadenza mensile: per venire incontro ad esigenze da più parti avanzate, in via sperimentale il calendario accolto supera questa volta tale termine, arrivando sino all'inizio dell'ultima settimana di febbraio.

Nella settimana dal 14 al 16 gennaio verrà esaminato il decreto sulle quote latte e la connessa questione dell'olio d'oliva. Poichè il decreto scadrà definitivamente il 30 gennaio e deve ancora essere esaminato dalla Camera dei deputati, i tempi per il suo esame saranno ripartiti fra i Gruppi secondo i consueti criteri.

Venerdì 16 gennaio saranno esaminate interpellanze e interrogazioni, con particolare riferimento alle questioni connesse ai lavori del Giubileo nella città di Roma.

Nella settimana dal 20 al 22 gennaio si procederà al seguito del disegno di legge sulla riforma delle autonomie locali, nonchè alla definizione delle rimanenti autorizzazioni a procedere: l'esame di queste ultime avrà luogo nella tarda mattinata di mercoledì 21. Sempre nel corso della settimana andrebbe discusso il decreto-legge sulla proroga di termini in materia di tossicodipendenza, presentato ieri al Senato. Anche i tempi per la conclusione dell'esame del provvedimento sulle autonomie locali saranno ripartiti fra i Gruppi.

L'ultima settimana di gennaio, dal 27 al 29, vedrà la trattazione del provvedimento sull'immigrazione, nonchè del disegno di legge costituzionale sul voto degli italiani all'estero.

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 2 al 7 febbraio.

Nella settimana dal 10 al 13 febbraio, oltre alle ratifiche di accordi internazionali, l'Aula esaminerà la convenzione sulla tutela dei minori, il disegno di legge sul personale della scuola e le connesse mozioni sulla politica scolastica, nonchè i provvedimenti sui magistrati.

Nel corso della successiva settimana, unitamente al seguito degli argomenti previsti nella precedente settimana, sarà discusso il disegno di legge sullo statuto dei contribuenti.

Nel calendario proposto, oltre alla seduta del 16 gennaio, anche quella del 13 febbraio sarà dedicata al sindacato ispettivo.

## Programma dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 1998.

– Disegno di legge n. 2893 – AIMA

– Disegno di legge n. 1388 – Autonomie locali

– Disegno di legge n. 2898 – Immigrazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

– Disegno di legge n. 2509 – Voto italiani all'estero *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)*

– Disegno di legge n. 932 e connessi – Personale scuola

– Disegno di legge n. 2207 – Collaboratori di giustizia

– Disegno di legge n. 1138 – Disciplina delle comunicazioni

– Disegno di legge n. 1780-B – Legge comunitaria 1995-1997 *(Approvato dal Senato, ove modificato dalla Camera dei deputati)*

– Disegni di legge nn. 1247-92 – Responsabilità disciplinare magistrati

– Disegni di legge nn. 1799-2107 – Funzioni magistrati

– Disegni di legge nn. 1286-619 – Carta diritti del contribuente

– Disegno di legge n. 211 – Abolizione ergastolo

– Provvedimenti di riforma della Costituzione

– Disegni di legge di conversione di decreti-legge

– Ratifiche di accordi internazionali

– Autorizzazioni a procedere in giudizio

– Mozioni

– Interpellanze e interrogazioni

## Calendario dei lavori dell'Assemblea
## Organizzazione della discussione dei disegni di legge nn. 2910 e 1388

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi del successivo articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 gennaio al 19 febbraio 1998.

| | | |
|---|---|---|
| Mercoledì 14 gennaio | *(antimeridiana)* (h. 11-13,30) | – Seguito dell'esame questioni quote latte ed AIMA – Decreto-legge n. 411 (S. 2910) e disegno di legge n. 2893; mozione del senatore Meduri sull'olio d'oliva (discussione generale congiunta) |
| » » » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |
| Giovedì 15 » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | |
| » » » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Venerdì | 16 | gennaio | *(antimeridiana)* (h. 10,30-13) | – Interpellanze ed interrogazioni (con particolare riferimento alle questioni dei lavori per il Giubileo nella città di Roma) |
| Martedì | 20 | gennaio | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |
| Mercoledì | 21 | » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30) | – Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1388 - Autonomie locali |
| » | » | » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | – Autorizzazioni a procedere in giudizio<br>– Disegno di legge n. 2971 - Decreto-legge n. 438 sulle tossicodipendenze *(Presentato al Senato - Voto finale entro il 21 gennaio 1998)* |
| Giovedì | 22 | » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | |
| » | » | » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |
| Martedì | 27 | » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |
| Mercoledì | 28 | » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13,30) | – Disegno di legge n. 2898 sull'immigrazione *(Approvato dalla Camera dei deputati)* |
| » | » | » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | – Disegno di legge costituzionale n. 2509 - Voto degli italiani all'estero *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati)* |
| Giovedì | 29 | » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | |
| » | » | » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |

I lavori del Senato saranno sospesi nella settimana dal 2 al 7 febbraio.

Gli emendamenti al provvedimento sull'immigrazione dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 22 gennaio. I subemendamenti entro le ore 18 di lunedì 26 gennaio.

Gli emendamenti al decreto sui termini in materia di tossicodipendenze dovranno essere presentati entro le ore 18 di martedì 20 gennaio.

I tempi di esame dei provvedimenti in materia agricola e sulle autonomie locali saranno ripartiti fra i Gruppi secondo i consueti criteri.

Le autorizzazioni a procedere in giudizio saranno poste ai voti a partire dalle ore 12 di mercoledì 21 gennaio.

| | | |
|---|---|---|
| Martedì 10 febbraio | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | – Ratifiche di accordi internazionali<br>– Disegno di legge n. 2545 - Convenzione tutela minori |
| Mercoledì 11 » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | – Disegno di legge n. 932 e connessi (personale scuola) e mozioni sulla politica scolastica |
| » » » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | – Disegni di legge nn. 1247-92 - Responsabilità disciplinare magistrati |
| Giovedì 12 » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | – Disegni di legge nn. 1799-2107 - Funzioni magistrati |
| Venerdì 13 febbraio | *(antimeridiana)* (h. 10,30-13) | – Interpellanze e interrogazioni |
| Martedì 17 febbraio | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | – Eventuale seguito degli argomenti non conclusi nella precedente settimana<br>– Mozione n. 44 del senatore Lauro sui piani urbani traffico<br>– Disegni di legge nn. 1286-619 - Carta diritti contribuente |
| Mercoledì 18 febbraio | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | |
| » » » | *(pomeridiana)* (h. 16,30-20) | |
| Giovedì 19 » | *(antimeridiana)* (h. 9,30-13) | |

Il calendario dei lavori potrà essere integrato con l'esame dei decreti-legge in scadenza.

*Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 2910*

| | |
|---|---|
| Relatore | 45′ |
| Governo | 45′ |
| Votazioni | 1 h |
| Sin. Dem.-L'Ulivo | 2 h |
| Forza Italia | 1 h 09′ |
| A.N. | 1 h 12′ |
| P.P.I. | 57′ |
| Lega Nord-Per la Padania indipendente | 54′ |
| Misto | 50′ |
| C.C.D. | 41′ |
| Verdi-L'Ulivo | 40′ |
| Rifond. Com.-Progr. | 39′ |
| Rin. Ital. e Ind. | 39′ |
| C.D.U. | 38′ |
| Dissenzienti | 15′ |

*Organizzazione della discussione del disegno di legge n. 1388*

| | |
|---|---|
| Relatore | 45′ |
| Governo | 45′ |
| Votazioni | 2 h |
| Sin. Dem.-L'Ulivo | 2 h 01′ |
| Forza Italia | 1 h 10′ |
| A.N. | 1 h 12′ |
| P.P.I. | 56′ |
| Lega Nord-Per la Padania indipendente | 54′ |
| Misto | 50′ |
| C.C.D. | 42′ |
| Verdi-L'Ulivo | 40′ |
| Rifond. Com.-Progr. | 39′ |
| Rin. Ital. e Ind. | 39′ |
| C.D.U. | 38′ |
| Dissenzienti | 15′ |

**Seguito della discussione e approvazione dei disegni di legge:**

**(2739-B)** ***Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998 e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

**(2792-B)** ***Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2739-B e 2792-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Secondo le cadenze stabilite dall'articolo 129 del Regolamento, si procederà ora all'esame degli articoli modificati del disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato seguendo, nelle votazioni, l'ordine degli articoli stessi.

Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intenderanno approvati anche le tabelle, i quadri generali, le appendici, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati negli stampati. (*)

Come stabilito dal Regolamento, la votazione finale del disegno di legge sarà effettuata solo dopo la votazione degli articoli del disegno di legge finanziaria e della stessa legge nel suo complesso.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati (**):

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 1998, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

---

(*) Per i quadri generali riassuntivi A, B, C, D ed E, nel testo approvato dalla Camera dei deputati vedi lo stampato n. 2739-B (pagg. 53-95).

(**) Per le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle tabelle richiamate degli articoli da 1 a 20 si vedano la quarta e la quinta Nota di variazioni (stampati nn. 2739-*quinquies* e 2739-*sexies*).

Art. 2.

*(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione su altre unità previsionali di base, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1998, del fondo per l'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale», dello stato di previsione medesimo.

3. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Segretariato generale» (Presidenza del Consiglio dei ministri) dello stato di previsione dell'entrata, per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Imprese radiofoniche ed editoriali» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Informazione e editoria» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

5. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti in termini di residui, competenza e cassa, su altre unità previsionali di base, delle Amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Roma capitale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, il fondo per l'attività statistica nazionale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Segretariato» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità

«Segretariato generale» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

7. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, le somme iscritte nell'unità previsionale di base «Fondo per la protezione civile» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998, possono essere ripartite – in relazione al tipo di intervento previsto – con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra altre unità previsionali di base, del medesimo centro di responsabilità.

8. Ai fini della ripartizione della residua quota del Fondo unico per lo spettacolo di cui al secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1985, n. 163, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondo unico per lo spettacolo» (interventi, investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Spettacolo» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Pari opportunità» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Art. 3.

*(Stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni relative)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 23, comma 10, gli stati di previsione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica sono unificati sulla base dei centri di responsabilità e dell'articolazione organizzativa attualmente esistenti.

2. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previ-

sione delle varie Amministrazioni statali i seguenti specifici fondi da ripartire di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998: Fondo da ripartire per fronteggiare spese derivanti da eccezionali inderogabili esigenze di servizio, Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, Fondo da ripartire per la concessione dei buoni pasto, Fondo da ripartire per l'iscrizione agli albi professionali e per le polizze assicurative degli incaricati della progettazione di opere pubbliche e Fondo da ripartire per l'attribuzione dell'assegno per il nucleo familiare iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per il funzionamento dei programmi di infrastrutture da eseguire nel quadro degli accordi di comune difesa e Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi, investimenti); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire in favore dei militari infortunati o caduti durante il periodo di servizio e dei loro superstiti e Somma occorrente per gli interventi volti a favorire la cessione incentivata di impresa iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) e Fondo da ripartire per l'attuazione degli schemi di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, iscritti, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Difesa del suolo» (investimenti). Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentiti i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, dello specifico stanziamento iscritto, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Ente nazionale di assistenza al volo» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'«Ente nazionale di assistenza al volo», delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

5. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in lire 64.400 miliardi.

6. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito alla esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *a)*, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 18.000 miliardi.

7. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera *b)*, della richiamata legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in lire 12.000 miliardi.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'Amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

10. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-

nomica sono stabiliti, rispettivamente, in lire 3.260 miliardi, lire 900 miliardi, lire 500 miliardi e lire 6.000 miliardi.

11. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. Con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle Amministrazioni interessate le spese descritte rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

14. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea ed accertati nell'ambito dell'unità previsionale di base di entrata «Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo» (Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti) di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono correlativamente versati, con imputazione della spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 aprile 1970) nonchè importi di compensazione monetaria, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».

15. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 1997 sono riferiti alla competenza dell'anno 1998 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

16. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, per la ripartizione tra le Amministrazioni competenti del fondo iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero

del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998.

17. Le somme di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attivazione dei contratti, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Personale» (oneri comuni), al Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi), al Fondo da ripartire per l'attuazione delle iniziative di collaborazione con i Paesi dell'Europa centro-orientale, iscritto nell'unità previsionale di base «Accordi e organismi internazionali» (investimenti) e al Fondo da ripartire per le aree depresse, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree depresse» (investimenti).

18. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui, di cui al comma 17.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

20. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione dell'articolo 24 della medesima legge 11 febbraio 1992, n. 157.

21. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti)

di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

22. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione centrale del tesoro» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

23. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 delle somme versate all'entrata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

24. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonchè le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le Amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

25. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le Amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Art. 4.

*(Stato di previsione del Ministero delle finanze e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1998, è stabilito in 420.

3. Ai fini della ripartizione dello stanziamento relativo alla istituzione e al funzionamento dei centri di servizio previsti dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Entrate» dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1998, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, al trasferimento di fondi dalla predetta unità previsionale di base ad altre del medesimo stato di previsione.

4. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, dalle pertinenti unità previsionali di base del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, le somme occorrenti per la provvista di beni e servizi per l'Amministrazione finanziaria, da parte della Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato di cui all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1991, n. 358.

6. Per l'anno 1998 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a provvedere allo smalti-

mento dei generi dei monopoli medesimi secondo le tariffe vigenti, nonchè a impegnare e a pagare le spese, ai termini del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero delle finanze (Appendice n. 1).

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti pertanto tale soppressione.

**È approvata.**

Passiamo all'esame dell'articolo 5, corrispondente all'articolo 6 del testo approvato dal Senato:

Art. 5.

*(Stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 1998, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Fondo di riserva» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonchè le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Amministrazione peniten-

ziaria» e «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1998.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Gli articoli 6 e 7, corrispondenti agli articoli 7 e 8 del testo approvato dal Senato, non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato:

Art. 8.

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1998 sono riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1998.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza», per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonchè l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1998, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio

del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 1998, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato:

Art. 9.

*(Stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei lavori pubblici, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

2. Gli importi stabiliti con decreto del commissario *ad acta*, di competenza delle Amministrazioni statali, da attribuire ai soggetti destinatari delle opere di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 9 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versati alle pertinenti unità previsionali di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri interessati.

3. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, il Fondo per le attività di progettazione delle amministrazioni statali dell'unità previsionale di base «Fondo progettazione opere pubbliche» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Affari generali e del personale» dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato:

Art. 10.

*(Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti e della navigazione occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, dal regolamento (CEE) n. 1787/84 del Consiglio, del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, nonchè dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

3. In attuazione della legge 6 agosto 1991, n. 255, il numero massimo dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto, è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 4.357 unità.

4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 24 unità.

5. Il numero massimo degli ufficiali di complemento del Corpo delle Capitanerie di porto in servizio di leva è fissato, per l'anno finanziario 1998, in 200 unità. Il numero da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, in 50 unità.

6. A norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza dei militari ammessi alla ferma biennale, triennale e quinquennale e dei volontari di truppa in ferma breve è fissata, per l'anno finanziario 1998, nel numero di 1.200.

7. La forza organica degli allievi sottufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto a norma dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è determinata, per l'anno finanziario 1998, in 25 unità.

8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, riguardante il Corpo delle Capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno

finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento», (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto approvato con regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione all'articolo 6 della legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui alla unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

L'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato:

Art. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

*a)* Esercito n. 37.500;
*b)* Marina n. 13.400;
*c)* Aeronautica n. 16.750.

3. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

*a)* Esercito n. 135;
*b)* Marina n. 160;
*c)* Aeronautica n. 287.

4. Il numero massimo degli ufficiali di complemento da ammettere alla ferma di cui al primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, è stabilito, per l'anno finanziario 1998, come segue:

*a)* Esercito (compresi i carabinieri) n. 600;
*b)* Marina n. 125;
*c)* Aeronautica n. 180.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 1.750 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma dell'articolo 18, terzo capoverso, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 500 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno finanziario 1998, in n. 687 unità.

8. Il contingente degli arruolamenti volontari, come carabiniere ausiliario, per la sola ferma di leva, dei giovani chiamati alle armi è fissato, per l'anno finanziario 1998, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in n. 12.500 unità.

9. Il numero massimo dei militari volontari in ferma biennale, triennale o quinquennale, a norma degli articoli 5 e 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è fissato, per l'anno finanziario 1998, come segue:

*a)* Esercito n. 23.000;
*b)* Marina n. 5.509;
*c)* Aeronautica n. 2.250.

10. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) – specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO – di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari», e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

11. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi e organismi internazionali» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646. Alle spese medesime sono applicabili le disposizioni dell'articolo 23 della legge 18 agosto 1978, n. 497, integrate dalla disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372.

12. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 1998, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base «Funzionamento» di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

13. La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonchè le integrazioni di vitto e di generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, sono stabilite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1998 (elenco n. 3). A modifica di quanto disposto dall'articolo 33, comma 3, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, il controvalore della razione viveri viene corrisposto al personale militare indicato nel citato articolo 33, comma 1, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato:

Art. 13.

*(Stato di previsione del Ministero per le politiche agricole e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per le politiche agricole, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, occorrenti per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca, e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1998, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori di intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le disponibilità in conto residui del fondo iscritto, per le finalità della legge 31 gennaio 1994, n. 97, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» (Investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Risorse forestali, montane e idriche» dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato:

Art. 14.

*(Stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alla unità previsionale di base «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per l'innovazione tecnologica» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabi-

lità «Coordinamento degli incentivi alle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1998.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1998, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonchè all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della utilizzazione in favore della Società di promozione industriale (SPI) ai sensi del citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 15, corrispondente all'articolo 16 del testo approvato dal Senato:

Art. 15.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato:

Art. 16.

*(Stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del commercio con l'estero, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 16).

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 17, corrispondente all'articolo 18 del testo approvato dal Senato:

Art. 17.

*(Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 17).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione sanitaria» dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1998, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1998, delle somme versate

in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della sanità, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1998, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca o sperimentazione, delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Organizzazione, bilancio e personale» dello stato di previsione del Ministero della sanità, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1998, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonchè dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 18, corrispondente all'articolo 19 del testo approvato dal Senato:

Art. 18.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni culturali e ambientali, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 18).

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 19, corrispondente all'articolo 20 del testo approvato dal Senato:

Art. 19.

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 21 del testo approvato dal Senato:

Art. 20.

*(Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'anno finanziario 1998, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 20).

2. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 1998, è comprensiva, nel limite di lire 300 miliardi, delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati, approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), della somma di lire 7 miliardi in favore dell'area di ricerca di Trieste, nonchè della somma di lire 5 miliardi a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica cura che la realizzazione dei programmi finalizzati sia coerente con gli obiettivi scientifici della ricerca nazionale e con le indicazioni formulate dal CIPE, riferendo allo stesso Comitato ogni due anni sullo stato dei programmi. Per lo svolgimento di tali attribuzioni si avvale dell'opera di apposita commissione nominata dal Ministro stesso, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 21, corrispondente all'articolo 22 del testo approvato dal Senato:

Art. 21.

*(Totale generale della spesa)*

1. È approvato in lire 1.039.952.044.326.000 in termini di competenza ed in lire 1.037.628.183.942.000 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1998.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 22, corrispondente all'articolo 23 del testo approvato dal Senato:

Art. 22.

*(Quadro generale riassuntivo)*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1998, con le tabelle allegate.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 23, corrispondente all'articolo 24 del testo approvato dal Senato (*):

Art. 23.

*(Disposizioni diverse)*

1. Per l'anno finanziario 1998, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

---

(*) Per le tabelle A e B richiamate nell'articolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, vedi lo stampato n. 2739-B, pagg. 42-51).

2. Per l'anno finanziario 1998, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione le corrispondenti appostazioni nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad iscrivere i suddetti residui nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti.

4. La composizione delle razioni viveri in natura per gli allievi del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle Capitanerie di porto e del Corpo forestale dello Stato e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonchè per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1998, in conformità delle tabelle annesse allo stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Attuazione della programmazione economica» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai sensi della legge 3 aprile 1997, n. 94, e successivi provvedimenti di attuazione, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a trasferire con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, le somme occorrenti per gli acquisti di beni, forniture e servizi delle Amministrazioni centrali dello Stato, dall'unità previsionale di base «Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Provveditorato generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alle unità previsionali di base, anche di conto capitale, concernenti spese per acquisti di beni, forniture e servizi, degli stati di previsione delle Amministrazioni medesime.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il

Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti le variazioni di bilancio in termini di residui e di cassa in relazione alla ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

9. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonchè di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

10. I decreti legislativi adottati entro il 1998 conseguenti alle leggi di riforma delle Amministrazioni pubbliche individuano i centri di responsabilità amministrativa a cui riferire le unità previsionali di base del bilancio dello Stato; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

11. Al fine di agevolare il passaggio al nuovo ordinamento del bilancio ed esclusivamente per l'esercizio 1998, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta dei Ministri interessati, sentite le Commissioni parlamentari competenti, possono essere disposti, per le spese di funzionamento, limitatamente agli oneri relativi a movimenti di personale e a quelli strettamente connessi con la operatività delle Amministrazioni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.

12. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti variazioni compensative in termini di competenza e di cassa, tra le competenti unità previsionali di base delle Amministrazioni interessate per le spese concernenti la gestione e il funzionamento dei sistemi informativi e le spese relative alla costituzione e allo sviluppo dei sistemi medesimi.

13. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

14. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, stipulati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

15. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, all'assegnazione sulle apposite unità previsionali di base degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, della somma affluita all'entrata a titolo di netto ricavo dei mutui contratti dal Tesoro in attuazione di disposizioni legislative.

16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle Amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione dell'Unione europea per spese sostenute dalle Amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata di bilancio.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio, tra le Amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 550, relative alla concessione dei buoni pasto al personale del comparto Ministeri.

18. Per il 1998, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 24, corrispondente all'articolo 25 del testo approvato dal Senato:

Art. 24.

*(Bilancio pluriennale)*

1. Resta approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 1998-2000, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

Lo metto ai voti, con l'allegata Tabella.

**È approvato.**

Onorevoli colleghi, secondo le cadenze stabilite dal più volte citato articolo 129 del nostro regolamento, la votazione finale del disegno di legge n. 2739-B sarà effettuata dopo la votazione degli articoli del dise-

gno di legge finanziaria modificati dalla Camera dei deputati e dello stesso disegno di legge n. 2792-B nel suo complesso.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2792-B, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1998)», nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Prima di procedere all'esame degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, ricordo che le votazioni saranno effettuate, a norma dell'articolo 129 del Regolamento, seguendo l'ordine di successione degli articoli stessi, solo se questi ultimi sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1.

1. Per l'anno 1998, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 87.800 miliardi, al netto di lire 28.807 miliardi per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 – ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1998 – resta fissato, in termini di competenza, in lire 429.800 miliardi per l'anno finanziario 1998.

2. Per gli anni 1999 e 2000 il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in lire 86.400 miliardi ed in lire 62.200 miliardi, al netto di lire 26.247 miliardi per l'anno 1999 e lire 23.677 miliardi per l'anno 2000, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 377.800 miliardi ed in lire 252.000 miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1999 e 2000, il limite massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in lire 80.600 miliardi ed in lire 60.750 miliardi ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in lire 372.000 miliardi ed in lire 250.800 miliardi.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2, con le allegate tabelle (*):

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente è interamente utilizzato per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del paese ovvero situazioni di emergenza economico-finanziaria.

2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1998-2000, restano determinati per l'anno 1998 in lire 17.395.069 milioni per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 3.878.300 milioni per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge.

3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1998 e triennale 1998-2000, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

4. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1998, in lire 1.236.500 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge.

6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. Al fine di favorirne il processo di

---

(*) Per le tabelle A, B, C, D, E e F nel testo approvato dalla Camera dei deputati, vedi lo stampato n. 2792-B, pagg. 65-88.

razionalizzazione produttiva, riorganizzazione e ammodernamento, tenuto conto anche del completamento dei piani di investimento già autorizzati, gli apporti dello Stato al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato S.p.A., ivi compreso l'ulteriore apporto di lire 12.800 miliardi a decorrere dal 2001, sono rideterminati con la medesima Tabella F.

8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1998, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

9. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000 relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto dei Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, della scuola è determinata, rispettivamente, in lire 345 miliardi, in lire 1.600 miliardi ed in lire 2.865 miliardi.

10. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono determinate, rispettivamente, in lire 148 miliardi, in lire 598 miliardi ed in lire 1.053 miliardi, ivi compresi i 23 miliardi annui per l'applicazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10 costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

12. La spesa per gli anni 1998, 1999 e 2000, relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e delle università, ivi compreso il personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, è determinata, rispettivamente, in lire 390 miliardi, in lire 1.775 miliardi ed in lire 3.185 miliardi. Le competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci; per il personale del Servizio sanitario nazionale la quota capitaria che verrà determinata in sede di riparto alle regioni del Fondo sanitario nazionale è da intendere comprensiva degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali.

13. Le somme di cui ai commi 9, 10 e 12 sono comprensive degli oneri contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

14. La quota delle risorse da riassegnare, con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, allo stato di previsione del Ministero della difesa derivanti dalle procedure di

alienazione e gestione degli immobili dismessi ai sensi del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è stabilita per l'anno 1998 nella misura massima di lire 80 miliardi, da destinare al finanziamento di un programma di costruzione di caserme nelle regioni del Mezzogiorno in cui più squilibrato è il rapporto tra gettito della leva e infrastrutture militari esistenti.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Alla tabella B,* Ministero dei trasporti e della navigazione, *modificare gli importi come segue:*

1998: + 300 miliardi *.

*Conseguentemente, alla stessa tabella, Ministero per le politiche agricole, modificare gli importi come segue:*

1998: – 300 miliardi.

---

* Aumento finalizzato ad agevolazioni tariffarie per il trasporto di persone e merci da e per le isole del Mezzogiorno e altre aree depresse.

2.Tab.B.1 LA LOGGIA, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Alla tabella D, legge n. 266 del 1997, articolo 12: Interventi urgenti per l'economia, apportare la seguente variazione:*

1998: + 100 miliardi.

*Conseguentemente, alla tabella C, alla voce legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica, apportare la seguente variazione:*

1998: – 100 miliardi.

2.Tab.C.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Alla tabella C, alla voce legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995: Agenzia spaziale italiana (4.2.1.1 - Ricerca scientifica - capp. 7504, 7527), apportare la seguente modifica:*

1998: – 100 miliardi.

*Conseguentemente, alla tabella D, alla voce legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia – Art. 8, comma 2 (Industria: 6.2.1.8 – Fondo per l'innovazione tecnologica – cap. 7072), apportare la seguente variazione:*

1998: + 100 miliardi.

2.Tab.C.2 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

*Alla tabella D, alla voce decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 363 del 1984: Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984, apportare la seguente modifica:*

1998: + 20 miliardi.

*Conseguentemente, alla medesima tabella, alla voce legge n. 10 del 1991, apportare la seguente modifica:*

1998: – 20 miliardi.

2.Tab.D.1 VEGAS, D'ALÌ, VENTUCCI, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, PASTORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

LA LOGGIA. Signor Presidente, prendo atto che è stato approvato un ordine del giorno da parte del Senato, con l'opinione favorevole espressa dal Governo, in materia di revisione delle tariffe di trasporto di persone e merci da e per le isole. È inutile sottolineare come questo sia di grande rilevanza per lo sviluppo di alcune zone del paese, potendo favorire la competitività delle ditte produttrici sul mercato nazionale e internazionale e allo stesso tempo una vera e propria politica di incentivazione del turismo. Per questo credo che possiamo ritirare l'emendamento 2.Tab.B.1, con un vivo invito però al Presidente del Consiglio e al Governo tutto di fare quanto prima una proposta in ottemperanza all'ordine del giorno che è stato approvato.

PRESIDENTE. Domando al Presidente del Consiglio se ha preso atto dell'invito che il senatore La Loggia gli ha rivolto.

PRODI, *presidente del Consiglio dei ministri.* Sì, signor Presidente.

VEGAS. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sè.

D'ONOFRIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO. Signor Presidente, l'intendimento dell'emendamento 2.Tab.C.1, se ho capito bene parlandone col collega Vegas, è di ottenere un miglior finanziamento per le attività economiche.

Avrei proceduto, d'intesa con i colleghi D'Alessandro Prisco, De Luca Athos, Agostini, Mazzuca Poggiolini, Folloni, Pace, Ventucci e Vedovato, a predisporre un ordine del giorno che, se fosse accolto, renderebbe l'emendamento non più necessario.

Se il collega Vegas lo facesse proprio, ne sarei lieto; in caso contrario, apporrei la mia firma all'emendamento 2.Tab.C.1, presentato dal senatore Vegas, chiedendogli di trasformarlo in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Il senatore Vegas conviene?

VEGAS. Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.Tab.C.1 ed aggiungo la mia firma all'ordine del giorno del collega D'Onofrio.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore D'Onofrio e da altri senatori:

«Il Senato,

in sede di discussione della legge finanziaria 1998,

impegna il Governo, anche al fine di un miglior rendimento degli interventi per l'economia, a presentare nuovi criteri di ripartizione di fondi agli enti locali in modo da evitare che numerosissimi comuni, compresa Roma, continuino ad essere gravemente sottofinanziati rispetto ad altri comuni sia in riferimento alla popolazione, sia in riferimento al territorio.

9.2792-B.1 (Già em. 2.Tab.C.1) D'ONOFRIO, D'ALESSANDRO PRISCO, DE LUCA Athos, AGOSTINI, MAZZUCA POGGIOLINI, FOLLONI, PACE, VENTUCCI, VEDOVATO, VEGAS

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame e sull'ordine del giorno testè presentato dal senatore D'Onofrio.

GIARETTA, *relatore.* Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno.

Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

MACCIOTTA, *sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica.* Signor Presidente, il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno e contrario agli emendamenti.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, intervengo per sostenere i chiarimenti che ha dato il senatore D'Onofrio circa la formula-

zione di quest'ordine del giorno, i cui obiettivi però ha così chiaramente spiegato il senatore D'Onofrio che non c'è bisogno di un'ulteriore illustrazione.

DE LUCA Athos. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà

DE LUCA Athos. Signor Presidente, condivido quanto affermato dalla senatrice Alessandro Prisco e dal senatore D'Onofrio: per questo ho aggiunto la mia firma a questo ordine del giorno.

PRESIDENTE Onorevoli colleghi, poichè il Governo ha accolto l'ordine del giorno, non lo metteremo in votazione.

Ricordo che l'emendamento 2.Tab.B.1 è stato ritirato, così come l'emendamento 2.Tab.C.1.

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.C.2, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.Tab.D.1, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2, con le allegate tabelle.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3:

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 3.

1. In applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e tenendo conto del disposto dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1998, 1999 e 2000 sono valutate, rispettivamente, in lire 650 miliardi, 675 miliardi e 675 miliardi.

2. In deroga alle disposizioni richiamate nel comma 1, in luogo della restituzione del drenaggio fiscale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la solidarietà sociale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della maggiore spesa di lire 595 miliardi per l'anno 1998, di lire 618 miliardi per l'anno 1999 e di lire 618 miliardi per l'anno 2000, i limiti di reddito e gli importi dell'assegno al nucleo familiare indicati nelle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, applicativo dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 663, sono incrementati per i nuclei familiari con figli, con particolare riferimento a quelli monoparentali, a quelli con soggetti portatori di *handicap* e a quelli in cui sia presente più di un figlio.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Ricordo che l'articolo 4 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, con il prospetto di copertura allegato:

CAPO IV

NORME FINALI

Art. 5.

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano con decorrenza dal 1º gennaio 1998.

PROSPETTO DI COPERTURA

*(articolo 5, comma 1)*

## COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

(articolo 5, comma 5, della legge n. 362 del 1988)

*(importi in miliardi di lire)*

| | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|
| 1) ONERI DI NATURA CORRENTE DA COPRIRE | | | |
| Tabella «A» legge finanziaria (1) | 2.275 | 2.281 | 1.920 |
| (differenza rispetto a legislazione vigente) | | | |
| Nuove o maggiori spese correnti | 1.754 | 3.482 | 5.202 |
| (articolato legge finanziaria) | | | |
| Separazione assistenza-previdenza | 666 | 666 | 666 |
| Rinnovi contrattuali | 493 | 2.198 | 3.918 |
| Aumento assegni familiari | 595 | 618 | 618 |
| Minori entrate correnti | 443 | 1.769 | 1.126 |
| *Fiscal drag* | 55 | 57 | 57 |
| Provvedimento collegato | 388 | 1.712 | 1.069 |
| Maggiori spese correnti | 1.713 | 1.881 | 2.484 |
| Provvedimento collegato | 1.152 | 1.513 | 2.395 |
| Tabella «C» legge finanziaria | 561 | 368 | 89 |
| *Totale oneri da coprire* | 6.185 | 9.413 | 10.732 |

*Segue:* PROSPETTO DI COPERTURA

| | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|
| | *(importi in miliardi di lire)* | | |
| 2) MEZZI DI COPERTURA | | | |
| Nuove o maggiori entrate | 12.602 | 10.614 | 12.116 |
| Tabella «C» legge finanziaria | – | – | – |
| Provvedimenti collegati | 12.602 | 10.614 | 12.116 |
| Riduzione di spese correnti | 2.177 | 3.883 | 3.949 |
| Tabelle legge finanziaria | 0 | 0 | 0 |
| Tabella «C» (economie nette) | – | – | – |
| Tabella «E» | – | – | – |
| Articolato legge finanziaria | 115 | 520 | 930 |
| Provvedimenti collegati | 2.062 | 3.363 | 3.019 |
| *Totale mezzi di copertura* | 14.779 | 14.497 | 16.065 |
| Disponibilità residue di copertura (+) o risorse da reperire (–) | 8.594 | 5.084 | 5.333 |

| NOTE | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|
| | *(importi in miliardi di lire)* | | |
| (1) Totale vecchie e nuove finalizzazioni al netto delle seguenti regolazioni debitorie pregresse | 4.645 | 5.548 | 6.335 |
| 1998 = > miliardi 12.750;<br>1999 = > miliardi 12.750;<br>2000 = > miliardi 10.500; | | | |
| Fondo speciale di parte corrente a legislazione vigente emendato (Allegato C.3, bilancio) al netto delle seguenti regolazioni debitorie | 2.370 | 3.267 | 4.415 |
| 1998 = > miliardi 6.132;<br>1999 = > miliardi 3.132;<br>2000 = > miliardi 2.332; | | | |
| Maggiori oneri recati dal nuovo fondo speciale di parte corrente | 2.275 | 2.281 | 1.920 |

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2792-B.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2792-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 207 |
| Senatori votanti | 206 |
| Maggioranza | 104 |
| Favorevoli | 159 |
| Contrari | 47 |

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Verdi-L'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano, e Rifondazione Comunista-Progressisti).*

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2739-B**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale del disegno di legge n. 2739-B.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

PEDRIZZI. Signor Presidente, chiedo scusa ai colleghi, ma avremmo dovuto concludere i lavori di quest'Assemblea domani: quindi siamo in anticipo.

Ci accingiamo ad approvare un documento importantissimo per il futuro del nostro paese; penso che la maggioranza ed il Governo avranno la bontà di ascoltare alcune considerazioni.

BARBIERI. Applaudiamo. *(Applausi ironici dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il senatore Pedrizzi l'ha richiesto in maniera amabile; è un suo diritto e quindi il Governo lo ascolterà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, in considerazione delle cortesi richieste delle colleghe, sarò brevissimo.

Devo dire che i documenti che abbiamo esaminato in terza lettura qui in Senato non hanno sostanzialmente presentato alcuna modifica, se non peggiorativa, rispetto a quelli che ci sono stati sottoposti in prima lettura, soprattutto rispetto ai contenuti del Documento di programmazione economico-finanziaria. Anzi, via via, i tagli alle spese previste da quel documento di quest'estate sono andati sempre più diminuendo, passando dagli originari 9.500 miliardi ai 5.500 miliardi previsti dal primo testo del disegno di legge finanziaria e poi ai 4.100 miliardi dell'ultimo testo della finanziaria. Anche questi 4.100 miliardi di tagli alla spesa sono per la maggior parte fittizi e temporanei e non fanno altro che procrastinare i problemi delle nostre finanze pubbliche. *(Brusìo in Aula)* Signor Presidente, avevo chiesto un minimo di attenzione...

PRESIDENTE. Lo aveva chiesto al Governo e non all'Aula, ma è chiaro che merita questa attenzione anche da parte dell'Aula. *(Richiami del Presidente).*

PEDRIZZI. Probabilmente i 25.000 miliardi di questa manovra saranno sufficienti per farci entrare in Europa e porci tra i primi paesi che entreranno nell'Euro, ma siamo certi che non risolveranno i problemi della nostra economia; problemi dello sviluppo e soprattutto della disoccupazione, che aumenta in maniera drammatica.

Trovo veramente strano che in quest'Aula in queste ore nessuno dei rappresentanti – salvo quelli dell'opposizione – del Governo e della maggioranza abbia fatto riferimento ai dati ISTAT drammatici pubblicati l'altro giorno anche da «Il Sole 24 Ore», relativi all'aumento della disoccupazione, in particolare nel settore del terziario; dati cui hanno fatto riferimento i senatori D'Alì e Curto. Il Governo dovrebbe preoccuparsi che il commercio, l'artigianato e l'agricoltura – sono questi i settori in cui aumenta la disoccupazione – attraversano o hanno cominciato ad imboccare un vero e proprio tunnel di crisi con un conseguente calo dell'occupazione.

Questa manovra dunque non risolve i problemi; è una manovra sbagliata, iniqua perchè squilibrata come al solito dal lato delle entrate che, ancora una volta, andranno a gravare sulle piccole e medie aziende, sugli agricoltori e sui commercianti, sui professionisti e sugli artigiani ma anche, signori della maggioranza, sulle famiglie e sui lavoratori dipendenti.

Onorevoli rappresentanti del Governo, il prezzo che state facendo pagare a questo paese, il prezzo che state facendo pagare all'apparato produttivo del paese, è veramente alto. Per questo motivo il paese è stanco, per questo il paese si divide e le categorie sono le une contro le altre armate. È chiaro che la filosofia che sottende a tutta la manovra finanziaria non può essere condivisa nè dal Gruppo Alleanza Nazionale nè dal Polo per le libertà, ma soprattutto non può essere condivisa nè accettata dal popolo italiano. Una filosofia che ripercorre le vecchie strade del socialcomunismo, che ripercorre le vecchie strade dello stata-

lismo, dell'intervento dello Stato nell'economia, senza lasciare spazi di libertà alle persone, ai cittadini, alle imprese e soprattutto ai corpi intermedi e alle famiglie *(Proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo. Commenti del senatore Bertoni).*

Per questi motivi votiamo decisamente contro questa manovra, nella speranza che quello venturo sia l'anno che vede questa maggioranza implodere per le crisi e le contraddizioni che già l'hanno contraddistinta nel corso dell'attuale manovra e nella discussione in prima lettura al Senato *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia. Applausi ironici dai Gruppi Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere ora ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, alla votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2739-B nel suo complesso.

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, chiedo un dibattito in Aula, ovviamente non oggi ma prossimamente, su una questione....*(Diffuso brusìo in Aula).*

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, mi rendo conto del fatto che volete andare via, ma se si continuano a interrompere i senatori che vogliono parlare e hanno titolo per farlo, si finisce per rallentare i lavori.

La prego, senatore Pinggera, prosegua nel suo intervento.

PINGGERA. Signor Presidente, abbiamo appreso nuovamente che la Turchia sta bombardando paesi dell'Iraq del Nord...

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, vorrei ricordarle che hanno avuto termine le dichiarazioni di voto e che ho annunciato il passaggio alla votazione finale, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2739-B. La pregherei, pertanto, di dare la sua comunicazione successivamente.

PINGGERA. Signor Presidente, se dopo mi sarà concessa la parola, accetto il suo invito.

PRESIDENTE. Informo i colleghi senatori che, subito dopo la proclamazione del risultato della votazione, prenderà la parola l'onorevole ministro Ciampi.

***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2739-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì, i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

| | |
|---|---|
| Senatori presenti | 208 |
| Senatori votanti | 207 |
| Maggioranza | 104 |
| Favorevoli | 159 |
| Contrari | 48 |

**Il Senato approva.** *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-l'Ulivo, Verdi-l'Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti, Partito Popolare Italiano e Misto).*

## Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Ciampi. Ne ha facoltà.

* CIAMPI, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. Signor Presidente, signori senatori, è questo un brevissimo intervento che vuole essere un ringraziamento ed un commento ad alcuni dati recenti sulla nostra condizione economica. Il ringraziamento, doveroso, va a tutti coloro che si sono impegnati in questo dibattito per l'approvazione della legge finanziaria, in primo luogo, ai Presidenti delle Commissioni, ai relatori, a tutti gli intervenuti dell'opposizione e della maggioranza, in particolar modo all'intera Presidenza ed ai suoi uffici.

Il breve commento è in relazione a due dati recentissimi della nostra economia.

Il dato più recente, quello dell'inflazione, di dicembre: chiudiamo l'anno con un tasso di inflazione, dicembre su dicembre, che sarà tra l'1,5 e l'1,6 per cento...

PALOMBO. Non vi è una lira da spendere.

CIAMPI, *ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* ...con un tasso di inflazione medio annuo, del 1997 rispetto al 1996, che sarà dell'1,7 per cento. Sono dati inferiori a quelli pur ambiziosi che avevamo previsto nel dicembre dello scorso anno, dati che ci pongono all'avanguardia dei paesi europei.

Un altro dato. Il differenziale dei tassi di interesse con la Germania oggi ha toccato il suo minimo storico: 30 punti base. Questo significa che se in Germania viene emesso un titolo di Stato a dieci anni al tasso del 5,50 per cento, in Italia lo stesso titolo viene emesso al 5,80 per cento. Quando questo Governo iniziò ad operare, il differenziale era 10 volte tanto di 350-360 punti base).

Il commento da fare è che l'inflazione è stata sradicata. Ciò significa garantire solidità ai più deboli, ai redditi da pensione, ai redditi da salari, alle retribuzioni.

Il secondo punto, quello del differenziale, significa una ritrovata fiducia del paese: i tassi d'interesse in Italia si sono dimezzati in due anni, non perchè si sono ridotti i tassi in Europa (in Germania, ad esempio, sono rimasti stabili nell'arco di due anni) ma perchè abbiamo ridotto questa differenza che ci penalizzava e che era il frutto, l'effetto di un'insufficiente fiducia.

Con questa legge finanziaria che avete approvato è stato compiuto un grosso passo avanti: è stata completata la manovra ben più pesante che l'anno scorso voi stessi approvaste. Se tutto ciò è avvenuto, è perchè alla radice di tutto vi è questo sentimento, questo nostro comune desiderio di entrare in Europa.

L'Italia è stata 40 anni fa paese fondatore dell'Europa; non ha mai mancato all'appuntamento europeo e dobbiamo essere grati a tutti coloro i quali hanno nel corso degli anni fatto in modo che ciò avvenisse. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Misto).*

L'Italia non poteva mancare anche a questo appuntamento europeo. Essa sarà quindi presente all'Euro e con l'Euro comincerà un cammino in gran parte nuovo. Certamente non sarà un cammino facile. Sappiamo bene che ancora molto c'è da fare, che bisogna soprattutto perseverare, ma sono convinto che la strada, che è quella che il paese ha imboccato da anni e che negli ultimi anni ha fortemente confermato, ci porterà verso quella stabilità e quello sviluppo che sono la finalità di tutti noi. *(Applausi dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Progressisti, Verdi-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e Misto. Molte congratulazioni).*

TURINI. E il dato sull'occupazione?

## Per le festività di fine d'anno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero rivolgere a tutti i colleghi senatori, ai componenti del Governo, al Presidente del Consiglio

dei ministri ed al Ministro del tesoro un augurio cordiale di buon Natale e di felice anno nuovo, convinti che in quest'Aula del Parlamento abbiamo lavorato. Bisogna darne atto a tutti i colleghi parlamentari: se abbiamo raggiunto risultati apprezzati non soltanto dalle forze politiche ma anche dal paese è perchè c'è stato un concerto tra l'attività di Governo e la rispondenza da parte del Parlamento.

L'anno che abbiamo davanti sarà molto impegnativo: da una parte dovremo assecondare l'azione del Governo (è compito del Parlamento fare anche questo, oltre a contrastarlo) e dall'altra, contemporaneamente, dovremo affrontare le riforme istituzionali.

Auguri a tutti i vostri familiari, auguri a tutti noi. Buon 1998. *(Generali applausi).*

## Sull'aggressione del Governo turco nei confronti della minoranza curda

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PINGGERA. Signor Presidente, anch'io vorrei rivolgere al Capo del Governo, a lei ed a tutti i membri del Governo e del Senato un augurio di buon Natale e di buon anno. Purtroppo c'è però gente che il Natale non lo può festeggiare come noi, perchè nuovamente nell'Iraq settentrionale è in corso un'offensiva bellica, purtroppo non più di polizia, che ha tutti i connotati di un'azione di guerra nei confronti dei curdi, e non dei ribelli curdi ma di tutti gli abitanti di quella zona.

Come rappresentante di una minoranza, mi sento in obbligo di chiedere l'intervento del nostro Governo perchè si faccia portavoce sul piano internazionale, e nei confronti dell'alleato che la Turchia in sede Nato rappresenta, affinchè questa aggressione abbia fine, i diritti umani in Turchia vengano nuovamente rispettati e possa effettivamente arrivare la pace anche lì.

Altrimenti ci troveremo purtroppo nella pessima situazione di dover prima o dopo intraprendere azioni di ristabilimento della pace nel territorio di un nostro alleato nell'Alleanza atlantica del Nord. Questo sarebbe un evento gravissimo, anche per l'immagine della Nato che si sta adoperando come mai prima d'ora a convincere tutto il mondo che quella del Patto atlantico è un'alleanza di garanzia della pace, e su questo rischiamo grosso.

Sono dell'avviso che tale materia meriti un dibattito in quest'Aula e pertanto chiedo che venga calendarizzato dopo l'interruzione dei lavori per le feste natalizie: la posta in gioco è troppo elevata e importante. *(Applausi dai Gruppi Misto, Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Forza Italia).*

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della sua richiesta, senatore Pinggera.

Onorevoli senatori, prima di togliere la seduta, desidero ringraziare in particolare il personale che ha collaborato ai lavori dell'Assemblea, oltre ovviamente a tutti i dipendenti del Senato, dal Segretario generale al più giovane collaboratore in organico.

Mi sia consentito, inoltre, rivolgere a tutti i miei più fervidi auguri. *(Vivi, generali applausi).*

## Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

ALBERTINI, *segretario, dà annunzio della mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 14 gennaio 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 14 gennaio 1998, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 1º dicembre 1997, n. 411, recante misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera (2910).

2. Disposizioni in tema di impegni finanziari dell'AIMA *(Relazione orale)* (2893).

e delle mozioni nn. 167, 171, 172 e 173 sull'olio d'oliva.

La seduta è tolta *(ore 15)*.

## *Allegato alla seduta n. 296*

**Dichiarazione di voto del senatore De Luca Michele sull'articolo 55 del disegno di legge n. 2793-B**

Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi senatori, mi sia consentito di dichiarare e motivare, sia pure sinteticamente, il mio voto contrario alla soppressione – che è stata deliberata dalla Camera dei deputati (ed inserita nel disegno di legge al nostro esame: atto Senato 2793-B, articolo 55) – della disposizione (articolo 44, comma 16, atto Senato 2793-A), che era stata ammessa e approvata dal Senato in prima lettura (accogliendo un emendamento, del quale ero primo firmatario).

La disposizione, che si intende sopprimere, recita testualmente: «All'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. La Commissione nelle materie di propria competenza, può essere chiamata dai Presidenti delle Camere ad esprimere osservazioni sugli atti legislativi deferiti alle Commissioni permanenti e sugli atti del Governo per i quali sia previsto il parere parlamentare».

La norma fa riferimento alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, istituita con l'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con il compito di vigilare: «sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili; sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza; sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale». Lo stesso articolo prevede che, con relazione annuale alla predetta Commissione parlamentare di controllo, i Presidenti espongano «la situazione dei rispettivi enti anche al fine di correlare l'attività gestionale degli enti medesimi con le linee di tendenza degli interventi legislativi».

Introdurre nel collegato alla finanziaria una norma intesa ad estendere l'operatività (più precisamente: ad introdurre la facoltà di utilizzare la Commissione da parte dei Presidenti delle Camere) di un organismo di rango parlamentare cui spetta vigilare in una materia di tale primaria incidenza sul sistema economico-finanziario nazionale, è sembrato ai proponenti (ed il Senato lo ha confermato) di stretta attinenza agli obiettivi di riequilibrio e di stabilizzazione della finanza pubblica, che si prefigge la manovra di bilancio.

Peraltro, nel disegno di legge collegato ben numerose e dettagliate sono le norme che riguardano l'attività di organi, operanti in materia previdenziale: ci si riferisce, ad esempio, ai commi 37, 38, 39, 40, 41 e

42 dell'articolo 48, che disciplinano ulteriormente l'attività dell'apposito organo di vigilanza sui fondi pensione; ci si riferisce anche al comma 24 dello stesso articolo, che innova circa le modalità organizzative e di funzionamento del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale.

Non ha pregio, poi, la motivazione addotta – nell'altra Camera – a sostegno dell'emendamento soppressivo (successivamente approvato): «la disposizione appare contrastante con l'autonomia regolamentare garantita alla Camera dall'articolo 72 della Costituzione».

Intanto la fonte legale (articolo 56 della legge n. 88 del 1989, appunto) che ha istituito la Commissione – giustifica il ricorso alla medesima fonte per modificarne la disciplina.

Inoltre la formula impiegata («La Commissione ... può essere chiamata dai Presidenti delle Camere...») intende essere pienamente rispettosa sia delle prerogative presidenziali, sia della riserva di regolamento sancita dall'articolo 72 della Costituzione. Non si attribuiscono, infatti, nuovi poteri alla Commissione, nè si impongono obblighi ad organi parlamentari, ma ci si limita ad attribuire esclusivamente ai Presidenti delle Camere l'incondizionato discrezionale potere di attivare, nei casi in cui lo ritengano opportuno, un'aggiuntiva funzione di natura consultiva della Commissione su determinati atti. Decisa la chiamata presidenziale di attivazione, tutta la conseguente fase procedimentale – cui la norma non fa alcun cenno, proprio per evitare sconfinamenti in materia di riserva costituzionale – resterebbe disciplinata dai Regolamenti parlamentari, applicandosi le attuali (o eventualmente nuove: ad esempio per l'introduzione di termini più ristretti per l'espressione delle osservazioni) norme regolamentari sulla sede consultiva.

Nè possono essere trascurati i numerosi precedenti conformi, che concorrono a sostenere la conclusione prospettata. Di particolare rilievo risulta, tuttavia, la disposizione di legge (articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183), che attribuisce alla Commissione parlamentare di controllo sull'attuazione degli interventi nel Mezzogiorno, addirittura, il compito di «esprimere pareri sui provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento in ordine alla loro coerenza con l'obiettivo dello sviluppo delle regioni meridionali». In questo caso, si tratta, all'evidenza, della previsione – con norma di legge – di un parere obbligatorio, anche se non vincolante, della Commissione considerata.

Ben diversa invece – come riteniamo di avere dimostrato sulla base dell'esame puntuale del testo – la proposta e la valenza giuridica della disposizione, che si intende sopprimere.

Per questi motivi, insisto nel voto contrario alla soppressione.

Sen. Michele DE LUCA

**Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini sul disegno di legge n. 2793-B**

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, Rinnovamento Italiano voterà a favore del collegato, perchè l'approvazione delle misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, e più in generale delle leggi di bilancio e finanziaria, costituisce elemento determinante per il nostro ingresso tra i primi nella moneta unica europea. Ed è questa consapevolezza che aggiunge valore politico al nostro lavoro di parlamentari in questi giorni.

Dallo stesso Governo è stato più volte affermato che la manovra in esame si configurerà come l'ultima caratterizzata da tagli di spesa, con l'impegno per il prossimo anno di passare ad una seconda fase, più gratificante oltre che per i cittadini, per lo stesso Governo Prodi e per la sua maggioranza.

Dopo aver infatti raggiunto l'obiettivo dell'ingresso nella moneta unica europea, questo Governo potrà intensificare la complessa ed ampia fase delle riforme, puntando alla modernizzazione dell'Italia, a misure strutturali profonde che conseguano un rientro dal debito ed un risanamento duraturo nel tempo; al rilancio dell'economia attraverso incentivi e la creazione di pari opportunità in tutto il paese, misure necessarie per il superamento del grave problema della disoccupazione.

Quanto conseguito finora, apprezzato dai massimi organismi di controllo internazionale, ci conforta: l'abbassamento dei tassi di interesse sul finanziamento del debito pubblico, la bassa quota di inflazione, il saldo con l'estero per noi positivo, insieme alla diminuzione (diremmo in corso d'opera) del fabbisogno ed un parziale inizio di diminuzione del carico fiscale, sono segnali, anzi fatti, positivi, che anche la gran maggioranza dei cittadini riconosce come tali.

Va dato atto al presidente del Consiglio Prodi della determinazione che ha posto per il raggiungimento di tali obiettivi, nonchè della forza e della serenità dimostrata nell'affrontare la crisi politica che ha attraversato il periodo di approvazione di questa finanziaria.

Siamo alla fine dell'anno, ed alla fine del percorso delle leggi finanziaria e di bilancio; il Senato è chiamato a dimostrare il proprio senso di responsabilità di fronte alle varie questioni da noi stessi sollevate; di queste alcune sono state risolte alla Camera, mentre altri problemi sono ancora in attesa di soluzioni adeguate, e pertanto noi siamo disponibili ad accettare ed a votare il provvedimento nel suo complesso.

Sono state trovate, così come il Governo su nostra richiesta aveva preannunciato, compensazioni ai provvedimenti sull'IVA per i settori tessile e calzaturiero. Si è avviata una seria ed equa riforma dello Stato sociale, provvedimenti di defiscalizzazione hanno inteso venire incontro alla imprese. Rimangono aperte altre questioni che non hanno solo un contenuto economico, ma sono legate ai valori della nostra stessa vita civile ed alla necessità di una maggiore attenzione a problemi che riguardano l'intero paese. Tra queste, voglio ricordare la necessità di una reale perequazione di trattamento –

e quindi previdenziale e fiscale – dei lavoratori autonomi rispetto a quelli dipendenti.

Quanto al cogente problema dell'occupazione, come il presidente Prodi ha più volte sottolineato, le risorse recuperate dal calo degli interessi sul debito pubblico (e qui va sottolineato il valore dell'impegno del ministro Ciampi nel raggiungere tale importante risultato) devono essere finalizzate, anche nella forma degli sgravi fiscali, a creare nuovi posti di lavoro.

Questione di grande rilevanza è però soprattutto la possibilità legata al recupero ed all'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, come base economica anche per incentivi all'occupazione, non in termini assistenziali ma di reale sviluppo. In prima battuta, al Senato, abbiamo presentato un ordine del giorno perchè il Governo operi nei confronti delle regioni e degli altri soggetti le cui insufficienze, di fatto, impediscono l'accesso alle migliaia di miliardi di fondi europei finalizzati in buona parte, appunto, ad incentivare l'occupazione.

In particolare maggiori fondi devono arrivare all'agricoltura, comparto di primaria importanza in un'ottica di qualità e non più, come nel passato, di quantità, per preservare le aziende in crisi e consentire loro di continuare un'attività di grande rilevanza, sia ai fini occupazionali che per la salvaguardia dell'ambiente.

Troppo poco è stato fatto anche per l'artigianato. Occorre sviluppare politiche adeguate per venire incontro ad un settore che probabilmente ha anche bisogno di una «ridefinizione»: devono essere meglio individuati i ruoli; non sembra accettabile, ad esempio, l'equiparazione dei tassisti agli orafi, esempio limite di un fenomeno piuttosto ampio che sottovaluta il valore delle tradizioni artigianali italiane, legate ad antiche culture e da preservare oggi anche per gli interessanti sbocchi occupazionali legati a questo settore inteso in senso proprio.

Ma è nei confronti di tutta la media e piccola impresa che vanno maggiormente sviluppate politiche coerenti con gli obiettivi che il Governo di centro-sinistra si è dato.

Tra le innovazioni positive approvate dalla Camera va segnalato l'inserimento degli immobili rurali e dei negozi tra quelli con diritto alle agevolazioni fiscali, l'attribuzione al CNR ed all'ENEA di maggiori finanziamenti, l'estensione degli incentivi per le piccole e medie imprese anche ad altre aree rispetto a quelle inizialmente previste (ci siamo battuti per questo in Senato), ed il differimento, per chi inizia una attività di artigiano o commerciante, di una parte di contributi dovuti per i primi due anni.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, è quindi con profondo convincimento che voteremo il complesso della manovra di fine anno, così come ci giunge dalla Camera. In piena coerenza Rinnovamento Italiano non ha infatti presentato propri emendamenti. Concordo con il senatore Morando, che ha posto in evidenza il valore politico dell'approvazione della manovra nei termini prescritti, così come ci ha richiesto la stessa Unione europea.

L'Italia ha guadagnato, in questo ultimo anno, in credibilità ed affidabilità. Sia in campo istituzionale (pur nel processo di riforma che stia-

mo attraversando, e speriamo si concluda); sia in campo economico per l'obiettivo percorso di risanamento che abbiamo iniziato e che occorre completare; sia in campo internazionale, per gli incarichi ricevuti in sede ONU, per l'impegno profuso nell'ottemperarvi e per il successo che li ha caratterizzati.

Questo alto obiettivo politico, di consolidamento dell'immagine e del ruolo dell'Italia, in Europa e nel mondo; insieme a quello di un nuovo patto civile e sociale con ogni cittadino italiano, sono le finalità che attribuiamo e condividiamo in questo Governo, in questa legislatura.

La politica è grande se dà risposte concrete ad ogni cittadino. Ed è quanto noi ci proponiamo di fare.

Sen. Carla MAZZUCA POGGIOLINI

## Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

| VOTAZIONE | | OGGETTO | RISULTATO | | | | | | ESITO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. | Tipo | | Pre | Vot | Ast | Fav | Cont | Magg | |
| 1 | NOM. | Disegno di legge n.2793-B.Emendamento 39.12(Moro,Rossi)identico agli emendamenti 39.13(Vegas e altri) e 39.14(Gubert). | 205 | 204 | 000 | 045 | 159 | 103 | RESP. |
| 2 | NOM. | Disegno di legge n.2793-B.Emendamento 39.1000 (Schifani). | 195 | 193 | 003 | 028 | 162 | 097 | RESP. |
| 3 | NOM. | Disegno di legge n.2793-B.Articolo 48. | 207 | 206 | 000 | 151 | 055 | 104 | APPR. |
| 4 | NOM. | Disegno di legge n.2793-B.Emendamento 59.1000 (Vegas e altri). | 186 | 183 | 000 | 032 | 151 | 092 | RESP. |
| 5 | NOM. | Disegno di legge n.2793-B. Votazione finale. | 202 | 201 | 000 | 161 | 040 | 101 | APPR. |
| 6 | NOM. | Disegno di legge n.2792-B. Votazione finale. | 207 | 206 | 000 | 159 | 047 | 104 | APPR. |
| 7 | NOM. | Disegno di legge n.2739-B. Votazione finale. | 208 | 207 | 000 | 159 | 048 | 104 | APPR. |

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
  il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 1

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| AGNELLI GIOVANNI | M | M | M | M | M | M | M |
| AGOSTINI GERARDO | C | C | F | C | F | F | F |
| ALBERTINI RENATO | | | F | C | F | F | F |
| ANDREOLLI TARCISIO | C | C | F | | F | F | F |
| ANDREOTTI GIULIO | C | C | F | | F | F | F |
| ANGIUS GAVINO | C | C | F | C | F | F | F |
| ANTOLINI RENZO | F | C | C | | | | |
| ASCIUTTI FRANCO | F | F | | | | | |
| AVOGADRO ROBERTO | F | C | | | | | |
| AYALA GIUSEPPE MARIA | C | C | F | C | F | | F |
| AZZOLLINI ANTONIO | | | C | | C | C | C |
| BARBIERI SILVIA | C | C | F | C | F | F | F |
| BARRILE DOMENICO | C | C | F | C | F | F | F |
| BASSANINI FRANCO | M | M | M | M | F | F | F |
| BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO | C | C | F | C | F | F | F |
| BATTAGLIA ANTONIO | F | F | F | | | C | C |
| BEDIN TINO | C | C | F | C | F | F | F |
| BERGONZI PIERGIORGIO | C | C | F | C | F | F | F |
| BERNASCONI ANNA MARIA | C | C | F | C | F | F | F |
| BERTONI RAFFAELE | C | C | F | C | F | F | F |
| BESOSTRI FELICE CARLO | M | M | M | M | M | M | M |
| BESSO CORDERO LIVIO | C | C | F | C | F | F | F |
| BETTAMIO GIAMPAOLO | | | C | | C | | |
| BETTONI BRANDANI MONICA | C | C | F | C | F | F | F |
| BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO | F | F | | F | C | C | C |
| BIANCO WALTER | | | C | | | | |
| BIASCO FRANCESCO SAVERIO | F | | | | | | |
| BISCARDI LUIGI | C | C | F | C | F | F | F |
| BO CARLO | M | M | M | M | M | M | M |
| BOBBIO NORBERTO | M | M | M | M | M | M | M |
| BOCO STEFANO | C | C | F | C | F | F | F |
| BONATESTA MICHELE | | | | F | | C | C |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 2

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| BONAVITA MASSIMO | C | C | F | C | F | F | F |
| BONFIETTI DARIA | C | C | F | C | F | F | F |
| BORNACIN GIORGIO | F | F | C | | | | |
| BORRONI ROBERTO | C | C | F | C | F | F | F |
| BORTOLOTTO FRANCESCO | C | C | F | C | F | F | F |
| BOSELLO FURIO | F | C | | | | C | C |
| BOSI FRANCESCO | | | C | F | C | C | |
| BRIENZA GIUSEPPE | F | F | | C | C | C | C |
| BRIGNONE GUIDO | F | C | C | | | | |
| BRUNI GIOVANNI | C | C | F | | F | F | F |
| BRUNO GANERI ANTONELLA | C | C | F | C | F | F | F |
| BUCCIARELLI ANNA MARIA | C | C | F | C | F | F | F |
| BUCCIERO ETTORE | | | | | | C | |
| CABRAS ANTONIO | C | C | F | C | F | F | F |
| CADDEO ROSSANO | C | | | C | F | F | F |
| CALLEGARO LUCIANO | | | C | F | | | |
| CALVI GUIDO | C | C | F | C | F | F | F |
| CAMERINI FULVIO | C | C | F | C | F | F | F |
| CAMO GIUSEPPE | F | F | | F | C | C | C |
| CAMPUS GIAN VITTORIO | | | C | | C | C | C |
| CAPALDI ANTONIO | C | C | F | | F | F | F |
| CAPONI LEONARDO | C | C | F | C | F | F | F |
| CARELLA FRANCESCO | C | | F | C | F | F | F |
| CARPI UMBERTO | C | C | F | C | F | F | F |
| CARPINELLI CARLO | C | C | | | F | F | F |
| CARUSO ANTONINO | | | | | | | C |
| CASTELLANI CARLA | F | F | | | | C | C |
| CASTELLANI PIERLUIGI | C | C | F | C | F | F | F |
| CASTELLI ROBERTO | | | C | | | | |
| CAZZARO BRUNO | C | C | F | C | F | F | F |
| CECCHI GORI VITTORIO | M | M | M | M | M | M | M |
| CIONI GRAZIANO | C | C | F | C | F | F | F |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 3

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| CIRAMI MELCHIORRE | F | F | | F | C | C | C |
| COLLINO GIOVANNI | | | | | | | C |
| CONTE ANTONIO | C | C | F | C | F | F | F |
| CONTESTABILE DOMENICO | | | C | | | | |
| CORRAO LUDOVICO | C | C | F | C | F | F | F |
| CORTELLONI AUGUSTO | C | C | F | C | F | F | F |
| CORTIANA FIORELLO | C | C | F | C | F | F | F |
| COSTA ROSARIO GIORGIO | | | C | F | | C | C |
| COVIELLO ROMUALDO | C | C | F | C | F | F | F |
| COZZOLINO CARMINE | | | C | | | | |
| CRESCENZIO MARIO | C | C | F | C | F | F | F |
| CRIPPA AURELIO | C | C | F | C | F | F | F |
| CURTO EUPREPIO | | | C | F | C | | C |
| CUSIMANO VITO | F | F | C | F | C | C | C |
| D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA | C | C | F | C | F | F | F |
| D'ALI' ANTONIO | F | F | C | F | C | C | C |
| D'ONOFRIO FRANCESCO | F | F | | F | C | C | C |
| D'URSO MARIO | C | C | F | C | F | F | F |
| DANIELE GALDI MARIA GRAZIA | C | C | F | C | F | F | F |
| DE CAROLIS STELIO | C | C | F | C | F | F | F |
| DE GUIDI GUIDO CESARE | C | C | F | C | F | F | F |
| DE LUCA ATHOS | C | C | F | C | F | F | F |
| DE LUCA MICHELE | C | C | F | C | F | F | F |
| DE MARTINO FRANCESCO | M | M | M | M | M | M | M |
| DE MARTINO GUIDO | C | C | F | C | F | F | F |
| DE SANTIS CARMINE | | | | | C | C | C |
| DE ZULUETA TANA | C | C | F | C | F | F | F |
| DEBENEDETTI FRANCO | C | C | F | C | F | F | F |
| DEL TURCO OTTAVIANO | C | C | F | | F | F | |
| DEMASI VINCENZO | | | C | F | C | C | C |
| DI BENEDETTO DORIANO | C | C | F | C | F | F | F |
| DI ORIO FERDINANDO | C | | F | C | F | F | F |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 4

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| DI PIETRO ANTONIO | C | C | F | C | F | F | F |
| DIANA LINO | C | C | | C | F | F | |
| DIANA LORENZO | C | C | F | | F | F | F |
| DONDEYNAZ GUIDO | C | C | | | F | F | F |
| DONISE EUGENIO MARIO | C | C | F | C | F | F | F |
| DUVA ANTONIO | C | C | F | C | | | |
| ELIA LEOPOLDO | C | C | F | C | F | F | F |
| ERROI BRUNO | C | C | F | C | F | F | F |
| FALOMI ANTONIO | C | C | F | C | F | F | F |
| FANFANI AMINTORE | M | M | M | M | M | M | M |
| FASSONE ELVIO | C | C | F | C | F | F | F |
| FERRANTE GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| FIGURELLI MICHELE | C | C | F | C | F | F | F |
| FIORILLO BIANCA MARIA | C | C | F | C | F | F | F |
| FIRRARELLO GIUSEPPE | F | | | | | | C |
| FISICHELLA DOMENICO | | | C | F | P | P | P |
| FOLLIERI LUIGI | C | C | F | C | F | | F |
| FOLLONI GIAN GUIDO | | | C | | C | C | C |
| FORCIERI GIOVANNI LORENZO | C | | | C | F | F | F |
| FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA | C | C | F | C | F | F | F |
| FUSILLO NICOLA | C | | F | C | F | F | F |
| GAMBINI SERGIO | C | C | F | C | F | F | F |
| GERMANA' BASILIO | F | F | | | C | | C |
| GIARETTA PAOLO | C | C | F | C | F | F | F |
| GIORGIANNI ANGELO | M | M | M | M | M | M | M |
| GIOVANELLI FAUSTO | C | | F | C | F | F | F |
| GRECO MARIO | F | F | | | | | |
| GRILLO LUIGI | | | | | C | C | C |
| GRUOSSO VITO | C | C | F | C | F | F | F |
| GUALTIERI LIBERO | C | C | F | C | F | F | F |
| GUBERT RENZO | F | A | C | F | C | C | C |
| GUERZONI LUCIANO | C | C | F | C | F | F | F |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 5

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| IULIANO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| LA LOGGIA ENRICO | | | | | C | C | C |
| LAGO LUCIANO | F | C | | | | | |
| LARIZZA ROCCO | C | C | F | C | F | F | F |
| LAURIA BALDASSARE | | | C | | | | |
| LAURIA MICHELE | C | C | F | | F | F | F |
| LAURICELLA ANGELO | C | C | F | C | F | F | F |
| LAVAGNINI SEVERINO | C | C | F | C | F | F | F |
| LEONE GIOVANNI | M | M | M | M | M | M | M |
| LO CURZIO GIUSEPPE | C | C | F | C | F | F | F |
| LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA | C | | F | C | F | F | F |
| LORENZI LUCIANO | | C | C | | | | |
| LORETO ROCCO VITO | C | C | F | C | F | F | F |
| LUBRANO DI RICCO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| MACERATINI GIULIO | F | F | C | R | C | C | C |
| MACONI LORIS GIUSEPPE | C | C | F | C | F | F | F |
| MAGGI ERNESTO | | | C | | | | |
| MAGGIORE GIUSEPPE | | | | | C | | |
| MAGLIOCCHETTI BRUNO | F | F | C | F | | | |
| MAGNALBO' LUCIANO | | | C | F | C | C | C |
| MANARA ELIA | F | C | | | | | |
| MANCINO NICOLA | | | P | P | | | |
| MANCONI LUIGI | C | C | F | C | F | F | F |
| MANFREDI LUIGI | F | F | C | | | C | C |
| MANFROI DONATO | F | C | C | | | | |
| MANIERI MARIA ROSARIA | C | C | | C | F | F | F |
| MANIS ADOLFO | C | | F | C | F | F | F |
| MANTICA ALFREDO | | | C | F | | C | |
| MANZI LUCIANO | C | C | F | C | F | F | F |
| MARCHETTI FAUSTO | C | C | F | C | F | F | |
| MARINI CESARE | C | C | F | C | F | F | F |
| MARINO LUIGI | C | C | F | C | F | F | F |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 6

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| MARRI ITALO | F | F | C | | C | C | C |
| MARTELLI VALENTINO | F | F | | | C | | |
| MASULLO ALDO | C | C | F | C | | F | F |
| MAZZUCA POGGIOLINI CARLA | C | C | F | C | F | F | F |
| MELE GIORGIO | C | C | | C | F | F | F |
| MELONI FRANCO COSTANTINO | C | C | F | C | F | F | F |
| MICELE SILVANO | C | C | F | C | F | F | F |
| MIGLIO GIANFRANCO | M | M | M | M | M | M | M |
| MIGNONE VALERIO | C | C | F | C | F | F | F |
| MIGONE GIAN GIACOMO | C | C | F | C | F | F | F |
| MINARDO RICCARDO | | | C | | | C | C |
| MISSERVILLE ROMANO | F | F | C | | F | F | F |
| MONTAGNA TULLIO | C | C | F | C | F | F | F |
| MONTAGNINO ANTONIO MICHELE | C | C | F | C | F | F | F |
| MONTELEONE ANTONINO | F | F | C | | | C | C |
| MONTICONE ALBERTO | C | C | F | C | F | F | F |
| MORANDO ANTONIO ENRICO | C | C | F | C | F | F | F |
| MORO FRANCESCO | F | C | C | F | | | |
| MULAS GIUSEPPE | F | F | C | | | C | |
| MUNDI VITTORIO | C | C | F | C | F | F | F |
| MUNGARI VINCENZO | | | C | R | | C | C |
| MURINEDDU GIOVANNI PIETRO | C | C | F | C | | F | F |
| NAPOLI ROBERTO | F | F | | F | C | C | C |
| NAVA DAVIDE | | | C | F | | | |
| NIEDDU GIANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| NOVI EMIDDIO | | | C | | | | C |
| OCCHIPINTI MARIO | C | C | F | C | F | F | F |
| OSSICINI ADRIANO | C | C | | C | F | F | F |
| PACE LODOVICO | F | F | C | F | C | C | C |
| PAGANO MARIA GRAZIA | C | C | F | C | F | F | F |
| PALOMBO MARIO | | | | | C | C | C |
| PALUMBO ANIELLO | C | C | | C | F | F | F |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 7

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| PAPINI ANDREA | C | C | F | C | F | F | F |
| PAPPALARDO FERDINANDO | C | C | F | C | F | F | F |
| PARDINI ALESSANDRO | C | C | F | | F | F | F |
| PAROLA VITTORIO | M | M | M | M | M | M | M |
| PASQUINI GIANCARLO | C | C | F | C | F | F | F |
| PASSIGLI STEFANO | C | C | F | C | F | F | F |
| PEDRIZZI RICCARDO | F | F | C | F | C | C | C |
| PELELLA ENRICO | C | C | F | C | F | F | F |
| PELLEGRINO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| PERUZZOTTI LUIGI | F | C | C | | | | |
| PETRUCCI PATRIZIO | C | C | F | C | F | F | F |
| PETRUCCIOLI CLAUDIO | C | C | F | C | F | F | F |
| PETTINATO ROSARIO | C | C | F | C | F | F | |
| PIANETTA ENRICO | | | C | F | C | C | C |
| PIATTI GIANCARLO | C | C | F | C | F | F | F |
| PIERONI MAURIZIO | C | C | F | C | F | F | F |
| PILONI ORNELLA | C | C | F | C | F | F | F |
| PINGGERA ARMIN | C | C | | C | F | | F |
| PINTO MICHELE | C | C | F | C | F | F | F |
| PIZZINATO ANTONIO | C | C | F | C | | | |
| POLIDORO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| PREDA ALDO | C | C | F | C | F | F | F |
| RECCIA FILIPPO | | | | F | | | C |
| RESCAGLIO ANGELO | C | C | F | C | F | F | F |
| RIPAMONTI NATALE | C | C | F | C | F | F | F |
| RIZZI ENRICO | | | C | F | C | C | C |
| ROBOL ALBERTO | C | C | F | C | F | F | F |
| ROCCHI CARLA | C | C | F | C | F | F | F |
| ROGNONI CARLO | C | C | F | C | F | F | F |
| RONCHI EDOARDO (EDO) | M | M | M | M | M | M | M |
| RONCONI MAURIZIO | | | | F | | | |
| ROSSI SERGIO | F | C | C | | | | |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 8

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| ROTELLI ETTORE ANTONIO | | | | F | C | | |
| RUSSO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| RUSSO SPENA GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| SALVATO ERSILIA | P | P | | | F | | F |
| SALVI CESARE | | | F | | F | F | F |
| SARACCO GIOVANNI | C | C | F | C | F | F | F |
| SARTO GIORGIO | C | C | F | C | F | F | F |
| SARTORI MARIA ANTONIETTA | C | C | | C | F | F | F |
| SCHIFANI RENATO GIUSEPPE | F | F | | | | | |
| SCIVOLETTO CONCETTO | C | C | F | C | F | F | F |
| SCOPELLITI FRANCESCA | F | F | C | F | C | C | C |
| SEMENZATO STEFANO | C | C | F | C | F | F | F |
| SENESE SALVATORE | C | C | F | C | F | F | F |
| SERENA ANTONIO | | | C | | | | |
| SILIQUINI MARIA GRAZIA | | | C | | | | |
| SMURAGLIA CARLO | C | C | F | C | F | F | F |
| SQUARCIALUPI VERA LILIANA | C | C | F | C | F | F | F |
| STANISCIA ANGELO | C | C | F | C | F | F | F |
| TAPPARO GIANCARLO | C | C | F | C | F | F | F |
| TAROLLI IVO | F | | C | F | C | C | C |
| TERRACINI GIULIO MARIO | | | C | F | C | C | C |
| TOIA PATRIZIA | M | M | M | M | M | M | M |
| TOMASSINI ANTONIO | | | | | | C | C |
| TONIOLLI MARCO | | A | | | C | | |
| TRAVAGLIA SERGIO | | | C | F | C | C | |
| TURINI GIUSEPPE | F | F | C | | C | C | C |
| UCCHIELLI PALMIRO | C | C | F | C | F | F | F |
| VALENTINO GIUSEPPE | F | F | | | | | |
| VALIANI LEO | M | M | M | M | M | M | M |
| VALLETTA ANTONINO | C | C | F | C | F | F | F |
| VEDOVATO SERGIO | C | C | F | C | F | F | F |
| VEGAS GIUSEPPE | F | R | C | F | C | C | C |

Seduta N. 0296 del 23-12-1997 Pagina 9

Totale votazioni 7

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

| NOMINATIVO | Votazioni dalla n° 1 alla n° 7 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |
| VELTRI MASSIMO | C | C | F | C | F | F | F | |
| VENTUCCI COSIMO | | | | | C | C | C | |
| VERALDI DONATO TOMMASO | C | C | F | C | F | F | F | |
| VERTONE GRIMALDI SAVERIO | F | | C | | | C | C | |
| VIGEVANI FAUSTO | C | C | F | | F | F | F | |
| VILLONE MASSIMO | C | A | F | C | F | F | F | |
| VISENTIN ROBERTO | | | C | | | | | |
| VISERTA COSTANTINI BRUNO | C | C | F | C | F | F | F | |
| VIVIANI LUIGI | C | C | F | C | F | F | F | |
| VOLCIC DEMETRIO | C | C | F | C | F | F | F | |
| WILDE MASSIMO | F | C | C | | | | | |
| ZANOLETTI TOMASO | | | | | C | C | | |
| ZECCHINO ORTENSIO | | | | C | F | F | F | |
| ZILIO GIANCARLO | C | C | F | C | F | F | F | |

## Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Porcari ha dichiarato di aderire al Gruppo Federazione Cristiano Democratica (CDU), cessando di appartenere al Gruppo di Alleanza Nazionale.

## Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Su designazione del Gruppo Sinistra Democratica-l'Ulivo è stata apportata la seguente modifica alla composizione delle Commissioni permanenti:

*3ª Commissione permanente*: il senatore Volcic entra a farne parte.

## Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 22 dicembre 1997 sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa dei senatori:

MANFREDI. – «Destinazione dei militari di leva a prestare il servizio militare nel Corpo forestale dello Stato» (2972);

ASCIUTTI, BALDINI e TRAVAGLIA. – «Dispositivo auto per la sicurezza stradale» (2973);

GRECO, VALENTINO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, MACERATINI, BUCCIERO, MELONI, FOLLIERI, CIRAMI, PETTINATO, SCHIFANI, CONTESTABILE, PASTORE, VENTUCCI, CALLEGARO e MUNGARI. – «Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili» (2974);

VEGAS, AZZOLLINI, D'ALÌ, MUNGARI, PIANETTA, SCOPELLITI, VERTONE GRIMALDI, BETTAMIO, NOVI, ASCIUTTI e TRAVAGLIA. – «Nuove norme in tema di occupazione e sviluppo nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale» (2975).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PIANETTA, AZZOLLINI, MUNGARI, D'ALÌ e VEGAS. – «Interventi a favore della liberalizzazione delle quote di ammortamento per i beni strumentali innovativi» (2976).

## Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

In data 19 dicembre 1997 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

AZZOLLINI, TERRACINI e BALDINI. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul disastro della nave Moby Prince» (*Doc.* XXII, n. 43).

## Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con lettera in data 19 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, la relazione concernente l'andamento attuativo della disciplina sulla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro, per l'anno 1996 (*Doc.* CII, n. 2).

Detto documento sarà inviato alla 11ª Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 22 dicembre 1997, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, un parere sullo schema di decreto legislativo in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti adottato dal Consiglio dei ministri il 1º ottobre 1997.

Detta documentazione sarà trasmessa alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 59, nonchè alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

## Corte costituzionale, trasmissione di sentenze

Il Presidente della Corte costituzionale, con lettere in data 11 e 17 dicembre 1997, ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze, depositate nella stessa data in cancelleria, con le quali la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

degli articoli da 1 a 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari), nella parte in cui prevedono la propria applicazione immediata e diretta nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Sentenza n. 380 del 27 novembre 1997 (*Doc.* VII, n. 68);

dell'articolo 18 del regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 2290 (Ordinamento dei magazzini generali), convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158. Sentenza n. 381 del 27 novembre 1997 (*Doc.* VII, n. 69);

dell'articolo 8, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella parte in cui determina la pena edittale ivi comminata nella misura minima di due anni anzichè in quella di sei mesi e nella misura massima di quattro anni anzichè in quella di due anni. Sentenza n. 382 del 27 novembre 1997 (*Doc.* VII, n. 70);

dell'articolo 30-*ter*, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni. Sentenza n. 403 del 10 dicembre 1997 (*Doc.* VII, n. 71).

Detti documenti saranno trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

## Consigli regionali, trasmissione di voti

Sono pervenuti al Senato voti dalle Regioni Piemonte, Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Basilicata e Puglia.

Tali voti sono stati trasmessi alle competenti Commissioni permanenti.

## Interrogazioni, annunzio di risposte scritte

PRESIDENTE. Il Governo ha inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nel fascicolo n. 59.

## Mozioni

SCOPELLITI, LA LOGGIA, PIANETTA, GAWRONSKI, VERTONE GRIMALDI, AZZOLLINI, BETTAMIO, D'ALÌ, DE ANNA, GERMANÀ, GRECO, MANFREDI, NAPOLI Roberto, PASTORE, RIZZI, ROTELLI, TAROLLI, TOMASSINI, TRAVAGLIA. – Il Senato della Repubblica,

considerato:

che con l'occupazione del territorio afgano operata dalla guerriglia talebana si sono verificate sistematiche e continue violazioni dei diritti umani;

che con il pretesto di far rispettare i princìpi islamici i Talebani hanno imposto disposizioni che ledono la dignità del mondo femminile ed il ruolo della donna quali, ad esempio, l'interdizione del lavoro all'esterno, il divieto di libera circolazione salvo in casi necessari, il divieto persino di interlocuzione con gli uomini – fatto che pone tra l'altro gravi problemi in termini sanitari e di cura delle donne –;

che tali assurde ed incivili disposizioni hanno provocato nei confronti delle donne afgane una situazione di vera e propria segregazione;

che il recente accordo concluso da Pino Arlacchi, in qualità di direttore dell'UNDCP, con i Talebani prevede che l'ONU finanzi con circa quaranta miliardi di lire, tra l'altro, la riconversione delle coltivazioni di papavero da oppio in Afganistan nei prossimi anni;

che con tale accordo si finanzia direttamente la guerriglia talebana che appoggia e sostiene l'attuale Governo di Kabul;

che è irragionevole ed impensabile ritenere che gli afgani rinunceranno alle ingenti risorse economiche derivanti dalla coltivazione del papavero per passare ad innocue coltivazioni di ortaggi;

che l'Italia è il maggior finanziatore dell'UNDCP;

che il nuovo Governo afgano non è riconosciuto dalla comunità internazionale con la sola eccezione di tre Stati,

impegna il Governo:

a condannare fermamente l'atteggiamento del regime liberticida, oppressivo e criminale dei Tabelani che viola i princìpi fondamentali della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

a manifestare solidarietà nei confronti delle donne afgane;

ad intervenire efficacemente e tempestivamente nelle sedi istituzionali opportune al fine di denunciare il regime afgano e al fine di promuovere le necessarie iniziative per ripristinare la pace ed il rispetto dei diritti dell'uomo;

a dedicare la prossima giornata mondiale della donna, ma non solo quella, alla situazione delle donne afgane;

ad attivarsi presso le Nazioni Unite affinchè nessun paese membro intrattenga relazioni diplomatiche con le attuali autorità di Kabul;

a proporre un *embargo* sulle armi nei confronti del regime di Kabul;

a denunciare fermamente l'accordo dell'UNDCP con i Talebani al fine di evitarne l'attuazione;

a sospendere immediatamente i finanziamenti all'UNDCP fino a quando l'accordo non venga annullato.

(1-00179)

SALVI, D'ONOFRIO, ELIA, FOLLONI, FUMAGALLI CARULLI, MACERATINI, MARINO, LA LOGGIA, PIERONI, SPERONI, RIGO. – Il Senato,

considerato:

che il 3 aprile 1997 la Commissione diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato con 27 voti a favore, 11 contrari e 14 astensioni una storica risoluzione contro la pena di morte, presentata dal Governo italiano e copatrocinata da altri 45 paesi di tutte le aree geografiche;

che con questa risoluzione le Nazioni Unite considerano l'abolizione della pena di morte «un contributo all'innalzamento della dignità umana ed al progressivo sviluppo dei diritti umani» e chiedono agli Stati membri di «considerare la possibilità di sospendere le esecuzioni in vista della sua definitiva abolizione»;

che con questa risoluzione le Nazioni Unite hanno compiuto un notevole passo in avanti verso l'affermazione di un nuovo diritto umano, il diritto a non essere uccisi a seguito di una sentenza o misura giudiziaria, un diritto sempre più universalmente condiviso, come provano il risultato non di misura del voto ed il favore espresso da paesi di tutti i continenti;

che dal Rapporto 1997 di «Nessuno tocchi Caino» emerge che, dal 1995, il blocco dei paesi mantenitori (85) è divenuto minoranza in confronto al blocco di paesi che o hanno abolito totalmente la pena di morte (59) o l'hanno abolita per i soli crimini ordinari (14) o sono abolizionisti di fatto (21) o, infine, si sono impegnati nei confronti del Consiglio d'Europa ad abolirla in quanto paesi membri appena ammessi (7);

che tra i paesi mantenitori vi sono 4 osservatori del Consiglio d'Europa che possono abolirla in quanto futuri aderenti, così come ha fatto la Georgia che l'ha abolita completamente l'11 novembre scorso;

che l'evoluzione positiva della situazione nel mondo è il frutto dell'impegno non solo degli abolizionisti ma anche di importanti istituzioni pubbliche: da un lato alcuni Parlamenti nazionali, in primo luogo il Parlamento italiano, che hanno approvato mozioni che hanno impegnato i Governi a proporre all'ONU una moratoria delle esecuzioni, dall'altro lato, alcune istituzioni sovranazionali, in particolare il Consiglio d'Europa, la cui Assemblea parlamentare negli ultimi anni ha posto costantemente e fermamente come condizione per l'ammissione di nuovi membri l'adozione di una moratoria immediata delle esecuzioni e l'abolizione entro breve termine;

che questa posizione, che ha portato dalla parte abolizionista molti paesi dell'Est europeo come Russia e Ucraina, è stata ribadita nella dichiarazione adottata nella riunione dei Capi di Stato e di Governo del Consiglio d'Europa dell'ottobre 1997 che contiene un appello e l'abolizione universale della pena di morte;

che la dichiarazione adottata dai 15 paesi dell'Unione europea nel Consiglio europeo del giugno 1997 e allegata al Trattato di Amsterdam firmato il 2 ottobre scorso per la prima volta esprime una posizione comune dell'Unione europea sull'abolizione della pena di morte;

che altri importanti sviluppi sono avvenuti dopo l'approvazione della risoluzione della Commissione diritti umani di Ginevra:

la Colombia e la Grecia hanno ratificato il Secondo protocollo al Patto internazionale sui diritti civili e politici per l'abolizione della pena di morte;

il Canada si accinge ad abolirla anche dai codici militari;

il Governo britannico sta evolvendo la sua posizione internazionale in senso maggiormente abolizionista;

l'Armenia in aprile ha approvato in prima lettura un nuovo codice penale che esclude la pena di morte;

l'Estonia ha in prima lettura approvato la legge di ratifica del Sesto protocollo alla Convenzione europea sui diritti umani;

il Malawi il 23 luglio ha adottato una moratoria delle sentenze e delle esecuzioni capitali;

il Capo di Stato del Mali ha annunciato il 10 dicembre l'intenzione di abolire la pena di morte;

che occorre diffondere, rafforzare e consolidare i princìpi contenuti nella risoluzione approvata a Ginevra il 3 aprile scorso dalla Commissione diritti umani, la quale ha deciso di proseguire anche durante la sessione del 1998 l'esame della questione della pena di morte;

che l'abolizione della pena di morte nel mondo costituisce una priorità nella politica estera dei diritti umani del nostro paese;

che nel 1998 ricorrono il cinquantenario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e i cinque anni dalla Conferenza di Vienna sui diritti umani,

impegna il Governo a continuare ad adoperarsi, tramite un'opera di sensibilizzazione nei confronti di paesi di tutte le aree geografiche, affinchè nella 54ª sessione della Commissione diritti umani ed in una prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite ancora più Stati sponsorizzino un nuovo, più incisivo progetto di risoluzione, chi nel 1997 si è astenuto la approvi e chi ha votato contro almeno si astenga.

(1-00180)

## Interpellanze

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che il consiglio di amministrazione della RAI nella riunione del 22 dicembre 1997 ha dato mandato al direttore generale Franco Iseppi di acquisire frequenze radiofoniche sul territorio nazionale in modo da permettere alla concessionaria pubblica di trasmettere a partire da gennaio i lavori parlamentari in diretta radio;

che la RAI giustifica tale decisione con la rottura delle trattative con Radio Radicale, emittente che da anni trasmette le dirette dal Parlamento;

che in realtà parallelamente alla trattativa con Radio Radicale erano state «opzionate» una serie di piccole radio locali diffuse su tutto il territorio che ora cederanno le loro frequenze alla RAI;

che nonostante l'acquisizione di nuove frequenze la RAI riuscirà a coprire, sino a quando non utilizzerà il satellite, solo il 60 per cento del territorio nazionale;

che il fatto che un gigante come la RAI si sia mosso nel piccolo mercato delle emittenti locali radiofoniche, senza limiti di spesa potendo disporre del denaro contante dei contribuenti italiani che pagano il canone senza avere in cambio un servizio pubblico, ha fatto lievitare i costi delle frequenze, tanto che ora che potrà anche acquisire le frequenze i costi delle frequenze rimaste saliranno ulteriormente,

l'interpellante chiede di sapere:

per quali ragioni il Governo abbia deciso di dare via libera alla operazione della RAI dopo che l'Aula della Camera aveva approvato a larga maggioranza un ordine del giorno che prevedeva l'indizione di una gara per appaltare il servizio delle dirette dal Parlamento a chi garantisse le migliori condizioni di copertura a costi largamente inferiori a quelli che affronterà la concessionaria pubblica;

se il Governo sia a conoscenza di quale programmazione intenda realizzare la RAI con tale nuova emittente radiofonica;

se si ritenga di poter supporre che il servizio reso dalla nuova emittente RAI sarà simile a quello svolto dalla concessionaria pubblica

con i programmi e i telegiornali in cui, ad esempio, la Lega Nord, forza che ha ottenuto oltre il 10 per cento dei consensi nel paese, risulta avere meno del 3 per cento nelle presenze complessive destinate all'informazione politica, conteggiando in tale tempo anche gli spazi informativi in cui vengono inviati servizi denigratori del movimento o del proprio segretario federale;

se invece tale servizio sarà simile a quello svolto dai servizi parlamentari della RAI, che pur intervistando decine di parlamentari della Lega Nord si dimenticano poi di mandarli in onda negli appositi spazi gestiti da tale struttura;

se si ritenga che per tale servizio verranno utilizzati il medesimo direttore delle Tribune, dell'Accesso e dei Servizi parlamentari, i due vicedirettori, i due caporedattori, il vicecaporedattore, i quattro capiservizio e gli altri otto redattori della testata ovvero se verranno impiegati in tale emittente gli oltre mille giornalisti che – fatte salve rarissime valide professionalità – sono impegnati ogni giorno nel passare le veline di «Palazzo»;

se non si ritenga che l'azione di acquisizione di frequenze radiofoniche da parte della RAI non sia soprattutto strategica e diretta a fermare o a rallentare l'avanzata di Radio Padania Libera, emittente in larga espansione in vaste aree del Nord, che sta ottenendo largo ascolto nelle zone in cui sono irradiate le proprie frequenze, unica voce della libertà del Nord.

(2-00462)

## Interrogazioni

VEDOVATO, CAZZARO, LARIZZA, MACONI, PAPPALARDO, MONTAGNA, SARACCO, CÒ, PIATTI, ANGIUS, RUSSO, PILONI, SALVATO, CAMERINI, PARDINI, BERNASCONI, DE MARTINO Guido, FALOMI, CARPINELLI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in questi giorni la stampa ha dato risalto alla vicenda giudiziaria del cittadino algerino Djamal Lounici; secondo quanto risulta dagli articoli di stampa tale cittadino algerino è detenuto dal 1995 nel carcere di Novara, ove è in attesa di giudizio con un'imputazione italiana per la quale sono scaduti i termini di custodia cautelare; è ormai detenuto solo ai fini estradizionali in relazione ad un ordine cautelare emesso in Francia;

che la vicenda giudiziaria inizia ad Algeri nel 1992 dove viene arrestato e torturato dopo il colpo di Stato che cancellò la vittoria del fronte islamico; viene poi arrestato in Italia, ove aveva cercato rifugio politico, per una richiesta di estradizione giunta dal Marocco; viene poi scarcerato perchè le prove sono insussistenti; viene quindi arrestato nel 1995 per una richiesta di estradizione francese basata sugli stessi fatti già ritenuti insussistenti;

che Djamal Lounici protesta la sua innocenza e si considera un ostaggio politico; per questo aveva già iniziato uno sciopero della fame

a giugno durato cinquanta giorni e poi sospeso; ora ha nuovamente deciso di ricorrere a questa forma estrema di protesta ed è ormai giunto nuovamente a sessanta giorni di digiuno con grave pregiudizio per la propria incolumità fisica,

si chiede di conoscere quali risulti essere lo stato della situazione giudiziaria relativa al suddetto Djamal Lounici e quali urgenti provvedimenti si intenda assumere per chiarirne la vicenda, avviando ogni procedura adeguata per evitare che un'eventuale detenzione ingiustificata o inutilmente protratta possa causarne la morte.

(3-01508)

MANZI, RUSSO SPENA. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il disavanzo patrimoniale consolidato del Fondo pensione del clero presso l'INPS al 31 dicembre 1998 raggiungerà la cifra di 2.855 miliardi;

che nel 1988 il Fondo incasserà contributi per 33 miliardi e pagherà pensioni per 151 miliardi;

lo squilibrio è causato dal sistema di calcolo che stabilisce che gli iscritti al fondo hanno diritto ad una rendita pari alla pensione minima dell'INPS dopo solo 10 anni, mentre negli anni ulteriori hanno diritto a quote aggiuntive;

che i fondi pensione dei lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali degli autonomi richiedono almeno 20 anni di contributi per ottenere il minimo INPS;

che, a fronte di questa sostanziale differenza, l'«accordo storico» per le pensioni è fondato, tra l'altro, su:

*a)* unificazione dei trattamenti previdenziali;

*b)* accesso al pensionamento anticipato anche per i lavori usuranti;

*c)* pareggio delle gestioni passive con revisione delle aliquote di equilibrio,

si chiede di conoscere quali siano i motivi per i quali ha luogo quella che appare un'autentica discriminazione e perchè si debba attingere al bilancio dello Stato per ripianare il Fondo pensioni del clero quando la Chiesa dispone di ingenti proventi derivanti dalla quota dell'8 per mille.

(3-01509)

MANZI, MARCHETTI, CÒ, MARINO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la deroga alle uscite dalle Ferrovie dello Stato di 15.000 lavoratori indicati come «esodi volontari» condizionerà pesantemente e pregiudicherà un percorso negoziale che deve essere ancora svolto tra le parti (Ferrovie dello Stato e organizzazioni sindacali);

che la scelta di ripercorrere strade di diversificazione dei diritti in campo previdenziale e della messa in discussione degli accordi appena sottoscritti con la «finestra d'uscita» lasciata aperta per i ferrovieri produrrebbe una forte iniquità con la generalità del mondo del lavoro,

mettendo da subito in discussione l'accordo appena concluso sullo Stato sociale;

tenuto conto che da tempo, nel settore privato, si sono affrontate molte ristrutturazioni con il ricorso a strumenti alternativi ai licenziamenti ed al prepensionamento quali i contratti di solidarietà, il *part-time*, la riduzione di orario; si intende inoltre sottolineare che il ricorso ai prepensionamenti, quale risposta ad un problema occupazionale, è stato scartato da tutti i lavoratori e le lavoratrici che hanno approvato l'accordo tra Governo e sindacati, perchè le risorse economiche necessarie per sostenere tali scelte vengono inevitabilmente sottratte peggiorando le condizioni di accesso al regime pensionistico per coloro che lavorano nel privato e nell'industria,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

difficile per i lavoratori, che hanno appena votato l'accordo sottoscritto dal Governo nell'ottobre scorso sulla revisione del sistema previdenziale, comprendere l'atteggiamento dello stesso Governo che presenta una deroga per annullarne una parte qualificante;

che con questa decisione delle Ferrovie dello Stato si corra il rischio di mandare via dalle Ferrovie i lavoratori che hanno i nuovi requisiti richiesti per andare in pensione e non quelli realmente in esubero, a prescindere da qualsiasi criterio di riorganizzazione produttiva.

Si chiede infine di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire per procedere ad una verifica riguardante gli esuberi, le carenze settoriali e territoriali, la necessità di ricambio generazionale, nonchè al ricorso al medesimo fondo, istituto per il perseguimento di politiche attive del lavoro per il prepensionamento.

(3-01510)

MANZI, CÒ, MARCHETTI, MARINO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Premesso:

che il 31 gennaio 1998 scadrà per l'ennesima volta la commissione prefettizia prevista dalla legge n. 61 del 1989 che proroga gli sfratti;

che nell'area metropolitana torinese la situazione è drammatica in quanto 30.000 sfratti rischiano di diventare operativi;

che da tempo si chiede una legge di riforma delle locazioni come hanno fatto i sindacati con una petizione che nei primi mesi del '96 aveva raccolto 200.000 firme di cui più di 10.000 a Torino;

che il Governo ha ribadito più volte la volontà di arrivare ad una nuova legge in tempi brevi;

che purtroppo è già passato un intero anno e nulla si è realmente concluso;

che a Torino l'incidenza del canone sul reddito familiare si avvicina al 50 per cento (dati CNEL); su 100 famiglie quasi 40 sono in affitto e l'edilizia residenziale pubblica non riesce a rispondere alle richieste della popolazione,

gli interroganti chiedono di conoscere le iniziative del Governo per rispondere alla drammatica situazione residenziale del torinese e di altre zone del paese, nonchè le iniziative per varare una nuova legge che ri-

lanci l'affitto e che consenta finalmente a decine di migliaia di famiglie di trovare una risposta al diritto di avere una casa come sancito dalla Costituzione.

(3-01511)

RUSSO SPENA, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, CAPONI, ALBERTINI, CARCARINO, CRIPPA, CÒ, MANZI, SALVATO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che da notizie riportate dagli organi di informazione, anche in seguito alla legittima protesta di numerosi cittadini residenti al quartiere Aurelio, si è appreso che l'ex gerarca nazista Priebke ha scelto come dimora per scontare la pena degli arresti domiciliari, in seguito alla condanna per la strage delle Fosse Ardeatine, Via Cardinal San Felice 5;

che tale decisione ha determinato numerose proteste tra i residenti della zona sia per la particolarità del detenuto e l'orrore che ancora provoca il ricordo della strage delle Fosse Ardeatine, sia per i gravi problemi di sicurezza, viabilità, parcheggio, che tale presenza provoca nel quartiere,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del fatto e se non ritenga che la presenza del detenuto agli arresti domiciliari in Via Cardinal San Felice 5 costituisca motivo di turbamento dell'ordine pubblico;

se tale decisione dell'ex gerarca Priebke di individuare la propria dimora per gli arresti domiciliari corrisponda a motivazioni estranee al legittimo diritto di ogni detenuto di poter scontare, previo consenso della magistratura competente, la pena agli arresti domiciliari anzichè in un luogo di detenzione penitenziaria;

quali provvedimenti intenda assumere per garantire il rispetto della memoria delle Fosse Ardeatine tra gli abitanti del quartiere Aurelio, la sicurezza dei cittadini residenti e il non stravolgimento delle proprie abitudini di vita.

(3-01512)

CONTESTABILE, LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri*. – Premesso:

che il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato alla stampa di aver tenuto sempre il senatore Antonio Di Pietro lontano dalle toghe e dalle armi;

che l'affermazione sembra a chi scrive singolare e grave;

che gli scriventi hanno atteso qualche giorno sicuri che il Presidente del Consiglio avrebbe smentito tale grave affermazione, resa a proposito di un senatore della Repubblica che, a leggere i giornali, si appresta a svolgere un ruolo decisivo nella scena politica dei prossimi anni;

che tale smentita ad oggi non è venuta;

che almeno chi scrive si aspettava, da parte del senatore Di Pietro, una immediata richiesta di precisazioni e chiarimenti;

che anche questa non è venuta,

a questo punto gli interroganti, anche per evitare che quanto dal Presidente del Consiglio detto nell'occasione sembri un messaggio cifrato, poco leggibile dagli italiani, chiedono di sapere se il Presidente del Consiglio non intenda chiarire la grave espressione di cui sopra, anche a tutela della onorabilità sua e del collega Di Pietro.

(3-01513)

BONAVITA, BERTONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*. – Premesso:

che il Governo emanò il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497, convertito dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, contenente disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del Banco di Napoli;

che tali interventi sono costati 2.000 miliardi ai contribuenti, cui dovranno aggiungersi le passività derivanti dalla gestione delle sofferenze ed incagli affidati alla *bad bank*;

che la stampa ha dato rilievo al fatto che recentemente il consiglio di amministrazione ha proposto un cospicuo pacchetto di avanzamento di 117 dirigenti, nuove assunzioni e generose gratifiche pre-natalizie sotto forma di *una tantum* fino a 30 milioni per una quindicina di dirigenti e capiservizio;

che tali comportamenti sembrano contraddire l'azione di risanamento e moralizzazione che sta alla base delle decisioni del Governo e del Parlamento anche in considerazione del fatto che l'istituto presenta, in particolare per i dirigenti, uno dei più alti costi del lavoro del sistema italiano,

si chiede di sapere se corrispondano al vero le notizie sopra riportate ed in tal caso quali azioni si intenda adottare per evitare che vecchie logiche e vecchie pratiche prendano il sopravvento e siano tali da impedire l'azione di risanamento e moralizzazione del più importante istituto bancario del Mezzogiorno.

(3-01514)

MARINO, RUSSO SPENA, CAPONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso che all'interno della problematica che investe la Nuova Mecfond la situazione della Muller Weingarten Italia, oggi Press Italia, ha assunto contorni sempre più preoccupanti;

considerato che precedenti incontri presso il Ministero dell'industria, segnatamente quello del 15 ottobre 1997, non hanno sbloccato la situazione di crisi e che le rappresentanze sindacali aziendali, in data 2 dicembre 1997, hanno provveduto ad elaborare un documento sulla situazione, chiedendo un intervento anche da parte delle istituzioni locali;

atteso che in data 16 dicembre 1997 si è tenuto un ulteriore incontro con la partecipazione dell'assessore al lavoro del comune di Napoli, nel corso della quale è stata evidenziata dalle rappresentanze sindacali la necessità di procrastinare al 31 gennaio 1998 la conclusione delle

procedure di mobilità, con garanzia delle naturali scadenze per i pagamenti delle spettanze,

si chiede di conoscere quali iniziative si intenda assumere per la positiva soluzione della situazione della Muller Weingarten.

(3-01515)

MUNGARI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – (*Già* 2-00380)

(3-01516)

CADDEO. – *Ai Ministri per le politiche agricole e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – (*Già* 4-08928)

(3-01517)

CUSIMANO, SPECCHIA, BASINI, BATTAGLIA, BEVILACQUA, BONATESTA, BORNACIN, BOSELLO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, CASTELLANI Carla, COLLINO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI, DE CORATO, DEMASI, FISICHELLA, FLORINO, LISI, MAGGI, MAGLIOCCHETTI, MAGNALBÒ, MANTICA, MARRI, MARTELLI, MEDURI, MONTELEONE, MULAS, PACE, PALOMBO, PASQUALI, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, RECCIA, SERVELLO, SILIQUINI, TURINI, VALENTINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che nella sera di domenica scorsa, 21 dicembre 1997, un gruppo di autonomi del centro sociale «La Strada» si è reso protagonista di un'aggressione a danno di alcuni dirigenti di Alleanza nazionale nel quartiere Garbatella di Roma;

che nella serata di ieri, lunedì 22 dicembre, si è svolta una seduta del consiglio della XI circoscrizione, in un clima di completa intimidazione, provocata da circa un'ottantina di elementi dell'anzidetto centro sociale che, oltre ad aver occupato l'intero spazio riservato al pubblico, hanno bloccato le uscite di sicurezza e hanno volgarmente insultato i rappresentanti dell'opposizione, tutto ciò mentre i predetti autonomi ostentavano il fumo di «spinelli» per completare l'opera di «civile» confronto con gli avversari politici;

che nella notte fra lunedì 21 e martedì 22 la porta e le insegne del circolo di Alleanza nazionale di Casal Brunori, sempre in zona limitrofa alla Garbatella, sono state danneggiate e imbrattate con scritte offensive e gravemente minatorie;

che gli episodi sopra descritti denotano una precisa strategia di intimidazione e provocazione realizzata dal predetto centro sociale ai danni di iscritti e simpatizzanti di Alleanza nazionale, il tutto culminando con il deliberato proposito sia di paralizzare le istituzioni, come nel caso dell'occupazione dell'aula circoscrizionale, sia di impedire ogni civile confronto democratico;

che negli episodi sopra descritti tardiva e inadeguata è apparsa l'opera di prevenzione e repressione delle forze di polizia,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti il Governo intenda assumere per impedire che questi episodi possano ripetersi in futuro e per assicurare a tutti i cittadini il libero diritto di espressione politica gravemente minacciato dall'intollerabile atteggiamento di questi centri sociali che, non solo alla Garbatella, stanno determinando allarme e preoccupazione nella cittadinanza.

(3-01518)

BONATESTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che, con nota del 20 dicembre 1997 indirizzata al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati, al prefetto di Viterbo, al questore di Viterbo, al Presidente dell'amministrazione provinciale di Viterbo, ai parlamentari viterbesi ed agli organi d'informazione, tredici dipendenti dell'Istituto di vigilanza privata della provincia di Viterbo hanno denunciato di essere stati «... licenziati perchè l'articolo 11 del contratto di appalto della vigilanza armata della centrale termocombustibile Enel di Montalto di Castro prevede che deve essere utilizzato esclusivamente personale residente nel comune di Montalto di Castro», per cui chiedono «...di essere ospitati presso il campo profughi di Piangoli sui Cimini in quanto considerati dall'Enel extracomunitari e non aventi diritto al lavoro come previsto dalla Costituzione della Repubblica italiana (articoli 3 e 35)»;

che i tredici dipendenti di cui trattasi sono solo parte dei ventuno in totale raggiunti da lettera di licenziamento per lo stesso motivo;

che è sin troppo evidente il fine fortemente polemico e provocatorio della lettera denunciata;

che è altrettanto evidente come in danno di questi lavoratori si stia perpetrando un insostenibile e assurdo sopruso proprio mentre il Parlamento vara provvedimenti legislativi a favore e tutela di cittadini extracomunitari per i quali si cercano forme di garanzia per quello stesso lavoro che evidentemente lo Stato non ritiene di dover garantire prioritariamente ai cittadini italiani;

che la norma prevista nell'articolo 11 del succitato contratto di appalto tra Enel e comune di Montalto di Castro in provincia di Viterbo è palesemente illegittima perchè vessatoria e discriminante stante il fatto che non può essere la residenza il requisito prioritario ed escludente in una eventuale graduatoria di merito e di diritto;

che la stessa norma va condannata alla stregua dei proclami secessionisti che giungono da una ben determinata parte d'Italia in quanto, se passasse come legittimo il concetto di territorialità e quindi di privilegio di uno nei confronti di altri, si andrebbe pericolosamente incontro ad una reale crisi di identità nazionale senza precedenti laddove ognuno sarebbe autorizzato a credere di avere diritti esclusivi in base al luogo di residenza;

che il prefetto di Viterbo è intervenuto presso l'Istituto di vigilanza privata della provincia di Viterbo sottolineando l'inopportunità di detta clausola e sollevando motivati dubbi sulla legittimità della stessa, senza peraltro trovare riscontro nè da parte dell'Enel nè da parte del comune di Montalto di Castro nè da parte dell'Istituto di vigilanza privata;

che, tra l'altro, l'attivazione della contestata norma ha permesso, di fatto, la decimazione totale della rappresentanza sindacale della UGL che tra i ventuno dipendenti licenziati conta la pressochè totale dirigenza sindacale e aziendale e gran parte degli iscritti, per cui nel provvedimento si potrebbe configurare l'ipotesi del reato relativo a comportamento gravemente antisindacale;

che, successivamente al licenziamento, tre di questi dipendenti sono stati riassunti dall'Enel, con ciò dimostrando che in effetti non esistevano motivi di riduzione del lavoro all'origine della contrazione di personale adottata dall'Istituto di vigilanza privata di Viterbo a ciò obbligato dal richiamo dell'Enel al rispetto del contratto stipulato con il comune di Montalto di Castro;

che, ad ulteriore dimostrazione di ciò, per fare fronte agli impegni di lavoro assunti, la vigilanza armata tuttora in servizio presso la centrale termocombustibile Enel sarebbe costretta a stressanti turni di lavoro straordinario,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda intervenire, e in che modo, per garantire ai lavoratori licenziati almeno gli stessi diritti che lo Stato italiano ha inteso garantire ai cittadini extracomunitari ancorchè clandestini o pseudo tali;

se il Governo intenda chiedere conto, e in che modo, al comune di Montalto di Castro circa l'utilizzazione dei molti miliardi avuti dall'Enel come risarcimento della servitù di fatto costituitasi con la presenza sul territorio comunale di una mega-struttura fortemente devastante da un punto di vista ambientale e di sviluppo economico del territorio stesso, miliardi risarcitori che sarebbero dovuti servire a creare posti di lavoro stabile per tutti i cittadini della Repubblica italiana e non solo per i cittadini di Montalto di Castro, tenuto presente in ogni caso che il comune nemmeno per questi ultimi è riuscito a creare posti di lavoro stabile limitandosi invece ad un utilizzo clientelare dei soldi ricevuti, frutto dei sacrifici di tutti;

se il Governo intenda responsabilizzare e in che modo il sindaco di Montalto di Castro per la illegittimità di una norma (l'articolo 11 del contratto di appalto di cui trattasi) in contrasto con la Costituzione che stabilisce la parità dei diritti tra i cittadini italiani, lui che, come primo cittadino, avrebbe dovuto essere il primo garante di questi diritti di fatto negati;

se non si ritenga che l'Enel debba in ogni caso risarcire o riassumere direttamente tutti i lavoratori licenziati a causa di una norma illegittima e non applicabile;

se non si ritenga infine di dover sollecitare provvedimenti nei confronti del sindaco di Montalto di Castro a seguito del suo comporta-

mento di non garante, come già detto, del rispetto della Costituzione e corresponsabile, tra l'altro, di gravissimi comportamenti di natura chiaramente antisindacale.

(3-01519)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

RONCONI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, in conseguenza del grave sisma che ha interessato il 26 settembre 1997 parte dell'Umbria e delle Marche, l'ospedale di Foligno subì gravi danni tanto da determinare l'evacuazione dello stesso e il ricovero dei malati presso presidi ospedalieri viciniori;

che a questa grave situazione si aggiunse la necessità di soccorrere la popolazione gravemente colpita dal susseguirsi di forti scosse di terremoto;

che il sisma oltre a lesionare gravemente gli edifici, rese incerta e sofferente tanta gente;

che in quel periodo tutti gli operatori sanitari si adoperarono con straordinaria disponibilità dando esempio di vero senso solidaristico;

che non appaiono opportune differenziazioni di trattamento verso il personale sanitario tutto meritevole di encomio,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministero della sanità abbia intenzione di sottolineare anche con un atto ufficiale questo grande segno di disponibilità;

se il Ministero sia a conoscenza del fatto che, al contrario, si vorrebbero premiare anche economicamente solo alcuni operatori;

se il Ministero sia a conoscenza della cifra che ciascun operatore prescelto riceverà.

(4-09045)

RONCONI. – *Ai Ministri per le politiche agricole e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che fino a qualche anno fa le piante destinate alla forestazione ed alla arboricoltura da legno erano prodotte esclusivamente da strutture vivaistiche facenti capo al settore pubblico;

che attualmente, a causa della liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta e a causa delle limitazioni finanziarie di molte regioni, la vivaistica pubblica ha subito drastici ridimensionamenti produttivi;

che tali ridimensionamenti comportano di fatto uno sfasamento fra domanda ed offerta di piante forestali;

che, a causa di tale situazione si è avuta notizia che molte aziende vivaistiche tra le quali «Il Castellaccio» situata al centro della «Valle Umbra» rischiano una diminuzione del personale che attualmente conta 32 unità;

che l'attuale dotazione di personale ha consentito da sempre di mantenere un buon livello di attività sia nel settore vivaistico, sia in quello delle coltivazioni agrarie e delle sperimentazioni;

che l'alta qualità delle piante forestali e delle pioppelle ha comportato un prezzo superiore rispetto a quello di piante importate dall'estero le quali vengono prodotte senza rispettare i requisiti di legge;

che i prezzi più bassi hanno consentito l'importazione di piante forestali geneticamente molto diverse dai nostri ecotipi che porteranno inevitabilmente ad una lenta erosione delle caratteristiche genetiche di resistenza agli stress ambientali;

che il costo unitario delle piantine d'importazione è di circa lire 400 rispetto al costo delle piantine prodotte in Italia che è di circa lire 1.500;

che in realtà le regioni hanno una dotazione che permette di pagare lire 3.000 per ogni acquisto di piantina;

che si è avuta notizia che il ridimensionamento potrebbe comportare una diminuzione del personale dell'Azienda «II Castellaccio» con conseguente perdita di posti di lavoro,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda a verità la notizia del ridimensionamento produttivo del settore vivaistico;

se l'ammontare del contributo regionale per l'acquisto delle piantine sia pari a lire 3.000 cadauna;

se si preferisca, nonostante i contributi regionali siano superiori alle somme previste per l'acquisto di piantine prodotte in Italia, optare per l'acquisto di piantine d'importazione che, pur costando meno, comportano conseguenze estremamente dannose per i nostri ecosistemi;

come vengono investiti i risparmi che si ottengono a causa dell'acquisto di piante d'importazione.

(4-09046)

CUSIMANO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con provvedimento del direttore generale del 24 novembre 1995 è stato indetto un concorso pubblico per esami a 75 posti (elevati a 179) di collaboratore amministrativo contabile, settima qualifica funzionale, del personale del Ministero di grazia e giustizia - amministrazione giudiziaria;

che i vincitori sono stati n. 126 (meno dei posti messi a concorso);

che, pertanto, è stato indetto un nuovo concorso le cui prove scritte si terranno a Bologna il 19-20 gennaio 1998 per i posti rimasti vacanti che verranno destinati ai nuovi vincitori, senza dare la possibilità ai precedenti vincitori di poter scegliere la sede,

si chiede di sapere:

in base a quale norma e criterio viene negata la facoltà di scelta della sede ai vincitori di un concorso, qualora esistano posti vacanti;

in particolare, perchè al dottor Francesco Vincenzo Indaco, nato a Catania e con famiglia residente a Catania, vincitore del primo concorso e attualmente in servizio presso la corte d'appello di Torino, è stata negata la scelta della sede, quella di Catania, dove sono liberi due posti di collaboratore amministrativo contabile settimo livello (presso la

Presidenza della corte d'appello e presso la procura generale) oltre tutto motivata dalla necessità di ricongiunzione con un familiare portatore di *handicap,* ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992.

In proposito, appare sorprendente la risposta data dal Ministero di grazia e giustizia che, nel rigettare la domanda, ha dato l'interpretazione di «convivenza», con «situazione di fatto, in atto, in cui due persone vivono insieme», mentre è evidente che proprio l'assegnazione di una sede lontana impedisce la convivenza con il nucleo familiare.

Il Consiglio di Stato con parere n. 1813 del 10 dicembre 1996 ha affermato che «ritenere che la norma possa operare solo in presenza di una convivenza in atto tra il familiare dipendente e il portatore di *handicap* significa attribuire alla norma una portata eccessivamente limitata, non in sintonia con la *ratio* dell'intero costrutto della legge».

Si chiede, quindi, di sapere se il Ministro non voglia intervenire per sanare una evidente contraddizione e rendere giustizia al dipendente in questione e a tutti gli altri che si trovano in casi analoghi.

(4-09047)

WILDE, CECCATO, LAGO, PERUZZOTTI, ANTOLINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che in data 18 dicembre 1997 i voli Roma-Verona con la linea della Meridiana hanno subìto ritardi e cancellazioni; in particolare:

*a)* il volo con partenza da Roma-Fiumicino delle 12,55 è stato ritardato alle 14,40 per poi essere annullato e gli utenti sono stati imbarcati con il volo (IG 9514) delle 14,50, ritardato ulteriormente alle 16, per motivi relativi alla visibilità su Verona; i passeggeri atterravano a Bologna alle 17 per poi raggiungere Verona alle ore 20;

*b)* a Verona nel pomeriggio è atterrato il volo proveniente da Cagliari della Alpi Eagles ed è ripartito un aereo della Alpi Eagles per Napoli; negli stessi orari atterrava la British Airwais e veniva cancellato il volo Meridiana Roma-Verona delle 18,30 (forse a causa della nebbia);

che in data 22 dicembre 1997 il volo Verona-Roma della Meridiana (IG 9513) delle 8,20 veniva cancellato per nebbia e i passeggeri venivano dirottati a Venezia; nello stesso momento da Verona partivano per Monaco voli Lufthansa per Barcellona-Francoforte e voli Air Dolomiti;

che da quando sulla linea Verona-Roma-Verona non c'è più la concorrenza della Alpi Eagles viaggiare con Meridiana è diventato un *optional*;

che in questo periodo viaggiare in Italia con treni ed aerei diventa un'impresa e ciò dimostra che sia l'Esecutivo che i responsabili dei vari tipi di trasporti si stanno «burlando» degli utenti,

si chiede di sapere:

come mai i voli delle 12,55 e 14,50 della Meridiana siano stati uniti, visto, come risulterebbe da informazioni prese *in loco*, che nelle prime ore del pomeriggio nell'aeroporto di Verona, c'era foschia e non nebbia;

come mai a Verona i responsabili delle informazioni annunciavano che il volo Meridiana con partenza da Roma alle 18,30 sarebbe comunque stato annullato per motivi di nebbia e gli utenti imbarcati su quello delle 21,50, quando già alle 18,30 aerei di altre compagnie atterravano su Verona, per cui anche in questo caso si tendeva ad unificare con il solito sistema due voli;

se, visto che alla partenza del volo IG 9514 delle 14,50 il comandante evidenziava ancor prima di ripartire per Verona che c'erano problemi di luci e d'illuminazione sulla pista di Verona, ciò corrisponda a verità e quindi se ci fosse la nebbia o quale altro problema tecnico fosse subentrato, guarda caso coinvolgendo sempre la Meridiana;

poichè durante il volo delle 14,50 (IG 9514), partito da Roma alle 16, il comandante annunciava che c'erano lungo la pista solo 1.200 metri di visibilità, se ciò corrisponda a verità e quindi se non fossero sufficienti per l'atterraggio ed inoltre quanti siano i voli partiti ed arrivati a Verona il 18 dicembre 1997;

se tutti questi problemi che sistematicamente si manifestano con la Meridiana siano collegati agli accordi internazionali che sta concretizzando l'Alitalia e quindi se tali problematiche possano coinvolgere e danneggiare i cittadini-utenti del servizio;

chi siano i responsabili dell'organizzazione Meridiana visto che gli utenti del volo (IG 9513) del 22 dicembre 1997 trasportati a Venezia, arrivati alle 10, hanno dovuto attendere fino alle 11 prima di partire, quando il volo era programmato alle 10,35;

come mai, nonostante l'aeromobile del volo Meridiana IG 9513 fosse in parcheggio dal giorno precedente, il carico del carburante avvenisse alle 10,45 e le pulizie finissero alle 11, nonostante lo stesso aereo servisse a Roma, per Roma-Cagliari delle 10,25, la cui partenza era posticipata a causa di tale ritardo alle 12,20, e quindi se tale disorganizzazione, che sembrerebbe ad arte voluta, non nasconda altri interessi, che non sono quelli prioritari cui hanno diritto gli utenti;

visto che la Meridiana, da quando ha riottenuto l'esclusiva su Verona-Roma-Verona, annullando la concorrenza leale da parte della puntualissima Alpi Eagles, raccoglie il numero più elevato di ritardi specialmente da Roma-Verona, se i responsabili non ritengano che sia il caso di ripristinare la situazione esistente o favorire la libera concorrenza tra compagnie, come previsto da accordi attualmente in essere, con l'ingresso di altre compagnie nazionali ed internazionali, in quanto è assurdo assistere e subire tale anacronistica e sgangherata gestione, e quindi se il Garante dell'Antitrust non intenda verificare il contesto;

se non sia il caso di attivare una seria indagine su quali siano le vere cause dei ritardi cronici della Meridiana;

come mai l'ufficio informazioni di Verona non sia in grado di dare informazioni precise ed in tempi reali, soprattutto in casi di emergenza, anche per gli arrivi degli autobus provenienti dall'aeroporto di Bologna e da Venezia o in partenza verso altri aeroporti, in relazione ai suindicati ritardi, per cui il cittadino utente rimane senza alcun riferimento, come avvenuto il 18 ed il 22 dicembre 1997;

se siano in corso indagini di polizia giudiziaria.

(4-09048)

MANCONI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il cittadino algerino Lounici Djamal, detenuto nel carcere di Novara dal 12 maggio 1995, ha iniziato il 17 ottobre 1997 un durissimo sciopero della fame;

che nei confronti di Lounici Djamal è stata avanzata richiesta di estradizione, accolta con pronuncia definitiva, la cui esecuzione è stata sospesa, in attesa della definizione del procedimento penale cui è sottoposto presso il Tribunale di Napoli;

che, nell'ambito di tale procedimento, l'autorità giudiziaria ha disposto la scarcerazione di Lounici Djamal per decorso dei termini di custodia cautelare, ma, ciò nonostante, egli è attualmente detenuto in vista dell'estradizione;

che, dopo l'esecuzione del provvedimento di scarcerazione, Lounici Djamal è stato nuovamente arrestato presso la propria abitazione, cosa che rende palese l'insussistenza del pericolo di fuga, o quanto meno di un pericolo di fuga tale da giustificare la misura della custodia cautelare;

che Lounici Djamal è di fatto sottoposto a una vera e propria detenzione preventiva a tempo indeterminato,

l'interrogante chiede di sapere se, alla luce di quanto premesso, il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno richiedere, ai sensi del secondo comma dell'articolo 718 del codice di procedura penale, la revoca della custodia cautelare o, eventualmente, la sostituzione con una misura meno afflittiva.

(4-09049)

SEMENZATO. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che una nota di agenzia del 2 dicembre 1997 riporta che 73 AMX saranno rottamati e venduti a peso perchè rendere operativi questi aerei sarebbe eccessivamente oneroso per il bilancio dell'Aeronautica dei prossimi anni, già impegnato al 60 per cento sul programma Eurofighter;

che la stessa fonte aggiunge inoltre che dei 130 cacciabombardieri AMX consegnati all'Aeronautica militare a partire dal marzo 1989, dopo più di dieci anni di gestazione del programma, sette sono caduti per difetti intrinseci al motore Rolls Royce «Spey» prodotto su licenza da Italia e Brasile e solo 50 operano in quattro gruppi negli stormi di Istrana, Rivolto, Villafranca di Verona e Amedola;

che questa notizia non trova riscontro nelle informazioni fornite dal generale Mario Arpino, capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, alla Commissione difesa del Senato il 2 dicembre 1997 durante l'audizione per la formulazione del parere relativo al programma Eurofighter, nè corrisponde a quanto riportato dalle agenzie di stampa il 3 dicembre secondo le quali il generale Arpino al termine dell'audizione che aveva avuto luogo in Commissione difesa della Camera, ancora relativa all'Eurofighter, avrebbe dichiarato che «non c'è assolutamente alcuna relazione» tra quest'ultimo programma e l'AMX;

che in un articolo apparso sul «Sole-24 ore» del 4 dicembre si legge inoltre che lo stesso generale Arpino avrebbe dichiarato che almeno 36 AMX potrebbero essere rivenduti a paesi stranieri;

che è noto che il costo finale di ogni aereo AMX è stato di 36 o 37 miliardi, a fronte di una previsione di 18, e che le prestazioni di questo tipo di apparecchio sono risultate inferiori alle aspettative al punto che effettivamente si è dovuto ricorrere al *leasing* di 24 Tornado dalla Gran Bretagna per coprire le necessità delle Forze armate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste dichiarazioni del capo di Stato maggiore dell'Aeronautica e se la Difesa intenda effettivamente procedere rottamando o vendendo a paesi terzi 36 o 73 velivoli nuovi per finanziare il programma Eurofighter;

se, qualora ciò corrisponda a delle effettive intenzioni, il Ministro non ritenga di dover informare la Commissione sulle modalità di svolgimento di queste operazioni affinchè questa possa essere messa in grado di valutarne la reale portata economica;

se non si ritenga altresì di dover indagare approfonditamente sui motivi del fallimento del programma AMX e sui costi reali di questo programma e di dover informare il Parlamento in proposito;

quali garanzie può fornire il Ministro in indirizzo per assicurare al Parlamento e ai cittadini che il programma Eurofighter non vada incontro ad un fallimento operativo analogo a quello del progetto AMX.

(4-09050)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che dopo mesi di attesa circa quello che avrebbe dovuto essere il nuovo *partner* dell'Alitalia per un rafforzamento di quest'ultima sul mercato internazionale attraverso una *joint venture,* si è pervenuti all'intesa con la KLM, annunciata nei giorni scorsi, che, per quanto è stato comunicato e pubblicato, nulla appare di più d'un accordo *interlines* per il coordinamento degli orari con l'aggiunta di un impegno a privilegiare lo scalo di Varese Malpensa, con la chiara finalità di fare cosa grata al Ministro dei trasporti e della navigazione;

che, com'è noto, questi è responsabile di un contestato e dissennato editto per il trasferimento in blocco entro il 1º novembre 1998 del traffico aereo (eccezione fatta per il volo Milano – Roma – Milano) dall'aeroporto di Milano – Linate a quello di Malpensa;

che, tenendo conto anche di ricorrenti voci circolanti nel mondo del trasporto aereo, l'annunciata intesa con la KLM (a capitale privato) in realtà sarebbe esclusivamente un *escamotage* posto in atto dal *management* dell'Alitalia per evitare l'imposizione da parte del Governo di una *joint venture* con l'Air France, una delle superstiti compagnie statali europee;

che un apparentamento dell'Alitalia con l'Air France, particolarmente gradito in questo momento al Governo italiano per connessioni

con la questione delle trentacinque ore di lavoro settimanali, porrebbe le condizioni per bloccare la continuazione del risanamento dell'Alitalia e per fare sì che la compagnia continui a funzionare come riserva di lottizzazione partitica impedendone la promessa privatizzazione,

si chiede di conoscere:

l'opinione del Governo su quanto in premessa;

se, nella valutazione governativa, l'esigenza di ricorrere a manovre quali quelle sintetizzate in premessa rappresenti la via migliore per consentire all'Alitalia di pervenire al totale risanamento e ad una completa ed effettiva privatizzazione.

(4-09051)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che a giudicare dalle dichiarazioni del Ministro dei trasporti parte predominante dei problemi delle Ferrovie dello Stato andrebbero ricercati nell'esubero di personale, per il quale si progetta il prepensionamento;

che i vari atti di sindacato ispettivo del Senato – ai quali il Ministro dei trasporti non ha fatto pervenire risposta, com'è sua abitudine generalizzata – avevano sollecitato spiegazioni circa assunzioni di elementi all'ufficio stampa ed all'ufficio relazioni pubbliche delle Ferrovie dello Stato con retribuzioni dell'ordine delle decine di milioni di lire al mese;

che almeno una di queste assunzioni deriva dall'interessamento del Vice presidente del Consiglio su richiesta dell'ex presidente della Finmeccanica spa, attualmente consigliere d'amministrazione dell'ACEA;

che per un'altra di queste assunzioni erano note le connessioni familiari con un dirigente dell'ANSA, agenzia che fruisce di erogazioni per centinaia di miliardi dal Governo e che rappresenta la principale fonte di notizie ed informazioni per la stampa italiana;

che di recente, mentre era in atto la polemica sulle disastrose e fallimentari condizioni delle Ferrovie dello Stato (peraltro innescata dal Ministro dei trasporti come se egli fosse un rappresentante dell'opposizione oppure dell'utenza e non già, come in realtà, il Ministro responsabile, e con la palese finalità di «salvare la testa» di Gianfranco Cimoli, già da 14 mesi amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato), su numerosi quotidiani italiani comparivano mezze pagine di inserzioni pubblicitarie delle stesse Ferrovie; si è così riscontrato a volte che, nella stessa pagina ove a titoli di scatola erano denunciati inefficienze, disservizi, incidenti, omissioni da parte delle Ferrovie, pochi centimetri più in basso comparivano scritte elogistiche del servizio ferroviario delle stesse Ferrovie dello Stato come: «Biblioteca, soggiorno, ufficio. In treno si può dormire, studiare, leggere, lavorare, camminare, stare in piedi o sedersi e fare tante altre cose. Un mezzo sicuro, affidabile che, ogni anno, trasporta circa mezzo miliardo di persone. Conoscete altri mezzi con tutte queste qualità? Ferrovie dello Stato. Prima di tutto, Voi»;

che a responsabile delle gestione della rete delle Ferrovie è stato posto un dirigente proveniente dal sindacato (detta parte delle Ferrovie sarà quella che rimarrà di proprietà dello Stato italiano);

che, secondo informazioni pervenute allo scrivente la gestione dei 5.000 e più alloggi facenti parte del patrimonio delle Ferrovie sta per essere affidata ad un'organizzazione sindacale,

si chiede di sapere:

se, prima di procedere con prepensionamenti all'allontanamento dalle Ferrovie dei lavoratori in esubero, non si ritenga doveroso esaminare finalità effettive, utilità, ammissibilità sotto l'aspetto legale e deontologico, retroscena e costi delle citate assunzioni «speciali» presso l'ufficio stampa e relazioni pubbliche delle Ferrovie;

quante altre assunzioni, ed a quali condizioni retributive, siano state effettuate da parte delle Ferrovie dello Stato su raccomandazione o segnalazione del Vice presidente del Consiglio dei ministri e Ministro per i beni culturali;

come il Governo – a parte l'aspetto umoristico dell'accadimento – spieghi il persistere della pubblicazione sui quotidiani dei citati inserti pubblicitari delle Ferrovie dello Stato;

se il Governo sia in condizioni di escludere fattivamente che la pubblicazione degli inserti pubblicitari in questione abbia la finalità di indurre gli editori dei quotidiani interessati a far mitigare commenti ed apprezzamenti nei confronti delle Ferrovie dello Stato e ad omettere la pubblicazione di fatti particolarmente gravi per le Ferrovie stesse;

la ragione sociale dell'agenzia o delle agenzie di pubblicità cui le Ferrovie dello Stato si sono rivolte per la campagna pubblicitaria nella quale rientrano le inserzioni citate, l'ammontare complessivo che tale campagna viene a costare alle Ferrovie, l'ammontare ed i destinatari delle provvigioni connesse con la campagna pubblicitaria di cui si sta parlando;

se il Governo sia in grado di escludere, se del caso disponendo appositi accertamenti, che fra i beneficiari delle provvigioni o degli altri introiti connessi con la campagna pubblicitaria in questione vi siano componenti dello *staff* del Ministro dei trasporti e dell'amministratore delegato delle Ferrovie e/o appartenenti agli uffici stampa, pubblicità e relazioni pubbliche delle Ferrovie stesse;

come si spieghi il fatto che la magistratura italiana, spesso tanto sollecita nell'aprire procedimenti su avvenimenti di infima rilevanza e nel perseguire individui sulla base di elementi di minima consistenza, non ha proceduto finora in termini appropriati ad incisivi adempimenti nei confronti dei responsabili delle Ferrovie;

se il Governo confermi l'attribuzione della responsabilità della gestione della rete ad un dirigente di estrazione sindacale e l'affidamento della gestione degli alloggi delle Ferrovie ad un'organizzazione sindacale;

se, in caso di conferma al quesito di cui sopra, il Governo ritenga che i provvedimenti in oggetto siano compatibili con un sano ed effettivo avviamento delle Ferrovie al risanamento ed alla privatizzazione, oppure se invece rientrino nel deteriore andazzo di clientelismo e di lot-

tizzazione della cosiddetta «prima Repubblica«, con ulteriore aggravio di quanto il contribuente è obbligato a devolvere alle Ferrovie dello Stato con infime contropartite;

come venga spiegato il fatto che il Ministro dei trasporti, allorquando viene posto in termini stringenti dinanzi alle responsabilità connesse con le disastrose condizioni delle Ferrovie adduce che il «proprietario» delle Ferrovie stesse e pertanto depositario dei poteri di destituzione, nomina, eccetera, è il Ministro del tesoro, il quale, a propria volta, sembra comportarsi nei confronti delle Ferrovie dello Stato come persona del tutto disinteressata ai fatti.

(4-09052)

BONFIETTI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso che si hanno notizie secondo le quali sarebbe stato istituito presso lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare una sorta di ufficio «generali pensionati» divenuto nei fatti il centro operativo dell'attività di sostegno degli imputati nel procedimento per la strage di Ustica, si chiede di conoscere:

nell'eventualità che tale struttura sia stata effettivamente realizzata, ogni possibile notizia sulla nascita, sulle finalità, sulle modalità di funzionamento e di accesso e sul personale addetto;

inoltre, se strutture a disposizione di personale non più in servizio siano presenti anche presso gli Stati maggiori di altre Armi.

(4-09053)

DOLAZZA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che alle ore 16,25 di lunedì 22 dicembre 1997 un'auto colore verde, targata AG 792 LZ, con lampeggiatore spento e due uomini in abito civile a bordo sui sedili anteriori percorreva in Roma ad elevata velocità via della Dogana Vecchia in direzione di piazza Sant'Eustachio: gli occupanti giunti in prossimità dell'edicola dei giornali, invitati a moderare la velocità, per tutta risposta accendevano il lampeggiatore proseguendo con elevata accelerazione, si chiede di conoscere:

l'ente di assegnazione della vettura; generalità, qualifica e corpo d'appartenenza del guidatore e del passeggero di detta auto, nonchè i dettagliati motivi per i quali detta auto era in movimento ed il guidatore, all'invito di rallentare, usava i sistemi di emergenza in dotazione alla vettura e i motivi per i quali lo stesso si arrogava il diritto di violare i princìpi elementari del codice della strada;

i provvedimenti che il Ministro in indirizzo – previ gli accertamenti del caso – riterrà di adottare nei confronti del guidatore e del passeggero di detta auto, a meno che le risultanze degli accertamenti non siano tali da procedere a denuncia all'autorità giudiziaria;

se il Ministro dell'interno – il quale non ha mai risposto ai numerosi atti parlamentari di sindacato ispettivo inoltrati dallo scrivente, che denunciavano comportamenti illegali, teppistici e comunque inammissibili da parte di appartenenti alla polizia alla guida di auto di servizio e non, in servizio di scorta e per altre finalità o fuori servizio oppure di pilotaggio di mezzi aerei – non ritenga urgente organizzare un servi-

zio di vigilanza in proposito, sia per tutelare la meritata stima che la collettività nazionale nutre giustamente verso la grande maggioranza dei benemeriti appartenenti ai corpi di polizia, sia per evitare – se possibile – che i comportamenti teppistici di un'esigua minoranza, unitamente ad inadeguati metodi addestrativi, sfocino negli atteggiamenti antidemocratici di cui di recente, come documentato dalla TV, hanno dato prova alcuni reparti di polizia di Stato.

(4-09054)

TOMASSINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Considerato:

che presso le Poste di Busto Arsizio, in provincia di Varese, si sono verificati gravi e preoccupanti ritardi nella consegna della corrispondenza;

che tali ritardi penalizzano l'attività imprenditoriale che già opera tra mille difficoltà;

che ci sono voluti ben sedici giorni perchè mille copie del giornale «Busto domani», inviate dall'ufficio postale di Busto Arsizio, arrivassero a destinazione nella stessa città;

che a nulla sono valse le proteste presso la Direzione dell'Ente poste e telecomunicazioni di Busto Arsizio, alle quali sono state date irrilevanti giustificazioni come la mancanza di personale e altre amenità del genere,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente ed opportuno un decisivo intervento per risolvere tale situazione di disagio, affinchè episodi di difettoso funzionamento di un servizio pubblico, che mortificano l'editoria periodica e che attentano alla libertà di stampa, possano rapidamente cessare.

(4-09055)

PERUZZOTTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il cittadino bulgaro Vassilev Nikolov Vladimir, con regolare permesso di soggiorno e regolare contratto di lavoro in Italia, ha ricevuto in data 23 ottobre 1997 il parere favorevole, da parte del Ministero degli affari esteri, per il ricongiungimento in Italia dei propri familiari;

che, a distanza di due mesi, nonostante lo stesso si sia recato quotidianamente in ambasciata a Sofia, la nostra ambasciata non è stata in grado di rilasciare i relativi visti;

che questo comportamento potrebbe costare al signor Vassilev la perdita del posto di lavoro, oltre a costringerlo a sopportare spese per il soggiorno in Bulgaria,

l'interrogante chiede di sapere:

se l'adesione al Trattato di Schengen sia effettiva o una pura operazione propagandistica e di facciata;

se si intenda continuare a scoraggiare l'immigrazione legale a favore di quella clandestina;

se non si intenda intervenire presso le varie rappresentanze diplomatiche per il rispetto dei diritti dei vari cittadini.

(4-09056)

WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sul «Corriere della Sera» del 23 dicembre 1997 viene riportato che «quattrocento pistole vendute irregolarmente, tra il '90 e il '92 dall'armeria Brown Bess di Susa (Torino), servivano anche a fermare la Lega Nord e i movimenti secessionisti, così come era stato fatto per il terrorismo»;

che a sostenere questa tesi sarebbe stata in data 22 dicembre 1997, in corte d'appello a Torino, la ex titolare dell'armeria, Luisa Duodero, imputata insieme al figlio Andrea Torta,

gli interroganti chiedono di conoscere:

chi siano coloro che hanno acquistato tali armi e quindi se facciano parte di una banda armata ben organizzata;

se i magistrati che stanno svolgendo indagini sulla Lega Nord per la Padania indipendente stiano verificando quanto dichiarato da Luisa Duodero;

se le armi siano state recuperate e con quali motivazioni acquistate.

(4-09057)

RUSSO SPENA, SALVATO. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'ambiente.* – Premesso:

che è nei programmi del Ministero di grazia e giustizia la realizzazione di una nuova struttura penitenziaria a Favignana;

che il carcere di Favignana era stato destinato, negli anni di piombo, a carcere di «massima sicurezza»; la struttura, infatti, presenta tutte le caratteristiche di un luogo di detenzione speciale: insufficiente ad ospitare i detenuti e ad offrire spazi per attività sportive, ricreative e culturali; le celle sono situate sotto il livello del mare e dalle pareti filtra l'acqua, i servizi igienici sono inadeguati ed insufficienti;

che tali condizioni impediscono di assicurare, nel rispetto delle leggi, lavoro, assistenza medica, colloqui, attività scolastica;

che il disagio in cui vivono i detenuti origina frequentemente gravi sintomi di depressione psicologica; nell'agosto del 1997 un detenuto maghrebino si è tolto la vita impiccandosi;

che anche il personale (agenti di custodia, educatori, personale amministrativo) ha denunciato, ripetutamente, le precarie condizioni esistenti all'interno del carcere;

che a fronte di tale situazione, si rende quanto mai urgente la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'attuale struttura, unitamente a piani di intervento mirati a realizzare esperienze di formazione, di lavoro, di attività sportive;

che la costruzione di un nuovo edificio penitenziario arrecherebbe un danno ingente al patrimonio ambientale dell'isola e pregiudicherebbe irreversibilmente la sua vocazione turistica a fronte di presunti benefici occupazionali,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno rivedere l'ipotesi di costruzione di un nuovo carcere ed attivare un serio progetto

di ristrutturazione di quello esistente per rendere migliori le condizioni materiali di vita dei detenuti e dei lavoratori del carcere di Favignana.

(4-09058)

MANFROI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che nelle vallate alpine, in occasione di ogni nevicata, anche di modesta entità, si verificano frequenti interruzioni di energia elettrica, anche di lunga durata, dovute principalmente al cattivo stato di manutenzione delle linee elettriche;

che tali interruzioni determinando la sospensione di molti servizi, tra cui principalmente il blocco degli impianti di riscaldamento, provocano gravi disagi fra la popolazione, soprattutto fra le persone anziane, gli ammalati, i bambini;

considerato che le valli alpine offrono a buon mercato la materia prima necessaria per la produzione dell'energia idroelettrica e meriterebbero quindi di essere ripagate con un servizio almeno accettabile,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministero dell'industria, nell'ambito delle proprie competenze, non intenda intervenire presso l'Enel affinchè si proceda ad una accurata revisione delle linee di distribuzione nelle zone alpine, con particolare attenzione allo stato dei materiali e al disboscamento delle aree adiacenti agli elettrodotti così da garantire anche agli utenti della montagna alpina (che ne hanno diritto come e forse più degli altri cittadini italiani) la sicurezza nella fruizione del servizio.

(4-09059)

RUSSO SPENA, SALVATO, SEMENZATO, PIERONI, RIPAMONTI, LUBRANO DI RICCO, BOCO, DE LUCA Athos, LORETO, SARTO, BORTOLOTTO, CORTIANA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* Premesso:

che il 30 settembre 1986, all'aeroporto di Fiumicino, il tecnico nucleare Mordechai Vanunu viene rapito dal Mossad (servizi segreti israeliani); l'episodio avveniva pochi giorni prima che le rivelazioni di Vanunu sul progetto nucleare clandestino di Israele venissero pubblicate sulle pagine del settimanale londinese «Sunday Times»; fino a novembre dello stesso anno non si avevano notizie di Vanunu, che sembrava «scomparso»; poi è arrivata la notizia che era stato rapito, drogato e in seguito trasportato in Israele a bordo di un aereo recante bandiera della Panamian; da allora Vanunu è tenuto in cella di isolamento nel carcere israeliano di Ashkelon, per scontare una pena complessiva di diciotto anni di reclusione;

che nel 1976 Mordechai Vanunu diveniva tecnico nucleare della base di Dimona, nel deserto del Negev, in Israele; nel corso degli anni ha avuto modo di constatare l'illegalità e la pericolosità del progetto nucleare della base di Dimona, ha avuto numerosi incontri con pacifisti antinucleari, sino a che nella sua coscienza è maturata la decisione di rivelare al suo popolo la realtà dei fatti, la pericolosità del progetto nucleare israeliano, in rapido sviluppo e ad insaputa dei cittadini, della co-

munità internazionale e del Parlamento israeliano, nonchè in netta violazione dei trattati internazionali contro la proliferazione nucleare; e al settimanale londinese «Sunday Times» che consegnava documenti fotografici del laboratorio di Dimona e informazioni riguardanti il progetto segreto;

che nel marzo del 1988, dopo il rapimento ed il trasferimento in Israele, veniva accusato di spionaggio e tradimento ai danni dello Stato, condannato alla pena di 18 anni di reclusione, i primi due con controllo video e illuminazione 24 ore su 24;

che Mordechai Vanunu aveva 33 anni e da allora, fino ad oggi che ne ha 42, non ha più messo piede fuori dalla cella di isolamento;

che nel corso della sua carcerazione molte personalità ed organizzazioni si sono occupate del suo caso ed hanno promosso campagne per la sua liberazione: tra gli altri Joseph Rotblat, premo Nobel per la pace 1995, che ha presieduto la Conferenza internazionale per la liberazione di Vanunu tenutasi a Tel Aviv; Amnesty International ha più volte partecipato a campagne per la sua liberazione e, in Italia, l'Associazione per la pace si occupa da anni del caso; per ben quattro volte Vanunu è stato candidato premio Nobel per la pace (1987, 1988, 1989, 1996), ma, nonostante i notevoli ed autorevoli interventi, continua a scontare la sua pena in isolamento e, per il momento, non si intravedono speranze che almeno l'isolamento gli sia risparmiato per gli anni ancora da scontare,

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno che il Governo si adoperi per la riapertura del caso del rapimento di Mordechai Vanunu avvenuto in territorio italiano il 30 settembre 1986 e del suo arresto, in violazione della Civil Covenant and Political Rights, secondo cui «nessuno può essere soggetto ad arresti o a detenzioni arbitrari», eseguiti in uno Stato straniero da parte di autorità di uno Stato estero;

se non si valuti la necessità di compiere i passi politici e giuridici necessari alla sua liberazione.

(4-09060)

PETRUCCI. – *Ai Ministri del commercio con l'estero, degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dei trasporti e della navigazione*. – Premesso:

che il 1º dicembre del 1997 è entrata in vigore una legge emessa dalla MSA (Marine Safety Agency), Department of Transport inglese, dove è regolamentata tutta la navigazione per navi da diporto battenti bandiere inglesi, adibite al noleggio (*commercial use*);

che in base a tale nuova normativa, i relativi certificati di abilitazione verranno esclusivamente rilasciati da enti privati con sedi sparse in tutto il mondo tranne che in Italia;

che la questione è rilevante in quanto l'80 per cento delle navi da diporto battono bandiera inglese o di un protettorato inglese, e di queste moltissime sono adibite al noleggio; conseguentemente

molti equipaggi italiani di unità da diporto sono imbarcati su barche battenti bandiera inglese;

che questa nuova regolamentazione impone ai comandanti italiani di conseguire l'abilitazione inglese, con notevoli problemi, sia per l'ubicazione di questi enti privati situati tutti fuori dall'Italia, sia per le spese rilevanti che dovrebbero sostenere;

che, in concreto, sta avvenendo una esclusione degli equipaggi italiani dalla possibilità di imbarco su navi che battono bandiera inglese o di quei protettorati che seguono tali regole;

che, visto l'evolversi della situazione, alcuni comandanti italiani hanno contattato direttamente l'MSA (Marine Safety Agency) inviando una richiesta di approvazione per il riconoscimento della patente di abilitazione al comando di unità da diporto di cui dispongono; la risposta ricevuta è stata negativa perchè tale patente non è ritenuta conforme alla Convenzione STCW 78 sull'addestramento dei naviganti;

che con la nuova situazione che si è venuta a creare molti comandanti italiani sono già stati avvisati che saranno rimpiazzati con personale inglese o di altre nazionalità;

che, oltre all'ovvio danno per i comandanti italiani, tale situazione comporterà un danno più generale per l'economia dei nostri porti, perchè mentre i comandanti di nazionalità italiana tendevano solitamente a rivolgersi a porti nazionali per gli approvvigionamenti, il personale, le agenzie marittime, le opere di cantieristica difficilmente ciò avverrà con comandanti di altre nazionalità,

si chiede pertanto di conoscere:

se, alla luce della nuova normativa inglese, esista la possibilità, in base alla Convenzione internazionale STCW 78, per chi è in possesso di tutti i requisiti, di trasformare la patente di abilitazione di comando di navi da diporto in un titolo professionale o in un altro titolo riconosciuto a livello internazionale;

comunque, come il Governo italiano intenda affrontare questa delicata questione.

(4-09061)

DE CAROLIS, DUVA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e dei lavori pubblici e per le aree urbane*. – Premesso che il sindaco di Roma, Francesco Rutelli, ha annunciato, attraverso tutti gli organi di informazione, che importanti opere pubbliche per il territorio comunale, in programma per il Giubileo del 2000, non potranno essere effettuate entro la scadenza programmata del 31 dicembre 1999 per difficoltà di ordine burocratico;

appreso che fra tali opere figura il sottopasso di Castel Sant'Angelo, una realizzazione molto attesa anche per i miglioramenti che ne deriverebbero al traffico cittadino durante l'Anno Santo e per la cui esecuzione il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici appare non adeguato;

ritenuto come analoghe difficoltà esistano anche per quanto riguarda le opere pubbliche per il Giubileo del 2000 programmate «fuori della regione Lazio»;

atteso che tali notizie hanno suscitato sgomento ed indignazione presso l'opinione pubblica, non solamente nel nostro paese,

alla luce delle suindicate considerazioni, al fine di evitare palleggi di responsabilità fra gli organi dello Stato, gli interroganti chiedono di conoscere se il Presidente del Consiglio e i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle comunicazioni al Senato, già programmate, intendano esporre le motivazioni al fine di verificare la possibilità di rimuovere ogni ostacolo per adempiere al compimento delle opere programmate. (4-09062)

PEDRIZZI, BONATESTA, PALOMBO, PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che nel giugno scorso il Governo aveva concluso specifici accordi sul prezzo delle barbabietole da zucchero e ai produttori era stata promessa la corresponsione di 11.600 lire al quintale;

che, invece, dopo sei mesi, al momento della vendita sono state riconosciute solo 10.000 lire con grave danno degli operatori del settore;

che questo «taglio» del premio sulla coltivazione delle barbabietole sta mettendo in ginocchio tutti i produttori, incidendo pesantemente – ancora una volta – su un altro settore dell'agricoltura, già duramente colpita in altri suoi comparti come quello del latte, dell'olio, dell'olivicoltura e della floricoltura;

che la regione Lazio, ed in particolare la provincia di Latina, nell'ultimo periodo hanno visto estendere la coltivazione di questo prodotto da 2.300 ettari a 3.000 con un recupero di produzione che, all'inizio degli anni '90, aveva subìto una flessione a causa della chiusura dello zuccherificio di Latina;

che gli sforzi di questo comparto, pur avendo prodotto i risultati sperati in termini di «quantità» rischiano, con il mancato predetto riconoscimento, di produrre non solo la chiusura di queste aziende agricole, ma soprattutto – e questo sarebbe veramente grave – l'abbandono di questo tipo di coltivazione da parte dei produttori del Lazio, con la conseguenza che le quote di produzione verrebbero automaticamente assorbite dagli operatori dell'Italia settentrionale,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali urgenti provvedimenti intenda disporre il Ministro in indirizzo al fine di scongiurare la paventata serie di ripercussioni negative sul settore della produzione bieticola;

quali iniziative si intenda adottare soprattutto nei confronti degli operatori agricoli di Latina e di tutto il Lazio, considerato che questi rappresentano la maggior parte degli operatori meridionali di questo tipo di produzione;

quale politica intenda seguire il Governo dato che, a livello di trattative e conseguenti accordi comunitari, si gioca il futuro della nostra

produzione bieticola che, per dirla in cifre, è rappresentata da 80.000 aziende agricole, 24 zuccherifici con 3.000 operai fissi e oltre 5.000 stagionali cui vanno aggiunti, come indotto, altri 4.000 operatori tra trasportatori e terzisti.

(4-09063)

DI ORIO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 6 novembre 1997, sulla base della legge n. 254 del 1997, il Ministro di grazia e giustizia ha individuato, con proprio atto, i criteri per la istituzione delle sedi distaccate di tribunale;

che tali criteri prevedono in particolare:

*a)* un carico di lavoro delle sezioni distaccate tale da richiedere la presenza di almeno due magistrati;

*b)* un bacino di utenza superiore ai 60.000 abitanti ed una densità di popolazione superiore ai 40 abitanti per chilometro quadrato nonchè la possibilità di collegamento con la sede giudiziaria in tempi medi ponderati non superiori all'ora;

che, con l'applicazione di tali criteri, la sede distaccata di Tagliacozzo, attualmente pretorile, verrebbe ad essere soppressa anche se rispetta la condizione della densità di popolazione;

che tali criteri, basati esclusivamente su valutazioni aritmetiche, non tengono conto in alcun modo delle oggettive situazioni locali, che nel caso di Tagliacozzo sono costituite dalla notevole ampiezza del territorio del mandamento comprendente ben otto comuni, tutti ubicati in territorio montano e distanti tra loro;

considerato:

che la situazione topografica e climatica del territorio mandamentale crea, allo stato attuale, notevoli difficoltà per l'accesso agli uffici giudiziari di Tagliacozzo, specie nella stagione invernale, particolarmente lunga, anche per l'insufficienza delle comunicazioni;

che la zona interessata riceve costantemente un incremento notevolissimo dei suoi abitanti in quanto meta, da quasi cento anni, di un consolidato turismo che, nei fine settimana, nelle festività e soprattutto nel periodo estivo, quintuplica la popolazione;

che la soppressione della sede di Tagliacozzo certamente non realizzerebbe la possibilità di collegamento con la sede giudiziaria di Avezzano in tempi medi ponderati non superiori all'ora;

rilevato:

che la sede di Tagliacozzo, operante sin dal 1815, ha un carico di oltre 1.500 procedimenti civili e penali e che alla stessa fanno capo comuni nei quali, a causa della relativa vicinanza con Roma e per effetto di un recente sviluppo industriale, sono in forte crescita reati di vario tipo;

che la città di Tagliacozzo vanta una tradizione culturale ed artistica più che millenaria ed è stata sempre sede di una struttura giudiziaria, anche prima del 1815 e almeno sin dal XVII secolo, come testimoniano i numerosi documenti ancora conservati presso l'archivio storico del comune;

che Tagliacozzo è sede d'una compagnia di carabinieri che ha competenza su un territorio composto da 18 comuni e da 45.000 abitanti, di un ospedale civile che serve un vastissimo circondario, di una stazione ferroviaria, di antichissime comunità ecclesiali e conventuali;

considerato:

che la creazione in città di una sezione staccata del tribunale non determinerebbe oneri aggiuntivi per l'amministrazione giudiziaria, giacchè si eviterebbe il degrado di un edificio costruito *ad hoc* molto di recente, si decongestionerebbe la precaria situazione lavorativa del tribunale di Avezzano e si eviterebbero nuove spese in quella città, per creare invece nuove sedi guidiziarie ove collocare gli impiegati ed i servizi derivanti dalle soppresse sezioni staccate di pretura che non possono in alcun modo essere accolte nei vecchi ed ormai saturi locali del tribunale di Avezzano;

che la legge n. 97 del 31 gennaio 1994, all'articolo 22, recita testualmente quanto segue:

gli uffici statali esistenti nei comuni montani possono essere accorpati previo parere dei loro sindaci e dei presidenti delle comunità montane;

i provvedimenti adottati in contrasto con i pareri resi ai sensi del comma 1 devono contenere le ragioni che hanno indotto a discostarsene;

che, infine, l'amministrazione della giustizia costituisce un servizio essenziale per i cittadini, particolarmente nell'attuale società,

si chiede di sapere se sia possibile rivedere i criteri espressi nella citata disposizione del 6 novembre 1997 per quanto riguarda le zone montane, già sottoposte ad una sistematica spoliazione di pubblici uffici e servizi, con inevitabile degrado del tessuto sociale, in modo da evitare la soppressione della sede distaccata di Tagliacozzo trasformandola in sede distaccata di tribunale, tenendo adeguatamente conto delle prescrizioni della richiamata legge n. 97 del 1994.

(4-09064)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che la componente del CoMiPar della regione Friuli-Venezia Giulia ha assunto, recentemente, decisioni che destano forti perplessità;

che nella seduta del CoMiPar del 17 settembre 1997 la parte militare ha ammesso di non aver, a suo tempo, inviato al Ministero della difesa il parere negativo sulle schede n. 52 e n. 53 relative all'ampliamento della base USAF di Aviano, in quanto mancanti delle proposte alternative, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 780 del 1979;

che tali proposte alternative, considerati i settori e gli ambiti di intervento dei progetti esaminati, sono impossibili da avanzare;

che l'ufficio legislativo e legale della regione, in data 25 settembre 1989 (protocollo n. 2987/UL-c/32-4263/89) ha dato un'interpretazione autentica del suddetto articolo 4 richiamando l'articolo 3 della legge n. 898 del 1976 che recita testualmente «anche con proposte alternative»; lo stesso parere, inoltre, chiarisce come la «normativa non dispone

che il Ministero della difesa, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa e stante la non presentazione di proposte alternative, non possa assumere le definitive determinazioni di sua competenza»;

che l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, con lettera in data 17 dicembre 1997, definisce tali decisioni «una scorrettezza molto grave»,

si chiede di sapere se le anomale procedure adottate dalla parte militare del CoMiPar non siano lesive dell'autorevolezza e pregiudizievoli dell'autonomia della parte civile presente nel Comitato.

(4-09065)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in un recente incontro con l'Opera nomadi di Napoli il questore, dottor Labarbera, ha preannunziato che entro un mese verrà effettuato un controllo a tappeto nei campi nomadi della provincia e che tutti gli «irregolari« (che sono la maggioranza) verranno espulsi;

che i Rom jugoslavi che risiedono sul territorio italiano raggiungono approssimativamente la cifra di 30.000 unità e sono per la maggior parte profughi di guerra;

che l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dell'agosto scorso ribadisce la possibilità di concedere permessi di soggiorno a tutti i cittadini jugoslavi giunti in Italia dopo il luglio del 1991 e fino all'agosto del 1997 (purchè non abbiano commesso gravi reati) ma esclude la possibilità di regolarizzare gli zingari jugoslavi che sono presenti in Italia da 20-30 anni;

che lo scorso novembre l'Opera nomadi ed alcune associazioni zingare in un incontro con i parlamentari hanno fatto presente che la legge sull'immigrazione all'esame del Senato ignora totalmente i drammatici problemi della popolazione Rom jugoslava che risiede in Italia; anzi, questa legge aggraverà ulteriormente lo *status* di Rom poichè sospingerà gli zingari verso la più totale clandestinità e verso l'espulsione;

che sono tutt'ora in corso, in alcune zone della ex Jugoslavia, operazioni di pulizia etnica che hanno come obiettivo gli zingari, sopravvissuti alla guerra e alle stragi, cui non viene perdonato di essersi rifiutati di combattere,

si chiede di sapere quale intervento il Governo ritenga di dover adottare per affrontare e risolvere il problema dei Rom presenti sul territorio nazionale, considerando che coloro che sono in Italia da decine d'anni hanno figli nati nel nostro paese e si sentono italiani a tutti gli effetti.

(4-09066)

RECCIA, CUSIMANO, MAGNALBÒ, BEVILACQUA, PACE. – *Al Ministro per le politiche agricole.* – Premesso:

che dopo i recenti malumori registrati da più parti sulla drammatica questione delle quote latte sorgono molti dubbi circa l'effettiva individuazione degli illeciti;

che, in particolare, ci si chiede come gli stessi organi istituzionali a ciò preposti (1ª Commissione Lecca, 2ª Commissione Lecca, Comitato di supporto, Commissione ministeriale *ad hoc*) che hanno individuato le anomalie del sistema delle quote, non siano stati in grado finora di risolvere neanche parzialmente tali disfunzioni;

che ci sembra lecito considerare che nel variopinto sistema delle frodi attuate ce ne potrebbero essere molte ascrivibili alle seguenti ipotesi:

1) latte in polvere trasformato in latte intero e commercializzato come latte fresco;

2) pasta caseina, per uso animale, trasformata in formaggio fresco;

3) acquisto di latte proveniente da paesi terzi e commercializzato come latte proveniente da stalle nazionali;

4) certificazione diversa, rispetto all'effettiva quantità di latte commercializzato, da parte delle aziende di commercializzazione di latte all'estero che abbiano ottenuto il contributo CEE alla penetrazione del prodotto sul mercato estero,

si chiede di conoscere quali ipotesi di frode siano state riscontrate ed accertate dal Ministero, d'intesa con l'Ispettorato centrale repressione frodi (articolo 8, legge n. 491 del 1993) e, in particolare, se tra esse vi siano le ipotesi sopra descritte, o se si tratti solamente di letteratura allarmistica, attesa la sussistenza di atti fraudolenti realmente configurabili ai danni della Comunità europea.

(4-09067)

MANFREDI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la legge n. 147 del 1997 concerne «Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro»;

che l'articolo 3 della citata legge affida al consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS il compito di determinare l'importo provvisorio di detto trattamento tra il 25 per cento e il 50 per cento del salario lordo medio annuo percepito dal lavoratore in Svizzera;

che detto trattamento per l'anno 1997 è stato determinato nella misura del 35 per cento (cioè del 70 per cento della misura massima determinabile);

che per l'anno 1998 il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS, in data 2 dicembre 1997, ha ritenuto invece di limitare detto importo alla misura provvisoria del 25 per cento (cioè del 50 per cento della misura massima determinabile);

che nelle casse dell'INPS il deposito accumulato per i versamenti retrocessi dalla Svizzera per gli anni precedenti assomma alla cifra di lire 150 miliardi,

l'interrogante chiede di sapere:

in base a quali parametri previsionali il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia deciso per il secondo semestre 1997 di

limitare il trattamento di disoccupazione alla misura del 35 per cento del salario medio annuo percepito in Svizzera e per l'anno 1998 di ridurlo drasticamente in termini di trattamento provvisorio alla misura del 25 per cento, come sopra determinato;

se il consiglio di amministrazione nazionale dell'INPS abbia osservato tutte le disposizioni imposte dalla legge n. 147 del 1997.

(4-09068)

BUCCIERO, BONATESTA, CURTO, BOSELLO, MANTICA, DEMASI, MAGLIOCCHETTI, CUSIMANO, MAGGI, MAGNALBÒ, MARRI, CARUSO Antonino, BEVILACQUA, MONTELEONE, PALOMBO. – *Al Ministro di grazia e giustizia*. – Premesso:

che in data 1º febbraio 1997 il sostituto procuratore della Repubblica di Roma dottor Vincenzo Roselli richiedeva l'archiviazione del procedimento penale n. 1812/97 in cui risultano indagati per il reato di strage i signori: Bentivegna Rosario, Capponi Carla e Balsamo Pasquale;

che in data 27 giugno 1997 il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio Pacioni a fronte dell'opposizione presentata dall'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, legale della parte lesa signor Giovanni Zuccheretti, si opponeva alla suddetta archiviazione disponendo ulteriori indagini;

che il dottor Pacioni, nell'esercizio delle sue funzioni, si è trovato sottoposto ad attacchi virulenti e faziosi da parte di alcune *lobby* e persino (come si apprende da un brano della lettera del suddetto giudice per le indagini preliminari risultante agli atti ed indirizzata al presidente della sezione del giudice per le indagini preliminari di Roma dottor Salvatore Giangreco) da alcune pubbliche autorità («... La violentissima campagna di stampa di cui sono stato fatto segno e gli apprezzamenti negativi espressi anche da organi istituzionali...»);

che nella lettera in questione si rileva come lo stesso dottor Maurizio Pacioni richiedeva per vie gerarchiche di valutare «l'opportunità di assegnare il procedimento medesimo ad altro collega»,

si chiede di sapere:

se si possa ravvisare negli attacchi a cui è stato sottoposto il dottor Maurizio Pacioni non solo un atto gravissimo di interferenza coi poteri giurisdizionali di questo Stato ma manovre che si possano ragionevolmente considerare parte di un piano destabilizzante teso nei suoi effetti anche a proteggere degli indagati;

se non si ritenga di dover offrire ad un giudice sottoposto a simili pressioni il necessario pubblico e istituzionale sostegno affinchè non si debba verificare l'ingiustizia per la quale un servitore dello Stato, amareggiato ed intimidito per non essere stato difeso da quei poteri che egli rappresenta, possa capitolare; capitolazione avvilente non tanto per lui ma soprattutto per il popolo e lo Stato italiano in quanto si vedrebbe piegata ad interessi di parte quella indipendenza della magistratura che, invece, in linea di principio, tanto viene sostenuta;

se il Ministro in indirizzo ritenga, infine, che il caso possa quantomeno suscitare la propria curiosità e se non ritenga di prendere diretto contatto con il dottor Pacioni anche se in via informale.

(4-09069)

SERENA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che risultano nel procedimento penale n. 1812/97 presso la procura della Repubblica di Roma indagati per il reato di strage i signori: Rosario Bentivegna, Carla Capponi e Pasquale Balsamo;

che in data 1º febbraio 1997 il sostituto procuratore della Repubblica di Roma dottor Vincenzo Roselli richiedeva l'archiviazione di detto procedimento penale;

che in data 27 giugno 1997, a fronte della opposizione presentata dalla parte offesa signor Giovanni Zuccheretti per il tramite del suo avvocato Francesco Caroleo Grimaldi, il giudice per le indagini preliminari dottor Maurizio Pacioni esprimeva parere contrario alla richiesta della procura, disponendo ulteriori indagini;

che si apprende dalla lettera di trasmissione depositata agli atti, relativa al procedimento penale di cui trattasi, indirizzata al presidente della sezione del giudice per le indagini preliminari di Roma dottor Salvatore Giangreco, nella quale il dottor Maurizio Pacioni denuncia come solo per aver espletato le proprie funzioni si fosse visto bersagliato, con grande scorrettezza, da attacchi di schieramenti politici e gruppi di potere appoggiati, in alcuni casi, persino da pubbliche autorità; si cita testualmente: «...La violentissima campagna di stampa di cui sono stato fatto segno e gli apprezzamenti negativi espressi anche da organi istituzionali...»;

che per i suesposti motivi lo stesso giudice dottor Maurizio Pacioni in data 30 giugno 1997 nella lettera di cui sopra chiedeva, al succitato diretto superiore, di valutare «l'opportunità di assegnare il procedimento medesimo ad altro collega»,

si chiede di sapere:

se siano stati presi i dovuti provvedimenti contro chi ha di fatto intralciato il libero svolgersi di una funzione costituzionale, ostacolando il corso della giustizia;

se siano state svolte le relative indagini al fine di appurare se tali intralci non nascondano manovre atte a tutelare illecitamente dei rei, con grave impedimento del corso della giustizia mediante l'intimidazione dei poteri giurisdizionali dello Stato;

se ci si sia attivati al fine di offrire il necessario supporto al giudice dottor Maurizio Pacioni, oggetto del vergognoso linciaggio, evitando le negative conseguenze derivanti alla giustizia da un ritiro, peraltro già paventato, resa che immancabilmente si verrà a configurare qualora questo giudice si dovesse veder abbandonato da quello stesso Stato che per tanti anni ha, con onore e umiltà, servito.

(4-09070)

FOLLIERI. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che sul quotidiano «Corriere della Sera» del 21 dicembre 1997 è riportata, a pagina 5, un'intervista a don Mario Frittitta, arrestato qualche settimana orsono, su ordinanza custodiale del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, con l'imputazione di favoreggiamento personale;

che l'articolo porta la firma di Felice Cavallaro;

che il carmelitano riferisce che, portato alla questura di Palermo e precisamente negli uffici della squadra mobile, scattarono le manette e aggiunge che un uomo gli disse: «Vada, lo spettacolo è lei...». Ed ecco, appena fuori, fotografi e cameramen. Che potevo fare io con l'abito della Chiesa e le manette? La serenità divenne angoscia. Pensai al Papa. Avrebbe visto un suo pastore in quel modo (...)»; questo è il racconto di padre Frittitta;

che l'articolo 42-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dalla legge 12 dicembre 1992, n. 492, prescrive, tra l'altro, che nelle traduzioni e cioè nel compimento dell'attività di accompagamento coattivo da un luogo ad un altro della persona ristretta nella libertà personale, vanno «adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti tradotti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per evitare ad essi notevoli disagi»;

che inoltre la disposizione puntualizza che l'uso delle manette ai polsi è obbligatorio «quando lo richiedono la pericolosità del soggetto o il pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendono difficile la traduzione. In tutti gli altri casi l'uso delle manette ai polsi o di qualsiasi altro mezzo di coercizione fisica è vietato»;

che appare evidente che i fotografi ed i cameramen erano, non casualmente, fuori della questura; essi si trovavano lì per immortalare «lo spettacolo» del frate in manette;

che quindi qualcuno della polizia li aveva avvertiti, forse quell'uomo di cui riferisce don Frittitta e che ebbe a pronunziare quella frase tremenda ed inquietante: «Vada, lo spettacolo è lei»,

l'interrogante chiede di sapere se il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Palermo, nell'ordinanza custodiale, abbia dettato le prescrizioni della traduzione, come è chiaramente indicato nel comma 5 del citato articolo 42-*bis* della legge n. 354 del 1975, ed inoltre individuato tutti coloro che, quali ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, parteciparono all'esecuzione del provvedimento restrittivo, le determinazioni che il Ministro dell'interno intenda prendere nei loro confronti.

Costoro, invero, a onta della chiara parola della legge, non hanno esitato ad ammanettare un sacerdote, rispetto al quale non ricorreva nessuna delle condizioni richieste dalla normativa.

(4-09071)

LAURO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che l'amministratore delegato della Gesac, la società che gestisce l'aeroporto di Capodichino, Mauro Poglio, nel corso di una conferen-

za-stampa ha dichiarato che nel 1997 l'aeroporto di Capodichino ha superato i tre milioni di passeggeri arrivando ad essere il terzo aeroporto d'Italia;

che il presidente della società Ludovico Barone ha confermato la cifra di tre milioni e 106.000 passeggeri in transito;

che il *trend* è crescente in quanto nel 1995 i viaggiatori erano 500.000 in meno;

che l'obiettivo della Gesac è ben più ambizioso puntando ad incrementare il traffico di un ulteriore 5 per cento, così da fare di Capodichino un aeroporto capace di ospitare sei milioni di passeggeri l'anno entro il 2015;

che l'aumento del traffico comporterebbe anche un incremento dell'occupazione con la assunzione di tre-quattromila nuovi lavoratori;

che il progetto è già pronto e si attende soltanto che il Governo dia la definitiva autorizzazione per creare una nuova stazione merci al fine di ampliare la stazione passeggeri e l'area parcheggi,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i motivi che ritardano la concessione delle autorizzazioni necessarie alla Gesac per procedere alla realizzazione dei progetti citati.

(4-09072)

CORTIANA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nei giorni scorsi il vicesindaco di Milano ha più volte denunciato che i rifiuti raccolti con il sistema della raccolta differenziata sono finiti in discariche di mezza Italia;

che il Ministero dell'ambiente ha inviato propri ispettori che hanno potuto chiarire la situazione come segue:

tutti i rifiuti raccolti in modo differenziato sono stati trattati e solo le impurità della frazione umida sono finite in discarica per un totale del 18 per cento del totale raccolto;

il rifiuto umido da raccolta differenziata è stato trattato integralmente fino allo scorso giugno 1997;

solo da luglio 1997, a causa delle scelte della direzione dell'AMSA e della nuova giunta comunale, parte dei rifiuti organici è stata avviata in discarica,

si chiede di sapere:

se, quando e in quali discariche sarebbero stati avviati i rifiuti a partire dal luglio scorso;

se dietro questo annunciato scandalo non vi sia il tentativo da parte di taluni di voler minare la politica di gestione dei rifiuti basata sulla raccolta differenziata e sostenuta con impegno da questo Governo.

(4-09073)

PASTORE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che è in corso nella regione Abruzzo la predisposizione del piano sanitario regionale;

che attualmente in detta regione sono attivati 8.526 posti-letto, di cui 6.265 nella struttura pubblica e 2.261 in quella privata, ed il tasso di

ospedalizzazione è molto superiore al 160 per mille (attualmente è del 175 per mille abitanti);

che i parametri nazionali prevedono che il rapporto posti-letto per abitanti, che attualmente è del 5,5 per cento, debba scendere al 4,5 per cento per abitanti; dunque attualmente la regione Abruzzo dovrebbe disporre di 6.930 posti-letto (1.260.000 abitanti per 5,5 per cento);

che rispetto a quanto attualmente stabilito la regione Abruzzo ha un eccesso di 1.396 posti-letto che aumenteranno di ulteriori 2.856 posti-letto con il parametro fissato al 4,5 per cento;

che la regione Abruzzo è caratterizzata da un eccesso di strutture ospedaliere per le quali risulta essere la regione italiana con il maggior numero di ospedali (22 pubblici contro 12 privati) ma, tuttavia, questa maggiore offerta di posti-letto non riduce una numerosa migrazione verso il Nord, soprattutto con riguardo alle patologie oncologiche per le quali la carenza di strutture è molto grave,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra illustrato e della eccezionalità della situazione sanitaria in Abruzzo;

quali azioni abbia intrapreso il Ministro sino ad oggi e quali intenda intraprendere nel prossimo futuro per correggere tali incontestabili anomalie ed evidenti distorsioni;

se il Ministro, a tal fine, non ritenga opportuno seguire sin da ora, con particolare attenzione, nel preminente interesse della popolazione e del pubblico erario, l'evoluzione dell'elaborazione del piano sanitario regionale d'Abruzzo al fine di prevenire qualsiasi tentativo di mantenere in essere tali squilibri ed inefficienze, evitando così il perpetuarsi di notevoli sprechi di risorse locali e nazionali.

(4-09074)

WILDE. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze.* – Premesso: che in relazione all'attuazione del Mercato unico europeo e della libera circolazione delle merci l'Istat e la Motorizzazione civile stanno realizzando un'indagine campionaria sui movimenti dei veicoli e dei flussi di merce trasportati; tra l'altro il decreto-legge n. 33 del 1989 sancisce l'obbligo di fornire i dati richiesti prevedendo, in caso di mancata o incompleta risposta nel tempo massimo di dieci giorni, una sanzione amministrativa che va da un minimo di un milione ad un massimo di dieci,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano eccessive le sanzioni relative alla mancata o incompleta risposta di informazioni e se gli stessi tempi in cui le risposte devono essere date non siano estremamente brevi, visto che molti di questi imprenditori sono anche autisti e quindi per giorni rimangono lontani dalle loro sedi;

se non sia il caso di verificare se effettivamente le richieste d'indagine sui movimenti e flussi su veicoli avvengano per estrazione a campione, visto che in più casi gli stessi imprenditori hanno ricevuto varie richieste, seppure in periodi diversi.

(4-09075)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la risposta del 17 dicembre 1997 all'interrogazione 4-06880 dello scrivente, concernente il protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI, non rifletterebbe il quadro legislativo attualmente vigente e quindi è fuorviante;

che l'articolo 56, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recita: «Le funzioni amministrative relative alla materia "turismo ed industria alberghiera" concernono tutti i servizi, le strutture e le attività pubbliche e private riguardanti l'organizzazione e lo sviluppo del turismo regionale, anche nei connessi aspetti ricreativi...»;

che il secondo comma dell'articolo 56 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica evidenzia che le «funzioni predette comprendono fra l'altro la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione di impianti ed attrezzature, d'intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del CONI per l'organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti ed attrezzature da esse promossi la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ravvisi nel protocollo d'intesa tra il Ministero della pubblica istruzione ed il CONI un contrasto con il quadro legislativo attualmente vigente (o quantomeno se lo ignori) come è previsto dal decentramento amministrativo in materia di attività sportive e ricreative (motorie) nel presupposto sinergico tra regioni ed organi scolastici;

se il Ministro in indirizzo non ritenga che le attribuzioni del CONI non debbano essere esclusivamente di natura agonistica, così come previsto dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1942;

se tale protocollo d'intesa sottintenda l'interesse e l'obiettivo per il CONI di selezionare i giovani per avviarli allo sport agonistico, quando ciò compete alle numerose federazioni, specialmente nell'età scolare;

se per l'ennesima volta tale intesa non rifletta l'ennesimo monopolio pubblico dell'ente sportivo e se ciò non precluda ad una strategia politica ben definita, atta a gestire anche politicamente l'ente;

se «la partecipazione di diritto di un rappresentante designato dal provveditore agli studi negli organi collegiali delle organizzazioni territoriali del CONI» non debba essere disposta con provvedimento del Presidente della Repubblica su proposta del Consiglio dei ministri, trattandosi di materia di modificazione di norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.

(4-09076)

WILDE. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che la risposta della Presidenza del Consiglio dei ministri, ufficio rapporti con gli organismi sportivi, datata 1° dicembre 1997, all'interro-

gazione dello scrivente 4-04880 relativa al «costo totale dell'immobile sito in viale Tiziano (nuovo palazzo delle Federazioni)» ammontante «a lire 53.157.144.395», elenca, tra «le singole voci di spesa», gli incrementi Istat pari a «lire 13.268.802.432» su di un importo contrattuale di «lire 26.750.000»;

che ora, osservando che il contratto è stato stipulato in data 22 marzo 1984 (preliminare del giugno 1983) e che il nuovo palazzo delle Federazioni è stato consegnato al CONI tra il 1992 e il 1993, nei circa nove anni di tempo occorsi per costruirlo, al committente gli incrementi Istat hanno inciso sull'importo contrattuale per il 50 per cento; su tale punto la Presidenza del Consiglio dei ministri non si sofferma e non dà alcun chiarimento;

che non corrisponderebbe poi al vero l'affermazione che l'importo relativo al costo totale «è stato regolarmente fatturato e liquidato al Residence San Sebastiano srl, dal 1987 al 1992», perchè risulterebbero acconti nel marzo 1984 per lire 3.400.000.000;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri non rende noto il merito del lodo arbitrale, deciso dal collegio, definito «corretto e regolare», eludendo la domanda sull'importo del contendere tra il CONI e il Residence San Sebastiano srl, consentendo in tal modo di dubitare che il costo totale dell'immobile sia di lire 53.157.144.395 come segnalato nella risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai alle domande non vengano date precise ed esaurienti risposte ed in tal caso come mai la Presidenza del Consiglio dei ministri non si ponga l'interrogativo sulla circostanza che «il terreno ed il bene in essere risultano ancora formalmente intestati alla venditrice», con tutte le relative problematiche che ne conseguono;

se non sia il caso di garantire una più seria capacità ispettiva. (4-09077)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il Consiglio superiore della magistratura, dopo aver bocciato la proroga dei termini degli incarichi di giustizia sportiva che scadono a fine anno, ha convocato d'urgenza per il 22 dicembre 1997 il presidente Mario Pescante ed altri vertici del CONI;

che il Consiglio superiore della magistratura vuol sapere di quanti magistrati giudicanti il CONI avrà bisogno per la stagione 1998, in modo che solo questi saranno gli incarichi che verranno conferiti;

che per l'ennesima volta il CONI risulterebbe essere inadempiente anche nei confronti del Consiglio superiore della magistratura che gli aveva precedentemente imposto tempi ben precisi per la sostituzione dei magistrati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano sia giunto il momento di porre rimedio a tutte le irregolarità di carattere penale ed amministrativo che avvengono presso l'ente sportivo;

se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno attivare una commissione di studio atta a dare un nuovo assetto all'ente sportivo italiano, recependo gli indirizzi europei in materia ed annullando una volta per tutte il potere monopolistico dell'ente, favorendo la libera concorrenza tra federazioni, congiuntamente alla libera circolazione degli atleti;

quale sia il giudizio sulla convocazione del presidente del CONI e di altri personaggi ai vertici dell'ente, se lo stesso ed altri esponenti dei vertici siano indagati nei procedimenti in relazione allo stadio Olimpico, alle assunzioni, ai rapporti Fiamma-CONI, ai comitati provinciali, e comunque se siano attori del dissesto finanziario del CONI, tra l'altro recepito per l'ennesima volta anche dalla Corte dei conti;

se Pescante sia sempre stato al corrente di tali situazioni, visto che era il maggior responsabile del CONI (per incarico) nei periodi della dirigenza Onesti, Gattai e Carraro, quindi conoscendo benissimo i meccanismi attraverso i quali si è giunti a tale abnorme situazione, e come mai, ciò nonostante, non abbia mai in alcun modo cercato di porvi rimedio;

se non sia giunto il momento di «azzerare» la giunta del CONI.

(4-09078)

FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che è in corso di approvazione il piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF) proposto dall'Autorità di bacino del Po e che le regioni hanno formulato riserve su tale piano, che sembra penalizzi le proprietà rivierasche che correrebbero il rischio di ritornare paludose dopo secoli di bonifiche;

che dall'esame delle osservazioni delle controdeduzioni e delle proposte di modifiche emerge la complessità della normativa giuridica sottostante il piano suddetto (Testo unico n. 523 del 1994, legge n. 183 del 1989, legge n. 37 del 1994, codice civile) e la necessità di un costante raccordo di tale normativa alla luce dei nuovi indirizzi programmatici di assetto fisico del corso d'acqua e di destinazione dei terreni limitrofi all'alveo interessati da esondazioni e da ipotetica piena catastrofica;

che le controdeduzioni che l'Autorità di bacino andrà ad esprimere necessitano di una graduale verifica sotto il profilo formale della fondatezza, non solo per evitare che eventuali e prevedibili iniziative di impugnative possano vanificare in parti sostanziali lo sforzo programmatico, ma anche e soprattutto per il preciso obbligo istituzionale cui l'Autorità di bacino, come ogni altro ente pubblico, è soggetto;

che alcuni rilievi di legittimità segnalano contrasti con norme vigenti; a mero titolo esemplificativo si segnala che l'articolo 9, comma 3, novellato prevede che non possano essere oggetto di sdemanializzazione le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge n. 37 del 1994, a partire dalla data di approvazione del piano; tale norma si trova in contrasto con l'articolo 941 del

codice civile (alluvione) che la «legge Cutrera» del 1994 non ha modificato,

si chiede di conoscere se insieme all'istruttoria, sotto il profilo tecnico delle osservazioni, si intenda procedere all'esame delle obiezioni di legittimità che sono state sollevate, avvalendosi di esperti di diritto amministrativo, eventualmente tramite l'Avvocatura dello Stato.

(4-09079)

RONCONI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Atteso che in numerosissime occasioni anche ufficiali, in interventi sia nell'Aula della Camera dei deputati che in quella del Senato il sottosegretario professor Barberi ha garantito che tutti i terremotati avrebbero trascorso la ricorrenza del Natale nei *container*;

rilevato che quanto detto non risponde a verità,

si chiede di conoscere:

quali siano stati i motivi che non hanno permesso il raggiungimento dell'obiettivo prefissato;

a chi siano imputabili le responsabilità;

quali decisioni intenda assumere il Sottosegretario che in modo così clamoroso ha dimostrato totale mancanza di credibilità;

quanti siano stati i cittadini terremotati che hanno richiesto l'utilizzo dei 40 milioni per la ricostruzione;

perchè la Protezione civile non ha ancora saldato tutti i fornitori determinando così gravissime conseguenze economiche soprattutto a piccole attività commerciali che per di più operano nelle zone terremotate;

per quali motivi, infine, il Governo non abbia ancora emanato nessun provvedimento complessivo per avviare la fase della ricostruzione.

(4-09080)

BUCCIERO. – *Al Ministro della sanità*. – Per conoscere se sia informato dei gravi inconvenienti verificatisi a seguito della costituzione dell'azienda sanitaria locale Lecce 2 (Maglie) e dell'assorbimento nella stessa delle preesistenti unità sanitarie locali, in particolare quella di Gallipoli.

A seguito del nuovo assetto, infatti, si è verificato un grave scompenso nell'attribuzione di competenze ed incarichi del personale dirigente.

Inoltre, a seguito di nuove dislocazioni del personale, taluni impiegati e funzionari figurano perennemente in trasferta, con ingenti oneri per l'amministrazione, per il lavoro svolto in quella che oramai deve intendersi la sede normale di lavoro, mentre taluni dirigenti amministrativi di primo e secondo livello sono privi di incombenze e non svolgono alcun lavoro, pur essendo obbligati a recarsi a Maglie dove non esiste alcun effettivo «luogo di lavoro» per gli stessi e dove gli impiegati sono ammassati in alcune stanze in cui a turno dispongono di tavoli e computer con i quali lavorare, mentre strani incarichi e privilegi vengono assegnati a sindacalisti con criteri lottizzatori, mentre alla Direzione generale

vengono assunte infermiere, sociologhe e psicologhe, e ciò in stridente contrasto con il fatto che impiegati e funzionari sono praticamente privi di lavoro e di idonei supporti e luoghi per prestarlo, mentre pare vengano spesi sette miliardi per premi di produttività che in tali condizioni appaiono assolutamente inconcepibili.

Si chiede inoltre di conoscere:

se risponda a verità che a due diverse imprese sono stati affidati compiti non esattamente distinti per la cura del sistema informatico con ingente spesa;

se tale situazione abbia dato luogo a controlli ispettivi o ad interventi diretti comunque ad accertare le responsabilità e ad eliminare gli inconvenienti che destano gravi preoccupazioni tra le popolazioni interessate.

(4-09081)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità*. – Premesso:

che recentemente sulla stampa è apparsa la cronaca di un episodio riguardante un parto distocico avvenuto presso l'USL di Legnano e che il neonato versa ora in grave stato per compromissioni neurologiche sopravvenute;

che lo specialista di turno addetto all'assistenza è stato sospeso cautelativamente dal servizio;

considerato inoltre:

che esiste un vasto contenzioso tra l'amministrazione dell'USL e l'avente diritto a ricoprire il ruolo apicale nell'unità operativa di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Legnano;

che a causa di delibere contraddittorie non è ancora chiaro e definito chi attualmente abbia la responsabilità direttiva dell'unità operativa e le conseguenti responsabilità medico-legali,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda prendere per verificare quanto la precarietà della conduzione dell'unità operativa abbia determinato in tutto o in parte il parto distocico e le sue conseguenze;

di chi siano le responsabilità riguardo ad una confusa determinazione dell'apicalità e delle conseguenti responsabilità organizzative e direzionali dell'unità operativa nel determinarsi dell'evento.

(4-09082)

CAMPUS, CURTO, MARTELLI, MARRI, BEVILACQUA, CARUSO Antonino. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1992 veniva pubblicato il bando di concorso per nove posti di professore universitario - fascia I, raggruppamento disciplinare F1500, otorinolaringoiatria;

che la commissione d'esame in data 21 maggio 1994 depositava i verbali con i giudizi espressi all'unanimità;

che in data 15 luglio 1994 il Consiglio universitario nazionale formulava delle osservazioni sui giudizi espressi dalla commissione;

che tali osservazioni venivano rinviate alla commissione per le relative controdeduzioni;

che il Ministro dell'università dell'epoca, con procedura illegittima sia dal punto di vista della prassi che della normativa, senza attendere le controdeduzioni ai rilievi del Consiglio universitario nazionale, annullava gli atti del concorso sciogliendo la commissione e nominandone una nuova;

che il TAR del Lazio con sentenza del 24 marzo 1997 annullava i provvedimenti del Ministro dichiarandoli illegittimi;

che l'attuale Ministro dell'università reintegrava pertanto la prima commissione invitandola a formulare le controdeduzioni alle osservazioni del Consiglio universitario nazionale;

che la commissione in data 4 ottobre 1997 inviava al Ministro la risposta alle osservazioni a suo tempo formulate dal Consiglio universitario nazionale;

che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 23 ottobre 1997 esprimeva al Ministro parere favorevole sulla regolarità degli atti della commissione giudicatrice;

considerato che è in corso un procedimento penale nei confronti di componenti la commissione esaminatrice su denuncia di alcuni candidati e che in seguito a tale procedimento gli atti del concorso, già approvati e firmati dal Ministro dell'università, sono attualmente sotto sequestro giudiziario,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire con i mezzi adeguti e i conseguenti atti ispettivi per accertare la correttezza e la opportunità di un intervento della magistratura che, su una richiesta di parte, ha vincolato e delegittimato non solo l'attività di un Ministro e dei suoi organi consultivi ma sta producendo un gravissimo danno sia ai candidati vincitori del concorso che, soprattutto, a quelle facoltà di medicina che, da oltre cinque anni, attendono la copertura della cattedra di otorinolaringoiatria con professori di fascia I, per poter fornire alla disciplina la necessaria compiutezza nell'attività didattica dei diversi corsi di laurea e di diploma. (4-09083)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in base alla legge n. 254 del 1997 il Ministero di grazia e giustizia sta procedendo al riordino delle sedi distaccate di ogni circoscrizione di tribunale nel quadro della più complessiva riforma dell'ordine giudiziario;

che i criteri attraverso i quali giungere alla nuova dislocazione delle sedi distaccate del tribunale tengono conto del volume dei carichi di lavoro, che devono essere tali da richiedere due magistrati a tempo pieno, del bacino di utenza e della densità di popolazione e dei tempi medi di percorrenza;

che alla luce di questi criteri la sede pretorile distaccata di Tagliacozzo (L'Aquila) non rientra più nel piano di riordino del Ministero e deve essere soppressa, così come moltissime altre sedi distaccate in aree non altamente popolate o montane;

che una tale decisione aprirebbe una grave ferita nel tessuto civile della comunità di Tagliacozzo, che verrebbe così privata di uno degli strumenti amministrativi più importanti esistenti sul territorio, con un sensibile peggioramento nella qualità dei servizi resi in un settore cruciale per la vita associata;

che, pur condividendo la finalità complessiva dell'opera di riordino che è stata messa in opera, tesa ad innovare un settore, l'ordinamento giudiziario, ormai così arcaico nella sua struttura da risultare totalmente inadeguato, occorre sottolineare con forza la necessità di seguire criteri molto più flessibili nel delineare gli uffici che devono essere soppressi, poichè la mera riduzione dei costi e degli sprechi non riesce a render giustizia delle situazioni particolari di zone del paese che, pur non vantando alte concentrazioni di popolazione, devono essere comunque dotate dei servizi pubblici essenziali;

che la comunità di Tagliacozzo vanta ogni anno un altissimo afflusso di turisti (concentrato soprattutto nei mesi estivi), che arriva addirittura a quintuplicare la popolazione e che la sede giudiziaria di riferimento (Avezzano) non è certamente raggiungibile nel termine di un'ora stabilito come criterio di percorrenza;

che la sede distaccata della pretura ha un carico di arretrati molto oneroso (circa 1.500 procedimenti civili e penali) e che molti comuni limitrofi stanno vedendo un aumento costante della popolazione e di conseguenza dei reati, circostanze queste che dovrebbero consigliare un rafforzamento della pretura e non la sua liquidazione;

che, infine, la legge 31 gennaio 1994, n. 97, riguardante le comunità montane, dispone che la riorganizzazione degli uffici pubblici statali deve essere preceduta da una serie di pareri da parte degli enti locali, a tutt'oggi fortemente negativi rispetto all'ipotesi del Ministero di grazia e giustizia,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito alla soppressione della sede distaccata di Tagliacozzo ed in merito alla differenziazione dei criteri da adottare nella creazione delle nuove sedi distaccate di tribunale in riferimento alle zone montane o disagiate;

le motivazioni specifiche della scelta operata per Tagliacozzo, visti i pareri negativi delle amministrazioni locali all'operazione.

(4-09084)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che con delibera n. 95/0001131 del 7 dicembre 1995 il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Modena deliberava di attivare un contratto di consulenza con lo studio tecnico Quintilio Prodi per la revisione del piano particolareggiato del Policlinico di Modena;

che per tale contratto veniva stabilito un compenso di lire 76.469.400;

che nella revisione sopra indicata (adottata con delibera del consiglio comunale di Modena n. 58 del 17 aprile 1997) era ricompresa anche la realizzazione del nuovo centro oncologico «Angela Serra», non ancora costruito;

che il Governo presieduto dall'onorevole Romano Prodi, fratello di Quintilio, nella suddivisione della quota-parte dell'8 per mille destinata allo Stato per l'anno 1996, ha assegnato la somma di 2 miliardi all'associazione «Angela Serra», nata per la realizzazione dell'omonimo centro oncologico, di fatto non ancora operativo;

considerate le perplessità già suscitate dai criteri utilizzati per la suddivisione di tali fondi, che ammonterebbero a 80 miliardi destinati, secondo la lettera del presidente del Consiglio Romano Prodi, «a fronteggiare le varie esigenze nel comparto dei beni culturali»,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano i criteri utilizzati dai direttori generali delle aziende USL e ospedaliere della regione Emilia-Romagna nell'attribuzione degli incarichi di consulenza e se si ritenga che fosse proprio necessario affidare tale incarico allo studio tecnico Quintilio Prodi.

(4-09085)

BEVILACQUA, PACE, MAGNALBÒ, MARRI, PEDRIZZI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che, secondo quanto si apprende da notizie di stampa, il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso della TIM (Telecom Italia Mobile) ha accertato che il 7 dicembre del 1995, al momento di iniziare la sua attività commerciale nella telefonia mobile GSM, l'Omnitel non copriva il 40 per cento del territorio nazionale, come previsto dalla convenzione nazionale stipulata con il Ministero delle poste;

che, nella relazione conclusiva del Consiglio di Stato, risulta infatti che l'indice di copertura Omnitel del territorio, in quella data, era pari al 36,3 per cento;

che, in conseguenza di ciò, secondo l'organo giurisdizionale amministrativo, scatterebbe anche la censurabilità del comportamento del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, vista la natura obbligatoria dell'impegno assunto dalla pubblica amministrazione nei confronti della TIM;

che il rifiuto del Ministero in oggetto di procedere all'accertamento della effettiva copertura Omnitel si configurerebbe, quindi, come un inadempimento;

che, a giudizio del Consiglio di Stato, l'amministrazione pubblica non è estranea alla posizione di vantaggio assunta dall'Omnitel ed ottenuta tramite la concessione, da parte della TIM, del «roaming», ossia della possibilità di usufruire delle proprie reti nelle zone ancora non coperte dal secondo gestore;

che il verdetto del Consiglio di Stato dimostra come l'attività commerciale dell'Omnitel abbia avuto inizio in assenza della obbligatoria copertura minima,

si chiede di sapere quali siano i motivi per cui il Ministro in indirizzo non abbia provveduto a controllare l'effettiva copertura Omnitel, consentendo così al secondo gestore di iniziare la sua attività senza il rispetto della quota di copertura obbligatoria, prevista al momento di inizio del servizio, ed arrecando, dunque, alla TIM

gravi danni commerciali, derivati da una falsa concorrenza nel mercato dei gestori della telefonia mobile.

(4-09086)

PACE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che a favore della scelta di collocare a Roma la sede della nuova Autorità per le telecomunicazioni giovano vari fattori, tra cui le competenze già svolte nella capitale dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, il fatto che a Roma hanno sede la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, il maggiore operatore privato nel settore radiotelevisivo, nonchè l'unico gruppo presente nel settore delle pay-TV;

che a Roma operano inoltre varie istituzioni che dovranno interagire con la nuova Autorità, come quella del Garante della concorrenza e del mercato, le sedi parlamentari e del Governo, l'Avvocatura generale dello Stato (competente per la consulenza ed il patrimonio legale circa i procedimenti presso il TAR del Lazio);

che la mozione approvata nella sera del 22 dicembre 1997 dal consiglio comunale di Roma ha impegnato il sindaco e la giunta ad un intervento tempestivo per modificare la posizione del Governo,

si chiede di sapere:

se non si intenda rivedere la decisione di assegnare alla città di Napoli la sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche alla luce dell'importante mozione approvata ieri sera dal consiglio comunale di Roma;

se non si intenda rivedere una scelta che sembra presa senza alcun criterio logico, non tenendo conto, tra l'altro, del fatto che la legge n. 249 del 1997 ha attribuito al TAR del Lazio la competenza primaria sui ricorsi avverso i provvedimenti della nuova Autorità.

(4-09087)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2ª Commissione permanente* (Giustizia):

3-01508, dei senatori Vedovato ed altri, sulla vicenda giudiziaria del cittadino algerino Djamal Lounici;

*5ª Commissione permanente* (Programmazione economica, bilancio):

3-01516, del senatore Mungari, sulla Cellulosa Calabra;

*6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

3-01514, dei senatori Bonavita e Bertoni, sul Banco di Napoli;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01510, dei senatori Manzi ed altri, sui prepensionamenti nelle Ferrovie dello Stato;

3-01511, dei senatori Manzi ed altri, sul problema degli sfratti a Torino;

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01517, del senatore Caddeo, sui piani regionali per la manutenzione dei boschi;

*10ª Commissione permanente* (Industria, commercio, turismo):

3-01515, dei senatori Marino ed altri, sulla Muller Weingarten Italia;

*11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

3-01509, dei senatori Manzi e Russo Spena, sulla gestione del Fondo pensioni del clero.